



Dott. Gaetano Petrelli
NOTAIO

Corso Cobianchi, 62 – Verbania (VB)

Tel. 0323/516881 – Fax 0323/581832

E-mail: gpetrelli@notariato.it

Sito internet: <http://www.gaetanopetrelli.it>

C.F.: PTR GTN 62D25 F848T

RASSEGNA DELLE RECENTI NOVITÀ NORMATIVE

DI INTERESSE NOTARILE

PRIMO SEMESTRE 2017

CONFORMITÀ CATASTALE – CONFERMABILITÀ DEGLI ATTI NULLI 7

- 1) – *Presupposti di applicazione della norma e disciplina dell'atto di conferma.* 8
- 2) – *Riflessi sistematici. Natura della nullità ex art. 29, comma 1-bis, della legge n. 52/1985.* 11
- 3) – *Riflessi della conferma sull'eventuale responsabilità disciplinare del notaio.* 13
- 4) – *Il problema della conferma ad opera degli aventi causa delle parti.* 15
- 5) – *La pubblicità immobiliare dell'atto di conferma ed i conflitti circolatori.* 16
- 6) – *Profili di diritto intertemporale.* 18
- 7) – *Trattamento tributario dell'atto di conferma.* 20
- 8) – *Annotazione repertoriale dell'atto di conferma.* 21

DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO..... 21

- 1) – *Le nuove definizioni, contenute nell'art. 1 del D. Lgs. n. 231/2007.* 23
- 2) – *L'individuazione dei soggetti obbligati.* 28
- 3) – *Principio di proporzionalità e limiti degli obblighi antiriciclaggio.* 30
- 4) – *L'obbligo di rispettare il Codice in materia di protezione di dati personali.* 31
- 5) – *Le autorità coinvolte e gli organismi di autoregolamentazione. Le regole tecniche.* 31
- 6) – *Procedure oggettive ai fini dell'analisi e valutazione del rischio.* 35
- 7) – *L'adeguata verifica della clientela e le norme correlate.* 37
- 8) – *L'iscrizione dei trust produttivi di effetti fiscali in una sezione speciale del registro delle imprese. Comunicazione della titolarità effettiva di trust e imprese all'ufficio del registro delle imprese.* 52
- 9) – *Gli obblighi di conservazione.* 56
- 10) – *Gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette e le nuove comunicazioni oggettive.* 61
- 11) – *Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore.* 64
- 12) – *Nuovi principi generali in materia di sanzioni.* 66
- 13) – *Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo.* 69
- 14) – *Altre modifiche alla disciplina di contrasto al riciclaggio e al terrorismo.* 71
- 15) – *Modifiche in materia di monitoraggio fiscale.* 72
- 16) – *Modifiche al D. Lgs. 19 novembre 2008, n. 195, in materia valutaria.* 73

UNIONI CIVILI – DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO 74

- 1) – *Rapporti tra la novellata legge n. 218/1995 e il Regolamento (UE) n. 2016/1104.* 74

2) – Matrimoni omosessuali contratti all'estero.	76
3) – Unioni civili contratte all'estero.	77
4) – Unioni civili contratte in Italia da cittadini stranieri.	78
5) – Capacità e condizioni per costituire un'unione civile.	79
6) – Requisiti formali per la costituzione dell'unione civile.	79
7) – Rapporti personali e patrimoniali tra i partners dell'unione civile.	79
8) – Obbligazioni alimentari tra i partners dell'unione civile.	80
9) – Scioglimento dell'unione civile.	81
10) – Disciplina internazionale dei contratti di convivenza.	82
UNIONI CIVILI - ORDINAMENTO DELLO STATO CIVILE.....	82
1) – Atto di costituzione dell'unione civile – presupposti, contenuto e pubblicità.	83
2) – Scelta del cognome comune, del regime patrimoniale e della legge applicabile al regime.	85
3) – La certificazione dell'unione civile.	86
4) – Annotazioni negli atti di costituzione dell'unione civile.	87
5) – Scioglimento dell'unione civile.	87
6) – Rettificazione dell'attribuzione di sesso.	88
UNIONI CIVILI - DISCIPLINA PENALE.....	89
TUTELA DEL LAVORO AUTONOMO NON IMPRENDITORIALE.....	90
1) – Ambito di applicazione della disciplina.	91
2) – Ritardi di pagamento dei compensi al lavoratore autonomo.	92
3) – Clausole e condotte abusive.	93
4) – Disciplina tributaria.	94
5) – Assegnazione di incarichi e disciplina correlata.	96
6) – Tutela del diritto al compenso del lavoratore autonomo. Estratti autentici di libri contabili.	96
7) – Delega legislativa.	97
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - NORME REGIONALI.....	98
1) – Calabria.....	98
2) – Lombardia.	98
PROCEDURE EUROPEE PER INSOLVENZE TRANSFRONTALIERE.....	100
SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA.....	101
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI.....	111
ACQUISTO DI IMMOBILI PUBBLICI.....	114
UTILIZZO E VALORIZZAZIONE DI IMMOBILI ABBANDONATI.....	115
MISURA A FAVORE DEI GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO («RESTO AL SUD») E ZONE ECONOMICHE SPECIALI («ZES»).....	117
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI - ASCENSORI.....	119
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA.....	119
INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO.....	122
MODULISTICA EDILIZIA UNIFICATA.....	122
CONTRASTO DELLA CORRUZIONE TRA PRIVATI, IN MATERIA DI SOCIETÀ, CONSORZI E	

ALTRI ENTI PRIVATI.....	123
DOCUMENTO UNICO DI CIRCOLAZIONE E DI PROPRIETÀ DEGLI AUTOVEICOLI	128
MARCHIO DELL'UNIONE EUROPEA	130
TASSI USURARI	133
RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI - INTERESSI DI MORA... 136	
TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE E DELLA DOMANDA DI VOLTURA CATASTALE	136
REGIME FISCALE PER I NUOVI RESIDENTI IN ITALIA.....	141
IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE (TOBIN TAX)	147
DETRAZIONE FISCALE DELL'IVA PAGATA PER L'ACQUISTO DI IMMOBILI IN CLASSE ENERGETICA «A» E «B»	148
DETRAZIONE FISCALE PER L'ACQUISTO DI CASE ANTISISMICHE	151
DETRAZIONI FISCALI PER OPERE ANTISISMICHE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	153
IMPOSTA CEDOLARE SECCA - LOCAZIONI BREVI	160
REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E DICHIARAZIONE DEI REDDITI.....	163
LOCAZIONI ABITATIVE A CANONE CONCORDATO.....	165
REGISTRI IMMOBILIARI E CATASTO - PAGAMENTO DI TASSE IPOTECARIE E TRIBUTI SPECIALI CATASTALI.....	168
CONTRATTI DI GARANZIA FINANZIARIA.....	171
FONDO DI SOLIDARIETÀ PER GLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE	172
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO	172
RISARCIMENTO DEL DANNO ANTITRUST	173
CONVENZIONE DI LUGANO - COMPETENZA GIURISDIZIONALE INTERNAZIONALE.....	175
DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE.....	175
PERMESSI DI SOGGIORNO PER TRASFERIMENTI INTRA-SOCIETARI.....	179
REGISTRO DELLE IMPRESE	180
PMI-S.R.L. - CATEGORIE DI QUOTE E OFFERTA AL PUBBLICO DI PRODOTTI FINANZIARI	181
SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA.....	184
START-UP INNOVATIVE.....	185
CONSORZI AGRARI	188
INFORMAZIONI NON FINANZIARIE DA PARTE DI TALUNE SOCIETÀ.....	189

DIRETTIVA SUI DIRITTI DEGLI AZIONISTI	190
CAMERE ARBITRALI	194
PROCEDIMENTI ARBITRALI - DICHIARAZIONI TESTIMONIALI IN FORMA NOTARILE	195
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE	195
NEGOZIAZIONE ASSISTITA E ARBITRATO	196
INQUINAMENTO ACUSTICO - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI E RAPPORTI PRIVATI	197
CARTOLARIZZAZIONE DI CREDITI DETERIORATI.....	198
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELLE BANCHE VENETE.....	200
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - SCISSIONE DEI PAGAMENTI (<i>SPLIT PAYMENT</i>)	204
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - MODIFICHE ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE.....	209
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - ALIQUOTE.....	210
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - DISCIPLINA DEL GRUPPO IVA	211
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - COMUNICAZIONI TELEMATICHE OBBLIGATORIE ED OPZIONALI.....	211
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - CONTROLLI IN MATERIA DI PARTITE IVA.....	217
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - ELENCHI INTRASTAT	218
PAGAMENTO IN VIA TELEMATICA DELL'IMPOSTA DI BOLLO	220
STUDI DI SETTORE - INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE	221
GARANZIA PER L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE TRIBUTARIE	224
COLLABORAZIONE VOLONTARIA (<i>VOLUNTARY DISCLOSURE</i>)	225
LISTE SELETTIVE DEGLI ISCRITTI ALL'AIRE	228
SCAMBIO DI INFORMAZIONI FISCALI	230
PROMOZIONE DELL'ADEMPIMENTO SPONTANEO (<i>COMPLIANCE</i>)	234
ADEMPIMENTO COLLABORATIVO (<i>COOPERATIVE COMPLIANCE</i>).....	236
COMPENSAZIONE NEI RAPPORTI TRIBUTARI	237
PIGNORAMENTO ESATTORIALE	241
MEDIAZIONE TRIBUTARIA.....	241
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE	242
STATUTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE.....	244

SUPERAMMORTAMENTI E IPERAMMORTAMENTI	245
CONCESSIONE DI BENI IN GODIMENTO DALLE SOCIETÀ AI SOCI	245
TERMINE PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE IMPRESE - TERMINE PER LA STAMPA DEI REGISTRI IVA	246
AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)	248
COOPERAZIONE RAFFORZATA PER LE SOCIETÀ MULTINAZIONALI.....	249
<i>TRANSFER PRICING</i>	250
CERTIFICAZIONE DEI REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA	251
PIANI DI RISPARMIO A LUNGO TERMINE (PIR).....	252
IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA (IRI)	252
NOTIFICHE DI ATTI TRIBUTARI A MEZZO PEC	253
SOMME ISCRITTE A RUOLO E INTERESSI DI MORA	257
IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI FINANZIAMENTI	258
CREDITO D'IMPOSTA PER IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	258
REGOLAMENTI CONSOB	259
GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO E RELATIVA TUTELA	259
ESCLUSIONE DELLE FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DAL <i>BAIL-IN</i>	261
IMPRESE DI ASSICURAZIONE.....	261
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI.....	261
CONFIDI	262
TERMOREGOLAZIONE IN CONDOMINIO	263
AGEVOLAZIONI PER NUOVI MACCHINARI (C.D. <i>SABATINI-TER</i>)	264
VIGILANZA DA PARTE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)	264
ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE.....	266
GESTIONE COLLETTIVA DEI DIRITTI D'AUTORE.....	266
BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLA VALLE D'AOSTA	267
CONTI DI PAGAMENTO	267
TRASFERIMENTO DI BENI CONFISCATI	268
PRELIEVO FORZOSO NEI CONFRONTI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PRIVATI	269
CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO - ASSEGNO DI INTEGRAZIONE	269

LEGISLAZIONE REGIONALE - PRIMO SEMESTRE 2017.....	269
---	-----

CONFORMITÀ CATASTALE - CONFERMABILITÀ DEGLI ATTI NULLI

L'art. 8, comma 1-bis, del [D.L. 24 aprile 2017, n. 50](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 95 del 24.4.2017), inserito in sede di conversione dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#) (in Suppl. ord. n. 31 alla G.U. n. 144 del 23.6.2017), in vigore dal 24 giugno 2017, ha integrato la disciplina dettata dall'art. 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, in tema di conformità catastale¹.

Più precisamente, nell'art. 29 della legge n. 52/1985 è stato inserito, dopo il comma 1-bis², il seguente nuovo comma 1-ter:

¹ In tema di conformità catastale, cfr. PETRELLI, *Conformità catastale e pubblicità immobiliare. L'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52*, Milano 2010; TOSCANO, *Osservazioni in tema di conformità catastale, responsabilità notarile, articoli 135 e 144 legge not. (nota a Cass. 11 ottobre 2016 n. 20465)*, in *Riv. not.*, 2017, p. 135; CIMMARUSTI, *Una prassi interpretativa ormai consolidata: nullità per difetto di formalismo in materia catastale (nota a Cass. 3 giugno 2016 n. 11507)*, in *Riv. notarile*, 2016, p. 88; BERNES, *Conformità catastale dell'immobile e pubblicità: nullità dell'atto e sistema tavolare (nota a Trib. Udine 29 gennaio 2015)*, in *Giur. it.*, 2015, p. 1095; CIMMINO, *Un punto di vista sulle dichiarazioni relative alla conformità catastale oggettiva*, in *Notariato*, 2015, p. 129; RUOTOLO, *La dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie (nota a Cass. 11 aprile 2014 n. 8611)*, in *Riv. not.*, 2014, p. 313; SMANIOTTO, *Atto notarile redatto in lingua straniera e disciplina dell'allineamento catastale*, in *Immobili & proprietà*, 2014, p. 524; IBERATI, *Considerazioni su alcuni aspetti della normativa in tema di conformità catastale*, in *L'immobile e l'impresa*, a cura di VINCI e VOLPE, Milano 2013, p. 177; SORRENTINO, *La conformità catastale ai sensi dell'art. 29, comma 1-bis, della l. 52/1985: ipotesi controverse e problemi applicativi*, in *Riv. notarile*, 2012, p. 40; MACARIO, *Nuove regole sulla circolazione immobiliare*, in *Treccani, Il libro dell'anno del diritto*, Roma, 2012, p. 102; TRAPANI, *Dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 29, comma 1-bis della legge 52/1985 da parte di soggetto non vedente*, in *Studi e materiali*, 2012, 1, p. 328; TRAPANI, *Conformità catastale e posti auto a raso accatastati in categoria C/6*, in *Studi e materiali*, 2012, 1, p. 322; BARLESE, *Note sulla coerenza oggettiva e soggettiva ex D.L. 78/2010 e L. 122/2010*, in *Riv. not.*, 2012, p. 213; IBERATI, *La conformità catastale: considerazione su alcuni aspetti della normativa incidenti sulle tecniche redazionali*, in *Notariato*, 2012, p. 149; RUOTOLO, *Trasferimento della sede di società di leasing e conformità soggettiva ex d.l. 78/2010*, in *Studi e materiali*, 2011, 4, p. 1505; TRAPANI, *La multiproprietà e la coerenza ipocatastale*, in *Studi e materiali*, 2011, 4, p. 1147; LANDINI, *La normativa in materia di conformità dei dati catastali e i trasferimenti immobiliari in sede di separazione e di divorzio*, in *Famiglia, persone e successioni*, 2012, p. 44; PISCHETOLA, *Costruzioni rurali «strumentali» diverse da abitazione e d.l. 78/2010*, in *Studi e materiali*, 2011, 3, p. 1107; LEO, *Dichiarazione di conformità catastale ex art. 29, comma 1-bis della legge 27 febbraio 1985, n. 52*, in *Studi e materiali*, 2011, 2, p. 627; GASBARRINI, *Vendita forzata e nuova normativa in materia di conformità dei dati catastali*, in *Studi e materiali*, 2011, 2, p. 451; CEOLIN, *La conformità oggettiva e soggettiva nel D.L. 31 maggio 2010 n. 78 (conv. in L. 31 luglio 2010 n. 122) e il problema della nullità degli atti*, in *Riv. not.*, 2011, p. 335; CEOLIN, *La rilevanza civilistica della c.d. conformità oggettiva e soggettiva: note sul d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. in l. 31 luglio 2010, n. 122)*, in *Studium iuris*, 2011, p. 773 e 925; BUSANI-MORELLO, *Passaggio in catasto per i nuovi requisiti di forma ad substantiam degli atti immobiliari*, in *Contratti*, 2010, p. 916; TESTA, *Il ricevimento degli atti notarili dopo il D.L. 78/2010*, in *Immobili e proprietà*, 2010, p. 505; LEO-LOMONACO-RUOTOLO, *La circolazione immobiliare a seguito del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (c.d. Manovra Economica. Prime note)*, in *Studi e materiali*, 2011, 1, p. 3; LEO-LOMONACO-MONTELEONE-RUOTOLO, *La legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del d.l. 30 maggio 2010 n. 78 in materia di circolazione immobiliare – Novità e aspetti controversi*, in *Studi e materiali*, 2011, 1, p. 17; RUSSO, *L'integrazione del sistema catastale e della pubblicità immobiliare a garanzia della certezza del diritto*, in *Atti del XXXVIII Incontro di Studio del Ce.S.E.T.*, 2009, p. 115; *Parere Agenzia Entrate 6 aprile 2016, n. 2016/50397*, in *Riv. not.*, 2016, p. 799; [Circ. Agenzia Territorio 18 novembre 2011 n. 7/T](#); [Circ. Agenzia Territorio 10 agosto 2010 n. 3/T](#); [Circ. Agenzia Territorio 9 luglio 2010 n. 2/T](#).

² L'art. 29, comma 1-bis, della legge n. 52/1985, aggiunto dall'art. 19, comma 14, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122 (ed applicabile dal 1° luglio 2010), recita:

«Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di

«1-ter. Se la mancanza del riferimento alle planimetrie depositate in catasto o della dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ovvero dell'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato non siano dipese dall'inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità dallo stato di fatto, l'atto può essere confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga gli elementi omessi. L'atto di conferma costituisce atto direttamente conseguente a quello cui si riferisce, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

1) – Presupposti di applicazione della norma e disciplina dell'atto di conferma.

La disposizione in esame è modellata sulla falsariga delle altre previsioni in tema di conferma unilaterale di atti nulli, per difetto di dichiarazioni e menzioni urbanistiche relative ai fabbricati (art. 46, comma 4, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380³; art. 40, comma 3, della legge 28 febbraio 1985, n. 47⁴), ovvero per mancata allegazione del certificato di destinazione urbanistica relativo ai terreni, o difetto della relativa dichiarazione di vigenza (art. 30, comma 4-bis, del d.p.r. n. 380/2001⁵). Consonanze e

aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari».

³ A norma dell'art. 46, comma 4, del d.p.r. n. 380/2001, «Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa dalla insussistenza del permesso di costruire al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa».

Sulla conferma degli atti nulli, per difetto di menzioni e dichiarazioni relative al regime urbanistico dei fabbricati, a norma dell'art. 46, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001, e dell'art. 40, comma 3, della legge n. 47/1985, cfr. CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO – UFFICIO STUDI, *Conferma di atto nullo (nella legislazione edilizia)*, in *Dizionario giuridico del notariato*, Milano 2006, p. 291; CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO – UFFICIO STUDI, *Atto di conferma, ibidem*, p. 110; DIVIZIA–CANTE–PUGLIESE, *Divisione giudiziale carente di menzioni urbanistiche e confermabilità con atto notarile*, in *Notariato*, 2010, p. 279; RUOTOLO, *Sentenza ex art. 2657 c.c. e atto di conferma*, in *Studi e materiali*, 2008, 3, p. 1390; RUOTOLO, *Condomo edilizio, atto di conferma e comunione legale*, in *Studi e materiali*, 2007, 1, p. 846; LONGO, *Fabbricato realizzato in base a d.i.a., nullità e atto di conferma*, in *Studi e materiali*, 2006, 2, p. 1991; RUOTOLO, *Forma dell'atto di conferma*, in *Studi e materiali*, 2003, 2, p. 740; CASU, *Brevi questioni sulla nullità ex artt. 17 e 40 l. n. 47/1985 (nota a Cass. 15 giugno 2000 n. 8147)*, in *Riv. not.*, 2001, p. 142; TOZZI, *La peculiare conferma prevista negli art. 17, 4° comma e 40, 3° comma, l. n. 47 del 1985 (nota a Cass. 2 novembre 1992 n. 11862)*, in *Giur. it.*, 1994, I, 1, c. 653; RASCIO, *Sulla conferma ex art. 17, quarto comma l. n. 47/1985 e sulla sua forma*, in *La forma degli atti nel diritto privato*, Napoli 1988, p. 633.

⁴ A norma dell'art. 40, comma 3, della legge n. 47/1985, «Se la mancanza delle dichiarazioni o dei documenti, rispettivamente da indicarsi o da allegarsi, non sia dipesa dall'insussistenza della licenza o della concessione o dalla inesistenza della domanda di concessione in sanatoria al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, ovvero dal fatto che la costruzione sia stata iniziata successivamente al 1° settembre 1967, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa o al quale siano allegata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio o la copia della domanda indicate al comma precedente».

⁵ A norma dell'art. 30, comma 4-bis, del d.p.r. n. 380/2001, aggiunto dall'art. 12, comma 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246, «Gli atti di cui al comma 2, ai quali non siano stati allegati certificati di destinazione urbanistica, o che non contengano la dichiarazione di cui al comma 3, possono essere confermati o integrati anche da una sola delle parti o dai suoi aventi causa, mediante atto pubblico o autenticato, al quale sia allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate al giorno in cui è stato stipulato l'atto da confermare o contenente la dichiarazione omessa».

Sulla conferma degli atti nulli, per difetto di allegazione del certificato di destinazione urbanistica relativo ai terreni, a norma dell'art. 30, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380/2001, introdotto dall'art. 12, comma 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246, cfr. CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO – UFFICIO STUDI, *Conferma di atto nullo (trasferimento di terreni)*, in *Dizionario giuridico del notariato*, Milano 2006, p. 292; CASU, *Atto di conferma ex art. 30 D.P.R. 380/2001 di scrittura privata semplice*, in *Studi e materiali*, 2009, p. 793; MATTIA, *Sentenza di divorzio, normativa urbanistica e conferma*, in *Studi e materiali*, 2009, 3, p. 1230; BOGGIALI, *Atto nullo per mancata*

differenze di disciplina devono essere, peraltro, analiticamente verificati in relazione ai singoli profili della medesima.

A) – Presupposti della conferma.

Cambiano, ovviamente, i presupposti richiesti ai fini della confermabilità, in quanto nella fattispecie in esame (art. 29, comma 1-bis, della legge n. 52/1985) la nullità dell'atto può dipendere:

- a) dalla mancanza del riferimento alle planimetrie depositate in catasto ⁶;
- b) dalla mancanza della dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali ⁷ e delle planimetrie ⁸;
- c) dalla mancanza dell'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato.

allegazione del c.d.u.: confermabilità da parte del creditore ipotecario, in *Studi e materiali*, 2007, 1, p. 864; LEO, *Modalità della conferma degli atti privi del certificato di destinazione urbanistica*, in *Studi e materiali*, 2007, 1, p. 798; LEO, *Conferma di verbale di gara (procedura di evidenza pubblica) privo del c.d.u.*, in *Studi e materiali*, 2007, 1, p. 793; TRAPANI, *Dall'impossibile conferma alla conferma possibile*, in *Riv. not.*, 2007, p. 753; TORRE, *La conferma o integrazione dell'atto nullo di trasferimento di terreno*, in *Riv. not.*, 2007, p. 779; CALVO, *Nullità urbanistiche e irragionevolezza del legislatore (art. 30, comma 4-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, inserito dall'art. 12, comma 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246)*, in *Nuove leggi civ.*, 2006, p. 1309; LEO, *La sanatoria della nullità degli atti traslativi dei terreni*, in *Studi e materiali*, 2006, 1, p. 146; CARLINO, *La conferma del certificato di destinazione urbanistica*, in *Gazz. not.*, 2006, p. 79; DEL VECCHIO, *La possibile convalida dell'atto nullo di trasferimento di terreni*, in *Riv. not.*, 2005, p. 55; CORRENTE, *Il ruolo del notaio nell'attività di tutela urbanistica del territorio (nota a Corte Cost. 26 gennaio 2004 n. 38)*, in *Gazz. not.*, 2004, p. 43; RUOTOLO, *Non confermabilità degli atti relativi a terreni privi di certificato di destinazione urbanistica (nota a Corte Cost. 26 gennaio 2004 n. 38)*, in *Notariato*, 2004, p. 350.

⁶ Si rammenta che per Trib. Trieste 19 aprile 2012, in *Riv. not.*, 2013, p. 1195, «Le categorie di immobili in relazione alle quali sussiste l'obbligo della dichiarazione di conformità ex art. 19 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 vanno individuate nei fabbricati comprensivi delle aree su cui insista la costruzione ultimati e soggetti ad accatastamento con attribuzione di rendita».

⁷ La dichiarazione di conformità allo stato di fatto deve espressamente riguardare, a pena di nullità, *non soltanto la planimetria, ma anche i dati catastali*: in tal senso, Cass. 11 aprile 2014 n. 8611, in *Vita not.*, 2014, p. 953, ed in *Vita not.*, 2014, p. 1456 («La dichiarazione richiesta dall'art. 19, 14° comma, del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, riguarda la conformità allo stato di fatto non della sola planimetria dell'immobile, ma anche dei dati catastali, questi ultimi costituendo gli elementi oggettivi di riscontro delle caratteristiche patrimoniali del bene, rilevanti ai fini fiscali; l'omissione determina la nullità assoluta dell'atto, perché la norma ha una finalità pubblicistica di contrasto all'evasione fiscale, conseguendone la responsabilità disciplinare del notaio, ai sensi dell'art. 28, 1° comma, legge 16 febbraio 1913 n. 89»); Cass. 3 giugno 2016 n. 11507, in *Riv. not.*, 2016, p. 701, ed in *Vita not.*, 2016, p. 1366 («In ipotesi di omissione della dichiarazione richiesta dall'art. 29, comma 1-bis, della legge n. 52/1985 di conformità allo stato di fatto dei dati catastali relativi all'identificazione ed alla capacità reddituale del bene, va affermata la responsabilità del notaio ex art. 28, 1° comma, legge n. 89/1913, per aver redatto un atto espressamente proibito dalla legge senza che a tal fine possa rilevare la sola dichiarazione di conformità della planimetria dell'immobile, a sua volta recante i dati catastali identificativi»); Cass. 11 ottobre 2016, n. 20465, in *Riv. not.*, 2017, p. 131 («La dichiarazione di conformità dell'immobile ai dati catastali non può essere surrogata dalla mera dichiarazione di conformità delle planimetrie corredanti gli atti. Pertanto, il notaio che redige l'atto senza inserire la dichiarazione di conformità catastale incorre in una nullità ai sensi dell'art. 28 della legge not.»).

⁸ Cfr. Trib. Udine 29 gennaio 2015, in *Giur. it.*, 2015, p. 1095 («Il generico riferimento alle planimetrie depositate presso gli uffici dell'Agenzia del territorio, senza alcuna indicazione delle relative formalità che ne consentano l'individuazione, viola il dettato dell'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985 n. 52, introdotto dall'art. 19, 14° comma, del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, dove si prescrive, a pena di nullità il riferimento alla documentazione depositata in catasto; di conseguenza, attraverso il mero rinvio di stile ad un atto non identificato nei suoi estremi, la cui menzione è volta a consentire il controllo dell'allineamento dei dati catastali con lo stato di fatto delle realtà immobiliari (c.d. conformità oggettiva), le parti non possono dichiarare la conformità allo stato di fatto delle planimetrie che non sono specificatamente individuate»).

Ricorrendo una ipotesi di nullità per violazione delle disposizioni sopra citate, il nuovo comma 1-ter dell'art. 29 della legge n. 52/1985 consente la conferma dell'atto nullo, purché però la mancanza del riferimento o della dichiarazione ovvero dell'attestazione richiesti dal comma 1-bis non siano dipesi *«dall'inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità dallo stato di fatto»*. Al pari, quindi, delle conferme in materia urbanistica, si richiede che la situazione sottostante sia regolare, e che – a prescindere dalla formalità omessa – lo stato di fatto dell'unità immobiliare urbana fosse «conforme» alle risultanze delle planimetrie alla data dell'atto da confermare: planimetrie che, a tal fine, dovevano evidentemente essere state depositate anteriormente alla stipula dell'atto.

Va peraltro segnalato che la disposizione sopra riprodotta non fa riferimento al caso in cui la mancanza di riferimenti, dichiarazioni o attestazioni non siano dipesi «dall'inesistenza dei dati catastali o dalla loro difformità dallo stato di fatto». La nullità sanabile può infatti dipendere anche dalla circostanza che dichiarazioni, menzioni ed attestazioni non siano stati effettuati a causa della *difformità dei dati catastali* rispetto alla situazione di fatto (oltre che – come pacificamente affermato dalla dottrina sin dall'indomani dell'introduzione della disciplina della conformità catastale – dall'*inesistenza di essi, quando l'unità immobiliare non sia censita nel catasto fabbricati*). *Quid iuris*, allora, in tale ipotesi? Il problema non sorge in caso di fabbricati addirittura non accatastrati al momento dell'atto da confermare, posto che in tal caso non sussisterebbe neanche la planimetria depositata in catasto. Ma nell'ipotesi di difformità? Può ammettersi la confermabilità di un atto che indicava dati catastali (che erano effettivamente) difformi rispetto allo stato di fatto, come ad esempio, la consistenza, il piano, l'edificio? La risposta deve essere negativa, nonostante il dato letterale, per ragioni sostanziali ricollegabili alla *ratio* della norma violata: l'indicazione in catasto di dati catastali difformi comporta l'attribuzione di una rendita catastale non corretta, e questa è la conseguenza che il legislatore, con la sanzione di nullità, ha voluto scongiurare.

B) – Possibile struttura unilaterale dell'atto di conferma.

Il comma 1-ter dell'art. 29 dispone poi che – ricorrendo i presupposti sopra elencati – *«l'atto può essere confermato anche da una sola delle parti»*. Come nelle altre fattispecie di conferma oggetto di espressa disciplina (*ex artt. 30, comma 4-bis, e 46, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001, ed ex art. 40 della legge n. 47/1985*), anche in quest'ipotesi quindi la conferma può provenire da una sola delle parti (quindi anche ad opera dell'acquirente), che può rendere ogni dichiarazione a tal fine necessaria. Con la precisazione, peraltro, che in caso di parte plurisoggettiva è necessaria la conferma ad opera di tutti i componenti della stessa (es., più acquirenti). Mentre nulla osta, in presenza di un atto contenente più negozi giuridici – ove però la mancanza di dichiarazioni o menzioni riguarda soltanto l'oggetto di uno di essi – a che la conferma provenga unicamente dalla parte del negozio riguardo al quale dichiarazioni e menzioni fanno difetto.

C) – Forma dell'atto di conferma.

La conferma può aver luogo *«mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga gli elementi omessi»*. Pure a questo riguardo viene ricalcata la disciplina delle altre ipotesi di conferma legislativamente normate, e si richiede in particolare che l'atto di conferma sia redatto nella *«stessa forma»* concretamente

utilizzata per il precedente atto (non essendo sufficiente che venga adottata la «forma minima» richiesta per la relativa validità e trascrivibilità). In pratica, se l'atto da confermare è redatto in forma pubblica, non è sufficiente che la conferma sia perfezionata con scrittura privata autenticata.

2) – *Riflessi sistematici. Natura della nullità ex art. 29, comma 1-bis, della legge n. 52/1985.*

Come si è visto, la conferma dell'atto nullo per violazione del comma 1-bis dell'art. 29 della legge n. 52/1985 è consentita a condizione che la mancanza del riferimento o della dichiarazione ovvero dell'attestazione richiesti dal comma 1-bis non siano dipesi «*dall'inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità dallo stato di fatto*». Ciò induce a riflettere sulla natura della nullità di cui trattasi, e soprattutto a chiedersi se la legge commini o meno tale sanzione nell'eventualità in cui – pur essendo presenti in atto le dichiarazioni e menzioni richieste – le stesse siano mendaci o inesatte.

Va fatta, al riguardo, un'importante premessa. A differenza di quanto previsto dagli artt. 30 e 46 del d.p.r. n. 380/2001, e dagli artt. 17, 18 e 40 della legge n. 47/1985 (che prescrivono determinate dichiarazioni ed allegazioni con riferimento ad «*atti pubblici*» e «*scritture private*» di qualsiasi tipo, con la conseguenza che la relativa omissione fa venir meno il *requisito formale richiesto dall'art. 1350 c.c. per la validità del negozio*), le dichiarazioni e menzioni di cui all'art. 29, comma 1-bis, della legge n. 52/1985, in tema di conformità catastale, devono essere inserite, a pena di nullità, *unicamente per gli «atti pubblici» e le «scritture private autenticate»*. Ciò ha indotto a ritenere, sin dal momento dell'introduzione della nuova disciplina, che in questo caso la nullità non sia né «sostanziale» né «formale», bensì «*documentale*»: essa, cioè, non riguarda il negozio giuridico (come nei casi succitati), bensì unicamente il «*documento autentico*», e l'effetto di detta nullità si esaurisce sostanzialmente nel privare il medesimo documento dell'attributo dell'autenticità⁹. Un po' come avviene, *mutatis mutandis*, per l'atto estero sprovvisto di legalizzazione o di *apostille*, che non è per ciò solo nullo, ma che risulta privo nell'ordinamento interno del carattere dell'autenticità. Questa figura della «*nullità documentale*» non è, d'altra parte, sconosciuta nel nostro ordinamento: vi rientrano, in particolare, *le nullità comminate riguardo all'atto pubblico dall'art. 58 della legge n. 89/1913* (legge notarile), a cui non consegue la nullità del negozio giuridico: tant'è vero che ne è possibile la c.d. *conversione formale* a norma dell'art. 2701 c.c. in scrittura privata, anche autenticata: l'art. 58, comma 1, richiama al riguardo espressamente la corrispondente norma del codice civile del 1865 («*L'atto notarile è nullo, salvo ciò che è disposto dall'art. 1316 del Codice civile*»), ed il richiamo oggi va pacificamente riferito a detto art. 2701 c.c. Nel caso in esame, si è ritenuto quindi che l'atto nullo ai sensi dell'art. 29, comma 1-bis, della legge n. 52/1985 debba essere senz'altro «convertito» in scrittura privata (non autenticata), ove non sussistano altre cause di nullità (formale o sostanziale)¹⁰.

Fino ad adesso, peraltro, non essendo consentita la conferma della nullità in

⁹ Per tale ricostruzione, cfr. PETRELLI, *Conformità catastale e pubblicità immobiliare*, Milano 2010, p. 56 ss.

¹⁰ PETRELLI, *Conformità catastale e pubblicità immobiliare*, cit., p. 58 ss.

esame, pur essendo valido il negozio giuridico la sua natura documentale (a seguito della conversione in scrittura privata non autenticata), si poneva il problema della sorte della trascrizione ciò nonostante eseguita (anche perché il comma 1-bis non commina espressamente un divieto di trascrizione¹¹). Si è al riguardo ritenuto che il difetto di autenticità del titolo *ex art. 2657 c.c.* comporti invalidità della trascrizione: non nella forma dell'invalidità radicale ed assoluta *ex art. 2665 c.c.* (in quanto in questo caso dalla nota non è desumibile alcuna incertezza riguardo all'oggetto della trascrizione), bensì nella forma dell'*impugnabilità* a norma dell'art. 2652, n. 6, c.c., che espressamente menziona l'*invalidità della trascrizione*: con l'ulteriore riflesso del *possibile effetto «sanante» della pubblicità, nei confronti del terzo subacquirente di buona fede, decorsi cinque anni dalla data della trascrizione invalida*¹².

La nuova disciplina dettata dal comma 1-ter dell'art. 29, a ben vedere, non fa venir meno la validità di nessuna delle conclusioni sopra riportate. Si richiede, è vero, che la mancanza delle dichiarazioni e menzioni non sia dipesa *«dall'inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità dallo stato di fatto»*, ma si postula comunque che nell'atto dette dichiarazioni e menzioni non fossero contenute. In altri termini, la norma non afferma – né lo potrebbe – che vi è nullità allorché dichiarazioni e menzioni siano inserite in atto, pur essendo le stesse inesatte o mendaci.

Conseguentemente, (anche) a seguito della novella in esame:

A) – se l'atto non conteneva le dichiarazioni e menzioni prescritte dal comma 1-bis, ma la conformità catastale «sostanziale» allo stato di fatto (sia delle planimetrie che dei dati catastali) sussisteva, l'atto nullo è senz'altro confermabile;

B) – se invece l'atto non conteneva le dichiarazioni e menzioni prescritte dal comma 1-bis, e la conformità catastale «sostanziale» allo stato di fatto (delle planimetrie oppure solamente dei dati catastali) non sussisteva, l'atto nullo non è confermabile;

C) – se infine l'atto conteneva le dichiarazioni e menzioni prescritte (e quindi è documentalmente ineccepibile), ma la conformità catastale «sostanziale» allo stato di fatto (delle planimetrie oppure dei dati catastali) non sussisteva (a causa di *errore* del dichiarante, ma anche in conseguenza di *mendacio*) l'atto deve ritenersi valido (e quindi non bisognoso di conferma)¹³. Questa conclusione non sembra poter essere inficiata dall'orientamento giurisprudenziale che, con riguardo alle nullità urbanistiche, ha affermato un dovere della parte di affermare la verità (nell'interesse pubblicistico sotteso alle prescrizioni di dichiarazioni e menzioni urbanistiche), e conseguentemente ha ritenuto che in tali casi la parte medesima risponda penalmente per falsità in atto pubblico¹⁴. Va infatti *distinto il profilo del*

¹¹ Trib. Udine 29 gennaio 2015, in *Giur. it.*, 2015, p. 1095 («L'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985 n. 52, pur prevedendo la nullità dell'atto per mancato inserimento dei dati necessari all'identificazione catastale del bene, nonché dei dati attinenti alle planimetrie depositate in catasto e della relativa dichiarazione della corrispondenza allo stato di fatto, non ne prevede la non trascrivibilità, ben potendo le parti o i terzi interessati far eventualmente valere la nullità dell'atto, indipendentemente dall'avvenuta trascrizione dello stesso»).

¹² PETRELLI, *Conformità catastale e pubblicità immobiliare*, cit., p. 57.

¹³ In tal senso, v. già PETRELLI, *Conformità catastale e pubblicità immobiliare*, cit., p. 64 ss.

¹⁴ Cass. pen. 30 novembre 2011, n. 11628, in *Riv. pen.*, 2012, p. 620, ed in *Arch. locazioni*, 2012, p. 389; Cass. pen. 3 giugno 2008, n. 35999, in *Foro it.*, Rep. 2009, voce *Falsità in atti*, n. 60.

*comportamento della parte, obbligata a rendere la dichiarazione in atto, ed il profilo della validità del negozio giuridico: il primo aspetto non può incidere sul secondo, come può evincersi dal dibattito – peraltro non ancora pervenuto a conclusioni condivise – a proposito dei rapporti tra contratto e reato*¹⁵.

Quindi, se la parte alienante o condividente ha dichiarato che le planimetrie e i dati catastali erano conformi allo stato di fatto, mentre in realtà non lo erano, l'atto è valido, ferma la sua responsabilità civile ed eventualmente penale. Ovviamente, in caso di errore, la parte dichiarante potrà sempre rettificare successivamente la propria dichiarazione (ad esempio, a seguito di presentazione di nuove planimetrie catastali conformi, dichiarare la reale situazione di corrispondenza dello stato di fatto). Mentre, alla luce della peculiarità di tali situazioni, deve comunque escludersi la possibilità di far ricorso al procedimento di rettifica disciplinato dall'art. 59-bis l. not.¹⁶.

In definitiva, quindi, anche a seguito della novella in esame deve ritenersi che:

– in presenza di una dichiarazione mendace, inesatta o erronea dell'alienante o dei condividenti, l'atto che contenga la dichiarazione richiesta dal comma 1-bis dell'art. 29 sia e rimanga valido, e non necessiti quindi di conferma;

– la nullità comminata dal suddetto comma 1-bis abbia *natura meramente documentale* (e certamente non sostanziale);

– sia, conseguentemente, *assicurata la sicurezza dei traffici giuridici nel caso di dichiarazione formalmente idonea ma sostanzialmente inesatta, erronea o mendace*, perché in tale ipotesi l'atto è valido (e non occorre neanche attendere il decorso dei cinque anni, ex art. 2652, n. 6, c.c., affinché il terzo subacquirente possa acquistare validamente il diritto sull'immobile).

3) – Riflessi della conferma sull'eventuale responsabilità disciplinare del notaio.

In caso di ricevimento o autenticazione di atto nullo per violazione dell'art. 29, comma 1-bis, della legge n. 52/1985, la giurisprudenza ha affermato la responsabilità

¹⁵ Cfr., al riguardo, DI AMATO, *Contratto e reato. Profili civilistici*, in *Trattato di diritto civile del Consiglio nazionale del notariato*, diretto da P. PERLINGIERI, Napoli 2004; PEDICINI, *Contratto e reato*, in *Digesto discipline privatistiche, sez. civ., Aggiornamento*, Torino 2007, ***, I, p. 374; DI MARZIO, *Illiceità penale della condotta e invalidità del contratto*, in *Contratti*, 2013, p. 307; POLIDORI, *Illiceità della funzione negoziale e reato*, in *Rass. dir. civ.*, 2012, p. 510; APREA, *Sulla nozione di profitto del reato commesso nell'esecuzione di un contratto (nota a Cass. 3 maggio 2011, n. 17064)*, in *Giur. it.*, 2012, p. 402; DI AMATO, *Note introduttive sul rapporto tra contratto e reato*, in *Studi in onore di P. Schlesinger*, II, Milano, 2004, p. 1123.

Nel caso di circonvenzione di incapace, tuttavia, la giurisprudenza ha ritenuto che «nel caso in cui la stipulazione di un negozio giuridico costituisca effetto diretto della consumazione del reato di circonvenzione di incapace, ravvisandosi una violazione di norme di ordine pubblico, l'atto deve essere dichiarato radicalmente nullo per violazione di norme imperative». Cfr., al riguardo, MENDOLA, *Circonvenzione di incapaci e violazione di norme imperative (nota a Cass. 20 aprile 2016 n. 7785)*, in *Giur. it.*, 2017, p. 39; RIVA, *Sulla sorte del contratto concluso per effetto di circonvenzione d'incapace (nota a Cass. 20 aprile 2016 n. 7785)*, in *Giur. it.*, 2017, p. 39.

¹⁶ Il procedimento di rettifica disciplinato dall'art. 59-bis della legge notarile presuppone un «errore materiale» riferito a dati preesistenti all'atto (nella specie, i dati preesistenti sarebbero le planimetrie e/o i dati catastali). L'errore nella documentazione è «materiale», e quindi rettificabile a norma dell'art. 59-bis, solo nella misura in cui sia «inequivoco», e non dia luogo ad incertezza alcuna, né implichi la necessità di ricostruire mediante attività di interpretazione o ricorso a dati estrinseci il reale contenuto della dichiarazione. Per poter parlare di errore materiale rettificabile, quindi, i «dati preesistenti» da ricostruire possono emergere, esclusivamente, o dallo stesso documento autentico da rettificare, o da altro documento o pubblico registro preesistente, avente la medesima efficacia probatoria. Nella fattispecie in esame, invece, si richiede un raffronto tra planimetrie, dati catastali e «situazione di fatto», il che non può essere evidentemente fatto dal notaio.

disciplinare del notaio a norma dell'art. 28, n. 1, l. not.¹⁷. Un orientamento che non sembra però condivisibile, tenuto conto del fatto che si tratta qui di *nullità puramente documentale*, e che non vi sono i presupposti per definire «proibito dalla legge» un atto che difetti di menzioni, pur obbligatorie, che si collocano unicamente sul piano documentale. Soprattutto perché, come già visto, la nullità non è comminata per le semplici scritture private (pur idonee ad integrare la forma prescritta *ad validitatem* dall'art. 1350 c.c.), e coerentemente la sanzione non riguarda il negozio (il «contenuto»), bensì unicamente il documento (il «contenente»): il che giustifica la conversione formale a norma dell'art. 2701 c.c. In definitiva, *ciò che è in gioco* in caso di violazione del comma 1-bis dell'art. 29 è *unicamente* – come sopra argomentato – *la validità della trascrizione eseguita, e non risulta che il compimento di una trascrizione invalida esponga mai il notaio alla sanzione disciplinare conseguente alla violazione dell'art. 28, n. 1, l. not.* (stante anche il tenore testuale della disposizione).

Ciò premesso, occorre verificare quale possa essere – nell'ipotesi in cui per assurdo si ritenesse applicabile alla fattispecie l'art. 28, n. 1, l. not. – il riflesso sulla eventuale responsabilità disciplinare notarile della confermabilità dell'atto nullo, a norma dell'art. 29, comma 1-ter, della legge n. 52/1985.

Come è noto, la questione è espressamente affrontata dall'art. 47, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 (e, anteriormente, dall'art. 21 della legge n. 47/1985): disposizione ai sensi della quale *«Il ricevimento e l'autenticazione da parte dei notai di atti nulli previsti dagli articoli 46 e 30 e non convalidabili costituisce violazione dell'articolo 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge medesima»*¹⁸. Va preliminarmente osservato che non è casuale che la disposizione non sia stata riprodotta nel contesto in esame: la sua assenza dimostra ulteriormente come non vi sia, qui, violazione dell'art. 28 l. not. (in ambito urbanistico è stato, infatti, necessario a tal fine affermare espressamente che *«Il ricevimento e l'autenticazione da parte dei notai di atti nulli ... costituisce violazione dell'articolo 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89»*). Supposto però che tale responsabilità sia comunque configurabile, va osservato che in ambito urbanistico essa sussiste unicamente per gli atti nulli *«non convalidabili»*. È evidente che non può ragionevolmente sostenersi che da un lato vi sia responsabilità disciplinare per violazione del comma 1-bis dell'art. 29 in oggetto, e d'altro lato però tale responsabilità sussista anche a fronte della convalidabilità: a tacer d'altro, la disparità di trattamento tra le due tipologie di nullità – quella «catastale» e quella «urbanistica» – non solo sarebbe ingiustificabile ed in contrasto con i principi di uguaglianza e ragionevolezza, ma sarebbe addirittura

¹⁷ Cass. 3 giugno 2016 n. 11507, in *Riv. not.*, 2016, p. 701, ed in *Vita not.*, 2016, p. 1366; Cass. 11 ottobre 2016, n. 20465, in *Riv. not.*, 2017, p. 131.

¹⁸ Per l'inapplicabilità al notaio di sanzioni disciplinari, a fronte di stipula di atti nulli ma convalidabili (art. 47 del D.P.R. n. 380/2001, e anteriormente art. 21 della legge n. 47/1985), Trib. L'Aquila 13 dicembre 1995, in *Gazz. not.*, 1996, p. 47; App. Napoli 28 settembre 1994, in *Gazz. not.*, 1995, p. 234; Cass. 2 novembre 1992 n. 11862, in *Riv. not.*, 1993, p. 914, ed in *Giur. it.*, 1994, I, 1, c. 653, con nota di TOZZI, *La peculiare conferma prevista negli art. 17, 4° comma e 40, 3° comma, l. n. 47 del 1985*; Trib. Milano 15 dicembre 1992, in *Riv. not.*, 1993, p. 161; Trib. Taranto 12 maggio 1988, in *Riv. not.*, 1989, p. 627; App. Lecce 26 settembre 1988, in *Riv. not.*, 1989, p. 627; Trib. Termini Imerese 20 gennaio 1987, in *Vita not.*, 1987, p. 385.

incomprensibile se si tien conto che la nullità in ambito urbanistico è molto più grave e investe non solo il documento ma addirittura il negozio giuridico. D'altra parte, l'esclusione di responsabilità disciplinare del notaio a fronte della sanabilità della nullità appare espressione di un principio generale, tant'è vero che la stessa è stata affermata sul presupposto che la nullità in oggetto non sia «assoluta», proprio in quanto sanabile¹⁹. Non è, cioè, necessaria una specifica previsione al fine di esonerare da responsabilità disciplinare il notaio ogni qualvolta l'atto nullo sia convalidabile, anche perché ad essere tipiche ed eccezionali (ed insuscettibili come tali di estensione analogica) sono le norme sanzionatorie, non invece quelle che ne delimitano l'ambito di operatività.

In sintesi, quindi, deve escludersi che alla violazione dell'art. 29, comma 1-bis, della legge n. 52/1985 possa conseguire la responsabilità disciplinare notarile di cui all'art. 28, n. 1, l. not.; ma nell'eventualità in cui si aderisse alla contraria opinione, dovrebbe comunque ritenersi che nei casi di convalidabilità dell'atto ai sensi del comma 1-ter (a prescindere, in effetti, dal fatto che un atto di conferma sia effettivamente perfezionato), l'art. 28 della legge notarile sia in ogni caso inapplicabile.

4) – Il problema della conferma ad opera degli aventi causa delle parti.

Non vi è dubbio che la conferma contemplata dal comma 1-ter possa provenire anche dagli eredi di una delle parti, nella loro qualità di successori universali (che subentrano quindi anche nella qualifica di parte contrattuale).

La legge non contempla, invece, espressamente la conferma ad opera di successivi subacquirenti (a differenza di quanto espressamente previsto dall'art. 30 del d.p.r. n. 380/2001, come novellato dalla legge n. 246/2005, riguardo alla conferma degli atti privi di certificato di destinazione urbanistica). Si pone, pertanto, il problema della possibilità, per gli aventi causa della parte acquirente, di confermare l'atto nullo. Questione di notevole rilevanza, se si tiene conto del fatto che a seguito dell'alienazione l'originaria parte contrattuale può non avere interesse alla conferma, contrariamente ai suoi aventi causa.

Il problema si è posto già a proposito dell'art. 46, comma 4, del d.p.r. n. 380/2001, che a differenza dell'art. 30, comma 4-bis, non menziona espressamente la conferma ad opera degli aventi causa; ed è stato risolto – in assenza di un ragionevole motivo per differenziare le due discipline – nel senso che la previsione dell'art. 46, comma 4, sia estensibile *analogicamente* (quanto al profilo in esame) all'ipotesi della conferma determinata da omissione o incompletezza delle dichiarazioni urbanistiche relative ai fabbricati, alla quale devono quindi ritenersi legittimati anche gli aventi causa a titolo particolare di una delle parti dell'atto nullo. Anche perché la «disponibilità» della situazione giuridica sostanziale deve ritenersi transitata, a tutti gli effetti, nella sfera giuridica dell'avente causa.

Allo stesso modo deve concludersi in relazione alla fattispecie in esame: in assenza di una «eccezionalità» della previsione riferita agli aventi causa, contenuta nell'art. 30 del d.p.r. n. 380/2001, deve ritenersi che la stessa sia estensibile anche alla conferma di cui all'art. 29, comma 1-ter, della legge n. 52/1985.

¹⁹ Cass. 14 febbraio 2008, n. 3526, in *Riv. not.*, 2008, p. 1414, ed in *Vita not.*, 2009, p. 715.

5) – *La pubblicità immobiliare dell’atto di conferma ed i conflitti circolatori.*

Il profilo della pubblicità immobiliare dell’atto di conferma non è disciplinato espressamente dal comma 1-ter dell’art. 29 in esame (come non lo è, del resto, da parte degli artt. 30 e 46 del d.p.r. n. 380/2001).

La questione, come è noto, è discussa da tempo in relazione alla *pubblicità dell’atto di convalida del contratto annullabile*, ove si controverte non tanto se una pubblicità debba essere effettuata, ma piuttosto su quali debbano essere le relative modalità attuative (trascrizione o annotazione). È vero che il contratto annullabile, per espressa disposizione di legge, produce i suoi effetti fino alla pronuncia di annullamento, mentre nella fattispecie delle *nullità urbanistiche* il negozio giuridico è nullo e come tale *nullum producit effectum*, per cui – salva la c.d. pubblicità sanante ex art. 2652 n. 6 c.c., nei rapporti con il terzo subacquirente di buona fede – la trascrizione dell’atto nullo non produce alcuno dei suoi effetti *tipici*. In questi ultimi casi, quindi, *l’atto di conferma*, stipulato ai sensi della legge n. 47/1985 e del d.p.r. n. 380/2001, *deve essere trascritto (a norma dell’art. 2644 c.c.), e non semplicemente annotato*²⁰. Ai fini della trascrizione informatizzata, è del resto previsto un apposito codice convenzione (149 – «Atto di conferma [quando previsto da leggi speciali]») per la trascrizione di cui trattasi.

Ancora diversa è, tuttavia, la fattispecie in tema di *conformità catastale*, disciplinata dall’art. 29, comma 1-ter, in esame. Qui, come si è visto, *il negozio giuridico è valido e produttivo dei propri effetti sostanziali (trasferimento della proprietà; trasferimento o costituzione di diritti reali; scioglimento della comunione)*. *L’invalidità è unicamente documentale e pregiudica (solo) la natura autentica del titolo*, con ciò *inficiando uno dei requisiti relativi al titolo* (quello prescritto dall’art. 2657 c.c.) *necessari per la validità della trascrizione*. Si è visto anche che *la trascrizione dell’atto nullo per violazione del comma 1-bis dell’art. 29 non è radicalmente nulla e improduttiva di effetti (ex art. 2665 c.c.), ma è solo impugnabile a norma dell’art. 2652, n. 6, c.c., e produce quindi i propri effetti fino all’eventuale pronuncia di invalidità*.

Di più. *Deve ritenersi che a seguito della conferma la nullità documentale venga meno retroattivamente* (in conformità ai principi generali), *e che conseguentemente a partire dal perfezionamento dell’atto di conferma non sia più possibile ottenere una pronuncia di invalidità della trascrizione eseguita sulla base di titolo (nullo e) non autentico*, a norma dell’art. 2652, n.6, del codice civile.

Ne deriva che *l’effetto giuridico dell’atto di conferma ex art. 29, comma 1-ter, della legge n. 52/1985 non è equiparabile a quello di cui agli artt. 30 e 46 del d.p.r. n. 380/2001*: in questi ultimi casi per effetto (combinato con l’atto confermato) della conferma si produce l’effetto traslativo, mentre nella fattispecie qui all’esame l’effetto traslativo si era comunque prodotto anteriormente, ancorché sulla base di un titolo «nullo» (*rectius*, non autentico), con esecuzione di una *trascrizione «impugnabile», ma efficace fino all’eventuale pronuncia di invalidità*. Efficace e, ovviamente, *produttiva ab initio degli effetti di cui agli artt. 2644 e 2650 c.c.*

²⁰ Cfr. sul punto GAZZONI, *La trascrizione immobiliare*, I, Milano 1998, p. 413 ss. (il quale peraltro parte da una particolare concezione della conferma, intesa quale atto di natura attributiva e quindi sostanzialmente con efficacia traslativa); ETTORRE-SILVESTRI, *La pubblicità immobiliare e il testo unico delle imposte ipotecaria e catastale*, Milano 1991, p. 199-200.

Sembra, pertanto, più corretto ritenere che la conferma di cui al comma 1-ter dell'art. 29 debba essere unicamente annotata a margine dell'originaria trascrizione dell'atto confermato, come riflesso del fatto che detta trascrizione spiega i suoi effetti a partire dalla sua originaria esecuzione. D'altra parte, l'annotazione appare essere la formalità maggiormente idonea al fine di rendere legalmente conoscibile ai terzi (con effetto di pubblicità notizia) l'avvenuta «sanatoria» della nullità documentale. Fermo restando che l'effetto di pubblicità notizia può essere ottenuto (sia pure in modo meno «efficiente») anche in conseguenza di una *nuova trascrizione*, eseguita a carico dell'originario alienante ed a favore dell'originario acquirente in base all'atto nullo, *deve ritenersi che l'eventuale nuova formalità trascrittiva non potrebbe produrre gli effetti di cui agli artt. 2644 e 2650 c.c., sul presupposto – sopra illustrato – che detti effetti sono già prodotti dalla formalità originaria*.

Quanto agli eventuali conflitti circolatori, occorre anche a tale riguardo confrontare le caratteristiche della fattispecie in esame con quelle della conferma di atti nulli per difetto di formalità «urbanistiche». In quest'ultimo caso (ove – lo si ricorda – sia l'atto (negozio) che l'originaria trascrizione eseguita prima della conferma non sono produttivi di effetti), nel lasso temporale anteriore alla conferma proprietario, a tutti gli effetti, è l'originario alienante: un'eventuale subalienazione compiuta dall'originario acquirente è atto a non domino, ed il terzo subacquirente può far salvo il proprio acquisto soltanto alle condizioni e nei tempi previsti dall'art. 2652, n. 6, c.c.; diversamente, vale la regola per cui *nemo plus iuris transferre potest, quam ipse habet*.

Occorre poi considerare la norma speciale dettata dall'art. 2, comma 57, secondo periodo, della legge n. 662/1996, ai sensi della quale – nell'ipotesi di atto avente ad oggetto un fabbricato abusivo, ed a seguito di rilascio di concessione in sanatoria ²¹ – *«ove la nullità sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato e trascritta, può essere richiesta la sanatoria retroattiva su accordo delle parti, con atto successivo contenente gli allegati di cui al secondo comma dell'articolo 40, della L. 28 febbraio 1985, n. 47, sempreché non siano nel frattempo intervenute altre trascrizioni a favore di terzi»*. In quest'ultima ipotesi il legislatore ha dettato una regola – per l'ipotesi di intervenuta concessione in sanatoria, e di accertamento giudiziale della nullità – che consente di confermare l'atto nullo nonostante l'intervenuto giudicato sulla nullità, subordinatamente peraltro all'assenza di trascrizioni a favore di terzi. In tal caso, quindi, se ad agire per ottenere la declaratoria di nullità è stata una delle parti dell'atto nullo, la conferma è sempre possibile (su accordo delle parti) ancorché sia stata effettuata la relativa pubblicità (trascrizione della domanda di nullità, e annotazione della sentenza *ex art. 2655 c.c.*); se, invece, la nullità è stata fatta valere da un terzo (che ha trascritto la domanda giudiziale di nullità, o annotato la relativa

²¹ A norma dell'art. 2, comma 57, della legge n. 662/1996, «A seguito del rilascio della concessione in sanatoria ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dai commi da 37 a 59, gli atti tra vivi la cui nullità, ai sensi dell'articolo 17 e del secondo comma dell'articolo 40, della L. 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, non sia stata ancora dichiarata, acquistano validità di diritto. Ove la nullità sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato e trascritta, può essere richiesta la sanatoria retroattiva su accordo delle parti, con atto successivo contenente gli allegati di cui al secondo comma dell'articolo 40, della L. 28 febbraio 1985, n. 47, sempreché non siano nel frattempo intervenute altre trascrizioni a favore di terzi».

sentenza), deve ritenersi che la conferma non possa aver luogo (e non possa essere opposta al terzo). Parimenti, la conferma non può aver luogo nel *caso in cui un terzo (avente causa dall'originario alienante in base ad atto nullo) (A1) trascriva il proprio acquisto anteriormente alla trascrizione della conferma di cui trattasi: in questo caso, quindi, il conflitto tra detto ulteriore avente causa (A1) e l'originario acquirente in base ad atto nullo (B1) (o suoi successivi aventi causa: B2, B3, ecc.) è risolto a favore del primo (A1)*. Salva in ogni caso l'efficacia sanante del decorso del quinquennio ex art. 2652, n. 6, c.c., a favore del terzo subacquirente di buona fede (B2, B3, ...) unitamente agli altri presupposti richiesti da detta disposizione (che detta il criterio di soluzione del conflitto tra il terzo attore in nullità, che abbia tempestivamente – entro cinque anni dalla trascrizione dell'atto nullo – trascritto la domanda ex art. 2652, n. 6, c.c., ed il terzo subacquirente di buona fede). Con la precisazione che, in questo caso, oggetto dell'impugnativa ex art. 2652 n. 6 c.c. non è la trascrizione, ma l'atto trascritto.

Alla stessa stregua deve ritenersi risolubile il conflitto circolatorio conseguente alla nullità e successiva conferma (anche con atto unilaterale), nelle ipotesi – ordinarie – di conferma urbanistica a norma dell'art. 46, comma 4, del d.p.r. n. 380/2001, e dell'art. 40, comma 3, della legge n. 47/1985.

Del tutto diversa è, invece, la fattispecie in tema di conformità catastale, disciplinata dall'art. 29, comma 1-ter, della legge n. 52/1985. Qui, lo si è visto, la trascrizione originaria è produttiva dei suoi effetti tipici (almeno fino al momento in cui sia invalidata a norma dell'art. 2652, n. 6, c.c.), e quindi idonea a risolvere i conflitti circolatori, a norma degli artt. 2644 e 2650 c.c. Anche perché il negozio giuridico trascritto è produttivo dei suoi effetti sostanziali (trasferimento o costituzione di diritti reali, scioglimento della comunione): qui, anche prima della conferma, proprietario è chi ha acquistato in base all'atto nullo (rectius, non autentico) ai sensi del comma 1-bis dell'art. 29, ed i suoi aventi causa acquistano, normalmente, a domino. La conferma, qui, recupera retroattivamente il valore di atto autentico del titolo, e rende (sempre retroattivamente) la trascrizione non impugnabile ai sensi dell'art. 2652, n. 6, c.c.: ove oggetto dell'impugnativa – contrariamente all'ipotesi delle nullità urbanistiche – si intende non già l'atto trascritto, bensì la relativa trascrizione. Ciò spiega la ragione per cui, come si è detto sopra, la pubblicità dell'atto di conferma (nella forma, preferibilmente, dell'annotazione a margine dell'originaria trascrizione del titolo nullo) non è richiesta al fine di dirimere conflitti circolatori, bensì unicamente con effetto di pubblicità notizia (ulteriore ragione per optare per la formalità dell'annotazione, anziché per una nuova trascrizione).

6) – Profili di diritto intertemporale.

La disciplina della conferma, introdotta nel nuovo comma 1-ter dell'art. 29 della legge n. 52/1985, non è accompagnata da una disciplina di diritto transitorio che ne specifichi l'ambito temporale di applicazione.

Disciplina che, invece, è stata dettata in relazione alla conferma per mancata allegazione del certificato di destinazione urbanistica relativo ai terreni (o per difetto della prescritta dichiarazione di vigenza): l'art. 12, comma 5, della legge 28 novembre 2005 n. 246 (legge entrata in vigore il 16 dicembre 2005) dispone che *«Possono essere confermati, ai sensi delle disposizioni introdotte dal comma 4, anche gli*

atti redatti prima della data di entrata in vigore della presente legge, purché la nullità non sia stata accertata con sentenza divenuta definitiva prima di tale data».

Il contenuto precettivo di quest'ultima disposizione può essere scisso in due momenti:

A) – possono essere confermati anche gli atti, nulli per mancanza delle formalità di legge, redatti prima della data di entrata in vigore della legge che ha introdotto la possibilità di conferma;

B) – non possono essere confermati gli atti nulli, ove la nullità sia stata giudizialmente accertata – con sentenza passata in giudicato – anteriormente all'entrata in vigore della novella legislativa.

Quest'ultima prescrizione va poi confrontata con la regolamentazione, opposta, di cui all'art. 2, comma 57, secondo periodo, della legge n. 662/1996, che a seguito del rilascio di concessione in sanatoria prevede la possibilità di confermare l'atto nullo con atto successivo, stipulato con il concorso di tutte le parti, sempreché non siano nel frattempo intervenute altre trascrizioni a favore di terzi. In questo caso, quindi, la conferma è consentita anche dopo l'accertamento giudiziale della nullità, salvi i diritti dei terzi.

Quid iuris, in relazione alla fattispecie di cui all'art. 29, comma 1-ter, della legge n. 52/1985? In assenza di una disciplina di diritto intertemporale, occorre colmare la lacuna verificando se vi siano gli estremi per un'estensione in via analogica delle disposizioni sopra citate.

Nell'ipotesi in cui non sia intervenuta sentenza definitiva di accertamento della nullità, la risposta appare abbastanza semplice: *non si ravvisano ostacoli alla conferma nell'ipotesi in cui l'atto nullo sia stato perfezionato anteriormente all'entrata in vigore della novella*. In effetti, come già illustrato, il problema della salvaguardia dei diritti dei terzi – presente al legislatore nella fattispecie di cui all'art. 12, comma 5, della legge n. 246/2005 – non si pone nella fattispecie regolata dal comma 1-ter dell'art. 29 in oggetto, in quanto in quest'ultimo caso – salva la nullità documentale dell'atto – il negozio in esso contenuto è comunque valido e produttivo dei suoi effetti, e la trascrizione originariamente eseguita è comunque efficace ed idonea a risolvere i conflitti circolatori. *Non può, quindi, limitarsi la confermabilità dell'atto nullo per violazione del comma 1-bis, in quanto i terzi non hanno alcuna ragione di riporre affidamento sulla nullità (si ripete, meramente documentale), che comunque non incide sulla titolarità del diritto in capo all'acquirente.*

Ma anche il pregresso accertamento della nullità con sentenza passata in giudicato non sembra incidere sulla confermabilità dell'atto nullo nell'ipotesi in esame. Nei rapporti tra le parti, l'accertamento della nullità ha luogo con sentenza dichiarativa, che non immuta la realtà giuridica preesistente e si limita ad un accertamento (con efficacia *ex tunc*) di tale realtà: la quale, per le ragioni appena rammentate, si riduce alla privazione del carattere di autenticità del titolo, ferma restando la validità sostanziale del negozio giuridico in esso documentato. *La circostanza che tale difetto di autenticità sia giudizialmente accertato, non incidendo sulla titolarità della situazione giuridica sostanziale, non appare sufficiente al fine di escludere la confermabilità dell'atto* (che, per l'effetto, consente a sua volta di precludere con effetti retroattivi l'impugnativa della validità della trascrizione, ai sensi dell'art. 2652, n. 6, c.c.).

Quanto agli *effetti della conferma nei rapporti con i terzi*, nell'ipotesi in cui vi sia

stato accertamento giudiziale della nullità, gli stessi devono ritenersi integralmente regolati dall'art. 2652, n. 6, del codice civile. Di conseguenza:

A) – In caso di vendita da Tizio a Caio con atto nullo ai sensi dell'art. 29, comma 1-bis, e di successiva rivendita da Caio a Sempronio, *se la domanda di nullità è stata trascritta ai sensi dell'art. 2652, n. 6, c.c. (ovvero – circostanza da ritenersi equivalente – la sentenza di nullità è stata annotata ex art. 2655 c.c.), entro cinque anni dalla trascrizione dell'atto nullo, il terzo subacquirente Sempronio soccombe rispetto a Tizio (e ai di lui aventi causa), e ciò ancorché abbia eventualmente posto in essere un atto di conferma, anche anteriormente all'accertamento della nullità o alla proposizione della relativa domanda giudiziale;*

B) – Ipotizzando una fattispecie analoga a quella descritta sub A), in cui però Caio o Sempronio hanno *posto in essere un atto di conferma* ai sensi dell'art. 29, comma 1-ter, *dopo l'accertamento giudiziale della nullità dell'atto tra Tizio e Caio, deve ritenersi che il terzo subacquirente Sempronio faccia comunque salvo il proprio acquisto – se lo ha trascritto ed ha acquistato in buona fede – se la domanda giudiziale di nullità non sia stata trascritta, o sia stata trascritta dopo i cinque anni dalla trascrizione dell'atto nullo e dopo la trascrizione dell'acquisto del terzo.*

7) – *Trattamento tributario dell'atto di conferma.*

Ai sensi del novello comma 1-ter dell'art. 29, «*L'atto di conferma costituisce atto direttamente conseguente a quello cui si riferisce, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23*».

La disposizione può essere compresa solo se messa in relazione al disposto del richiamato art. 10, comma 3, del d. lgs. n. 23/2011: quest'ultimo stabilisce che «*Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2²² e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta*».

La disposizione del comma 1-ter deve essere quindi interpretata nel senso che *sia l'atto di conferma, sia le formalità ad esso derivanti (in particolare, le formalità da eseguirsi nei registri immobiliari) costituiscono «atti e formalità direttamente conseguenti» all'atto confermato.*

Conseguentemente:

1) – all'atto di conferma si applica l'imposta di registro in misura fissa, salvo che sia convenuto un corrispettivo per la conferma o convalida (art. 30 del D.P.R. 131/1986);

2) – quanto all'imposta ipotecaria, come precisato dalla [Circ. Agenzia Entrate 21 febbraio 2014, n. 2/E](#) in relazione agli atti di conferma ex artt. 30 e 46 del d.p.r. n. 380/2001, o ex art. 40 della legge n. 47/1985, occorre distinguere:

²² L'art. 10, comma 1, del d. lgs. n. 23/2011, richiama a sua volta gli «*atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi*», soggetti ad imposta di registro proporzionale con aliquota del 9% (nei casi ordinari) o del 2% (se prima casa). Il successivo comma 2 dispone che «*Nei casi di cui al comma 1, l'imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro*».

a) se l'atto traslativo nullo, ex art. 29, comma 1-bis, è stato stipulato successivamente al 1° gennaio 2014, e rientra tra quelli assoggettati all'imposta proporzionale di registro di cui all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. n. 131/1986, l'atto di conferma è soggetto (oltre che ad imposta di registro nella misura fissa di euro 200), ad imposta ipotecaria nella misura fissa di euro 50, ed è esente da imposta di bollo, da tassa ipotecaria e da tributi speciali catastali;

b) ove invece l'atto nullo – rientrante nelle suddette tipologie – sia stato stipulato entro il 31 dicembre 2013, all'atto di conferma si applicano le imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa di euro 200 ciascuna, nonché l'imposta di bollo nella misura di euro 155, e si applicano normalmente le tasse ipotecarie (ma non i tributi catastali, non essendo l'atto soggetto a voltura);

3) – nel caso in cui l'atto confermato ai sensi del comma 1-ter dell'art. 29 non rientri nella disciplina dell'art. 10, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 23/2011 (ad esempio, donazione, o divisione), vale il regime sopra indicato al n. 2), lett. b): oltre all'imposta fissa di registro di euro 200, si applicano l'imposta ipotecaria nella misura fissa di euro 200, nonché l'imposta di bollo nella misura di euro 155, e si applicano normalmente le tasse ipotecarie (ma non i tributi catastali, non essendo l'atto soggetto a voltura).

Agli effetti di cui sopra, appare opportuno precisare in atto che lo stesso non darà luogo ad alcuna voltura catastale, essendo stata quest'ultima eseguita sulla base dell'atto confermato.

8) – Annotazione repertoriale dell'atto di conferma.

Riguardo all'atto di conferma di cui trattasi, il parametro repertoriale per oneri e contribuzioni, precedentemente basati sulla tariffa notarile, dovuti alla Cassa nazionale del notariato e al Consiglio nazionale del notariato e agli archivi notarili, è pari ad euro 46 (art. 6, lett. d), n. 5, del D.M. 27 novembre 2012, n. 265), a meno che sia convenuto un corrispettivo per la convalida o conferma: ipotesi nella quale deve ritenersi applicabile il parametro graduale al 100%, calcolato su tale importo (tabella «A» allegata al suddetto D.M. n. 265/2012).

Cfr. infine, a commento della suesposta disciplina, il [Dossier di documentazione](#) degli uffici studi parlamentari.

DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO

Con [D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90](#) (in Suppl. ord. n. 28 alla G.U. n. 140 del 19.6.2017 – [Avviso di rettifica](#) in G.U. n. 149 del 28.6.2017), in vigore dal 4 luglio 2017, è stata data attuazione alla [Direttiva \(UE\) 2015/849 del 20 maggio 2015](#), relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (recante modifica delle Direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del Regolamento (UE) n. 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi; e che ha abrogato il regolamento (CE) n. 1781/2006)²³. Tratto fondamentale della

²³ Cfr. CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO – COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO, *Adeguata verifica della clientela, obblighi di conservazione dei dati e delle informazioni e segnalazione di operazione sospetta nel nuovo decreto antiriciclaggio – Quali le principali novità?*, in *CNN Notizie* del 27 giugno 2017; *CAPOLUPO, La nuova disciplina*

dell'adeguata verifica della clientela, in *Fisco*, 2017, 26, p. 2543; CAPOLUPO, *I nuovi rapporti tra normativa antiriciclaggio e fiscale*, in *Fisco*, 2017, 14, p. 1338; DE VIVO, *Decreto antiriciclaggio senza regime transitorio per i professionisti (24 giugno 2017)*, in *www.eutekne.info*; GALIMBERTI, *Libretti al portatore, è l'ora dell'addio. Stop dal 4 luglio*, in *Il Sole 24 Ore* del 21 luglio 2017; CAVALLUZZO-MONTINARI, *Sindaci, con l'incarico scattano gli obblighi di segnalazione*, in *Il Sole 24 Ore, Focus Norme e tributi*, del 21 giugno 2017; ID., *Revisori, confermati gli obblighi*, in *Il Sole 24 Ore, Focus Norme e tributi*, del 21 giugno 2017; ID., *Procedure al test degli organi di vigilanza*, in *Il Sole 24 Ore, Focus Norme e tributi*, del 21 giugno 2017; RAZZANTE, *L'adeguata verifica parte da operazione e aree di residenza*, in *Il Sole 24 Ore, Focus Norme e tributi*, del 21 giugno 2017; ID., *I controlli alla presenza del cliente*, in *Il Sole 24 Ore, Focus Norme e tributi*, del 21 giugno 2017; ID., *Con il rischio terrorismo mai controlli «semplificati»*, in *Il Sole 24 Ore, Focus Norme e tributi*, del 21 giugno 2017; ID., *Stop a soggetti terzi in Paesi a rischio*, in *Il Sole 24 Ore, Focus Norme e tributi*, del 21 giugno 2017; CAGNONI, *Va individuata la persona fisica proprietaria di società o quote*, in *Il Sole 24 Ore, Focus Norme e tributi*, del 21 giugno 2017; ID., *I dati entrano nel registro delle imprese*, in *Il Sole 24 Ore, Focus Norme e tributi*, del 21 giugno 2017; VALLEFUOCO, *Cade l'obbligo di registrazione ma i dati vanno resi disponibili*, in *Il Sole 24 Ore, Focus Norme e tributi*, del 21 giugno 2017; ID., *Vietato utilizzare le informazioni a fini commerciali*, in *Il Sole 24 Ore, Focus Norme e tributi*, del 21 giugno 2017; FRUSCIONE-SANTACROCE, *Operazioni sospette comunicate dopo attenta valutazione*, in *Il Sole 24 Ore, Focus Norme e tributi*, del 21 giugno 2017; ID., *Chi segnala non compromette gli obblighi contrattuali*, in *Il Sole 24 Ore, Focus Norme e tributi*, del 21 giugno 2017; ID., *Obbligo di riserbo verso clienti e terzi*, in *Il Sole 24 Ore, Focus Norme e tributi*, del 21 giugno 2017; IORIO, *I trasferimenti frazionati sono sorvegliati speciali*, in *Il Sole 24 Ore, Focus Norme e tributi*, del 21 giugno 2017; ID., *Tetto a 15mila euro se si vende a stranieri*, in *Il Sole 24 Ore, Focus Norme e tributi*, del 21 giugno 2017; VALLEFUOCO, *La mancata segnalazione costa fino a 300mila euro*, in *Il Sole 24 Ore, Focus Norme e tributi*, del 21 giugno 2017; ID., *Irretroattive le norme «sfavorevoli»*, in *Il Sole 24 Ore, Focus Norme e tributi*, del 21 giugno 2017; AMBROSI, *Le violazioni vanno contestate entro 90 giorni dall'accertamento*, in *Il Sole 24 Ore, Focus Norme e tributi*, del 21 giugno 2017; ID., *Oblazione solo per contanti e assegni*, in *Il Sole 24 Ore, Focus Norme e tributi*, del 21 giugno 2017; VALLEFUOCO, *Scatta la reclusione fino a 3 anni per chi «salta» l'adeguata verifica*, in *Il Sole 24 Ore, Focus Norme e tributi*, del 21 giugno 2017; VALLEFUOCO, *L'antiriciclaggio «aiuta» il fisco*, in *Il Sole 24 Ore* del 20 giugno 2017; DE ANGELIS, *L'antiriciclaggio entra nelle assemblee societarie (20 giugno 2017)*, in *www.eutekne.info*; DE VIVO, *Valutazione del rischio di riciclaggio con procedure adeguate (19 giugno 2017)*, in *www.eutekne.info*; ARAGNO, *Contro il finanziamento del terrorismo fondi e risorse congelati per sei mesi (16 giugno 2017)*, in *www.eutekne.info*; DE ANGELIS, *Nuovo obbligo antiriciclaggio dalle «comunicazioni oggettive» (14 giugno 2017)*, in *www.eutekne.info*; DE ANGELIS, *Sanzioni antiriciclaggio pesanti per i sindaci di banche e società finanziarie (12 giugno 2017)*, in *www.eutekne.info*; DE ANGELIS, *Antiriciclaggio, sanzioni amministrative più basse e con effetti retroattivi (6 giugno 2017)*, in *www.eutekne.info*; DE ROSA, *Per il titolare effettivo rilevano i voti esercitabili in assemblea ordinaria (5 giugno 2017)*, in *www.eutekne.info*; VALLEFUOCO, *Antiriciclaggio, la revisione delle Autorità sarà a tappe*, in *Il Sole 24 Ore* del 2 giugno 2017; VALLEFUOCO, *Antiriciclaggio, apertura al favor rei*, in *Il Sole 24 Ore* del 31 maggio 2017; IORIO, *Punito l'ostacolo alla tracciabilità*, in *Il Sole 24 Ore* del 31 maggio 2017; IORIO, *Sanzioni per verifica e Sos, decide il tribunale di Roma*, in *Il Sole 24 Ore* del 31 maggio 2017; SANTACROCE-FRUSCIONE, *Antiriciclaggio, stress test sui clienti*, in *Il Sole 24 Ore* del 29 maggio 2017; SANTACROCE-FRUSCIONE, *Senza i controlli scatta l'obbligo dell'astensione*, in *Il Sole 24 Ore* del 29 maggio 2017; PARISOTTO, *L'antiriciclaggio estende la platea dei soggetti obbligati all'RW*, in *Il Sole 24 Ore* del 28 maggio 2017; IORIO, *Antiriciclaggio con nuovi oneri*, in *Il Sole 24 Ore* del 27 maggio 2017; IORIO, *Titolari effettivi, criteri mirati*, in *Il Sole 24 Ore* del 26 maggio 2017; VALLEFUOCO, *Informazioni sui beneficiari al registro delle imprese*, in *Il Sole 24 Ore* del 26 maggio 2017; MEOLI, *Antiriciclaggio per tutti i sindaci (26 maggio 2017)*, in *www.eutekne.info*; MOBILI-PARENTE, *Antiriciclaggio, esoneri per gli studi*, in *Il Sole 24 Ore* del 25 maggio 2017; VALLEFUOCO, *Punito anche l'utilizzo di false informazioni*, in *Il Sole 24 Ore* del 25 maggio 2017; REDAZIONE EUTEKNE, *Istituto il Registro dei titolari effettivi di persone giuridiche e trust (25 maggio 2017)*, in *www.eutekne.info*; DE ANGELIS-DE VIVO, *Sanzioni antiriciclaggio solo in caso di violazioni gravi o reiterate (17 maggio 2017)*, in *www.eutekne.info*; MONTANARI, *Le novità del decreto legislativo di attuazione della IV Direttiva Antiriciclaggio alla luce dell'audizione del Direttore dell'UIF e delle prescrizioni del Garante della privacy (aprile 2017)*, in *www.diritto bancario.it*; MOBILI-PARENTE, *Antiriciclaggio, linea dura sulle frodi*, in *Il Sole 24 Ore* del 3 maggio 2017; MOBILI-PARENTE, *Riciclaggio, sanzioni per illeciti gravi e ripetuti*, in *Il Sole 24 Ore* del 27 aprile 2017; MOBILI-PARENTE, *Antiriciclaggio con regole più soft*, in *Il Sole 24 Ore* del 26 aprile 2017; VALLEFUOCO, *Antiriciclaggio al nodo sanzioni*, in *Il Sole 24 Ore* del 25 aprile 2017; CAPOLUPO, *I nuovi rapporti tra normativa antiriciclaggio e fiscale*, in *Fisco*, 2017, 14, p. 1338; VALLEFUOCO, *Antiriciclaggio, rischio maxi-sanzioni*, in *Il Sole 24 Ore* del 24 marzo 2017; PARENTE, *Antiriciclaggio, dati personali da «blindare»*, in *Il Sole 24 Ore* del 22 marzo 2017; MEOLI, *Per la conservazione dei dati antiriciclaggio dieci anni sono troppi (22 marzo 2017)*, in *www.eutekne.info*; DE ANGELIS, *Titolare effettivo sempre da individuare (18 marzo 2017)*, in *www.eutekne.info*; DE VIVO, *SOS da inviare prima di compiere l'operazione (17 marzo 2017)*, in *www.eutekne.info*; DE ANGELIS, *Adeguata verifica estesa a ogni prestazione professionale (13 marzo 2017)*, in *www.eutekne.info*; MOBILI-PARENTE,

Direttiva e del decreto di recepimento è l'ampliamento e la razionalizzazione del principio dell'approccio basato sul rischio (*risk based approach*).

Cfr. anche, a commento della suesa posta disciplina, la [Relazione governativa allo schema del D. Lgs. n. 90/2017](#), e il [Dossier di documentazione](#) degli uffici studi parlamentari; nonché – quanto alla disciplina previgente, ed a quella della Direttiva europea – le *Rassegne normative* relative al *secondo semestre 2010*, al *secondo semestre 2011*, al *primo semestre 2015* ed al *secondo semestre 2015*, in www.gaetanopetrelli.it.

Le disposizioni contenute nel D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, sono state completamente sostituite.

In particolare, l'art. 1 del d. lgs. n. 90/2017 ha sostituito integralmente il Titolo I del D. Lgs. n. 231/2007 (nuovi articoli da 1 a 16); l'art. 2 ha sostituito l'intero Titolo II (nuovi articoli da 17 a 48); l'art. 3 ha sostituito integralmente il Titolo III (nuovi articoli da 49 a 51); l'art. 4 ha sostituito integralmente il Titolo IV (nuovi articoli da 52 a 54); l'art. 5 ha sostituito l'intero Titolo V (nuovi articoli da 55 a 74).

Ai sensi dell'art. 9, comma 7, del d. lgs. n. 90/2017, «Gli allegati tecnici a norme contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, sono abrogati».

A norma dell'art. 9, comma 10, del d. lgs. n. 90/2017, «I rinvii effettuati da disposizioni, contenute in qualsiasi atto o provvedimento normativo, a norme abrogate, sostituite o modificate per effetto del presente decreto, si intendono effettuati, in quanto compatibili, alle norme introdotte ovvero sostituite per effetto della novella recata dal presente decreto».

Di seguito, si farà esclusivo riferimento ai numeri degli articoli novellati del D. Lgs. n. 231/2007.

1) – Le nuove definizioni, contenute nell'art. 1 del D. Lgs. n. 231/2007.

Vanno, innanzitutto, segnalate, alcune definizioni, contenute nell'art. 1 del D. Lgs. n. 231/2007, alcune delle quali sono nuove o significativamente diverse rispetto al testo previgente. Per limitarsi a queste ultime ²⁴, cfr. in particolare le seguenti:

Antiriciclaggio solo con l'incarico, in *Il Sole 24 Ore* del 24 febbraio 2017; FRUSCIONE-SANTACROCE, *In arrivo oneri più stringenti per gli studi*, in *Il Sole 24 Ore* del 9 febbraio 2017; DE VIVO, *Adeguata verifica da commisurare al rischio (30 gennaio 2017)*, in www.eutekne.info; DE ANGELIS, *Antiriciclaggio ancora «critico» per il collegio sindacale (26 gennaio 2017)*, in www.eutekne.info; DE ANGELIS-DE VIVO, *Via il registro antiriciclaggio, ma estesi gli obblighi di conservazione (21 gennaio 2017)*, in www.eutekne.info.

Cfr. anche, in tema di autorriciclaggio, VALLEFUOCO, *Autoriciclaggio, resta la confisca obbligatoria*, in *Il Sole 24 Ore* del 29 giugno 2017; SANTORIELLO, *Corretto il tiro sull'autoriciclaggio (30 giugno 2017)*, in www.eutekne.info; SANTORIELLO, *Nel decreto antiriciclaggio il legislatore dimentica l'autoriciclaggio (28 giugno 2017)*, in www.eutekne.info; ROMEO, *Autoriciclaggio e reati tributari: questioni applicative e problemi legati all'utilizzo fiscale della legge penale*, in *Dir. e pratica trib.*, 2017, p. 540; GULLO, *Il delitto di autoriciclaggio al banco di prova della prassi: i primi (rassicuranti) chiarimenti della Cassazione (nota a Cass. 28 luglio 2016 n. 33074)*, in *Dir. pen. e processo*, 2017, p. 482; PERILONGO, *Movimentazione di “denaro sporco” e autoriciclaggio: una prima indicazione giurisprudenziale (nota a Cass. pen. 28 luglio 2016 n. 33074)*, in *Giur. it.*, 2017, p. 187.

Sulla quarta Direttiva CE, cfr. di recente AA.VV., *The New Anti-Money Laundering Law. First Perspectives on the 4th European Union Directive*, a cura di SICLARI, Palgrave MacMillan, 2016.

²⁴ Diverse definizioni sono rimaste sostanzialmente invariate (o hanno subito modifiche di rilievo essenzialmente formale): si pensi, in particolare, alle definizioni di «mezzi di pagamento» (art. 1, lett. s), o di «operazione frazionata» (art. 1, lett. v), o di «prestatori di servizi relativi a società e trust» (art. 1, lett. ee).

D'altra parte, la soppressione dell'archivio unico informatico e del registro della clientela hanno comportato l'eliminazione delle relative definizioni (già contenute nell'art. 1, lett. b) e t), del testo previgente).

A) – «Cliente» (art. 1, lett. f) è «il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico». La definizione, con l'espreso riferimento all'elemento dell'«incarico», consente di escludere dalla definizione di cliente, ad esempio, l'aggiudicatario nelle procedure esecutive, mobiliari o immobiliari, come pure le parti processuali nei casi (es., divisione giudiziale, vendita all'incanto) di delega al notaio di determinate operazioni giudiziali;

B) – «Titolare effettivo» (art. 1, lett. pp): si tratta de *«la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita»*. Rispetto alla definizione precedente, spicca il riferimento anche al plurale alle «persone fisiche», che comporta anche la possibilità generalizzata di una pluralità di titolari effettivi per la singola operazione. Dalla definizione è stato inoltre stralciato il riferimento alle entità giuridiche, oggetto di disciplina nel prosieguo del decreto;

C) – «Esecutore» (art. 1, lett. p): è «il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente». Definizione da ritenersi comprensiva sia della rappresentanza volontaria che di quella legale ed organica;

D) – «Dati identificativi» (art. 1, lett. n): essi comprendono «il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale». Da evidenziare, rispetto al testo previgente, la necessità di individuare non più l'indirizzo, bensì la residenza e, congiuntamente, il domicilio se diverso; nonché il mancato riferimento alla partita Iva delle persone giuridiche. Inoltre, non rientra tra i dati identificativi la professione (attività lavorativa svolta dal cliente, esecutore o titolare effettivo), ancorché si tratti di elemento rilevante ai fini della valutazione del rischio e dell'adeguata verifica;

E) – «Persone politicamente esposte» (art. 1, lett. dd): sono «le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami». L'elenco delle persone politicamente esposte, contenuto nella disposizione²⁵, è significativamente più ampio rispetto a quello previgente (che si riferiva

²⁵ Sono persone politicamente esposte quelle di seguito elencate:

1) le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:

1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;

1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;

esclusivamente a persone fisiche «residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari», come già individuate nell'allegato tecnico), e comprende anche soggetti con cariche pubbliche «locali» (come ad es. assessore regionale, sindaco di capoluogo di provincia o di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti, direttore generale di Asl o azienda ospedaliera, i loro familiari e le persone che hanno con loro notoriamente uno stretto legame) ²⁶;

F) – «Operazione» (art. 1, lett. t): è *«l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale»*. Da evidenziare la significativa differenza di formulazione rispetto al testo previgente, che parlava – in luogo di «atti negoziali a contenuto patrimoniale», formula indubbiamente più precisa – di «un'attività determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente»;

G) – «Operazioni collegate» (art. 1, lett. u): le *«operazioni tra loro connesse per il perseguimento di un unico obiettivo di carattere giuridico patrimoniale»*;

H) – «Conferimento di un incarico» (art. 1, lett. h): consiste nella *«attribuzione di un mandato, esplicito o implicito, anche desumibile dalle caratteristiche dell'attività istituzionalmente svolta dai soggetti obbligati, diversi dagli intermediari bancari e finanziari e dagli altri operatori finanziari, al compimento di una prestazione professionale, indipendentemente dal versamento di un corrispettivo o dalle modalità e dalla tempistica di corresponsione del medesimo»*. Il che conferma la sussistenza degli obblighi antiriciclaggio anche nei casi in cui per la prestazione professionale non sia dovuto, per qualsiasi causa, un compenso;

I) – «Prestazione professionale» (art. 1, lett. gg): è *«una prestazione intellettuale o*

1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;

1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;

1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;

1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;

3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami;

3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;

3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

²⁶ Non sussistendo alcun pubblico registro o elenco o banca dati da cui poter desumere la qualifica di «persona politicamente esposta», deve ritenersi che l'accertamento della relativa qualifica possa e debba essere effettuato dal notaio limitandosi – in assenza di dubbi o sospetti – a richiedere la relativa informazione al cliente. Opportuna la documentazione per iscritto (eventualmente anche inserita nell'atto notarile) della dichiarazione resa al riguardo dai clienti ed esecutori, a norma dell'art. 22 del d. lgs. n. 231/2007.

commerciale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata». Rispetto al testo previgente è stato eliminato il riferimento al «momento in cui inizia» la prestazione professionale, al fine di presumerne la durata;

J) – «Operazione occasionale» (art. 1, lett. z): è *«un’operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere; costituisce operazione occasionale anche la prestazione intellettuale o commerciale, ivi comprese quelle ad esecuzione istantanea, resa in favore del cliente».* L’assenza dell’elemento della «durata», che invece caratterizza il diverso concetto di prestazione professionale, induce a ritenere **estremamente raro** questo tipo di operazione nella casistica notarile (possono, forse, farvisi rientrare casi come l’autenticazione di procure speciali, ove manchi un’attività di previa istruttoria, ed in genere casi in cui l’esecuzione della prestazione è praticamente istantanea);

K) – «Rapporto continuativo» (art. 1, lett. ll): è *«un rapporto di durata, rientrante nell’esercizio dell’attività di istituto svolta dai soggetti obbligati, che non si esaurisce in un’unica operazione».* La definizione di rapporto continuativo è stata significativamente ampliata e **generalizzata**, in quanto **il testo previgente la circoscriveva alla presenza di «più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di mezzi di pagamento»**²⁷;

L) – «Risorse economiche» (art. 1, lett. mm): sono *«le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali e i beni mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica, da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi»;*

M) – «Fondi» (art. 1, lett. q): sono *«le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, inclusi i proventi da questi derivati, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi»*²⁸. Sono quindi escluse dal concetto di fondi gli altri beni, di natura non finanziaria;

N) – «Congelamento di fondi» (art. 1, lett. i): è *«il divieto, in virtù dei regolamenti*

²⁷ Non costituisce peraltro rapporto continuativo l’esistenza di una pluralità di prestazioni professionali nei confronti di un medesimo cliente, laddove non sussista un nesso teleologico tra le stesse.

²⁸ La norma ricomprende nel concetto di fondi, a titolo esemplificativo:

- 1) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;
- 2) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;
- 3) i titoli negoziabili a livello pubblico e privato nonché gli strumenti finanziari come definiti nell’articolo 1, comma 2, del testo unico della finanza;
- 4) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;
- 5) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;
- 6) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;
- 7) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;
- 8) tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni;
- 9) le polizze assicurative concernenti i rami vita, di cui all’articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private.

comunitari e della normativa nazionale, di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio»;

O) – «Congelamento di risorse economiche» (art. 1, lett. l): è *«il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia»;*

P) – «Paesi terzi ad alto rischio» (art. 1, lett. bb): sono i *«Paesi non appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva»*. A differenza, pertanto, della normativa previgente, che demandava ad un decreto ministeriale l'individuazione dei paesi terzi ad alto rischio, si fa ora riferimento alla relativa individuazione a livello europeo²⁹;

Q) – «Personale» (art. 1, lett. cc): comprende *«i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto obbligato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui all'articolo 31, comma 2, del TUF nonché i produttori diretti e i soggetti addetti all'intermediazione di cui all'articolo 109, comma 2, lettere c) ed e), CAP»;*

R) – «Organismo di autoregolamentazione» (art. 1, lett. aa): è *«l'ente esponenziale, rappresentativo di una categoria professionale, ivi comprese le sue articolazioni territoriali e i consigli di disciplina cui l'ordinamento vigente attribuisce poteri di regolamentazione, di controllo della categoria, di verifica del rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio della professione e di irrogazione, attraverso gli organi all'uopo predisposti, delle sanzioni previste per la loro violazione»*. Per la categoria dei notai, si tratta quindi del Consiglio nazionale del Notariato, ma anche – limitatamente ad alcune competenze, come quelle disciplinari – i Consigli notarili distrettuali e le Commissioni regionali di disciplina (CoReDi).

S) – «Pubbliche amministrazioni» (art. 1, lett. hh): sono *«le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica»*.

L'art. 2, comma 4, contiene le definizioni, agli effetti del decreto di «riciclaggio» e

²⁹ Cfr., al riguardo, il [Regolamento delegato \(UE\) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016](#) (in G.U.U.E. n. L254 del 20 settembre 2016), che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando l'elenco dei Paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (elenco contenuto in allegato al Regolamento medesimo: si tratta di Afghanistan, Bosnia-Erzegovina, Guyana, Iraq, Iran, Repubblica democratica popolare del Laos, Repubblica popolare democratica di Corea, Siria, Uganda, Vanuatu, Yemen).

di «*finanziamento del terrorismo*», senza sostanziali innovazioni rispetto a quanto già disposto dall'art. 2 del testo previgente³⁰.

Quanto al profilo della *territorialità*, non espressamente disciplinato dal d. lgs. n. 231/2007 (salva la definizione degli operatori convenzionati, contenuta nell'art. 1, lett. *nn*), che fa riferimento all'esercizio di «*attività sul territorio della Repubblica italiana*»), presupposto di applicazione della disciplina italiana antiriciclaggio è che venga compiuta in Italia una «operazione» rilevante ai suddetti fini, a prescindere dalla nazionalità e dalla residenza di cliente, esecutore e titolare effettivo.

2) – *L'individuazione dei soggetti obbligati.*

L'art. 3 del D. Lgs. n. 231/2007 contiene l'elenco delle categorie di soggetti obbligati a norma del decreto stesso, siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche (in luogo delle previsioni già contenute negli articoli da 10 a 14 del testo previgente). Si tratta essenzialmente delle seguenti categorie:

- 1) – intermediari bancari e finanziari³¹;
- 2) – altri operatori finanziari³²;

³⁰ Va rammentato che secondo l'11° «*Considerando*» della Direttiva (CE) n. 2015/849, «*in linea con le raccomandazioni riviste del GAFI, i «reati fiscali» connessi alle imposte dirette e indirette rientrano nell'ampia definizione di «attività criminosa» ai sensi della presente direttiva.*».

³¹ A norma dell'art. 3, comma 2, rientrano nella categoria degli intermediari bancari e finanziari:

- a) le banche;
- b) Poste italiane S.p.a.;
- c) gli istituti di moneta elettronica come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera *h-bis*), TUB (IMEL);
- d) gli istituti di pagamento come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera *h-sexies*), TUB (IP);
- e) le società di intermediazione mobiliare, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera *e*), TUF (SIM);
- f) le società di gestione del risparmio, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera *o*), TUF (SGR);
- g) le società di investimento a capitale variabile, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera *i*), TUF (SICAV);
- h) le società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera *i-bis*), TUF (SICAF);
- i) gli agenti di cambio di cui all'articolo 201 TUF;
- l) gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB;
- m) Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
- n) le imprese di assicurazione, che operano nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;
- o) gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere *a*), *b*) e *d*), CAP, che operano nei rami di attività di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;
- p) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'articolo 111 TUB;
- q) i confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo 112 TUB;
- r) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130, con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla medesima legge;
- s) le società fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB;
- t) le succursali insediate di intermediari bancari e finanziari e di imprese assicurative, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;
- u) gli intermediari bancari e finanziari e le imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana;
- v) i consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis TUF e le società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter TUF (9).

³² A norma dell'art. 3, comma 3, rientrano nella categoria di altri operatori finanziari:

- a) le società fiduciarie, diverse da quelle iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;
- b) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-sexies TUB;
- c) gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-quater, commi 2 e 6, TUB;

3) – professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria ³³;

4) – altri operatori non finanziari ³⁴;

5) – prestatori di servizi di gioco.

I notai, come nella disciplina previgente, rientrano a pieno titolo nella categoria dei soggetti obbligati, quando compiono una delle prestazioni professionali indicate nell'art. 3, comma 4, lett. c), del decreto (il cui elenco è sostanzialmente identico a quello contenuto nel previgente art. 12).

Va segnalata una sostanziale novità per quanto concerne i componenti degli organi di controllo (sindaci, revisori, ecc.), i quali nel testo previgente (art. 12, comma 3-bis) erano esonerati dagli obblighi antiriciclaggio (salvi gli obblighi di comunicazione per infrazioni relative all'uso del contante); mentre l'attuale art. 46, comma 2, del d. lgs. n. 231/2007 esonera solamente i componenti degli organi di

d) i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambio valuta, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, iscritti in un apposito registro tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies TUB.

³³ Ai sensi dell'art. 3, comma 4, rientrano nella categoria dei professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria:

a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;

b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;

c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;

2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;

3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;

4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;

5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;

d) i revisori legali e le società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;

e) i revisori legali e le società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio.

Per quanto concerne specificamente i notai, il disposto dell'art. 3, comma 4, lett. c), del decreto ricalca esattamente la previsione dell'art. 2, comma 1, lett. b), della Direttiva (CE) n. 2015/849.

³⁴ A norma dell'art. 3, comma 5, rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari:

a) i prestatori di servizi relativi a società e trust, ove non obbligati in forza delle previsioni di cui ai commi 2 e 4, lettere a), b) e c), del presente articolo;

b) i soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche in virtù della dichiarazione preventiva prevista dall'articolo 126 TULPS;

c) i soggetti che esercitano l'attività di case d'asta o galleria d'arte ai sensi dell'articolo 115 TULPS;

d) gli operatori professionali in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7;

e) gli agenti in affari che svolgono attività di mediazione immobiliare in presenza dell'iscrizione al Registro delle imprese, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39;

f) i soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 TULPS;

g) i soggetti che esercitano attività di mediazione civile, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

h) i soggetti che svolgono attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, in presenza della licenza di cui all'articolo 115 TULPS, fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 128-*quaterdecies* TUB;

i) i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso.

controllo «presso i soggetti obbligati» (ossia, i sindaci, revisori e simili presso le società bancarie, di intermediazione finanziaria, fiduciarie, ecc.). Dal che si desume che i sindaci e revisori delle altre società sono soggetti a tutti gli obblighi antiriciclaggio.

3) – *Principio di proporzionalità e limiti degli obblighi antiriciclaggio.*

L'art. 2 del D. Lgs. n. 231/2007 precisa, in modo più incisivo rispetto al testo previgente (vecchio testo dell'art. 3, commi 3 e 4), che le disposizioni del decreto si applicano (comma 1) a fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, nonché (comma 3) che «l'azione di prevenzione è svolta in coordinamento con le attività di repressione». È proprio l'accento posto sulla finalità di prevenzione a giustificare alcune innovazioni (in particolare, *l'anticipazione temporale delle attività di identificazione e di adeguata verifica*, rispetto a quanto prescritto dalla normativa previgente).

L'art. 2, comma 2, del decreto stabilisce inoltre che le misure volte a tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori:

a) sono proporzionate al rischio in relazione:

a1) al tipo di cliente;

a2) al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione;

b) *la loro applicazione tiene conto:*

b1) della peculiarità dell'attività;

b2) delle dimensioni e della complessità proprie dei soggetti obbligati che adempiono agli obblighi previsti a loro carico dal decreto ³⁵;

c) tenendo conto dei dati e delle informazioni acquisiti o posseduti nell'esercizio della propria attività istituzionale o professionale.

Viene, pertanto, posto in primo luogo l'accento sul requisito di *proporzionalità*, alla luce del quale non è possibile richiedere il medesimo comportamento ad un'organizzazione complessa (quale può essere una banca) e ad un professionista (con pochi dipendenti e privo di un'organizzazione adeguata), che svolgono tra l'altro attività ben diverse.

Il riferimento ai dati ed informazioni acquisiti o posseduti nell'esercizio dell'attività professionale (peraltro già presente nel previgente art. 3, comma 1, del decreto), pone in evidenza come il professionista non sia tenuto all'esercizio di attività investigative estranee alla propria attività, e quindi alla richiesta di documenti ulteriori rispetto a quelli necessari per la normale istruttoria della pratica: in particolare, il notaio non è tenuto a richiedere al cliente l'esibizione di dichiarazioni fiscali o di documenti contabili, né il cliente è obbligato a fornirli, fermo l'obbligo del notaio in alcuni casi (ora specificamente previsti dal decreto) di richiedere al cliente informazioni al riguardo.

³⁵ A questo riguardo, il 27° «Considerando» della Direttiva (CE) n. 849/2015 afferma che «Nell'applicare la presente direttiva è opportuno tener conto delle caratteristiche e delle necessità dei soggetti obbligati più piccoli che rientrano nel suo ambito di applicazione, e che venga riservato ad esse un trattamento adeguato alle loro esigenze specifiche e alla natura della loro attività». L'art. 8 della Direttiva (come pure i successivi artt. 18, 46 e 61) precisa, poi, che le misure da adottarsi da parte degli Stati membri «sono proporzionate alla natura e alle dimensioni dei soggetti obbligati».

4) – *L'obbligo di rispettare il Codice in materia di protezione di dati personali.*

A norma dell'art. 3, comma 9, del D. Lgs. n. 231/2007, «*I soggetti obbligati assicurano che il trattamento dei dati acquisiti nell'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto avvenga, per i soli scopi e per le attività da esso previsti e nel rispetto delle prescrizioni e delle garanzie stabilite dal Codice in materia di protezione dei dati personali*».

Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2007, i sistemi e le procedure adottati dai soggetti obbligati per la prevenzione e la gestione dei rischi ai sensi dell'art. 16 (comprehensive di quelli per la formazione del personale) rispettano le prescrizioni e garanzie stabilite dal decreto antiriciclaggio, e dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Inoltre, i soggetti obbligati devono adottare sistemi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni (in modalità cartacea o informatica) idonei a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al d. lgs. n. 231/2007 (art. 32, comma 1).

D'altra parte, va evidenziato che a norma degli art. 41 e 43 della Direttiva (CE) n. 849/2015, il trattamento dei dati personali ai fini antiriciclaggio è soggetto alla normativa comunitaria, come recepita nel diritto nazionale. Il trattamento dei dati personali sulla base della Direttiva ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo è considerato *di interesse pubblico* ai sensi della disciplina comunitaria.

Va infine segnalato che il 25 maggio 2018 entrerà in vigore il nuovo Regolamento (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016, del Parlamento europeo e del Consiglio (in G.U.U.E. n. L119 del 4.5.2016), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE. Per un commento a detto Regolamento, cfr. la *Rassegna* relativa al *primo semestre 2016*, in www.gaetanopetrelli.it.

Cfr. anche, ai fini in esame, [GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. Parere su uno schema di decreto legislativo volto ad attuare la direttiva \(UE\) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo – 9 marzo 2017.](#)

5) – *Le autorità coinvolte e gli organismi di autoregolamentazione. Le regole tecniche.*

Gli articoli da 4 a 11 del D. Lgs. n. 231/2007 elencano i compiti delle autorità di vigilanza e di regolamentazione, ed in genere delle autorità e degli enti coinvolti nell'applicazione delle norme antiriciclaggio (Ministero dell'economia e delle finanze, Unità di informazione finanziaria, Autorità di vigilanza, ecc.).

Di particolare rilievo per i notai la previsione dell'art. 11, che disciplina i compiti degli Organismi di autoregolamentazione (che, come già visto a proposito della definizione contenuta nell'art. 1 del decreto, coincidono con gli enti esponenziali degli ordini professionali, e che per la categoria dei notai sono da identificare con il Consiglio nazionale del Notariato e, *per alcuni aspetti*, con i Consigli notarili distrettuali, nonché – per i provvedimenti disciplinari – con le Commissioni regionali di disciplina).

I suddetti enti, ai sensi dell'art. 11, comma 1, secondo i principi e le modalità previsti dall'ordinamento vigente, promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi previsti dal d. lgs. n. 231/2007 da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi. Ai fini della corretta attuazione degli obblighi di cui al presente articolo, il Ministero della giustizia, ai sensi della normativa vigente, espleta le funzioni di controllo sugli ordini professionali assoggettati alla propria vigilanza.

Gli organismi di autoregolamentazione devono inoltre, ai sensi dell'art. 11, comma 2:

A) – elaborare ed aggiornare apposite *regole tecniche* (da adottarsi in attuazione del d. lgs. n. 231/2007, previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria), in materia di:

– procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività;

– controlli interni;

– adeguata verifica, anche semplificata della clientela;

– conservazione.

B) – garantire, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, l'adozione di misure idonee a sanzionare l'inosservanza delle suddette regole tecniche;

C) – sono sentiti dalla UIF ai fini dell'adozione e dell'aggiornamento degli indicatori di anomalia³⁶ di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e), del decreto, che li

³⁶ Cfr. al riguardo i [Materiali sugli indicatori e schemi di anomalia](#), reperibili sul sito della UIF.

Va ricordato che con [D.M. 16 aprile 2010](#) (in G.U. n. 101 del 3 maggio 2010) sono stati determinati gli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti, tra cui i notai. Detto decreto, giusta quanto precisato nel testo, deve ritenersi ancora in vigore, salvi i successivi aggiornamenti degli indicatori di anomalia.

Tra i destinatari del decreto sono menzionati tra gli altri «professionisti», all'art. 2, comma 1, lett. c), i notai quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, gli indicatori di anomalia sono forniti al fine di agevolare l'attività di valutazione dei professionisti in ordine agli eventuali profili di sospetto delle operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; essi sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e sono improntati all'esigenza di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette. Si tratta, quindi, di una elencazione meramente esemplificativa e non tassativa di operazioni sospette, come espressamente chiarito dal comma 3 dell'art. 3. Dalla natura degli indicatori di anomalia, come sopra illustrata, discende che: l'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti della clientela ad uno o più degli indicatori previsti nell'allegato 1 al presente decreto può non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. I professionisti valutano pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, rivelino in concreto profili di sospetto (art. 3, comma 4); e che la mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali è necessario valutare in concreto la rilevanza dei comportamenti della clientela (art. 3, comma 5). Nell'Allegato 2 al D.M. 16 aprile 2010 sono indicate istruzioni operative ai fini dell'adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette. L'Allegato 1 elenca, invece, gli indicatori di anomalia, distinti in diverse categorie:

A) – *Indicatori di anomalia connessi al cliente*: tra le ipotesi elencate, quelle in cui il cliente si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione

riguardino;

D) – sono responsabili della formazione e dell'aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Ai sensi dell'art. 11, comma 3, gli organismi di autoregolamentazione, attraverso propri organi all'uopo predisposti:

a) applicano sanzioni disciplinari a fronte di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi cui i propri iscritti sono assoggettati ai sensi del d. lgs. n. 231/2007 e delle relative disposizioni tecniche di attuazione;

b) comunicano annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della giustizia i dati attinenti il numero dei procedimenti disciplinari avviati o conclusi dagli ordini territoriali.

Infine, ai sensi dell'art. 11, comma 4, gli organismi di autoregolamentazione:

1) – possono ricevere le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) da parte dei propri iscritti, per il successivo inoltro alla UIF, secondo le specifiche e con le modalità e garanzie di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, individuate con apposito decreto interministeriale

2) – informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie

dell'operazione; il cliente, alla richiesta di fornire informazioni sull'operazione o sulla prestazione, rinuncia immotivatamente ad eseguirla; il cliente rifiuta di fornire indicazioni sulle modalità di pagamento; il cliente mostra una inusuale familiarità con i presidi previsti dalla normativa in tema di adeguata verifica della clientela, di registrazione dei dati e di segnalazione di operazioni sospette, ovvero pone ripetuti quesiti in ordine alle modalità di applicazione di tali presidi; il cliente è accompagnato da altre persone – il cui ruolo non è stato accertato in occasione di contatti con il professionista – che sembrano avere un interesse diretto in merito alle modalità di esecuzione della prestazione;

B) – *Indicatori di anomalia connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali:* tra gli altri, i casi in cui vi sia richiesta di prestazioni professionali o del compimento di operazioni aventi oggetto ovvero scopo non compatibile con il profilo economico-patrimoniale o con l'attività del cliente ovvero con il profilo economico-patrimoniale; acquisto di disponibilità a diverso titolo di beni, anche di lusso, di elevato valore, a fronte di un patrimonio, anche di gruppo, di importo ridotto; frequenti operazioni di acquisizione di partecipazioni o di altri diritti su imprese o aziende, non giustificate dal profilo economico-patrimoniale o dall'attività del cliente; transazioni finanziarie di notevole importo, specie se richieste da società di recente costituzione, non giustificate dall'oggetto della società, dall'attività del cliente o da altri ragionevoli motivi; frequente rilascio da parte di persone fisiche di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti con il professionista.

C) – *Indicatori di anomalia relativi alle modalità di pagamento dell'operazione:* vi sono compresi, tra l'altro, il ricorso per importi rilevanti al contante; la proposta di regolare i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione, in assenza di ragionevoli motivi; la richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di modificare le modalità di pagamento già convenute.

D) – *Indicatori di anomalia relativi alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi:* vi rientrano i frequenti e ingiustificati cambiamenti nella titolarità o nella denominazione di società e aziende; il rilascio di procure a gestire, amministrare e/o cedere beni, soprattutto se in un momento immediatamente successivo all'acquisto del bene; i conferimenti o apporti di capitale in società o altri enti mediante beni in natura per importi palesemente sproporzionati a quelli di mercato.

E) – *Indicatori di anomalia relativi ad operazioni aventi a oggetto beni immobili o mobili registrati:* vi sono compresi l'acquisto di beni a un prezzo molto elevato rispetto al profilo economico-patrimoniale del cliente; l'acquisto o vendita di beni a un prezzo palesemente sproporzionato rispetto al valore di mercato degli stessi in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze; l'investimento in beni immobili in assenza di qualsivoglia legame con la località di ubicazione degli stessi e/o di convenienza economica dell'investimento; l'acquisto di beni senza disporre di, ovvero senza acquisire, adeguate informazioni sulla localizzazione o sullo stato degli stessi, ovvero sull'equità delle condizioni contrattuali; la richiesta di consulenza in merito alla possibilità di acquistare o vendere beni in contanti per importi molto rilevanti.

di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività.

A norma dell'art. 12, comma 8, del decreto, tutte le informazioni, rilevanti ai fini del medesimo decreto, in possesso delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), delle amministrazioni e organismi interessati e degli organismi di autoregolamentazione, sono coperte da segreto d'ufficio anche nei confronti della pubblica amministrazione. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria, quando le informazioni siano necessarie per le indagini o per lo svolgimento di un procedimento penale.

Di particolare rilievo, tra i compiti degli organismi di autoregolamentazione (*ordini professionali*) sono quindi le **regole tecniche**, che dovranno essere emanate a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto. Quest'ultima disposizione, peraltro, non prevede un termine, entro il quale le regole tecniche dovranno essere emanate. D'altra parte, non viene dettata alcuna disposizione transitoria, quanto alla disciplina applicabile fino al momento in cui le regole tecniche saranno state emanate. L'art. 9, comma 1, del d. lgs. n. 90/2017, si limita a disporre che «*Le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018*»; la norma però fa esclusivo riferimento alle «*autorità di vigilanza di settore*»³⁷, tra le quali non sono compresi né gli organismi di autoregolamentazione (*ordini professionali*), né il Ministero dell'economia e delle finanze, che ha emanato in passato alcune delle disposizioni attuative del d. lgs. n. 231/2007 (testo previgente)³⁸.

Stante la situazione sopra descritta, deve ritenersi comunque che il nuovo testo del d. lgs. n. 231/2007 sia in vigore a partire dal 4 luglio 2017; nelle more dell'emanazione delle regole tecniche, dovranno considerarsi ancora in vigore le disposizioni attuative precedentemente emanate (tra cui, in particolare, l'elencazione

³⁷ A norma dell'art. 1, lett. c), del d. lgs. n. 231/2007, l'espressione «*Autorità di vigilanza di settore*» comprende: «*la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS in quanto autorità preposte alla vigilanza e al controllo degli intermediari bancari e finanziari, dei revisori legali e delle società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico e su enti sottoposti a regime intermedio e la Banca d'Italia nei confronti degli operatori non finanziari che esercitano le attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 TULPS, limitatamente all'attività di trattamento delle banconote in euro, in presenza dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409*».

³⁸ È però possibile che le previgenti Autorità di vigilanza di settore e il Ministero dell'economia e delle finanze abbiano emanato in passato disposizioni attuative riguardanti anche i professionisti (tra cui i notai): cfr., in particolare, il [Provvedimento dell'Ufficio italiano cambi in data 24 febbraio 2006](#) (in G.U. n. 82 del 7 aprile 2006), che dettava «*Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario a carico di avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali*». Si pensi, ancora, al [D.M. 3 febbraio 2006 n. 141](#) (in G.U. n. 82 del 7.4.2006), contenente «*Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, previsto dagli articoli 3, comma 2, e 8, comma 4, del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite*». O, ancora, le [FAQ \(Frequently Asked Questions\)](#), rese pubbliche dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Cfr., più in generale, la [Normativa nazionale e internazionale](#), reperibile sul sito della UIF.

Dette istruzioni, non formalmente abrogate, devono ritenersi tuttora valide, nei limiti della compatibilità con la nuova disciplina.

degli indici di anomalia), in quanto compatibili con la nuova disciplina legislativa. D'altra parte, per gli aspetti non disciplinati dalle precedenti disposizioni attuative deve ritenersi che nelle more dell'emanazione delle regole tecniche i soggetti obbligati (e, per quanto qui interessa, i notai) debbono adempiere agli obblighi ad essi imposti dalla legge con l'impiego della prescritta diligenza professionale, ed agire secondo la propria prudente valutazione, tenendo conto della ratio del novellato decreto e della direttiva comunitaria, nonché – ove esistenti – delle linee guida emanate, anche in passato, dagli ordini professionali, sempre con il limite della compatibilità con la nuova disciplina ³⁹.

6) – Procedure oggettive ai fini dell'analisi e valutazione del rischio.

A norma dell'art. 15, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2007, gli organismi di autoregolamentazione dettano criteri e metodologie, commisurati alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati (in applicazione del principio di proporzionalità), per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, cui sono esposti nell'esercizio della loro attività

L'art. 15, comma 2, nello stabilire che i soggetti obbligati devono adottare procedure oggettive e coerenti rispetto ai criteri e alle metodologie come sopra dettati, ai fini dell'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ribadisce che a tal fine i soggetti obbligati devono tener conto di fattori di rischio associati:

- alla tipologia di clientela;
- all'area geografica di operatività;
- ai canali distributivi;
- ai prodotti e i servizi offerti.

Ai sensi dell'art. 15, comma 4, la valutazione del rischio deve essere:

- 1) – documentata;
- 2) – periodicamente aggiornata;
- 3) – messa a disposizione delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), e degli organismi di autoregolamentazione, ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni e dei rispettivi poteri in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Non è, quindi, sufficiente che il notaio o altro soggetto obbligato si limiti ad adottare procedure oggettive e coerenti rispetto ai criteri e alle metodologie elaborati dal Consiglio nazionale del Notariato ai fini della valutazione del rischio; oltre a ciò, egli deve documentarne l'adozione, aggiornarla, e metterla a disposizione (in occasione dei controlli) delle autorità competenti.

La disciplina dettata al riguardo appare quindi più rigorosa rispetto a quella già contenuta nell'art. 20 del testo previgente del decreto, che non richiedeva al soggetto obbligato di adottare procedure generalizzate («oggettive») per la valutazione del rischio, ma semplicemente di adottare un approccio basato sul rischio in occasione della singola adeguata verifica della clientela; d'altra parte, si precisava che i soggetti obbligati dovevano «essere in grado di dimostrare alle autorità competenti» o «agli ordini professionali» che la portata delle misure adottate era «adeguata

³⁹ Cfr. in particolare [CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Linee guida in materia di adeguata verifica della clientela](#) (4 aprile 2014).

all'entità del rischio», ma non si richiedeva la documentazione di procedure oggettive e generalizzate, ed il periodico aggiornamento della stessa.

L'obbligo del notaio di «documentare l'adozione» delle procedure per la valutazione del rischio non richiede la compilazione di una specificia modulistica, che comunque il notaio stesso può facoltativamente predisporre, ferma restando la necessità di redazione di documentazione scritta idonea a consentire alle autorità competenti le corrispondenti verifiche.

D'altra parte, nella *nuova ottica che enfatizza l'attività di prevenzione dei rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo*, l'art. 16 del D. Lgs. n. 231/2007 impone ai soggetti obbligati (comma 1) di adottare i presidi, ed attuare i controlli e le procedure, «adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo», individuati ai sensi degli articoli 14 e 15.

A tal fine, ai sensi dell'art. 16, comma 2, sia le autorità di vigilanza di settore che gli organismi di autoregolamentazione devono individuare i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati devono adottare specifici presidi, controlli e procedure per la valutazione e gestione dei rischi, ma anche per l'introduzione di una funzione antiriciclaggio, ivi comprese, se adeguate rispetto alle dimensioni e alla natura dell'attività, la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e la previsione di una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure. Deve, con ogni probabilità, ritenersi che quest'ultima previsione non sia normalmente riferibile all'attività notarile, in considerazione del requisito dimensionale degli studi notarili (anche maggiormente strutturati), salve forse ipotesi eccezionali.

Più in generale, deve ritenersi che fino all'emanazione delle regole tecniche da parte del Consiglio nazionale del Notariato, i notai possano senz'altro adempiere agli obblighi suesposti:

- assumendo personalmente la veste di responsabili della funzione antiriciclaggio;
- svolgendo, anche personalmente, l'attività di formazione permanente dei propri dipendenti e collaboratori, in modo da fornire loro gli elementi di conoscenza e di valutazione necessari – eventualmente, per alcuni aspetti, anche «standardizzati», eventualmente con l'uso di appositi moduli e schede – al fine di compiere adeguatamente le attività di identificazione, adeguata verifica e conservazione.

Il comma 3 dell'art. 16 dispone che i soggetti obbligati devono adottare misure proporzionate ai propri rischi, alla propria natura e alle proprie dimensioni, idonee a rendere note al proprio personale gli obblighi cui sono tenuti ai sensi del presente decreto, ivi compresi quelli in materia di protezione dei dati personali. A tal fine, i soggetti obbligati garantiscono lo svolgimento di programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni antiriciclaggio, ed in particolare al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e all'adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare. Anche questa disposizione contiene disposizioni più rigorose rispetto a quelle contenute nel previgente art. 54 del d. lgs. n. 231/2007 (che, tra l'altro, pur richiedendo «misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori» non giungeva al punto di imporre «programmi permanenti di formazione», peraltro ora imposti dall'art. 46 della Direttiva (CE) n. 849/2015).

7) – *L'adeguata verifica della clientela e le norme correlate.*

A) – Casi di obbligatorietà dell'adeguata verifica.

L'art. 17 del D. Lgs. n. 231/2007 elenca le situazioni nelle quali i soggetti obbligati sono tenuti a procedere all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo.

In linea generale, l'obbligo sussiste (art. 17, comma 1) con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale:

a) in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale (senza limiti minimi di importo);

b) in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro (anche frazionatamente);

c) in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti un trasferimento di fondi, come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, del Regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, superiore a mille euro⁴⁰.

Riguardo a quanto sopra, va segnalata l'importante novità, in forza della quale in presenza di incarico per una prestazione professionale, gli obblighi di adeguata verifica scattano sempre, qualunque sia l'importo dell'operazione (mentre nel vigore della disciplina previgente (art. 16, comma 1, vecchio testo) era necessario che l'operazione fosse di valore pari o superiore a 15.000 euro, ovvero che fosse di valore determinato o indeterminabile). Sempreché, ovviamente, a norma dell'art. 1, lett. t), del decreto, ricorra una «operazione», ossia «la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale», ovvero una «attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento».

Ciò significa, ad esempio, che l'adeguata verifica non è richiesta in relazione alla stipulazione di atti negoziali non aventi contenuto patrimoniale (si pensi, a titolo esemplificativo, ad una convenzione matrimoniale, un atto d'obbligo di natura urbanistica, una procura generale, un atto di notorietà, ecc.).

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela non devono essere osservati in relazione allo svolgimento dell'attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali. Così, ad esempio, il notaio che sia unicamente incaricato di redigere e trasmettere una dichiarazione di successione, ovvero soltanto una dichiarazione richiesta agli effetti dell'imposta

⁴⁰ Ai sensi dell'art. 3, par. 1, n. 9, del Regolamento (UE) n. 2015/847, è «trasferimento di fondi» «un'operazione effettuata almeno parzialmente per via elettronica per conto di un ordinante da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario mediante un prestatore di servizi di pagamento, indipendentemente dal fatto che l'ordinante e il beneficiario siano il medesimo soggetto e che il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e quello del beneficiario coincidano, fra cui:

- a) bonifico, quale definito all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 260/2012;
- b) addebito diretto, quale definito all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) n. 260/2012;
- c) rimessa di denaro, quale definita all'articolo 4, punto 13), della direttiva 2007/64/CE, nazionale o transfrontaliera;
- d) trasferimento effettuato utilizzando una carta di pagamento, uno strumento di moneta elettronica o un telefono cellulare o ogni altro dispositivo digitale o informatico prepagato o postpagato con caratteristiche simili».

sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari (art. 1, comma 496, della legge n. 266/2005), non è soggetto agli obblighi di adeguata verifica (art. 17, comma 7).

Quanto alle banche ed istituti assimilati, gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono da essi osservati altresì nei casi in cui detti soggetti agiscono da tramite o siano comunque parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente pari o superiore a 15.000 euro (art. 17, comma 5). A meno che non sia configurabile un «trasferimento di fondi», come definito dall'art. 17, comma 1, nel qual caso l'obbligo sussiste se l'operazione è di valore superiore a 1.000 euro.

Infine, in determinati casi i soggetti obbligati devono procedere, in ogni caso, all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, e precisamente (art. 17, comma 2):

a) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;

b) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione.

B) – Criterio di proporzionalità nell'adeguata verifica.

Ai sensi dell'art. 17, comma 3, i soggetti obbligati devono:

1) – adottare misure di adeguata verifica della clientela proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

2) – dimostrare alle autorità competenti, di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), e agli organismi di autoregolamentazione che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato (consentendo alle medesime autorità di ricostruire – evidentemente attraverso traccia redatta e conservata per iscritto – il percorso logico compiuto dal soggetto obbligato nella valutazione sia del rischio, sia dell'adeguatezza delle misure impiegate).

Agli effetti del criterio di proporzionalità come sopra sancito, i soggetti obbligati devono tener conto, quanto meno, dei seguenti criteri generali nel graduare l'entità delle misure:

a) con riferimento al cliente: 1) la natura giuridica; 2) la prevalente attività svolta; 3) il comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 4) l'area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;

b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale: 1) la tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere; 2) le modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale; 3) l'ammontare dell'operazione; 4) la frequenza e il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 5) la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale, in rapporto all'attività svolta dal cliente e all'entità delle risorse economiche nella sua disponibilità; 6) l'area geografica di destinazione del prodotto e l'oggetto dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

C) – Clienti nuovi e clienti precedentemente acquisiti.

Ai sensi dell'art. 17, comma 4, occorre in ogni caso – ricorrendo i presupposti suindicati – procedere all'adeguata verifica dei nuovi clienti.

Quanto ai clienti precedentemente acquisiti, invece, l'obbligo di adeguata verifica scatta quando la stessa sia opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente.

D) – Contenuto degli obblighi di adeguata verifica.

L'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2007 individua le attività in cui consiste l'adeguata verifica:

a) l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità attraverso:

a1) il riscontro di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente;

a2) nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.

Lo stesso occorre fare riguardo all'esecutore, anche tenuto conto di esistenza e ampiezza del relativo potere di rappresentanza. Cosicché, ad esempio, può ritenersi non necessaria l'adeguata verifica di chi semplicemente faccia da tramite per la consegna di documentazione al notaio, mentre occorre procedere all'identificazione del rappresentante legale o negoziale;

b) l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio.

Con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, occorre adottare le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente. Da notare che accanto a persone giuridiche e trust si menzionano «istituti e soggetti giuridici affini»⁴¹: cosicché, in particolare, deve ritenersi necessaria l'adeguata verifica, nei termini suindicati, da un lato in presenza di vincoli di destinazione a norma dell'art. 2645-ter c.c.; e d'altro lato, con riferimento ad enti giuridici non personificati (società di persone, associazioni non riconosciute, ecc.);

c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale⁴², e precisamente delle informazioni relative:

c1) all'instaurazione del rapporto;

c2) alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore;

c3) alle relazioni intercorrenti tra il cliente e il titolare effettivo;

c4) le informazioni relative all'attività lavorativa;

c5) le informazioni ulteriori, tra cui quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente, acquisite o possedute in ragione dell'esercizio

⁴¹ A norma dell'art. 31, par. 8, della Direttiva (CE) n. 849/2015, «Gli Stati membri provvedono affinché le misure previste dal presente articolo si applichino ad altri tipi di istituti giuridici che hanno assetto o funzioni analoghi a quelle dei trust».

⁴² Scopo e natura della prestazione professionale, per quanto concerne gli atti notarili, coincidono generalmente con quella che è la «causa negoziale» emergente dall'atto stipulato dal notaio. Sono eccezionali i casi in cui non vi sia tale coincidenza (può pensarsi alle ipotesi di simulazione oggettiva, relativa o assoluta; ovvero alle fattispecie di interposizione, reale o fittizia, di persona, che peraltro normalmente sfuggono alla percezione del notaio, fermo restando l'obbligo di quest'ultimo di porre al cliente le domande necessarie ai fini dell'adeguata verifica). Nei casi «ordinari», le informazioni richieste su scopo e natura dell'atto possono eventualmente emergere anche da una dichiarazione, resa dalle parti (eventualmente contenuta anche nell'atto notarile), da cui risulti che scopo e natura della prestazione professionale sono esattamente quelli risultanti dall'atto notarile.

dell'attività, che è possibile acquisire in funzione del rischio ⁴³.

In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni occasionali;

d) il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata ⁴⁴, attraverso:

d1) l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo;

d2) la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle ulteriori attività di adeguata verifica;

d3) se necessaria in funzione del rischio, la verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività.

E) – Collocazione temporale dell'attività di identificazione e verifica dell'identità.

A norma dell'art. 18, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 231/2007, le attività di identificazione e verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, sono effettuate:

a) prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale;

b) prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale;

c) può essere posticipata ad un momento successivo all'instaurazione del rapporto o al conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale, ma soltanto, congiuntamente:

c1) in presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

c2) qualora ciò sia necessario a consentire l'ordinaria gestione dell'attività oggetto del rapporto.

In altri termini, la posticipazione dell'attività di identificazione ad un momento successivo al conferimento dell'incarico professionale deve essere motivata, in relazione ad entrambe le ragioni sopra indicate.

Nell'ipotesi sopra indicata sub c), i soggetti obbligati:

1) – provvedono comunque all'acquisizione dei dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo e dei dati relativi alla tipologia e all'importo dell'operazione;

2) – completano le procedure di verifica dell'identità dei medesimi al più presto e, comunque, entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento dell'incarico.

Decorso detto termine di trenta giorni, qualora riscontrino l'impossibilità oggettiva di completare la verifica dell'identità del cliente, i soggetti obbligati si astengono ai sensi dell'articolo 42 e valutano, sussistendone i presupposti, se

⁴³ Il richiamo al criterio del rischio comporta che la verifica della situazione economica e patrimoniale del cliente (come pure della provenienza delle somme impiegate per l'acquisto) non debba essere generalizzata, ma debba aver luogo solo in presenza di elementi che inducano a ritenere sussistente un determinato rischio di riciclaggio o finanziamento al terrorismo.

⁴⁴ L'obbligo di controllo costante per tutta la durata del rapporto assume, evidentemente, maggior rilievo per le prestazioni che abbiano una durata consistente, e minore per quelle la cui definizione richiede, invece, un tempo limitato (come avviene in realtà per la maggior parte delle prestazioni notarili).

effettuare una segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 35 (salvo, però, nel caso del notaio quanto disposto dagli artt. 35, comma 2, e 42, comma 4, del decreto, su cui v. *infra*);

d) a norma dell'art. 18, comma 4, del decreto, fermi gli obblighi di identificazione, i professionisti, limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente sono esonerati dall'obbligo di verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo fino al momento del conferimento dell'incarico ⁴⁵.

In relazione al profilo qui esaminato, va peraltro evidenziato che il notaio è tenuto a prestare il proprio ministero (art. 27 l. not.), ed in ragione di ciò il d. lgs. n. 231/2007 prevede una deroga all'obbligo di astensione persino nei casi di operazione sospetta, anche ove vi siano parti con sede in Paesi terzi ad alto rischio (cfr., al riguardo, gli artt. 35, comma 2, e 42, comma 4, del decreto). A maggior ragione, allora, il notaio sarà obbligato a prestare il proprio ministero, senza ritardo, in assenza di situazioni di sospetto, ove non sia possibile completare preventivamente l'attività di adeguata verifica. Sembra, in altri termini, che ricorra per il notaio – in conseguenza del disposto dell'art. 27 l. not. – il presupposto indicato dall'art. 18, comma 3, del d. lgs. n. 231/2007 (ossia la necessità di posticipare il completamento dell'adeguata verifica, in presenza di basso rischio di riciclaggio, al fine di «consentire l'ordinaria gestione dell'attività oggetto del rapporto») ⁴⁶.

⁴⁵ A norma dell'art. 14 della Direttiva (CE) n. 2015/849, gli Stati membri provvedono affinché l'identità del cliente e del titolare effettivo sia accertata prima dell'instaurazione del rapporto d'affari o dell'esecuzione dell'operazione. Gli Stati membri possono consentire che la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo sia effettuata durante l'instaurazione del rapporto d'affari, se ciò è necessario per non interrompere la normale conduzione dell'attività e se vi è basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Gli Stati membri esonerano dall'applicazione del primo comma i notai e altri liberi professionisti legali, i revisori dei conti, i contabili esterni e i consulenti tributari, limitatamente ai casi in cui tali persone esaminino la posizione giuridica del loro cliente o espletino compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento.

Nel 9° «Considerando» della Direttiva (CE) n. 2015/849 si precisa: «I professionisti legali, quali definiti dagli Stati membri, dovrebbero essere soggetti alla presente direttiva quando partecipano ad operazioni di natura finanziaria o societaria, ivi incluso quando prestano consulenza tributaria, settore in cui l'attività dei professionisti corre un elevato rischio di essere utilizzata impropriamente per operazioni di riciclaggio di proventi di attività criminose o operazioni di finanziamento del terrorismo. Tuttavia, dovrebbe sussistere l'esenzione da qualsiasi obbligo di comunicare le informazioni ottenute prima, durante o dopo procedimenti giudiziari o nel corso dell'esame della posizione giuridica di un cliente. Di conseguenza, la consulenza legale dovrebbe rimanere soggetta al vincolo del segreto professionale tranne qualora il professionista legale partecipi alle attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la consulenza sia fornita a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero il professionista legale sia a conoscenza del fatto che il cliente richiede la consulenza a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo».

⁴⁶ Non va neanche trascurato il fatto che il notaio può acquisire l'incarico, ad opera delle singole parti di uno stipulando atto notarile, progressivamente e in momenti diversi: è possibile, ad esempio, che la documentazione integrale necessaria per l'istruttoria della pratica venga consegnata da una soltanto delle parti (che conferisce contestualmente l'incarico), o addirittura da un terzo (ad esempio, mediatore immobiliare, o altro professionista) sprovvisto di poteri di rappresentanza e privo, come tale, della qualifica di «esecutore»; e che alcune o tutte le parti si presentino dal notaio solamente in un momento successivo, o addirittura al momento della stipula. Si tratta di prassi comune, soprattutto per atti notarili di non particolare complessità, ove le parti remunerano un professionista o un intermediario affinché produca al notaio la necessaria documentazione, in modo da recarsi presso lo studio notarile soltanto il giorno della stipula. In questi casi, deve ritenersi che l'identificazione (ed in genere l'adeguata verifica) dei clienti che, senza aver contattato anteriormente il notaio, si presentino soltanto al momento della stipula possa essere senz'altro completata al momento della stipula medesima, non potendo ritenersi conferito l'incarico da parte dei clienti, a rigore, prima di tale momento. Ferma l'opportunità che il notaio – soprattutto quando vi siano dubbi sull'identificazione o sospetti in relazione a rischi di riciclaggio o finanziamento al terrorismo – richieda ai clienti di presentarsi personalmente prima di tale momento.

F) – Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica.

A norma dell'art. 19 del D. Lgs. n. 231/2007, gli obblighi di adeguata verifica devono essere assolti secondo le modalità di seguito indicate.

a) l'identificazione del cliente e del titolare effettivo deve essere svolta:

a1) in presenza del cliente o dell'esecutore (*non* è richiesta invece la presenza del titolare effettivo)⁴⁷;

a2) anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato;

a3) mediante l'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente⁴⁸, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico;

a4) acquisendo dal cliente, sotto la sua responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo.

Rispetto alla normativa previgente, occorre notare che:

1) – è indispensabile la produzione di un documento di identità, o equipollente, non scaduto (*non sembra più sufficiente, ai fini antiriciclaggio, l'accertamento dell'identità personale, ad opera del notaio, con i più ampi mezzi consentiti dall'art. 49 l. not. in luogo del documento di identità in corso di validità; è stata infatti abrogata la previsione, contenuta nell'art. 3 dell'allegato tecnico, ai sensi della quale «L'identificazione può essere svolta anche da un pubblico ufficiale a ciò abilitato»*);

⁴⁷ Laddove vi sia un esecutore (es., *procuratore*), la legge richiede unicamente la presenza di quest'ultimo, non essendo richiesta quella del cliente (es., *mandante*).

L'obbligo di identificazione si considera peraltro assolto, anche senza la presenza fisica del cliente (o dell'esecutore), nei casi previsti dall'art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2007: in particolare, quando i dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici, ai sensi dell'articolo 24 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82; per i clienti in possesso di un'identità digitale, di livello massimo di sicurezza, nonché di un'identità digitale o di un certificato per la generazione di firma digitale, rilasciati nell'ambito di un regime di identificazione elettronica; per i clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana; per i clienti che siano già stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente.

Pertanto:

– è possibile accertare l'identità del mandante – che abbia conferito procura, esibita al notaio per la stipula dell'atto – senza necessità di acquisirne un documento di identità non scaduto, se nella procura sono riportati gli estremi del documento di identità;

– è possibile non acquisire il documento di identità in corso di validità di un cliente già acquisito e precedentemente identificato, solo se il notaio è in possesso di copia del documento a suo tempo esibitogli e lo stesso non è ancora scaduto.

⁴⁸ A norma dell'art. 35 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, «*In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato*».

L'art. 7 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ha disposto che i documenti di identità e di riconoscimento di cui all'art. 1, comma 1, lett. *c)*, *d)* ed *e)* del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo. La disposizione si applica peraltro ai soli documenti rilasciati o rinnovati dopo l'entrata in vigore del decreto in esame (quindi rilasciati o rinnovati a partire dal giorno 11 febbraio 2012). Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del d.p.r. 28 luglio 1967, n. 851, hanno durata decennale.

2) – è sempre necessario, salve le deroghe normative, acquisire copia cartacea o informatica (anche non autentica) del documento di identità esibito;

3) – in relazione al titolare effettivo, non è stata riprodotta la previsione del vecchio testo dell'art. 19, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 231/2007, che consentiva espressamente di accertare l'identità del titolare effettivo facendo ricorso a pubblici registri (in particolare, il registro delle imprese), atti e documenti conoscibili da chiunque. Il testo vigente impone al soggetto obbligato di acquisire sempre dal cliente, sotto la responsabilità di quest'ultimo, le informazioni necessarie all'identificazione del titolare effettivo. Ciò non significa che il notaio non possa far ricorso alle risultanze del registro delle imprese, che potrà sempre essere consultato (ed anzi in alcuni casi dovrà essere diligentemente consultato); ma che la fonte primaria dell'identificazione deve ritenersi quanto riferito dal cliente, adottando un approccio basato sul rischio⁴⁹. D'altra parte, a norma dell'art. 21, comma 7, del decreto, la consultazione del registro delle imprese non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della loro attività e dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo.

In ogni caso, a norma dell'art. 20, comma 6, del decreto, «I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo» (disposizione, questa, applicabile quindi nella fattispecie – regolata dal medesimo art. 20 – di clienti diversi dalle persone fisiche)⁵⁰;

b) logicamente successiva all'identificazione del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore, è la verifica dell'identità di tali soggetti. Si tratta di una fase solamente eventuale, che:

b1) consiste nel riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione⁵¹;

b2) presuppone che, in relazione a tali dati e informazioni, sussistano dubbi,

⁴⁹ La disciplina commentata nel testo appare coerente con le previsioni contenute nell'art. 30, par. 8, e nell'art. 31, par. 6, della Direttiva (CE) n. 849/2016, ove si richiede che gli Stati membri provvedano «affinché i soggetti obbligati non si basino esclusivamente sul registro centrale ... per rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui al capo II. Detti obblighi sono rispettati utilizzando un approccio basato sul rischio».

Ovviamente, nell'ipotesi in cui il cliente o l'esecutore (es., l'amministratore della società, o il procuratore della stessa) confermino che la titolarità effettiva corrisponde a quella risultante dal registro delle imprese, deve ritenersi che il notaio possa senz'altro attenersi alle relative risultanze in assenza di dubbi o sospetti, senza necessità di effettuare indagini ulteriori.

⁵⁰ La «traccia» da conservare al fine di documentare l'adeguata verifica, ed in particolare l'attività svolta al fine di individuare il titolare effettivo, non deve necessariamente consistere in una specifica modulistica (che comunque può essere d'ausilio); può trattarsi di documenti consegnati dal cliente, ovvero di dichiarazioni dallo stesso sottoscritte, all'occorrenza accompagnati da appunti e note del soggetto obbligato all'adeguata verifica, idonei a ricostruire il percorso logico seguito nell'accertamento di cui trattasi. Le visure del registro delle imprese costituiscono traccia adeguata, fermo restando che il decreto novellato non consente più di limitare in via generalizzata gli accertamenti relativi al titolare effettivo alla sola ispezione del suddetto registro.

Per i clienti persone fisiche la legge non richiede di conservare «traccia» delle verifiche effettuate per l'identificazione del titolare effettivo. Può, peraltro, essere opportuno documentare (eventualmente anche in atto) la dichiarazione delle parti da cui risulti – come avviene nella maggior parte dei casi, che titolari effettivi sono le «parti sostanziali», quali risultanti dalla comparizione dell'atto notarile.

⁵¹ Il riscontro può essere effettuato attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità di cui al d. lgs. 11 aprile 2011, n. 64. La verifica dell'identità può essere effettuata anche attraverso il ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti tra le quali rientrano le basi di dati, ad accesso pubblico o condizionato al rilascio di credenziali di autenticazione, riferibili ad una pubblica amministrazione nonché quelle riferibili a soggetti privati autorizzati al rilascio di identità digitali.

incertezze o incongruenze;

b3) con riferimento ai clienti diversi dalle persone fisiche (società di persone e di capitali, enti non lucrativi, ecc.) e ai fiduciari di trust espressi, la verifica dell'identità del titolare effettivo impone l'adozione di misure, commisurate alla situazione di rischio, idonee a comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente;

c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale⁵² devono essere effettuate:

c1) verificando la compatibilità dei dati e delle informazioni fornite dal cliente con le informazioni acquisite autonomamente dai soggetti obbligati;

c2) tenendo anche conto del complesso delle operazioni compiute in costanza del rapporto o di altri rapporti precedentemente intrattenuti, nonché dell'instaurazione di ulteriori rapporti;

d) il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua attraverso l'analisi delle operazioni effettuate e delle attività svolte o individuate durante tutta la durata del rapporto, in modo da verificare che esse siano coerenti con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del cliente e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all'origine dei fondi;

e) l'estensione delle verifiche, della valutazione e del controllo è commisurata al livello di rischio rilevato.

G) – Determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche.

A completamento della definizione contenuta nell'art. 1, lett. *pp*), l'art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2007 stabilisce i criteri idonei a determinare la qualifica di titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche, il quale – pur rimanendo colui nel cui interesse la prestazione professionale è resa – coincide qui, più specificamente, con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

Quella sopra indicata è un'indicazione di carattere generale, avente portata residuale: per i soggetti collettivi diversi dalle società di capitali e dalle persone giuridiche non lucrative (quindi, ad esempio, per le società di persone e le associazioni non riconosciute), la previsione del comma 1 dell'art. 20 costituisce l'unico criterio a cui fare riferimento per individuare il titolare effettivo (o i titolari effettivi). Sorge, peraltro, il delicato problema di interpretare la locuzione «*la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo*» in relazione ad enti che hanno una struttura ed un'organizzazione ben diversa da quella delle società di capitali.

Per le associazioni non riconosciute, sembrano parzialmente mutuabili *per analogia* le previsioni dettate (v. *infra*) in relazione alle persone giuridiche non lucrative: non potendo, generalmente, individuarsi beneficiari determinati, saranno titolari effettivi i «titolari di funzioni di direzione e amministrazione».

Per le società di persone, invece, si pone il problema di capire se possono essere considerati come titolari di «*proprietà diretta o indiretta*» i soci, ancorché privi di poteri di amministrazione o titolari di partecipazioni del tutto minoritarie (*il che condurrebbe in ogni caso a considerare tutti i soci di una società personale come titolari*

⁵² Cfr. al riguardo la nota 42.

effettivi).

L'art. 20 detta invece criteri specifici per le *società di capitali* (commi 2, 3 e 4) e per le *persone giuridiche non lucrative* (comma 5). Più precisamente:

a) nel caso in cui il cliente sia una *società di capitali* ⁵³:

a1) è proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;

a2) è proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona ⁵⁴;

a3) in difetto di quanto sopra, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo della società-cliente, in forza:

a3-1) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria (anche, ad esempio, per effetto di voto plurimo);

a3-2) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;

a3-3) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante (ad esempio, sindacati di voto);

a4) in difetto di quanto sopra, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società;

b) nel caso in cui il cliente sia una *persona giuridica privata*, di cui al d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

b1) i fondatori, ove in vita;

⁵³ L'art. 3, par. 1, n. 6) lett. a), della Direttiva (CE) n. 849/2015 detta, in effetti, norme non del tutto coincidenti con quelle inserite nel novellato D. Lgs. n. 231/2007. In particolare, la norma comunitaria si riferisce a tutte le società (non solamente le società di capitali)

Si riproduce di seguito la citata disciplina della Direttiva:

«a) in caso di società:

i) *la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il soggetto giuridico attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto o altra partecipazione in detta entità, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi, ad eccezione di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente al diritto dell'Unione o a standard internazionali equivalenti che garantiscono una trasparenza adeguata delle informazioni sugli assetti proprietari.*

Una percentuale di azioni pari al 25% più una quota o altra partecipazione superiore al 25% del capitale di un cliente detenuta da una persona fisica costituisce indicazione di proprietà diretta. Una percentuale di azioni del 25% più una quota o altra partecipazione superiore al 25% del capitale di un cliente, detenuta da una società, controllata da una o più persone fisiche, ovvero da più società, controllate dalla stessa persona fisica, costituisce indicazione di proprietà indiretta. È fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere che una percentuale inferiore possa costituire indicazione di proprietà o di controllo. Il controllo attraverso altri mezzi può essere determinato, tra l'altro, in base ai criteri di cui all'articolo 22, paragrafi da 1 a 5, della Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

ii) *se, dopo aver esperito tutti i mezzi possibili e purché non vi siano motivi di sospetto, non è individuata alcuna persona secondo i criteri di cui al punto i), o, in caso di dubbio circa il fatto che la persona o le persone individuate sia o siano i titolari effettivi, la persona fisica o le persone fisiche che occupano una posizione dirigenziale di alto livello, i soggetti obbligati conservano le registrazioni delle decisioni adottate al fine di identificare la titolarità effettiva ai sensi del punto i) e del presente punto».*

⁵⁴ Nell'ipotesi di proprietà indiretta, deve ritenersi che la persona fisica debba possedere più del 25% del capitale della società-cliente; non essendo quindi sufficiente che la società «intermediaria» (controllata, fiduciaria, ecc.) possieda più del 25% e che, poi, la persona fisica possieda una quota della intermediaria superiore al 25% (ma, indirettamente, una quota della società cliente inferiore a detta percentuale).

b2) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;

b3) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

H) – Obblighi dei clienti.

L'art. 22 del D. Lgs. n. 231/2007 stabilisce una serie di obblighi a carico dei clienti, finalizzati a rendere possibile ai soggetti obbligati l'adeguata verifica.

Viene innanzitutto stabilito che i clienti devono fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica (art. 22, comma 1).

Le imprese con personalità giuridica e le persone giuridiche non lucrative devono procurarsi e conservare per almeno cinque anni informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva, che devono poi fornire ai soggetti obbligati ai fini dell'adeguata verifica della clientela (art. 22, comma 2). A tal fine, gli amministratori delle imprese con personalità giuridica devono acquisire le informazioni risultanti dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta, nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante (art. 22, comma 3).

Trattandosi di persone giuridiche non lucrative, le informazioni devono essere acquisite dal fondatore, ove in vita, ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione (art. 22, comma 4).

I fiduciari di trust espressi ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust (per tali intendendosi quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi). I fiduciari di trust espressi conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità competenti. I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati (art. 22, comma 5).

I) – Misure semplificate di adeguata verifica della clientela.

A norma dell'art. 23 del decreto, in presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati possono applicare misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti prescritti.

Può aversi basso rischio in relazione a talune tipologie di clienti (*società quotate, pubbliche amministrazioni ed assimilate, clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio*), a determinate tipologie di operazioni o servizi, ovvero a determinate aree geografiche (*Stati membri dell'Unione europea, Paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose, Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti prevedano e diano effettiva applicazione a presidi di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, coerenti con le raccomandazioni del GAFI*).

Gli organismi di autoregolamentazione, in conformità delle regole tecniche da emanarsi, possono individuare ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione al fine di integrare o modificare l'elenco dei fattori di basso rischio, e stabiliscono misure semplificate di adeguata verifica della clientela da adottare in situazioni di basso rischio.

La legge non chiarisce in cosa consista la «semplificazione» dell'adeguata verifica, specificando soltanto che essa riguarda i profili «dell'estensione e della frequenza» degli adempimenti prescritti. Maggiori dettagli al riguardo dovranno essere forniti dalle regole tecniche (che, per quanto riguarda i notai, saranno emanate dal Consiglio nazionale del Notariato).

L'applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela è comunque esclusa quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Va evidenziato che, rispetto al *testo previgente*, non sono più contemplate operazioni escluse dall'adeguata verifica in considerazione dell'affidabilità soggettiva di determinati clienti (pubbliche amministrazioni, banche e soggetti assimilati, e altri soggetti indicati nell'art. 25 del testo previgente). In tutti questi casi, i soggetti obbligati dovranno comunque procedere all'identificazione ed all'adeguata verifica, sia pur semplificata⁵⁵, secondo le norme del d. lgs. n. 231/2007.

J) – Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela.

A norma dell'art. 24, i soggetti obbligati in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela. A tal fine, essi tengono conto almeno:

- dei fattori di rischio relativi ai clienti, indicati dal medesimo art. 24 (tra cui:
 - 1) rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale;
 - 2) clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio;
 - 3) strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale;
 - 4) società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari;
 - 5) tipo di attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante;
 - 6) assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso

⁵⁵ In caso di prestazioni professionali riguardanti, in particolare, *banche o pubbliche amministrazioni*, stante il *basso livello di rischio in relazione al cliente* può probabilmente ritenersi sufficiente, nella maggior parte dei casi, acquisire copia dei documenti di identificazione del rappresentante legale o negoziale, verificare i poteri di rappresentanza, ed eventualmente acquisire e conservare la visura del registro delle imprese.

data la natura dell'attività svolta)⁵⁶;

– dei fattori di rischio relativi a determinate operazioni (tra gli altri, prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato; pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività);

– di fattori di rischio geografici (quali quelli relativi a: 1) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI; 2) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose; 3) Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali; 4) Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche)⁵⁷.

In presenza di obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela i soggetti obbligati (art. 24, comma 3):

– esaminano contesto e finalità di operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati;

– esaminano contesto e finalità di operazioni rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate;

– in ogni caso, rafforzano il grado e la natura delle verifiche atte a determinare se le operazioni siano sospette.

⁵⁶ Non è invece più prescritta – a differenza di quanto faceva l'art. 28, comma 2 (vecchio testo), del previgente d. lgs. n. 231/2007 – l'adeguata verifica rafforzata per il solo fatto che il cliente non sia fisicamente presente.

⁵⁷ I fattori di rischio elencati nel testo riprendono sostanzialmente l'elenco, non esaustivo, contenuto nell'allegato III alla Direttiva (CE) n. 849/2015, che di seguito si riproduce:

«*Il seguente è un elenco non esaustivo di fattori e tipologie indicative di situazioni potenzialmente ad alto rischio di cui all'articolo 18, paragrafo 3:*

1) *fattori di rischio relativi alla clientela:*

- a) *rapporto d'affari intrattenuto in circostanze anomale;*
- b) *clienti che sono residenti nelle aree geografiche ad alto rischio di cui al punto 3);*
- c) *entità giuridiche o istituti giuridici qualificabili come società veicolo di intestazione patrimoniale;*
- d) *società che hanno azionisti fiduciari o azioni al portatore;*
- e) *attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante;*
- f) *assetto proprietario della società anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività;*

2) *fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione:*

- a) *private banking;*
- b) *prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato;*
- c) *rapporti d'affari continuativi od operazioni occasionali a distanza senza determinate salvaguardie, come le firme elettroniche;*
- d) *incasso di pagamenti ricevuti da terzi ignoti o non collegati;*
- e) *nuovi prodotti e nuove pratiche commerciali, compresi nuovi meccanismi di distribuzione e l'uso di tecnologie nuove o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti;*

3) *fattori di rischio geografici:*

- a) *fatto salvo l'articolo 9, paesi che fonti credibili, quali valutazioni reciproche, rapporti di valutazione dettagliata o rapporti di follow-up pubblicati, riconoscono essere privi di efficaci sistemi di AML/CFT;*
- b) *paesi che fonti credibili valutano essere ad alto livello di corruzione o altre attività criminose;*
- c) *paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate, ad esempio, dall'Unione o dalle Nazioni Unite;*
- d) *paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche riconosciute tali».*

Gli organismi di autoregolamentazione, in conformità delle emanande regole tecniche, possono individuare ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione al fine di integrare o modificare l'elenco di cui sopra, e possono stabilire misure rafforzate di adeguata verifica della clientela ulteriori, da adottare in situazioni di elevato rischio (art. 24, comma 4).

A norma dell'art. 24, commi 5 e 6, i soggetti obbligati applicano sempre misure di adeguata verifica rafforzata della clientela in caso di:

a) clienti residenti in Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea⁵⁸;

b) rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo;

c) rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte⁵⁹;

d) in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, in relazione a clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno.

A norma dell'art. 25, comma 1, del decreto, le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela sono le seguenti:

1) – acquisire informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo;

2) – approfondire gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto;

3) – intensificare la frequenza dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Inoltre, ai sensi dell'art. 25, comma 4, i soggetti obbligati definiscono adeguate procedure, basate sul rischio, per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta e, in caso affermativo, oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica della clientela:

1) – applicano misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione;

2) – assicurano un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Ulteriori dettagli al riguardo dovranno essere specificati dalle emanande regole tecniche.

K) – Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi.

A norma dell'art. 26 del decreto, ferma la responsabilità dei soggetti obbligati in ordine agli adempimenti di adeguata verifica, è consentito ai medesimi di ricorrere a terzi per l'assolvimento degli obblighi relativi. A tal fine, si considerano «terzi», tra gli altri, i professionisti nei confronti di altri professionisti. Più precisamente, banche ed altri intermediari possono assumere la qualifica di terzi agli effetti dell'art. 26, ma non nei confronti dei professionisti; con la conseguenza che, in particolare, un notaio

⁵⁸ Cfr. *supra*, alla nota 29.

⁵⁹ Cfr. *supra*, la definizione di persone politicamente esposte contenuta all'art. 1, lett. *dd*), del D. Lgs. n. 231/2007 (paragrafo 1, lett. E, del presente commento), notevolmente ampliata rispetto al testo previgente.

non può ricorrere ad una banca per compiere l'adeguata verifica nei confronti di un cliente.

A norma dell'art. 27, gli obblighi di adeguata verifica della clientela si considerano assolti, previo rilascio di idonea attestazione da parte del terzo che abbia provveduto ad adempiervi direttamente. L'attestazione deve essere univocamente riconducibile al terzo e deve essere trasmessa dal terzo medesimo al soggetto obbligato che se ne avvale. Nella medesima attestazione è espressamente confermato il corretto adempimento degli obblighi da parte dell'attestante in relazione alle attività di verifica effettuate nonché la coincidenza tra il cliente verificato dal terzo e il soggetto a cui l'attestazione si riferisce. Le copie dei documenti acquisiti dai terzi in sede di adeguata verifica del cliente sono trasmesse, senza ritardo, dai terzi medesimi ai soggetti obbligati che ne facciano richiesta.

Deve essere comunque rimarcato che i soggetti obbligati rimangono comunque responsabili dell'adeguata verifica della clientela. A tal fine essi devono valutare se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai terzi siano idonei e sufficienti ai fini dell'assolvimento degli obblighi antiriciclaggio e verificano, nei limiti della diligenza professionale, la veridicità dei documenti ricevuti; in caso di dubbi sull'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, i soggetti obbligati provvedono, in proprio a compierne l'identificazione e ad adempiere, in via diretta, agli obblighi di adeguata verifica (art. 28).

Infine, ai sensi dell'art. 29, è fatto divieto ai soggetti obbligati di avvalersi di terzi aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.

L) – Gli obblighi di astensione e le relative deroghe.

In primo luogo, a norma dell'art. 42, comma 1, i soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF. Ai sensi dell'art. 42, comma 3, in deroga a quanto sopra i professionisti sono esonerati dall'obbligo di astensione limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente.

In secondo luogo, i soggetti obbligati devono astenersi dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e devono porre fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio⁶⁰. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti

⁶⁰ Per il concetto di «Paesi terzi ad alto rischio», v. la definizione contenuta nel novellato art. 1, lett. bb) del D. Lgs. n. 231/2007: si tratta dei «Paesi non appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva». Cfr., al riguardo, il [Regolamento delegato \(UE\) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016](#) (in G.U.U.E. n. L254 del 20 settembre 2016), che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando l'elenco dei Paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (elenco contenuto in allegato al Regolamento medesimo: si tratta di Afghanistan, Bosnia-Erzegovina, Guyana, Iraq, Iran, Repubblica democratica popolare del Laos, Repubblica popolare democratica di Corea, Siria, Uganda, Vanuatu, Yemen).

denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità (art. 42, comma 2) ⁶¹.

In entrambi i suddetti casi, è fatta salva l'applicazione dell'articolo 35, comma 2, nei casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto (come avviene per il notaio, che non può rifiutare il proprio ministero a norma dell'art. 27 l. not.). In tal caso, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, ne informano immediatamente la UIF.

M) – Sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e di astensione.

Il D. Lgs. n. 231/2007 distingue, a seguito delle modifiche apportate, sanzioni penali ed amministrative per la violazione degli obblighi di adeguata verifica, in base alla gravità dei comportamenti adottati.

a) l'art. 55, comma 1, contempla due fattispecie delittuose (quindi dolose), entrambe punite con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro, che sanzionano rispettivamente chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica:

– falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione;

– in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione;

b) l'art. 55, comma 3, qualifica come delitto (quindi *doloso*), punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, il comportamento di chiunque, essendo obbligato a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere (si tratta, in particolare, della violazione dell'obbligo dei clienti, sancito dall'art. 22 del decreto);

c) una fattispecie contravvenzionale (quindi *dolosa o colposa*) è contemplata dall'art. 55, comma 4: salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque,

⁶¹ Il previgente art. 28, commi 7-bis e 7-ter (inseriti dall'art. 36, comma 1, lett. a), del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122), prevedeva un analogo obbligo di astensione, subordinato peraltro all'emanazione di un decreto ministeriale con il quale avrebbe dovuto essere individuata una black list agli effetti antiriciclaggio (black list che si identifica ora con l'elenco allegato al Regolamento (UE) n. 2016/1675, citato alla nota precedente). Si riproduce di seguito, ai fini di un adeguato raffronto, il testo dei previgenti commi 7-bis e 7-ter dell'art. 28:

«7-bis. Sulla base delle decisioni assunte dal GAFI, dai gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI e dall'OCSE, nonché delle informazioni risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e delle difficoltà riscontrate nello scambio di informazioni e nella cooperazione bilaterale, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua una lista di Paesi in ragione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni anche in materia fiscale.

7-ter. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto di cui agli articoli 10, comma 2, ad esclusione della lettera g), 11, 12, 13 e 14, comma 1, lettere a), b) c) ed f), si astengono dall'instaurare un rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei Paesi individuati dal decreto di cui al comma 7-bis. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche altrimenti denominate aventi sede nei Paesi sopra individuati di cui non è possibile identificare il titolare effettivo e verificarne l'identità».

essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione di cui agli articoli 39, comma 1, e 41, comma 3, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro;

d) a norma dell'art. 56, commi 1 e 3, ai soggetti obbligati che, in violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela del presente decreto omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, ovvero violano l'obbligo di astensione previsto dall'art. 42, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro;

e) a norma dell'art. 56, commi 2 e 3, fuori dei casi suindicati, di cui al comma 1, e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, agli obblighi di acquisire i dati identificativi e le informazioni di cui al comma 1, o all'obbligo di astensione di cui all'art. 42, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro ⁶²;

f) a norma dell'art. 58, comma 5, ai soggetti obbligati che, con una o più azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o più violazioni della stessa o di diverse norme previste dal d. lgs. n. 231/2007 in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, si applicano unicamente le sanzioni previste dall'art. 58 (infra descritte);

g) a fronte di violazioni ritenute di minore gravità, in applicazione dei criteri di cui al comma 1 dell'art. 67, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 56, comma 1 (inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e di astensione), può essere ridotta da un terzo a due terzi (art. 67, comma 2).

8) – L'iscrizione dei trust produttivi di effetti fiscali in una sezione speciale del registro delle imprese. Comunicazione della titolarità effettiva di trust e imprese all'ufficio del registro delle imprese.

L'art. 21 del D. Lgs. n. 231/2007 detta una disciplina, radicalmente innovativa, degli obblighi di iscrizione e comunicazione al registro delle imprese, a carico di imprese con personalità giuridica, persone giuridiche non lucrative e trust ⁶³.

A) – Obblighi di iscrizione nel registro delle imprese.

A norma dell'art. 21, comma 3, primo periodo, del decreto, i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, secondo quanto disposto dall'articolo 73 del

⁶² A norma dell'art. 56, comma 2, del decreto, la gravità della violazione è determinata anche tenuto conto:

a) dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;

b) del grado di collaborazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a);

c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;

d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato.

⁶³ Sul nuovo registro dei trust, cfr. VALAS, *La IV Direttiva antiriciclaggio ed il futuro (del) registro dei trust, in Trusts*, 2017, p. 391; DI MAIO, *Trust disclosure, in Trusts*, 2017, p. 270 e 377; ESTRAFALLACES, *Imminenti modificazioni della disciplina dell'antiriciclaggio, in Trusts*, 2016, p. 24; PAPPADÀ, *Trust e lotta al riciclaggio: tendenze in Francia e Unione Europea. E in Italia?*, in *Trusts*, 2015, p. 37; MONTANARI, *La trasparenza dei titolari effettivi dei trust, in Trusts*, 2015, p. 310.

d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917⁶⁴, sono tenuti all'iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese.

Al suddetto fine, si rammenta che l'art. 73, comma 1, lett. b), c) e d), del d.p.r. n. 917/1986 (t.u.i.r.), elenca le seguenti categorie di trust, quali soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (Ires):

b) i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

c) i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale;

d) i trust non residenti nel territorio dello Stato. Con riferimento a questi ultimi, coordinando la previsione dell'art. 73 con quella dell'art. 23 del t.u.i.r., deve ritenersi che siano soggetti ad iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese solamente i trust che producano redditi in Italia.

D'altra parte, a norma dell'art. 73, comma 2, terzo periodo, del t.u.i.r., «*Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali*» (in quest'ultimo caso l'art. 44, comma 1, lett. g-sexies), del t.u.i.r. qualifica come redditi di capitale «i redditi imputati al beneficiario di trust»).

Per inciso, va ricordato che, a norma dell'art. 31, par. 8, della Direttiva (CE) n. 849/2015, «*Gli Stati membri provvedono affinché le misure previste dal presente articolo si applichino ad altri tipi di istituti giuridici che hanno assetto o funzioni analoghi a quelle dei trust*». L'interpretazione della disciplina nazionale conforme alla Direttiva comunitaria esige, pertanto, che la disciplina in esame – segnatamente, gli obblighi di iscrizione in apposita sezione speciale del registro delle imprese – siano estesi anche ai vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c., ogni qualvolta gli stessi abbiano natura «dinamica» e comportino l'affidamento fiduciario dei beni destinati, con obblighi di amministrazione e gestione degli stessi.

Tornando alla definizione contenuta nell'art. 21, comma 3, del d. lgs. n. 231/2007, per trust produttivo di effetti giuridici rilevanti agli effetti fiscali deve intendersi, quindi, certamente quello che abbia soggettività passiva agli effetti dell'Ires; il che, secondo l'interpretazione comunemente accolta, avviene relativamente al c.d. trust opaco o discrezionale, o senza beneficiari individuati, ove cioè questi ultimi non siano titolari di un diritto soggettivo al reddito dei beni in trust⁶⁵. In altri termini,

⁶⁴ Il presupposto dell'iscrizione dei trust nel registro delle imprese, quale configurato dall'art. 21, comma 3, del d. lgs. n. 231/2007 («*trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali*») non appare del tutto coincidente con quello desumibile dall'art. 31, par. 4, della Direttiva (CE) n. 849/2015, ove si afferma invece che «*Gli Stati membri stabiliscono che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano conservate in un registro centrale quando il trust genera obblighi fiscali*».

⁶⁵ Come precisato dalla Circ. Agenzia Entrate 6 agosto 2007, n. 48/E, § 3, l'art. 73 del D.P.R. n. 917/1986 individua, ai fini dell'imposizione diretta, due principali tipologie di trust: il trust con beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari (*trust trasparenti*); ed il trust senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono direttamente attribuiti al trust medesimo (*trust opachi*). È tuttavia possibile che un trust sia al contempo opaco e trasparente. Ciò avviene, ad esempio, quando l'atto istitutivo preveda che parte del reddito di un trust sia accantonata a capitale e parte sia invece attribuita ai beneficiari. In questo caso, *il reddito accantonato sarà tassato in capo al trust mentre il reddito attribuito ai beneficiari, qualora ne ricorrano i presupposti, vale a dire quando i beneficiari abbiano diritto di percepire il reddito, sarà imputato a questi*

l'espresso riferimento all'art. 73 del t.u.i.r., come sembra più probabile, vale a circoscrivere gli effetti ed obblighi scaturenti dal trust all'ipotesi in cui essi si producano nei confronti del trust in quanto tale (opaco o discrezionale)⁶⁶.

Il comma 5 dell'art. 21 – *in relazione agli obblighi di ottenere, conservare e trasmettere le informazioni sul titolare effettivo* – ne circoscrive l'ambito di applicazione ai «*trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364*»: categoria quest'ultima non coincidente con quella dei trust produttivi di effetti fiscali, indicati nel comma 3. A prima vista, questo conduce al *paradosso di obbligare all'iscrizione anche dei trust (o istituti analoghi) per i quali poi non si configureranno gli obblighi di acquisire, conservare e comunicare i dati relativi ai titolari effettivi*: lettura che deve essere però respinta, in applicazione del principio di interpretazione conforme alla Direttiva comunitaria: infatti, l'art. 31, par. 4, della Direttiva (CE) n. 849/2015, a proposito degli obblighi di iscrizione, instaura uno stretto collegamento tra i due adempimenti suddescritti (disponendo «*che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano conservate in un registro centrale quando il trust genera obblighi fiscali*»). D'altra parte, l'art. 31, par. 1, della Direttiva, dispone che soltanto «*i fiduciari di trust espressi disciplinati dal loro diritto nazionale* ottengano e mantengano informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust». Anche qui, a prima vista – coerentemente con la conclusione che il vincolo di destinazione disciplinato dall'art. 2645-ter c.c., accompagnato da obblighi fiduciari dell'affidatario, sia un trust di

ultimi. Dopo aver determinato il reddito del trust, il trustee indicherà la parte di esso attribuito al trust — sulla quale il trust stesso assolverà l'Ires — nonché la parte imputata per trasparenza ai beneficiari — su cui questi ultimi assolveranno le imposte sul reddito. Per una fattispecie di trust misto, cfr. la Ris. Agenzia Entrate 7 marzo 2008, n. 81/E.

La medesima Circolare n. 48/E del 2007, nel richiamare l'art. 73, comma 2, del t.u.i.r. (a norma del quale «*Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero in mancanza in parti uguali*»), ha chiarito che per «*beneficiario individuato*» è da intendersi il beneficiario di «*reddito individuato*», vale a dire il soggetto che esprime, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva attuale. È necessario, quindi, che il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti *titolare del diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza*. Ciò perché, a differenza dei soci delle società trasparenti, che possono autonomamente stabilire i criteri di distribuzione degli utili societari, i beneficiari di un trust non hanno alcun potere in ordine all'imputazione del reddito del trust, cui provvede unicamente il trustee sulla base dei criteri stabiliti dal disponente. D'altra parte, l'art. 73 dispone che i redditi siano imputati «*in ogni caso*» ai beneficiari, cioè indipendentemente dall'effettiva percezione, secondo un *criterio di competenza*. Tale precisazione si è resa necessaria per coordinare la tassazione per trasparenza del trust con la natura del reddito attribuito al beneficiario, che è considerato *reddito di capitale*. Contrariamente, infatti, al principio di cassa che in via ordinaria informa la determinazione del reddito di capitale, nella tassazione per trasparenza il medesimo reddito *viene imputato al beneficiario indipendentemente dall'effettiva percezione*, secondo il principio della competenza economica.

⁶⁶ In base alla lettera della legge, sembrerebbe a prima vista produttivo «*di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali*» (ovvero, secondo la dizione della Direttiva, «*genera obblighi fiscali*») anche il trust trasparente, con la sola differenza che in tal caso gli effetti e gli obblighi si producono nei confronti dei beneficiari individuati. Tuttavia, la limitazione dell'obbligo di iscrizione ai soli trust opachi, o discrezionali, si giustifica in vista dell'obiettivo, in quest'ultimo caso, di un sistema di conservazione maggiormente affidabile, qual è quello garantito dal registro delle imprese, visto che i titolari effettivi più importanti (beneficiari) in questo caso non sono «*individuati*». D'altra parte, coordinando la previsione dell'art. 73 del t.u.i.r. con quella dell'art. 23, che comporta la limitazione dell'iscrizione, per i trust non residenti, a quelli che producono redditi in Italia, sembra che la ratio della disciplina come qui ricostruita sia da individuare nella «pericolosità», agli effetti antiriciclaggio, dei trust opachi attraverso i quali potrebbero essere commessi reati tributari, rilevanti quali reati presupposto ai fini della normativa antiriciclaggio.

diritto italiano – dovrebbe concludersi che gli obblighi di cui sopra siano circoscritti solo a quest'ultimo, e non si applichino quindi ai trust disciplinati da una legge straniera a norma della Convenzione dell'Aja; tuttavia, l'art. 21, comma 5, del d. lgs. n. 231/2007 stabilisce inequivocabilmente il contrario, con il riferimento espresso ai trust di cui alla legge 16 ottobre 1989, n. 364, qualunque sia la relativa legge regolatrice. In definitiva, una lettura coordinata del d. lgs. n. 231/2007 e della Direttiva comunitaria, nell'ottica di un'interpretazione comunitariamente orientata (e nell'attesa dell'emanando decreto ministeriale), induce a ritenere che:

1) – gli obblighi di procurare, conservare e trasmettere le informazioni relative ai titolari effettivi si applichino a tutti i trust disciplinati dalla Convenzione dell'Aja, siano essi opachi o trasparenti e qualunque sia la loro legge regolatrice⁶⁷; ivi compresi gli istituti analoghi ed i vincoli con affidamento fiduciario ex art. 2645-ter c.c.; ed a prescindere dalla collocazione in Italia o all'estero della sede, del luogo di svolgimento di attività e della residenza del trustee, sul solo presupposto che operazioni rilevanti agli effetti antiriciclaggio siano compiute in Italia;

2) – gli obblighi di iscrizione dei trust nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese si applichino unicamente – quale sottocategoria dei trust suindicati sub 1) – ai trust opachi e discrezionali, ivi compresi gli istituti affini suindicati, produttivi di obblighi fiscali in Italia.

Con l'ulteriore precisazione che la disciplina dell'iscrizione nel registro delle imprese, richiedendo la produttività di effetti fiscali del trust, presuppone che detti effetti siano attuali, e come tali comportino tra l'altro l'obbligo del trust di richiedere il codice fiscale (elemento, quest'ultimo, a cui fa espresso riferimento l'art. 21, comma 5, lett. e), del d. lgs. n. 231/2007). Ciò significa che nel caso in cui l'atto istitutivo del trust sia sottoposto a condizione sospensiva, che riguardi la totalità degli effetti del trust (e della relativa dotazione), non sussiste l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, fino a quando la condizione non si sia avverata.

L'art. 21, comma 5, del d. lgs. n. 231/2007, rinvia ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ai fini dell'attuazione della disciplina delle comunicazioni al registro delle imprese, relative alla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust. Il suddetto comma 5 non prevede invece l'emanazione di norme attuative relative all'iscrizione dei trust nell'istituita sezione speciale del registro delle imprese, ivi compresi i relativi termini e modalità: sembra, tuttavia, che anche a questo riguardo siano necessarie disposizioni attuative, anche perché l'iscrizione in oggetto appare essenzialmente strumentale alla conservazione delle suddette informazioni ed alla loro successiva comunicazione.

B) – Obblighi di comunicazione al registro delle imprese.

Ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto, le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese (società di capitali, cooperative, ecc.), e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361, devono

⁶⁷ Nell'ottica indicata nel testo, il riferimento, contenuto nell'art. 31 della Direttiva, ai trust regolati dal proprio diritto nazionale viene interpretato estensivamente, ricomprendendo in detto «diritto nazionale» le disposizioni di diritto internazionale privato e, nella specie, la Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ratificata con legge 16 ottobre 1989, n. 364.

comunicare le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione ad accesso riservato.

A norma dell'art. 21, comma 3, secondo periodo, del decreto, a cura del fiduciario o dei fiduciari ovvero di altra persona per conto del fiduciario, devono essere comunicate al Registro delle imprese le informazioni di cui all'articolo 22, comma 5, relative alla titolarità effettiva dei trust regolati dalla Convenzione dell'Aja (si veda *supra*, nel paragrafo sub A), quanto chiarito a proposito dell'*ambito soggettivo di applicazione* di detto obbligo).

Si tratta, più precisamente, delle informazioni relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

La comunicazione di cui sopra deve essere eseguita per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, ai fini della relativa conservazione.

L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo delle imprese con personalità giuridica, delle persone giuridiche non lucrative o dei trust è punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del codice civile (sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro, ridotta ad un terzo se la comunicazione avviene entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine).

L'accesso alle informazioni come sopra comunicate, relative alla titolarità effettiva delle persone giuridiche e dei trust di cui sopra, è consentito, oltre che alle autorità preposte ai controlli ed al contrasto alla criminalità ed all'evasione fiscale, indicate dall'art. 21⁶⁸, anche ai soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Le disposizioni sopra illustrate dovranno essere attuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico (art. 21, comma 5, del d. lgs. n. 231/2007), da adottarsi entro il 4 luglio 2018 (ossia, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del d. lgs. n. 90/2017).

9) – Gli obblighi di conservazione.

L'art. 31 del D. Lgs. n. 231/2007 pone a carico dei soggetti obbligati l'obbligo di conservare i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente.

⁶⁸ Nel caso di persone giuridiche, l'accesso è consentito anche ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere, nel corso di un procedimento giurisdizionale, un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata.

I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per un periodo di dieci anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale (art. 31, comma 3)⁶⁹. Detto obbligo di conservazione permane, fino alla scadenza del suddetto termine decennale, anche successivamente alla cessazione dell'attività da parte del notaio, o al trasferimento in altro distretto⁷⁰.

Più precisamente, è necessario conservare:

1) – copia (anche non autentica) dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela;

2) – l'originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente (trattandosi di copia, la stessa deve essere quindi autentica), delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni (previsione, quest'ultima, che non sembra avere particolare rilievo per il notaio, la cui attività è comunque documentata da atti autentici, dotati di fede privilegiata).

Dalla suddetta documentazione è necessario che si evinca univocamente:

a) la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico;

b) i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;

c) la data, l'importo e la causale dell'operazione;

d) i mezzi di pagamento utilizzati.

I soggetti obbligati adottano sistemi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni idonei a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al d. lgs. n. 231/2007 (art. 32, comma 1).

I soggetti obbligati possono avvalersi, per la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni, di un autonomo centro di servizi, ferma restando la responsabilità del soggetto obbligato e purché sia assicurato a quest'ultimo l'accesso diretto e immediato al sistema di conservazione (art. 32, comma 3). Al riguardo, va rammentato che gli atti notarili informatici, pubblici e autenticati, sono conservati a norma dell'art. 66-bis l. not., nella struttura gestita dal Consiglio nazionale del Notariato⁷¹.

⁶⁹ Il termine decennale di conservazione appare eccessivo, se si considera che l'art. 40 della Direttiva (CE) n. 849/2015 limita a cinque anni dalla cessazione del rapporto o della prestazione detto obbligo di conservazione.

Va, d'altra parte, evidenziata l'incoerenza tra l'obbligo decennale di conservazione e il termine quinquennale di prescrizione degli illeciti in materia anticiclaggio (a norma dell'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, richiamato dall'art. 65, commi 4 e 9, del d. lgs. n. 231/2007; cfr. anche, per quanto di rilievo, l'art. 20 del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472); di conseguenza, decorso un quinquennio dall'epoca della commissione della violazione anticiclaggio, non sarà più possibile sanzionare la condotta o l'omissione illegittima.

⁷⁰ Va peraltro rilevato che con riferimento agli atti ed ai repertori – che il notaio (a seguito della cessazione delle sue funzioni, nonché in caso di trasferimento in altro distretto) deve consegnare all'archivio notarile distrettuale – la conservazione sarà assicurata, a partire da quel momento, dall'archivio notarile, mentre il notaio cessato o trasferito dovrà continuare a custodire il fascicolo delle relative pratiche con la documentazione ivi contenuta.

⁷¹ Non è stata riprodotta nel vigente testo del d. lgs. n. 231/2007, probabilmente in quanto ritenuta superflua e superata con la nuova disciplina degli atti notarili informatici del 2010, la previsione del comma 6-bis del vecchio art. 38 del decreto (inserita dall'art. 21 del d. lgs. n. 151/2009), che recitava quanto segue: «*Gli ordini professionali individuati ai sensi dell'articolo 43 quali organismi di autoregolamentazione delle professioni possono istituire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia, sistemi di*

Inoltre, sempre a norma dell'art. 32, le modalità di conservazione adottate devono:

- 1) – prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni ⁷²;
- 2) – essere idonee a garantire la ricostruzione dell'operatività o attività del cliente;
- 3) – essere idonee a garantire l'indicazione esplicita dei soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione e accedere ai dati e alle informazioni ivi conservati (deve ritenersi – in attesa dell'emanazione delle regole tecniche da parte del Consiglio nazionale del Notariato – che l'indicazione esplicita delle persone legittimate a provvedere alla conservazione e ad accedere a dati e informazioni – per il notaio si tratterà praticamente dei suoi dipendenti e collaboratori – possa essere effettuata una tantum ed in via generalizzata, provvedendo a conservare la relativa documentazione da cui risulta la relativa autorizzazione);
- 4) – assicurare l'accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte delle autorità competenti;
- 5) – assicurare la tempestiva acquisizione, da parte del soggetto obbligato, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data.

A quest'ultimo fine, è considerata tempestiva l'acquisizione conclusa entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto continuativo o dal conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale, dall'esecuzione dell'operazione o della prestazione professionale, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o della prestazione professionale ⁷³. È importante evidenziare che la

conservazione informatica di atti pubblici ed autentici, loro copie autentiche ed informazioni a qualunque titolo da essi derivanti o ad essi relative affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi».

⁷² A tal fine, in caso di conservazione di documenti in formato digitale, è quindi obbligatorio – agli effetti della normativa antiriciclaggio e delle relative sanzioni – predisporre idonee procedure di salvataggio periodico (backup) dei dati elettronici memorizzati.

⁷³ La previsione dell'art. 32, comma 2, del d. lgs. n. 231/2007 (relativa all'adeguata verifica) deve essere coordinata con quella contenuta nell'art. 18, comma 3, del medesimo decreto (relativo all'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, che pure è parte dell'adeguata verifica): quest'ultima disposizione impone in linea di principio di effettuare l'identificazione, e la verifica dell'identità in caso di dubbi, prima del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale, con la possibilità – ma solamente in presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che deve essere stato quindi previamente valutato, e solamente «qualora ciò sia necessario a consentire l'ordinaria gestione dell'attività oggetto del rapporto» – di posticipare (non l'identificazione ma soltanto) la verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo ad un momento successivo al conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale, provvedendo comunque all'acquisizione dei dati identificativi e dei dati relativi alla tipologia e all'importo dell'operazione, e completando le procedure di verifica dell'identità al più presto e, comunque, entro trenta giorni dal conferimento dell'incarico.

In realtà, ad essere di difficile interpretazione è già il disposto dell'art. 32, comma 2, che fa decorrere il termine di trenta giorni per la «conclusione» dell'acquisizione di documenti, dati e informazioni sia dal conferimento dell'incarico, sia dall'esecuzione o dalla chiusura (senza esecuzione) della prestazione professionale, senza che dalla norma possa evincersi in quali casi il termine decorre dall'incarico ed in quali altri, invece, dall'esecuzione della prestazione. Coordinando l'art. 32, comma 2, con l'art. 18, comma 3, e cercando di individuare la ratio complessiva sottostante al decreto (che si muove, ben più del testo previgente, in un'ottica di «prevenzione» del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo), sembra doversi ritenere che normalmente il notaio debba sempre avviare l'acquisizione di documenti, dati ed informazioni già nella fase precedente al (definitivo) conferimento dell'incarico professionale, e possibilmente debba anche completare tale acquisizione in via anticipata. Ove, però, ciò non sia possibile, e tenuto conto che il notaio è obbligato a prestare il proprio ministero a norma dell'art. 27 l. not. (e non scatta quindi un obbligo di astensione, come precisato dall'art. 35, comma 2, del d. lgs. n. 231/2007), deve ritenersi che il notaio stesso debba comunque procedere con l'istruttoria della

legge richiede l'indicazione (chiaramente per iscritto) della data dei singoli documenti, dati ed informazioni;

6) – assicurare l'integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione ⁷⁴;

7) – assicurare la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni nonché il mantenimento della storicità dei medesimi.

A norma dell'art. 34, comma 1, i dati e le informazioni conservati come sopra sono utilizzabili a fini fiscali.

A norma dell'art. 34, comma 2, del decreto, per i notai costituiscono idonea modalità di conservazione dei dati e delle informazioni:

1) – il fascicolo del cliente, conforme a quanto prescritto dagli articoli 31 e 32 del decreto ⁷⁵;

2) – la custodia dei documenti, delle attestazioni e degli atti presso il notaio (*in conformità alla legge notarile*);

3) – la tenuta dei repertori notarili, a norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e del regolamento di cui al r.d. 10 settembre 1914, n. 1326, e successive modificazioni ⁷⁶;

4) – la descrizione dei mezzi di pagamento ai sensi dell'articolo 35, comma 22, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ⁷⁷.

pratica e con la stipula dell'atto anche senza aver completato l'acquisizione di dati, documenti e informazioni, con l'obbligo – previsto dall'art. 35, comma 2, ultimo periodo – di informare immediatamente la UIF «dopo aver ricevuto l'atto». Il che significa, per altro verso, che non è possibile differire l'acquisizione di dati, documenti e informazioni, ovvero non concluderla, senza avvisarne la UIF, ancorché non emergano specifici dubbi o sospetti di riciclaggio o finanziamento al terrorismo. Questa «informazione», prescritta dall'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 35, non coincide probabilmente con la segnalazione di operazione sospetta (basti pensare all'eventualità in cui si tratti della mancata acquisizione per varie possibili ragioni, che possono anche essere giustificate, di documenti di identità in corso di validità), e può forse ritenersi idonea all'uopo una comunicazione con canali e modalità diverse rispetto a quelli prescritti per le SOS.

⁷⁴ Previsione, questa, rilevante soprattutto in caso di conservazione informatica.

⁷⁵ Dalla norma nasce, quindi, un vero e proprio obbligo del notaio di predisporre il «fascicolo del cliente», rectius della pratica in cui sono custoditi dati ed informazioni relativi al cliente, e di conservarlo per il termine decennale previsto dalla legge (anche successivamente alla cessazione delle funzioni notarili o al trasferimento del notaio in altro distretto).

⁷⁶ Per i notai costituiscono quindi idonee «modalità di conservazione», allo stesso livello, sia la custodia dei documenti ed atti, sia la tenuta del repertorio notarile. Di conseguenza alcune informazioni (ad esempio, il codice fiscale, o gli estremi dei documenti di identità), che non risultano dal repertorio, possono risultare dagli atti notarili e dai documenti custoditi nel fascicolo della pratica. Relativamente, invece, alle prestazioni non soggette ad annotazione a repertorio, ma rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina antiriciclaggio (ad esempio, preliminari non autenticati), dopo la soppressione del registro della clientela l'unico adempimento rilevante ai fini della conservazione è la custodia nel fascicolo del cliente o della pratica.

⁷⁷ Il richiamo dei «mezzi di pagamento» nella sola fattispecie disciplinata dall'art. 35, comma 22, del D.L. n. 223/2006, e l'assenza di un obbligo, posto a carico dei clienti, di comunicare detti mezzi al notaio in via generalizzata, sembrerebbe condurre – salva l'esistenza di indici di anomalia che giustifichino una richiesta di informazioni aggiuntive – alla esclusione di un obbligo di conservare copia di detti mezzi di pagamento al di fuori della fattispecie espressamente prevista (cioè al di fuori della *contrattazione immobiliare*). Appare peraltro prudente conservare nel fascicolo ed eventualmente indicare in atto gli estremi dei mezzi di pagamento anche al di fuori dei casi previsti dall'art. 35, comma 22, del D.L. n. 223/2006 (segnatamente, nei casi di *cessione di aziende e partecipazioni sociali, ed in genere di beni e diritti non immobiliari*).

Quanto, invece, alle ipotesi di cui all'art. 35, comma 22, del D.L. n. 223/2006, deve ritenersi che l'indicazione in atto dei mezzi di pagamento costituisca *sufficiente* mezzo di conservazione degli stessi (senza, quindi, che vi sia necessità di conservare in aggiunta copie di assegni, di ordini di bonifico e simili).

Per i notai, il riferimento alla custodia degli atti ed alla tenuta dei repertori sembra rilevante ai fini della determinazione del momento temporale in cui l'obbligo di conservazione deve essere adempiuto (posto che i dati risultanti dagli atti e dai repertori sono ivi inseriti al momento della stipula o, al più tardi quanto ai repertori, nel corso della giornata successiva (a norma dell'art. 62 l. not.); l'espressa previsione normativa, anche riguardo ai repertori, rende evidentemente tempestivo l'adempimento nei suddetti termini).

Va peraltro evidenziato che, ai sensi degli artt. 31 e 32 del D. Lgs. n. 231/2007, il notaio deve comunque conservare documenti da cui si evincano:

- 1) – la data di conferimento dell'incarico professionale da parte di ciascun cliente;
- 2) – la data di acquisizione dei singoli documenti, dati ed informazioni necessari per l'adeguata verifica (da intendersi come data in cui l'acquisizione è stata conclusa).

Dette date non sembrano ricavabili dagli atti e dai repertori, di cui all'art. 34, comma 2, del decreto, e conseguentemente deve ritenersi che il notaio debba documentarle diversamente, conservando detti documenti nel fascicolo della pratica.

Con riferimento alle sanzioni per la violazione degli obblighi di conservazione, l'illecito ha natura penale o amministrativa, in considerazione della relativa gravità. Più precisamente:

a) a norma dell'art. 55, comma 2, chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente decreto, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro (si tratta quindi di delitto, che presuppone il dolo dell'agente);

b) a norma dell'art. 57, comma 1, ai soggetti obbligati che, in violazione di quanto disposto dagli articoli 31 e 32, non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi previsti o la effettuano tardivamente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro;

c) a norma dell'art. 57, comma 2, fuori dei casi di cui al comma 1, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro⁷⁸;

d) a norma dell'art. 58, comma 5, ai soggetti obbligati che, con una o più azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o più violazioni della stessa o di diverse norme previste dal d. lgs. n. 231/2007 in materia di adeguata verifica della

⁷⁸ Agli effetti dell'art. 57, comma 2, del decreto, la gravità della violazione, relativa agli obblighi di conservazione, è determinata anche tenuto conto:

a) dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;

b) del grado di collaborazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a);

c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;

d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato.

clientela e di conservazione da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, si applicano unicamente le sanzioni previste dall'art. 58 (infra descritte);

e) a fronte di violazioni ritenute di minore gravità, in applicazione dei criteri di cui al comma 1 dell'art. 67, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 57, comma 1 (inosservanza o ritardo nell'osservanza degli obblighi di conservazione), può essere ridotta da un terzo a due terzi (art. 67, comma 2).

10) – Gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette e le nuove comunicazioni oggettive.

A norma dell'art. 35, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2007, ricorrendone i presupposti i soggetti obbligati devono inviare – senza ritardo – alla UIF una segnalazione di operazione sospetta (SOS) prima di compiere l'operazione.

La segnalazione deve essere inviata quando i soggetti obbligati sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare⁷⁹:

1) – che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

2) – o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.

Costituisce elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'articolo 49 del decreto, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente.

La UIF emana e aggiorna periodicamente indicatori di anomalia, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette.

In presenza degli elementi di sospetto (art. 35, comma 2):

1) – secondo la regola generale, i soggetti obbligati non compiono l'operazione fino al momento in cui non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta (o, in altri termini, possono compierla ma soltanto dopo aver segnalato);

2) – in deroga a tale regola, sono fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini. In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, ne informano immediatamente la UIF (quindi la segnalazione dell'operazione sospetta viene effettuata dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione).

A norma dell'art. 37, i professionisti trasmettono la segnalazione di operazione sospetta direttamente alla UIF ovvero, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, agli organismi di autoregolamentazione, i quali – ricevuta la segnalazione da parte dei propri iscritti – provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF,

⁷⁹ Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del d. lgs. n. 231/2007.

priva del nominativo del segnalante ⁸⁰.

È poi previsto un obbligo di collaborazione dei soggetti obbligati con la UIF, anche mediante risposta tempestiva alla richiesta di ulteriori informazioni (art. 35, comma 3).

Sono poi dettate una serie di disposizioni a tutela del segnalante. Innanzitutto, le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede dai soggetti obbligati, dai loro dipendenti o amministratori ai fini della segnalazione di operazioni sospette, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Le medesime comunicazioni non comportano responsabilità di alcun tipo anche nelle ipotesi in cui colui che le effettua non sia a conoscenza dell'attività criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che l'attività illegale sia stata realizzata (art. 35, comma 4). D'altra parte, a norma dell'art. 38, i soggetti obbligati e gli organismi di autoregolamentazione adottano tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione. Tra l'altro, in ogni fase del procedimento, l'autorità giudiziaria e gli organi di polizia giudiziaria adottano le misure necessarie ad assicurare che l'identità del segnalante sia mantenuta riservata, ed anche in caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, l'identità del segnalante, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata.

Si precisa infine che l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non si applica ai professionisti per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica (art. 35, comma 5).

Ai sensi dell'art. 39, è fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il divieto non impedisce la comunicazione tra professionisti che svolgono la propria prestazione professionale in forma associata, in qualità di dipendenti o

⁸⁰ Con D.M. 27 febbraio 2009 (in G.U. n. 77 del 2 aprile 2009) è stata data attuazione alla previsione dell'art. 43, comma 2, del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (vecchio testo), ai sensi del quale gli ordini professionali che possono ricevere la segnalazione di operazione sospetta dai propri iscritti sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia. L'art. 1 del decreto dispone, quindi, che il Consiglio nazionale del notariato può ricevere dai propri iscritti le segnalazioni di operazioni sospette previste dall'art. 41 del d. lgs. n. 231/2007 (cioè le segnalazioni che i notai sono obbligati ad effettuare quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, anche sulla base degli indicatori di anomalia elaborati dall'UIF). Il Consiglio nazionale del notariato trasmette la segnalazione di operazione sospetta alla UIF (Unità di informazione finanziaria) con le prescritte modalità (cioè in via telematica e con le cautele necessarie ad assicurare la riservatezza del segnalante). Il Consiglio nazionale del notariato e l'Unità di informazione finanziaria hanno sottoscritto un protocollo d'intesa ove sono stabilite le specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica delle segnalazioni di operazioni sospette nonché per gli adempimenti di cui agli articoli 45, comma 3, e 48, comma 1. Detto protocollo è entrato in vigore il 1° luglio 2009. Le autorità competenti possono richiedere ulteriori informazioni ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione; dette ulteriori informazioni sono richieste al Consiglio Nazionale del Notariato, quando la segnalazione è stata ricevuta per suo tramite.

collaboratori, anche se situati in Paesi terzi, a condizione che questi applichino misure equivalenti a quelle previste dal d. lgs. n. 231/2007⁸¹.

Il tentativo del professionista di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale non costituisce violazione del divieto di comunicazione come sopra previsto.

A norma dell'art. 47 del D. Lgs. n. 231/2007 (**comunicazioni oggettive**), fermi gli obblighi di cui al Titolo II, Capo III (segnalazione di operazioni sospette), i soggetti obbligati devono trasmettere alla UIF, con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, utilizzati per l'approfondimento di operazioni sospette e per effettuare analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Con istruzioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua le operazioni, i dati e le informazioni oggetto di comunicazione obbligatoria, definisce le relative modalità di trasmissione e individua espressamente le ipotesi in cui l'invio di una comunicazione oggettiva esclude l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta.

Per quanto concerne le sanzioni per la violazione degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, la relativa disciplina, dettata dall'art. 58 del D. Lgs. n. 231/2007, è la seguente:

a) salvo che il fatto costituisca reato⁸², ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro (art. 58, comma 1)⁸³;

b) a norma dell'art. 58, comma 2, salvo che il fatto costituisca reato, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro⁸⁴;

c) la medesima sanzione di cui ai commi 1 e 2 si applica al personale dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 2 e all'articolo 3, comma 3, lettera a), tenuto

⁸¹ Cfr., al riguardo, da ultimo, il D.M. 10 aprile 2015 (in G.U. n. 108 del 12 maggio 2015), che individua gli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e che prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi.

Peraltro, salva l'eccezione menzionata nel testo, la disciplina vigente si caratterizza per l'abolizione della c.d. «equivalenza positiva» dei Paesi terzi, che in passato consentiva esenzioni dagli obblighi di adeguata verifica rispetto ad operazioni che coinvolgevano Paesi terzi giudicati equivalenti agli Stati membri per i loro sistemi antiriciclaggio e di lotta al terrorismo.

⁸² Oltre all'integrazione delle fattispecie di reato contemplate dall'art. 55 del d. lgs. n. 231/2007, può realizzarsi eventualmente – per quanto concerne il notaio – anche il concorso nei delitti di riciclaggio, di cui agli artt. 648-bis e seguenti c.p.

⁸³ Non è invece sanzionato il mero ritardo della segnalazione di operazione sospetta.

⁸⁴ A norma dell'art. 58, comma 2, del decreto, la gravità della violazione è determinata anche tenuto conto:

a) dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;

b) del grado di collaborazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a);

c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e al grado della sua incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;

d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato.

alla comunicazione o alla segnalazione (art. 58, comma 3). Si tratta, essenzialmente, del personale degli intermediari bancari e finanziari e fiduciari, mentre – non essendo richiamato l'art. 3, comma 4 – le sanzioni non si applicano al personale degli studi professionali;

d) a norma dell'art. 58, comma 4, nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime producono un vantaggio economico, l'importo massimo della sanzione di cui al comma 2 per violazione dell'obbligo di segnalazione:

d1) è elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a 450.000 euro;

d2) è elevato fino ad un milione di euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile;

e) a norma dell'art. 58, comma 5, ai soggetti obbligati che, con una o più azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o più violazioni della stessa o di diverse norme previste dal d. lgs. n. 231/2007 in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, si applicano unicamente le sanzioni previste dall'art. 58 (sopra descritte);

f) ai soggetti obbligati che omettono di dare esecuzione al provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta, disposto dalla UIF ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro (art. 58, comma 6);

g) a norma dell'art. 60, ai destinatari degli obblighi di trasmissione e informazione nei confronti dell'UIF, previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni attuative, che omettono di fornire alla medesima Unità le informazioni o i dati richiesti per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali (anche, quindi, per violazione delle comunicazioni oggettive previste dall'art. 47, oltre ad informazioni e dati richiesti a seguito di SOS), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. La medesima sanzione di cui al comma 1 si applica a coloro che, in occasione delle ispezioni di cui all'articolo 5, comma 3, si rifiutino di esibire documenti o comunque rifiutino di fornire notizie o forniscano notizie errate od incomplete.

11) – Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore.

La disciplina relativa alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore è rimasta sostanzialmente invariata: l'art. 49 disciplina, in sostanziale continuità con il testo previgente, i limiti al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi⁸⁵; l'art. 51

⁸⁵ In particolare, a norma dell'art. 49, comma 1, del d. lgs. n. 231/2007, «È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. Il trasferimento effettuato per il tramite degli intermediari bancari e finanziari avviene mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di

disciplina gli obblighi di comunicazione delle relative infrazioni ⁸⁶.

Sull'evoluzione storica della disciplina, e delle soglie entro le quali è stato consentito, tempo per tempo, l'uso del contante, cfr. la *Rassegna* relativa al secondo semestre 2015, in www.gaetanopetrelli.it.

È però cambiata la relativa disciplina sanzionatoria. Infatti:

a) a norma dell'art. 63, comma 1, del decreto, fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni sull'uso del contante e degli assegni trasferibili, ed in genere di cui all'articolo 49, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro (anziché, come in precedenza *tout court*, una sanzione in misura percentuale all'importo dell'operazione);

b) a norma dell'art. 63, comma 5, la violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 51, comma 1, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro;

c) a norma dell'art. 63, comma 6, per le violazioni di cui all'art. 63, comma 1 (in particolare, uso del contante e degli assegni trasferibili), che riguardano importi superiori a 250.000 euro, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali (va quindi da 15.000 euro a 250.000 euro);

d) ai sensi dell'art. 65, comma 9, la disposizione dell'art. 16 della legge n. 689/1981 (ai sensi del quale «È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del

ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. La comunicazione da parte del debitore al creditore della predetta accettazione produce gli effetti di cui all'articolo 1277, primo comma, del codice civile e, nei casi di mora del creditore, gli effetti di cui all'articolo 1210 del medesimo codice».

A proposito di operazioni frazionate, il riferimento alla «artificiosità» del frazionamento chiarisce, in relazione alla casistica notarile, che – anche in presenza di prezzo di compravendita di importo pari o superiore a 3.000 euro – è consentito il trasferimento di singole rate in contanti, o con assegno trasferibile, di importo unitario inferiore alla soglia (essendo vietato solo quello che sia «artificiosamente frazionato»: tale «artificiosità» certo non ricorre quando la rateizzazione o dilazione dei pagamenti costituisca normale esplicazione dell'autonomia privata, ad esempio nei casi in cui risulti prevista nel contratto preliminare).

Ai sensi dell'art. 49, comma 5, «Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità».

⁸⁶ A norma dell'art. 51 del d. lgs. n. 231/2007:

«1. I soggetti obbligati che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7 e 12, e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate. La medesima comunicazione è dovuta dai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati, quando riscontrano la violazione delle suddette disposizioni nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e vigilanza.

2. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che li accetta in versamento e dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che ne effettua l'estinzione, salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa è stata già effettuata dall'altro soggetto obbligato.

3. Qualora oggetto dell'infrazione sia un'operazione di trasferimento segnalata ai sensi dell'articolo 35, non sussiste l'obbligo di comunicazione di cui al comma 1».

Dalla previsione dell'art. 51, comma 2, del d. lgs. n. 231/2007 – identica a quella del testo previgente – si è desunto che il notaio non sia obbligato a segnalare le suddette violazioni relative agli assegni (in particolare, la mancata apposizione della clausola di non trasferibilità per importi pari o superiori a 1.000 euro), salva la necessità di segnalazione di operazioni sospette, se ne ricorrono i presupposti.

relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione» si applica solo per le violazioni dell'articolo 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7 e dell'articolo 51 (in particolare, quelle relative alle infrazioni ai limiti all'uso del contante e dei titoli al portatore), il cui importo non sia superiore a 250.000 euro;

e) sempre ai sensi dell'art. 65, comma 9, il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per altra violazione dell'articolo 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7, e dell'articolo 51, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.

È nuova, inoltre, la previsione dell'art. 49, comma 12, del decreto, a norma del quale «A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione è ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018».

Ai sensi dell'art. 63, comma 2, la violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 12, in tema di libretti al portatore, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 500 euro.

Infine, a norma dell'art. 50 del decreto, «L'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia è vietata. L'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, aperti presso Stati esteri, è vietato».

La violazione dell'art. 50 (conti o libretti in forma anonima o fittizia), se riguardante l'apertura di conti o libretti in Italia è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo (art. 63, comma 3); se riguardante l'utilizzo di conti o libretti all'estero è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo (art. 63, comma 4). In entrambi i casi, per le violazioni che riguardino importi superiori a 50.000 euro, la sanzione minima e massima è aumentata del 50 per cento (art. 63, comma 7).

12) – Nuovi principi generali in materia di sanzioni.

Il novellato D. Lgs. n. 231/2007 – *facendo seguito alla depenalizzazione attuata anche in materia antiriciclaggio con il D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8*⁸⁷ – distingue, a seguito delle modifiche apportate, sanzioni penali ed amministrative per la violazione degli obblighi antiriciclaggio, in base alla gravità dei comportamenti adottati.

Il D. Lgs. n. 231/2007 detta poi (agli articoli da 65 a 69) una serie di principi innovativi in relazione all'applicazione delle sanzioni amministrative (i cui importi sono stati rivisti come sopra illustrato).

A) – Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'irrogazione delle sanzioni per violazione degli obblighi di cui al decreto nei confronti dei soggetti obbligati non sottoposti alla vigilanza delle autorità di vigilanza di settore (tra cui anche i professionisti). Provvede, tra l'altro, anche all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III del

⁸⁷ Cfr. al riguardo la *Rassegna* relativa al *primo semestre 2016*, in www.gaetanopetrelli.it.

decreto (*in tema di utilizzo del contante e dei titoli al portatore, ed ai relativi obblighi di comunicazione*) (art. 65, comma 1).

B) – Il procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui agli articoli 44, 49, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 12, 50, 51, comma 1, del decreto (*in tema di utilizzo del contante e dei titoli al portatore, ed ai relativi obblighi di comunicazione*) è svolto dagli uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato, già individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2011 (cfr. anche, al riguardo, la Circ. Min. economia e finanze 16 gennaio 2012, n. 2, la Circ. Min. economia e finanze 3 ottobre 2012, e la Circ. Min. economia e finanze 29 novembre 2013, n. 40). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in tema di accertamento e applicazione delle sanzioni amministrative (art. 65, comma 4).

C) – I decreti sanzionatori, adottati ai sensi dell'art. 65, sono assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario e, quanto alla competenza:

c1) per i decreti sanzionatori di cui al comma 4 (*in tema di utilizzo del contante e dei titoli al portatore, ed ai relativi obblighi di comunicazione*), permane la competenza del tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione;

c2) per i restanti decreti sanzionatori, è competente, in via esclusiva, il Tribunale di Roma (art. 65, comma 5).

D) – Ai sensi dell'art. 65, commi 9 e 10, al procedimento sanzionatorio di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tuttavia:

d1) la disposizione dell'art. 16 della legge n. 689/1981 (ai sensi del quale «È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione») si applica solo per le violazioni dell'articolo 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7 e dell'articolo 51 (in particolare, quelle relative alle infrazioni ai limiti all'uso del contante e dei titoli al portatore), il cui importo non sia superiore a 250.000 euro;

d2) il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per altra violazione dell'articolo 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7, e dell'articolo 51, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede;

d3) in relazione alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 58 e 63 del d. lgs. n. 231/2007 (infrazioni all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, o ai divieti sull'uso del contante e dei titoli al portatore), la responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della legge n. 689/1981 sussiste anche quando l'autore della violazione non è univocamente identificabile, ovvero quando lo stesso non è più perseguibile ai sensi della legge medesima.

E) – Fermo quanto previsto dall'articolo 62, in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al d. lgs. n. 231/2007, il Ministero dell'economia e delle finanze informa gli organismi di autoregolamentazione, ai fini dell'adozione, ai sensi degli articoli 9 e 11, di ogni atto idoneo ad intimare ai

responsabili di porre termine alle violazioni e di astenersi dal ripeterle. Le medesime violazioni costituiscono presupposto per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, ai sensi e per gli effetti dei rispettivi ordinamenti di settore: in tali ipotesi l'interdizione dallo svolgimento della funzione, dell'attività o dell'incarico non può essere inferiore a due mesi e superiore a cinque anni (art. 66, comma 1).

F) – Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, di conservazione, di segnalazione di operazione sospetta e di controlli interni, il decreto che irroga le sanzioni è pubblicato senza ritardo e per estratto, su apposita sezione del sito web del Ministero dell'economia e delle finanze, in ragione delle attribuzioni e delle modalità attuative di rispettiva pertinenza. Le informazioni pubblicate restano sul sito web per un periodo di cinque anni (art. 66, comma 2).

G) – Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, il Ministero dell'economia e delle finanze considera ogni circostanza rilevante (art. 67, comma 1)⁸⁸.

H) – A fronte di violazioni ritenute di minore gravità, in applicazione dei criteri di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dagli articoli 56, comma 1 (inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e di astensione), e 57, comma 1 (inosservanza o ritardo nell'osservanza degli obblighi di conservazione), può essere ridotta da un terzo a due terzi (art. 67, comma 2).

I) – Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di concorso formale, di continuazione e di reiterazione delle violazioni⁸⁹.

⁸⁸ A norma dell'art. 67, comma 1, del decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'applicazione delle sanzioni, tiene conto in particolare, oltre che del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica, dei seguenti elementi:

- a) la gravità e durata della violazione;
- b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;
- c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
- d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;
- e) l'entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;
- f) il livello di cooperazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) prestato dalla persona fisica o giuridica responsabile;
- g) l'adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati;
- h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al d. lgs. n. 231/1997.

⁸⁹ Si riproduce di seguito il testo degli artt. 8 e 8-bis della legge n. 689/1981:

«Articolo 8 (Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative)

Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato».

«Articolo 8-bis (Reiterazione delle violazioni)

Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette

J) – A norma dell’art. 68 del decreto, prima della scadenza del termine previsto per l’impugnazione del decreto che irroga la sanzione, il destinatario del decreto sanzionatorio può chiedere al Ministero dell’economia e delle finanze precedente il pagamento della sanzione in misura ridotta. La riduzione ammessa è pari a un terzo dell’entità della sanzione irrogata. L’applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del decreto sanzionatorio si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà. I commi 3 e 4 del decreto disciplinano i relativi profili procedurali ed i termini. La disciplina dell’art. 68 trova applicazione anche a tutti i decreti sanzionatori, già notificati agli interessati, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della disposizione.

K) – L’art. 69 codifica espressamente il principio del favor rei. Più precisamente:

k1) nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al novellato Titolo V del d. lgs. n. 231/2007 non costituisce più illecito;

k2) per le violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore del decreto, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all’epoca della commessa violazione, se più favorevole, ivi compresa l’applicabilità dell’istituto del pagamento in misura ridotta;

k3) dalla data di entrata in vigore dell’art. 69, il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio è di due anni, decorrenti dalla ricezione della contestazione notificata all’amministrazione precedente. Dalla medesima data le predette notifiche all’amministrazione sono effettuate esclusivamente tramite posta elettronica certificata.

Con riferimento, in particolare, al *favor rei*, deve ritenersi che non siano più applicabili le sanzioni irrogate dal testo previgente, a fronte di adempimenti soppressi dalla novella. In particolare, a fronte della soppressione del registro della clientela e dell’archivio unico informatico, la mancata istituzione o irregolare tenuta degli stessi non è più sanzionabile a partire dal 4 luglio 2017 (per i notai tale adempimento rilevava in relazione alle prestazioni non annotate a repertorio).

13) – Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo.

L’art. 6 del [D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90](#) (in Suppl. ord. n. 28 alla G.U. n. 140

un’altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.

Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.

Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.

La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.

Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall’autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.

Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato».

del 19.6.2017), in vigore dal 4 luglio 2017, ha apportato modifiche al D. Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 (contenente disposizioni in tema di contrasto al terrorismo). In particolare:

A) – Sono state inserite nuove definizioni quanto a:

– «**Congelamento di fondi**» (art. 1, lett. b): è «*il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio*»;

– «**Congelamento di risorse economiche**» (art. 1, lett. c): è «*il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia*»;

– «**Soggetti designati**» (art. 1, lett. l): sono «*le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entità designati come destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale*».

B) – A norma del novellato art. 4 del d. lgs. n. 109/2007, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, dispone, con proprio decreto, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona fisica o giuridica, da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità, designati. Il decreto, salva diversa indicazione in esso espressamente contenuta, ha durata semestrale ed è rinnovabile. A norma dell'art. 4-bis del medesimo d. lgs. n. 109/2007, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato per la sicurezza finanziaria, dispone con proprio decreto, per un periodo di sei mesi, rinnovabili nelle stesse forme fino a quando ne permangano le condizioni, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona fisica o giuridica, da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità che pongono in essere o tentano di porre in essere una o più delle condotte con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali, una o più condotte volte al finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa ovvero una o più condotte che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Il decreto, avente efficacia fin dalla data della sua adozione, è pubblicato senza ritardo su apposita sezione del sito web del Ministero dell'economia e delle finanze e delle autorità di vigilanza di settore, in ragione delle rispettive attribuzioni. Del suddetto decreto viene data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

C) – A norma dell'art. 5 del d. lgs. n. 109/2007, i fondi sottoposti a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo; e le risorse economiche sottoposte a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo, fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia del demanio ai sensi dell'articolo 12. Sono nulli gli atti posti in essere in violazione dei divieti di cui sopra. È vietato mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti designati o stanziarli a loro vantaggio, ed è vietata la partecipazione consapevole e deliberata ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di aggirare le misure di congelamento. Il

congelamento è efficace dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari ovvero dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui agli articoli 4 e 4-bis⁹⁰. Il congelamento non pregiudica gli effetti di eventuali provvedimenti di sequestro o confisca, adottati nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi, aventi ad oggetto i medesimi fondi o le stesse risorse economiche.

D) – A norma dell'art. 12 del d. lgs. n. 109/2007, l'Agenzia del demanio provvede alla custodia, all'amministrazione ed alla gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento. L'Agenzia del demanio provvede in via diretta, ovvero mediante la nomina di un custode o di un amministratore, allo svolgimento delle attività di cui sopra. A tale fine può compiere, direttamente ovvero tramite l'amministratore, tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il parere favorevole del Comitato per la sicurezza finanziaria. L'Agenzia del demanio nomina e revoca i custodi e gli amministratori. L'amministratore nell'esercizio delle sue funzioni riveste la qualifica di pubblico ufficiale e provvede all'espletamento dell'incarico secondo le direttive dell'Agenzia del demanio. L'amministratore e il custode operano sotto il diretto controllo dell'Agenzia del demanio.

E) – A norma dell'art. 12 del d. lgs. n. 109/2007, in caso di cancellazione dalle liste o di autorizzazione all'esenzione dal congelamento di risorse economiche, trattandosi di beni immobili, mobili registrati, società o imprese, una comunicazione è trasmessa ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri della cancellazione del congelamento. Se nei diciotto mesi successivi alla comunicazione di cui al comma 12 l'avente diritto non si presenta a ricevere la consegna delle risorse economiche di cui è stata disposta la restituzione, l'Agenzia del demanio provvede alla vendita delle stesse. Per i beni mobili e mobili registrati si osservano le norme di cui al d.p.r. 13 febbraio 2001, n. 189 (Regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato). I beni immobili e i beni costituiti in azienda ovvero in società, decorso il suddetto termine di diciotto mesi dalla comunicazione di cui al comma 12, sono acquisiti al patrimonio dello Stato.

14) – Altre modifiche alla disciplina di contrasto al riciclaggio e al terrorismo.

Con [D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 92](#) (in G.U. n. 141 del 20.6.2017), in vigore dal 5 luglio 2017, sono state emanate disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170.

Con [Comunicato del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in data 20 aprile 2017](#) (in G.U. n. 92 del 20.4.2017) è stata data notizia dell'entrata in vigore, in data 1 giugno 2017, della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, la cui ratifica

⁹⁰ Va peraltro ricordato che a norma dell'art. 11, comma 2, del d. lgs. n. 109/2007, «*Nel caso di sussistenza di beni immobili, mobili registrati, società o imprese, il Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza provvede a trasmettere un estratto della relazione e del provvedimento del Comitato ai competenti uffici, ai fini della trascrizione del congelamento nei pubblici registri.*».

era stata autorizzata con [legge 28 luglio 2016, n. 153](#) (a cui è allegato il testo della Convenzione).

Con [Comunicato del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in data 20 aprile 2017](#) (in G.U. n. 92 del 20.4.2017) è stata data notizia dell'entrata in vigore, in data 1 giugno 2017, della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, di cui era stata autorizzata la ratifica con [legge 28 luglio 2016, n. 153](#) (a cui è allegato il testo della Convenzione).

Con [Comunicato del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in data 20 aprile 2017](#) (in G.U. n. 92 del 20.4.2017) è stato dato atto dell'entrata in vigore, in data 1° luglio 2017, del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Riga il 22 ottobre 2015, di cui era stata autorizzata la ratifica con [legge 28 luglio 2016, n. 153](#) (a cui è allegato il testo della Convenzione e quello del relativo Protocollo addizionale).

15) – Modifiche in materia di monitoraggio fiscale.

L'art. 8, comma 7, del D. Lgs. n. 90/2017 ha apportato alcune modificazioni al D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni. In particolare:

a) ai sensi del novellato art. 1, comma 1, del d.l. n. 167/1990, *«Gli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, gli altri operatori finanziari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e d), e gli operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, lettera i), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera s), del medesimo decreto sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati di cui all'articolo 31, comma 2, del menzionato decreto, relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un'operazione frazionata e limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;*

b) ai sensi del novellato art. 2, comma 1, lettere a) e b), del d.l. n. 167/1990, *l'unità speciale costituita ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e i reparti speciali della Guardia di finanza, di cui all'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al d.p.r. 29 gennaio 1999, n. 34, possono richiedere, in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, previa autorizzazione, rispettivamente, del direttore centrale accertamento dell'Agenzia delle entrate ovvero del Comandante generale della Guardia di finanza o autorità dallo stesso delegata: «a) agli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, agli altri operatori finanziari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e d), e agli operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, lettera i), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, di*

fornire evidenza, entro i limiti di carattere oggettivo stabiliti dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, delle operazioni intercorse con l'estero anche per masse di contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo temporale; b) ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, con riferimento a specifiche operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate, l'identità dei titolari effettivi rilevata in applicazione dei criteri di cui all'articolo 1, comma 2, lettera pp), e all'articolo 20 del medesimo decreto». Quest'ultima disposizione, richiamando l'art. 3, comma 4, del d. lgs. n. 231/2007, è applicabile anche ai notai.

16) – Modifiche al D. Lgs. 19 novembre 2008, n. 195, in materia valutaria.

L'art. 7 del D. Lgs. n. 90/2017 ha apportato modificazioni anche al D. Lgs. n. 195/2008, contenente disposizioni in materia valutaria.

Si rammenta che a norma dell'art. 3 del suddetto D. Lgs. n. 195/2008, chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all'Agenzia delle dogane. Disposizione, questa, che si applica anche a tutti i trasferimenti di denaro contante, da e verso l'estero, effettuati mediante plico postale o equivalente.

Il novellato art. 9 del D. Lgs. n. 195/2008 contiene una nuova disciplina delle sanzioni applicabili per la violazione del suddetto art. 3. Più precisamente, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 300 euro:

a) dal 10 al 30 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, se tale valore non è superiore a 10.000 euro;

b) dal 30 per cento al 50 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3 se tale valore è superiore a 10.000 euro;

c) nel caso in cui la violazione consista nell'aver fornito informazioni inesatte o incomplete e la differenza tra l'importo trasferito e l'importo dichiarato non sia superiore a 30.000 euro, il minimo edittale della sanzione è pari al 3 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3;

Nei casi da ultimo indicati, ai fini della determinazione dell'entità della sanzione, l'amministrazione procedente terrà conto dell'entità dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, dell'entità dell'importo non dichiarato in termini assoluti e percentuali, nonché delle precedenti violazioni accertate relative alle medesime disposizioni.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, si applicano l'articolo 23, commi 1 e 3⁹¹, l'articolo 23-bis⁹² e l'articolo 24⁹³ del d.p.r. 31

⁹¹ È determinata, con decreto, la sanzione amministrativa pecuniaria, tenendo conto della gravità della violazione, della natura dolosa o colposa della condotta illecita, dei motivi che l'hanno determinata, della personalità dell'autore e delle sue condizioni economiche, dell'eventuale recidiva, dell'opera svolta dall'autore per l'eliminazione o l'attenuazione degli effetti provocati dalla condotta illecita. Si applicano gli artt. da 2 a 9, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il valore della valuta, dei beni e diritti è computato con riferimento alla data della violazione.

marzo 1988, n. 148.

UNIONI CIVILI - DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

Con [D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 7](#) (in G.U. n. 22 del 27.1.2017), in vigore dal giorno 11 febbraio 2017, sono state apportate modifiche e riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera b), della legge 20 maggio 2016, n. 76⁹⁴.

Sono state, conseguentemente, introdotte e/o modificate diverse disposizioni della legge 31 maggio 1995, n. 218.

1) – Rapporti tra la novellata legge n. 218/1995 e il Regolamento (UE) n.

⁹² Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile, salvo che la sanzione sia già stata irrogata con provvedimento definitivo. In tale caso, il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

⁹³ Il diritto dello Stato alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie e alla confisca dei beni oggetto delle violazioni valutarie si prescrive, salvo interruzione o sospensione, in cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione o è cessata l'attività diretta a commetterla nell'ipotesi di tentativo. Se la violazione si realizza attraverso una condotta permanente, la prescrizione decorre dal giorno di cessazione della permanenza.

⁹⁴ Sulla disciplina internazionalprivatistica delle unioni civili, cfr. DAVI-ZANOBETTI, *Le obbligazioni alimentari tra parti di un'unione civile e tra conviventi nel diritto internazionale privato*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2017, p. 197; BOGGIALI-RUOTOLO, *Modifica e riordino delle disposizioni di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso (d. lgs. 19 gennaio 2017, n. 5, e d. lgs. 19 gennaio 2017, n. 7)*, in *CNN Notizie* del 30 gennaio 2017; FINOCCHIARO, *Cause alimentari sotto disciplina del Regolamento CE*, in *Guida al diritto*, 2017, 9, p. 59; GRAGNANI, *Validi in Italia i matrimoni gay contratti all'estero*, in *Il Sole 24 Ore, Focus Norme e tributi*, del 1° febbraio 2017; GRAGNANI, *Unioni civili, validi in Italia i matrimoni all'estero*, in *Il Sole 24 Ore* del 27 gennaio 2017; FUCHS, *Registered Partnership, Same-Sex Marriage and Children: Crossing Borders*, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 2016, p. 445.

In tema di unioni civili, v. anche di recente – oltre alla bibliografia già citata a margine delle precedenti *Rassegne normative* – BONLINI, *Lo scioglimento dell'unione civile per morte, o dichiarazione di morte presunta, di una delle sue parti*, in *Famiglia e dir.*, 2017, p. 596; MUSIO, *Unioni civili e questioni di sesso tra orgoglio e pregiudizi*, in *Nuova giur. civ.*, 2017, II, p. 729; MOROZZO DELLA ROCCA, *Il diritto alla coesione familiare prima e dopo la legge n. 76 del 2016 (nota a Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 30 giugno 2016, ricorso n. 51362/09)*, in *Giur. it.*, 2017, p. 584; QUADRI, *La tutela del minore nelle unioni civili e nelle convivenze*, in *Nuova giur. civ.*, 2017, II, p. 566; OLIVERO, *Unioni civili e presunta licenza d'infedeltà*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2017, p. 213; GHIDONI, *Unione civile e impresa familiare: la disarmonia di una mera estensione normativa*, in *Famiglia e dir.*, 2017, p. 701; CASABURI, *Le unioni civili tra persone dello stesso sesso nella legge 20 maggio 2016 n. 76 (nota a Trib. Roma, 3 maggio 2016)*, in *Foro it.*, 2016, I, c. 2246; MONDINI, *Lo scioglimento dell'unione civile, criticità procedurali (nota a Trib. Roma 3 maggio 2016)*, in *Foro it.*, 2016, I, c. 3300; FIORINI, *Profili di interesse notarile nello scioglimento delle unioni civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76*, in *Riv. not.*, 2017, p. 185; AMBROSI, *Unioni civili e Costituzione*, in *Nuova giur. civ.*, 2016, II, p. 1676; AUTORINO, *Le unioni civili in Europa*, in *Nuova giur. civ.*, 2016, II, p. 1667; LENTI, *Unione civile, convivenza omosessuale e filiazione*, in *Nuova giur. civ.*, 2016, II, p. 1707; QUADRI, *Unioni civili: disciplina del rapporto*, in *Nuova giur. civ.*, 2016, II, p. 1688; AL MUREDEN, *Lo scioglimento dell'unione civile tra rapporto di coppia e ruolo del «genitore sociale»*, in *Nuova giur. civ.*, 2016, II, p. 1699; ALPA, *La legge sulle unioni civili e sulle convivenze. Qualche interrogativo di ordine esegetico*, in *Nuova giur. civ.*, 2016, II, p. 1718; CALÒ, *Unioni civili e matrimonio religioso ebraico*, in *Vita not.*, 2016, p. 1165; FADDA, *Le unioni civili e il matrimonio: vincoli a confronto*, in *Nuova giur. civ.*, 2016, II, p. 1386; PRISCO, *Sulla disciplina delle unioni civili e delle convivenze*, in *Rass. dir. civ.*, 2016, p. 1081; MONEGAT, *Le nuove famiglie e le regole condominiali*, in *Immobili & proprietà*, 2016, p. 563; CANONICO, *Gli aspetti patrimoniali delle unioni civili e delle convivenze di fatto*, in *Dir. famiglia*, 2016, p. 1108; TROIANO, *Unioni civili: in attesa dei decreti legislativi, uno sguardo al decreto «ponte» per la tenuta dei registri dello stato civile*, in *Studium iuris*, 2016, p. 1265 e 1428.

2016/1104.

Al riguardo, deve essere innanzitutto analizzato il rapporto intercorrente con la disciplina europea, dettata nelle materie della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate con il [Regolamento \(UE\) 24 giugno 2016, n. 2016/1104, del Consiglio](#) (in G.U.U.E. n. L183 del giorno 8.7.2016).

Per un commento dettagliato alle disposizioni contenute nel suddetto Regolamento europeo, cfr. la [Rassegna relativa al secondo semestre 2016](#), in www.gaetanopetrelli.it (e la bibliografia ivi citata).

Posto che il suddetto Regolamento – che ha carattere universale – si applicherà però soltanto a decorrere dal 29 gennaio 2019, e più precisamente ai *partners* che avranno registrato la loro unione, o che avranno designato la legge applicabile agli effetti patrimoniali della loro unione registrata, successivamente al 29 gennaio 2019 (art. 69, paragrafo 3, del Regolamento), si avrà che:

1) – il regime patrimoniale dei *partners uniti a partire dal 30 gennaio 2019* sarà disciplinato dalla legge individuata dal Regolamento;

2) – i profili diversi dagli effetti patrimoniali non sono disciplinati dal Regolamento europeo (cfr. al riguardo le materie escluse, elencate dall'art. 1, par. 2, del Regolamento stesso), e continueranno quindi ad essere disciplinate in conformità alla disciplina di conflitto dettata dalla legge n. 218/1995;

3) – il regime patrimoniale dei *partners uniti entro il 29 gennaio 2019* sarà disciplinato dalla legge designata dalla disciplina nazionale previgente di diritto internazionale privato (per l'Italia, quindi, le disposizioni della legge 31 maggio 1995, n. 218, come introdotte e/o novellate dal D. Lgs. n. 7/2017);

4) – è data tuttavia facoltà, ai *partners uniti entro il 29 gennaio 2019*, di scegliere la legge applicabile in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento. Pertanto, anche i *partners* uniti anteriormente alla suddetta entrata in vigore possono – con un accordo espresso di *optio iuris* in conformità agli artt. 22, 23 e 24 – rendere applicabile il Regolamento ai loro rapporti patrimoniali;

5) – A differenza di quanto disposto dal Regolamento (CE) 20 dicembre 2010, n. 1259/2010, il Regolamento n. 2016/1104 *non* prevede espressamente la facoltà di designare, a norma dell'art. 22, la legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra *partners* con atto anteriore alla sua entrata in vigore. La questione appare, comunque, di rilevanza pratica limitata per l'Italia, considerato che le leggi oggetto di possibile *professio iuris* (legge dello Stato di residenza o cittadinanza di uno dei coniugi) sono le medesime a cui fa ora riferimento l'art. 32-ter, comma 4, della legge n. 218/1995. Ferma restando la possibilità per i *partners* di tener conto sin d'ora della futura entrata in vigore del Regolamento al fine di pianificare le proprie scelte patrimoniali.

Salvo quanto sopra precisato, la legge n. 218/1005, come infra novellata, disciplinerà pertanto i profili internazionalprivatistici delle unioni civili fino al 28 gennaio 2019.

Va, al riguardo, rammentato che l'art. 32 del Regolamento europeo esclude l'applicazione dell'istituto del rinvio (che attualmente è invece da ritenersi applicabile a norma dell'art. 13 della legge n. 218/1995).

Sotto il profilo processuale (*competenza giurisdizionale e riconoscimento dei provvedimenti e degli atti pubblici stranieri*), il Regolamento europeo si applicherà solo ai procedimenti avviati, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse alla data o successivamente al 29 gennaio 2019 (art. 69, paragrafo 1). Per i procedimenti e gli atti pubblici avviati o formati anteriormente, si applica la disciplina internazionalprivatistica o internazionalprocessualistica nazionale previgente (per l'Italia, le previsioni della legge 31 maggio 1995, n. 218, come integrate dal D. Lgs. n. 7/2017). L'individuazione della disciplina applicabile non è priva di conseguenze pratiche, perché diversi sono i requisiti previsti, rispettivamente, dalla normativa comunitaria e da quella interna ai fini del riconoscimento automatico: tra l'altro, il Regolamento non richiede, a differenza dell'art. 64 della legge n. 218/1995, che la decisione sia già passata in giudicato.

Le regole di competenza giurisdizionale dettate dal Regolamento n. 2016/1104 (Capo II, artt. 4 ss.) devono ritenersi di portata universale ed esaustive: il giudice italiano è competente ogni qualvolta ricorrano i presupposti ivi indicati (perché si tratta dell'autorità giurisdizionale adita per la successione di un *partner*, o per pronunciare lo scioglimento o annullamento dell'unione registrata, perché i *partners* sono entrambi residenti in Italia, ecc.). Ciò significa che a seguito della relativa entrata in vigore non troveranno più applicazione, in nessun caso, le previsioni della legge n. 218/1995.

Per alcuni aspetti, invece, il Regolamento non ha applicazione universale. In particolare:

a) il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere sono disciplinati dal Regolamento unicamente nei rapporti tra Stati membri vincolati dallo stesso in quanto partecipanti alla cooperazione rafforzata: il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni rese in Stati terzi, o in Stati membri ulteriori, è regolato dalle disposizioni di diritto comune (per l'Italia, gli artt. 64 e seguenti della legge n. 218/1995);

b) lo stesso dicasi per il riconoscimento («accettazione») e l'esecuzione degli atti pubblici: se formati in Stati terzi, o in Stati membri non partecipanti alla cooperazione rafforzata, non si applica il Regolamento, bensì le norme italiane (l'art. 68 della legge n. 218/1995, e le altre norme interne al riguardo).

2) – *Matrimoni omosessuali contratti all'estero.*

Va innanzitutto ricordato che l'art. 1, comma 28, della legge n. 76/2016 aveva delegato il Governo all'emanazione di decreti legislativi anche in materia di diritto internazionale privato, *«prevedendo l'applicazione della disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo»*. Disciplina, questa, volta a risolvere il problema dei matrimoni omosessuali contratti all'estero (che la giurisprudenza aveva ritenuto non essere trascrivibili in Italia ⁹⁵), con riferimento ai quali risulta conseguentemente definitivamente

⁹⁵ Cfr. al riguardo, di recente, CASABURI, *Dalla parte degli infedeli: il consiglio di Stato apre, di fatto, alla trascrizione dei matrimoni omosessuali (nota a Cons. Stato 1 dicembre 2016, n. 5047)*, in *Foro it.*, 2017, III, c. 28; TRAVI, *La competenza all'annullamento della trascrizione del matrimonio celebrato all'estero fra persone dello stesso*

superata la tesi della loro contrarietà all'ordine pubblico internazionale.

In attuazione di tale delega, e con riferimento ai matrimoni omosessuali, il nuovo art. 32-bis della legge n. 218/1995 ora dispone che *«Il matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana».*

Come precisato dalla Relazione governativa al D. Lgs. n. 7/2017, la disciplina del matrimonio omosessuale contratto all'estero deve essere quindi desunta dalla legge n. 76/2016, indipendente dalla cittadinanza (italiana o straniera) dei coniugi o partners, e dalla relativa residenza in Italia o all'estero.

Correlativamente, il [D. Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5](#), ha modificato la disciplina dello stato civile, prevedendo:

A) – all'art. 63, comma 2, lett. *c-bis*), del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, la trascrizione nei registri di stato civile degli atti dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero;

B) – all'art. 134-bis, comma 3, lett. *a*), del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, la trascrizione nella parte seconda del registro delle unioni civili degli atti dei matrimoni tra persone dello stesso sesso avvenuti all'estero.

Fermo restando, comunque, che il matrimonio omosessuale estero produce, in Italia, gli effetti di un'unione civile regolata dalla legge italiana.

La legge n. 76/2016 non disciplina, invece, la questione della filiiazione nell'ambito di un matrimonio omosessuale straniero, ma la giurisprudenza più recente ha ammesso la trascrizione in Italia dell'atto di nascita estero che indichi quali genitori due persone dello stesso sesso ⁹⁶; decisione, questa, che la dottrina ha (condivisibilmente) criticato, per contrasto con l'ordine pubblico internazionale ex art. 16 della legge n. 218/1995.

3) – Unioni civili contratte all'estero.

Per quanto concerne, invece, le unioni civili (o istituti analoghi) contratti all'estero, il Governo ha adempiuto alla delega con la previsione dell'art. 32-quinquies della legge n. 218/1995 (Unione civile costituita all'estero tra cittadini italiani dello stesso sesso):

sesso (nota a Cons. Stato 1 dicembre 2016, n. 5047), in *Foro it.*, 2017, III, c. 30; AZZARRI, *Diritti fondamentali e stato civile: il caso delle trascrizioni dei matrimoni omosessuali celebrati all'estero* (nota a Cons. Stato 26 ottobre 2015, n. 4897), in *Nuova giur. civ.*, 2016, I, p. 397; CASABURI, *Contra paganos – La lama di palazzo Spada sulla trascrizione dei matrimoni omosessuali contratti all'estero* (nota a Cons. Stato 26 ottobre 2015, n. 4899, e T.A.R. Lazio 9 marzo 2015, n. 3907), in *Foro it.*, 2016, III, c. 27; IORIO, *Trascrizione dei matrimoni omosessuali esteri e poteri del prefetto* (nota a Cons. Stato 8 ottobre 2015 n. 4899), in *Famiglia e dir.*, 2016, p. 64.

⁹⁶ Cass. 15 giugno 2017 n. 14878, in *Guida al diritto*, 2017, 28, p. 54, con nota di FINOCCHIARO, *Quel «vizio» ricorrente di anticipare le scelte devolute al legislatore*. Cfr. anche, sulla questione, BARUFFI, *Co-genitorialità same sex e minori nati con maternità surrogata* (nota ad App. Trento 23 febbraio 2017), in *Famiglia e dir.*, 2017, p. 669; CARDACI, *La trascrizione dell'atto di nascita straniero formato a seguito di gestazione per altri* (nota ad App. Milano 28 dicembre 2016), in *Nuova giur. civ.*, 2017, I, p. 657; FERRANDO, *Ordine pubblico e interesse del minore nella circolazione degli status filiationis* (nota a Cass. 30 settembre 2016 n. 19599), in *Corriere giur.*, 2017, p. 181; CRISTIANI, *Trascrizione di filiazione accertata all'estero nell'ambito di un matrimonio omosessuale* (nota ad App. Torino 29 ottobre 2014), in *Giur. it.*, 2015, p. 1344; FERRARI, *I legami omogenitoriali formati all'estero all'esame del giudice delle leggi: come tutelare l'interesse del minore?* (nota a Trib. minorenni Bologna 10 novembre 2014), in *Nuova giur. civ.*, 2015, I, p. 387; CAMPIGLIO, *Norme italiane sulla procreazione assistita e parametri internazionali: il ruolo creativo della giurisprudenza*, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 2014, p. 481; CAMPIGLIO, *Lo stato di figlio nato da contratto internazionale di maternità*, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 2009, p. 589.

«L'unione civile, o altro istituto analogo, costituiti all'estero tra cittadini italiani dello stesso sesso abitualmente residenti in Italia produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana».

In questo caso, la delega è stata interpretata restrittivamente in quanto – come correttamente chiarito nella Relazione governativa al D. Lgs. n. 7/2017 – l'applicazione della legge italiana si giustifica solo in funzione antielusiva con riferimento alle unioni civili costituite all'estero da cittadini italiani residenti in Italia, allorché cioè una situazione «totalmente italiana» sia stata trasformata deliberatamente in «transnazionale» allo scopo di applicare un regime giuridico diverso da quello italiano, con un intento quindi di *system shopping*. Ne consegue, quindi, che:

A) – l'unione civile contratta all'estero da due cittadini italiani, residenti in Italia, produce gli effetti dell'unione civile italiana, a norma dell'art. 32-*quinquies* della legge n. 218/1995;

B) – l'unione civile contratta all'estero da due cittadini italiani (di cui uno o entrambi residenti all'estero), ovvero da due cittadini stranieri (ancorché residenti in Italia), ovvero da coppie miste di cittadini italiani e stranieri, ovunque residenti, è soggetta alla normale disciplina internazionalprivatistica.

Va evidenziato che il [D. Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5](#), ha corrispondentemente modificato la disciplina dello stato civile, prevedendo:

A) – all'art. 63, comma 2, lett. c), del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, la trascrizione nei registri di stato civile delle unioni civili costituite all'estero;

B) – all'art. 134-*bis*, comma 3, lett. a), del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, la trascrizione, nella parte seconda del registro delle unioni civili, delle unioni costituite all'estero;

C) – a norma dell'art. 16, comma 1, del D.P.R. n. 396/2000, l'unione civile all'estero, quando le parti dell'unione civile sono entrambi cittadini italiani o uno di essi è cittadino italiano e l'altro è cittadino straniero, può essere costituita innanzi all'autorità diplomatica o consolare competente, oppure innanzi all'autorità locale secondo le leggi del luogo.

4) – Unioni civili contratte in Italia da cittadini stranieri.

L'art. 1, comma 19, della legge n. 76/2016 richiama, in quanto applicabile alle unioni civili, l'art. 116, comma 1, c.c., che disciplina il matrimonio dello straniero nello Stato. Da ciò il legislatore delegato ha correttamente desunto la possibilità, per i cittadini stranieri, di contrarre una unione civile in Italia (anche perché la suddetta legge n. 76/2016 non prevede alcuna limitazione riguardo alla cittadinanza o alla residenza dei *partners*).

Al riguardo, è stata introdotta la previsione dell'art. 32-*ter*, comma 2, nella legge n. 218/1995: *«Ai fini del nulla osta di cui all'articolo 116, primo comma, del codice civile, non rilevano gli impedimenti relativi al sesso delle parti. Qualora la produzione del nulla osta sia preclusa in ragione del mancato riconoscimento, secondo la legge dello Stato di cui lo straniero è cittadino, dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o di analogo istituto, il nulla osta è sostituito da un certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la libertà di stato, ovvero da dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Resta salva la libertà di stato accertata o*

acquisita per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia».

La disposizione si è resa necessaria in quanto alcuni ordinamenti stranieri contemplano impedimenti per motivi religiosi, o comunque non riconoscono le unioni civili. A fronte di tali situazioni, il legislatore ha, innanzitutto, dichiarato irrilevanti gli impedimenti relativi al sesso delle parti (essendo gli stessi contrari all'ordine pubblico internazionale, di cui all'art. 16 della legge n. 218/1995). In secondo luogo, ha ritenuto sufficiente, in luogo del nulla osta specifico all'unione civile, qualsiasi certificato o atto idoneo ad attestare la libertà di stato (surrogabile con dichiarazione sostitutiva a norma degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000).

La disciplina suesposta è completata dalla previsione, contenuta nel comma 1 dell'art. 32-ter, secondo cui «*Se la legge applicabile non ammette l'unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso si applica la legge italiana*». Pertanto, lo straniero la cui legge regolatrice non ammette l'unione civile potrà sempre costituirla sulla base delle previsioni della legge n. 76/2016.

5) – Capacità e condizioni per costituire un'unione civile.

A norma dell'art. 32-ter, comma 1, della legge n. 218/1995, «*La capacità e le altre condizioni per costituire unione civile sono regolate dalla legge nazionale di ciascuna parte al momento della costituzione dell'unione civile. Se la legge applicabile non ammette l'unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso si applica la legge italiana. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 20 maggio 2016, n. 76, sono di applicazione necessaria*».

Il riferimento alla legge nazionale ai fini della disciplina della capacità costituisce soluzione tradizionale nel diritto internazionale privato italiano (cfr. gli artt. 20 e 23 della legge n. 218/1995). Poiché il profilo della capacità a contrarre un'unione civile non è disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1104/2016, la disciplina suesposta continuerà ad applicarsi anche dopo il 29 gennaio 2019.

L'art. 32-ter, comma 1, rinvia infine all'art. 1, comma 4, della legge n. 76/2016 (che disciplina gli impedimenti alla costituzione dell'unione civile), qualificando tale disposizione come norma di applicazione necessaria. L'indicazione non è, comunque, tassativa, potendo configurarsi ulteriori norme di applicazione necessaria, ancorché non espressamente richiamate come tali.

6) – Requisiti formali per la costituzione dell'unione civile.

Ai sensi dell'art. 32-ter, comma 3, della legge n. 218/1995, «*L'unione civile è valida, quanto alla forma, se è considerata tale dalla legge del luogo di costituzione o dalla legge nazionale di almeno una delle parti o dalla legge dello Stato di comune residenza al momento della costituzione*». Anche in questo caso la soluzione è conforme al principio del *favor validitatis*, tipico del diritto internazionale privato quanto ai profili di forma degli atti giuridici.

7) – Rapporti personali e patrimoniali tra i partners dell'unione civile.

A norma dell'art. 32-ter, comma 4, della legge n. 218/1995, «*I rapporti personali e patrimoniali tra le parti sono regolati dalla legge dello Stato davanti alle cui autorità l'unione è stata costituita. A richiesta di una delle parti il giudice può disporre l'applicazione della legge dello Stato nel quale la vita comune è prevalentemente localizzata. Le parti possono convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono*

regolati dalla legge dello Stato di cui almeno una di esse è cittadina o nel quale almeno una di esse risiede».

Le norme di conflitto sopra riportate appaiono sostanzialmente corrispondenti a quelle del Regolamento (UE) n. 1104/2016, che entreranno in vigore il 29 gennaio 2019. Pertanto, gli effetti personali e patrimoniali dell'unione civile sono disciplinati:

a) dalla legge scelta dai *partners* (legge dello Stato di residenza o cittadinanza di almeno uno di essi);

b) in subordine, ove il giudice così disponga, dalla legge dello Stato in cui la vita comune è prevalentemente localizzata;

c) in mancanza, dalla legge dello Stato dinanzi alle cui autorità l'unione è stata costituita (e, conseguentemente, registrata).

Teoricamente trova applicazione il rinvio, di cui all'art. 13 della legge n. 218/1995, che tuttavia difficilmente avrà modo di operare; esso deve essere infatti escluso nei casi suindicati sub *a)* (per espressa disposizione dell'art. 13, che esclude il rinvio in presenza di *professio iuris*), e sub *b)* (dovendosi ritenere il rinvio incompatibile con la ratio della determinazione giudiziale del criterio di collegamento). E deve ritenersi piuttosto improbabile che la legge del luogo di costituzione e registrazione dell'unione rinvii a sua volta alla legge di un altro Stato.

Per il resto, è possibile rinviare alla copiosa elaborazione dottrinale relativa alla disciplina di conflitto contenuta nell'art. 30 della legge n. 218/1995 (relativa ai rapporti patrimoniali tra coniugi), per quanto concerne la casistica ed i numerosi problemi interpretativi riguardanti la disciplina internazionalprivatistica del regime patrimoniale coniugale: si rammentano, tra gli altri, le problematiche relative al mutamento nel tempo dei criteri di collegamento e quindi della legge applicabile (conflict mobile); i problemi di diritto intertemporale; la disciplina della pubblicità e dell'opponibilità ai terzi della legge regolatrice del regime patrimoniale; i problemi relativi all'accordo di scelta della legge applicabile (con particolare riguardo al relativo regime formale)⁹⁷.

Come già detto, comunque, la disciplina dell'art. 32-ter, comma 4, della legge n. 218/1995, cesserà di operare con l'entrata in vigore, il 29 gennaio 2019, del Regolamento (UE) n. 1104/2016.

8) – *Obbligazioni alimentari tra i partners dell'unione civile.*

In relazione alle obbligazioni alimentari, il D. Lgs. n. 7/2017 è intervenuto su un duplice versante.

In primo luogo, l'art. 32-ter, comma 5, della legge n. 218/1995, richiama la previsione dell'art. 45 della legge n. 218/1995, che contiene per l'appunto la disciplina di conflitto delle obbligazioni alimentari.

In secondo luogo, è stato modificato – con disposizione di portata generale, non limitata cioè alle unioni civili – l'art. 45 della legge n. 218/1995 (*Obbligazioni alimentari nella famiglia*), il cui nuovo testo recita:

«Le obbligazioni alimentari nella famiglia sono regolate dalla legge designata dal regolamento 2009/4/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla

⁹⁷ Si rinvia, al riguardo, a PETRELLI, *Formulario notarile commentato*, III, 1, Milano 2003.

legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, e successive modificazioni».

Quest'ultima previsione ha, in realtà, un valore puramente ricognitivo, e non precettivo, in quanto il [Regolamento \(CE\) n. 4/2009](#) sarebbe stato comunque applicabile – in luogo della Convenzione dell'Aja del 1973, precedentemente richiamata dall'art. 45 – per forza propria, in quanto fonte normativa gerarchicamente sovraordinata alla legislazione statale ⁹⁸.

Merita, piuttosto, segnalare che ai sensi dell'art. 15 del suddetto Regolamento n. 4/2009, «*La legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari («protocollo dell'Aia del 2007») negli Stati membri vincolati da tale strumento»*. Pertanto:

A) – la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è senz'altro quella individuata dal [Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007](#); sul sito internet della Conferenza dell'Aja è possibile individuare gli [Stati tra i quali il Protocollo è in vigore](#);

B) – il [Regolamento \(CE\) n. 4/2009](#) trova, invece, applicazione al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.

9) – Scioglimento dell'unione civile.

A norma dell'art. 32-*quater* della legge n. 218/1995 (*Scioglimento dell'unione civile*):

«1. *In materia di scioglimento dell'unione civile la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dagli articoli 3 e 9, anche quando una delle parti è cittadina italiana o l'unione è stata costituita in Italia. I medesimi titoli di giurisdizione si applicano anche in materia di nullità o di annullamento dell'unione civile.*

2. *Lo scioglimento dell'unione civile è regolato dalla legge applicabile al divorzio in conformità al regolamento n. 1259/2010/UE del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale».*

Sul [Regolamento \(UE\) n. 1259/2010](#) ⁹⁹, e quindi sulla legge applicabile al divorzio

⁹⁸ Cfr. al riguardo SALVADORI, *Giurisdizione, legge regolatrice, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari*, in *Il nuovo diritto di famiglia – Profili sostanziali, processuali e notarili*, diretto da PREITE, TAGLIAFERRI e CAGNAZZO, IV – *Tematiche di interesse notarile – Profili internazionalprivatistici*, Milano 2015, p. 1047; PANCALDI, *La disciplina processualistica delle obbligazioni alimentari alla luce del nuovo regolamento CE n. 4 del 2009*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, p. 1353.

⁹⁹ Sul Regolamento (CE) n. 1259/2010, cfr. VIARENGO, *La legge applicabile al divorzio nel Regolamento c.d. «Roma III»*, in *Il nuovo diritto di famiglia – Profili sostanziali, processuali e notarili*, diretto da PREITE, TAGLIAFERRI e CAGNAZZO, IV – *Tematiche di interesse notarile – Profili internazionalprivatistici*, Milano 2015, p. 799; QUEIROLO, *Il Regolamento 2201/2003: circolazione delle sentenze in materia di separazione, divorzio e annullamento del matrimonio*, *ibidem*, p. 825; BARUFFI, *Il riconoscimento del divorzio notarile*, *ibidem*, p. 895; AA.VV., *Il ruolo del notaio nel divorzio europeo. Aspetti personali e patrimoniali. Patti prematrimoniali*, a cura di VELLETTI e CALÒ, Milano 2012; CAGNAZZO, *I divorzi internazionali europei*, in *Atti notarili. Diritto comunitario e internazionale*, 4, *, *Diritto comunitario*, a cura di PREITE, Torino 2011, p. 159; BARATTA, *Matrimonio (scioglimento e separazione) (dir. internaz. priv.)*, in *Enc. dir., Annali*, VI, Milano 2013, p. 437; CAMPIGLIO, *Prime applicazioni delle norme europee sui divorzi «internazionali»*, in *Nuova giur. civ.*, 2015, II, p. 173; CALÒ, *La vocazione universale del divorzio europeo*, in *Riv. not.*, 2014, p. 613; UCCELLA, *Il regolamento n. 1259/2010 del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (c.d. Convenzione Roma III)*. *Spunti di riflessione*, in *Vita not.*, 2014, p. 103;

(ed allo scioglimento dell'unione civile), che può anche essere preventivamente scelta dai *partners*, cfr. la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2010*, in www.gaetanopetrelli.it.

10) – *Disciplina internazionalprivatistica dei contratti di convivenza.*

Rimane ferma – salvo quanto sopra precisato in ordine ai rapporti con il Regolamento europeo n. 2016/1104 – la disciplina internazionalprivatistica dettata per i contratti di convivenza dalla legge n. 76/2016, che ha introdotto nella legge n. 218/1995 l'articolo 30-*bis*¹⁰⁰.

Cfr. anche, a commento della suesposta disciplina, la [Relazione governativa allo schema del D. Lgs. n. 7/2017](#), nonché il [Dossier di documentazione](#) degli uffici studi parlamentari.

Più in generale, sulla disciplina delle unioni civili, cfr. le *Rassegne* relative al *primo semestre 2016* ed al *secondo semestre 2016*, in www.gaetanopetrelli.it.

UNIONI CIVILI - ORDINAMENTO DELLO STATO CIVILE

Con [D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5](#) (in G.U. n. 22 del 27.1.2017), in vigore dal giorno 11 febbraio 2017, è stato disciplinato l'adeguamento delle disposizioni

QUEIROLO-CARPANETO, *Considerazioni critiche sull'estensione dell'autonomia privata a separazione e divorzio nel regolamento «Roma III»*, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 2012, p. 59; AA.VV., *Reg. UE n. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale*, a cura di FRANZINA, in *Nuove leggi civ.*, 2011, p. 1435; VIARENGO, *Il regolamento UE sulla legge applicabile alla separazione e al divorzio e il ruolo della volontà delle parti*, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 2011, p. 601; BOELE-WOELKI, *For Better or for Worse: The Europeanization of International Divorce Law*, in *Yearbook of Private International Law*, XII, 2010, p. 1; HAMMJE, *Le nouveau règlement (UE) n. 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en oeuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps*, in *Revue critique*, 2011, p. 291; RICCI, *La legge applicabile al divorzio tra cittadini di Stati plurilegislativi: prassi italiana e nuove norme europee*, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 2011, p. 55.

¹⁰⁰ L'art. 1, comma 64, della legge n. 76/2016, ha introdotto il seguente nuovo art. 30-*bis* (*Contratti di convivenza*) nella legge 31 maggio 1995, n. 218:

«1. Ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata.

2. Sono fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali che regolano il caso di cittadinanza plurima».

Si tratta di una disciplina di conflitto ricalcata su quella contenuta nell'art. 29 della medesima legge n. 218/1995, con riguardo agli effetti personali del matrimonio. Non è stata, invece, riprodotta la disposizione contenuta nell'art. 30, comma 1, secondo periodo, della suddetta legge (a norma del quale i coniugi possono convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede). Non è, pertanto, ammessa la *professio iuris* ai fini della disciplina del contratto di convivenza: soluzione, questa, criticabile, tenuto conto anche del ruolo generalmente assegnato all'autonomia privata sia in relazione ai contratti in generale (art. 3 del Regolamento «Roma I»), sia in materia di regimi patrimoniali familiari.

Superflua, tutto sommato, la previsione del comma 2 (salvezza dei casi di cittadinanza plurima), che trovava già la propria disciplina nell'art. 19, comma 2, della suddetta legge n. 218/1995 («Se la persona ha più cittadinanze, si applica la legge di quello tra gli Stati di appartenenza con il quale essa ha il collegamento più stretto. Se tra le cittadinanze vi è quella italiana, questa prevale»), nonché nelle convenzioni internazionali.

Da rilevare che si applica il rinvio, di cui all'art. 13 della legge n. 218/1995. Pertanto, quando a norma dell'art. 30-*bis* è richiamata una legge straniera, si tiene conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero alla legge di un altro Stato: a) se il diritto di tale Stato accetta il rinvio; b) se si tratta di rinvio alla legge italiana. In concreto, potrebbe accadere, con maggior frequenza:

- a) che la legge straniera richiamata rinvii al luogo in cui i conviventi sono residenti;
- b) ovvero, che la legge straniera rinvii al luogo in cui la convivenza è stata registrata.

dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76¹⁰¹.

Con l'introduzione di norme di dettaglio nel [D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396](#), nel [R.D. 9 luglio 1939, n. 1238](#), nel [D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223](#), e nel [D. Lgs. 3 febbraio 2011, n. 71](#), tutti i riferimenti al matrimonio, alla relativa celebrazione ed ai coniugi sono stati integrati con quelli relativi all'unione civile.

Si espongono, di seguito, i profili maggiormente rilevanti, in un'ottica notarile, della nuova disciplina.

1) – Atto di costituzione dell'unione civile – presupposti, contenuto e pubblicità.

A norma del nuovo art. 70-bis del d.p.r. n. 396/2000, la richiesta di costituzione dell'unione civile è presentata all'ufficio dello stato civile del comune scelto dalle parti. Il legislatore delegato ha pertanto optato – tra le diverse possibili interpretazioni della normativa primaria – per la soluzione dell'*inesistenza di un vincolo territoriale, che limiti al comune di residenza delle parti la competenza ai fini della costituzione dell'unione civile* (come avviene per il matrimonio, come conseguenza della necessità di pubblicazioni in tale comune di residenza; pubblicazioni che non sono richieste per costituire un'unione civile).

Peraltro, a norma dell'art. 70-quater, quando vi è necessità o convenienza di costituire l'unione civile in un comune diverso da quello in cui è stata presentata la richiesta, l'ufficiale dello stato civile, completate le verifiche di cui all'articolo 70-bis, su istanza delle parti, delega per iscritto l'ufficiale dello stato civile del comune dalle stesse indicato.

Va evidenziato che non è prevista espressamente la possibilità di costituire l'unione civile per procura (contemplata *unicamente per la richiesta di costituzione dell'unione*, dall'art. 70-bis, comma 4, del d.p.r. n. 396/2000). Stante il carattere personalissimo dell'atto, tale possibilità deve probabilmente escludersi (non potendosi far riferimento alla più generale previsione contenuta nell'art. 12, comma 7, del d.p.r. n. 396/2000).

Il contenuto dell'atto di costituzione dell'unione civile è disciplinato dal nuovo

¹⁰¹ PASCUCCI, *La costituzione del vincolo di unione civile tra norme di legge, disciplina transitoria e assetto definitivo della materia*, in *Nuove leggi civ.*, 2017, p. 219; DE CRISTOFARO, *Le «unioni civili» fra coppie del medesimo sesso. Note critiche sulla disciplina contenuta nei commi 1-34 dell'art. 1 della L. 20 maggio 2016, n. 76, integrata dal D. Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5*, in *Nuove leggi civ.*, 2017, p. 101; CASABURI, *I decreti attuativi della l. 76/16 sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso (nota a Trib. Roma 2 settembre 2016)*, in *Foro it.*, 2017, I, c. 1111; BUFFONE, *Unioni civili, quasi al traguardo l'archivio nazionale*, in *Guida al diritto*, 2017, 17, p. 14; ID., *Celebrazioni previste solo in ambienti aperti al pubblico*, in *Guida al diritto*, 2017, 17, p. 32; PASCASI, *Dall'11 febbraio attuazione definitiva per la legge Cirinnà*, in *Guida al diritto*, 2017, 9, p. 16; FINOCCHIARO, *Una scelta che supera le raccomandazioni della Consulta*, in *Guida al diritto*, 2017, 9, p. 39; ID., *Restyling completo per registrazioni e annotazioni*, in *Guida al diritto*, 2017, 9, p. 41; ID., *Durante la cerimonia può essere scelto anche il cognome*, in *Guida al diritto*, 2017, 9, p. 46; ID., *L'intervento legislativo aggiorna la nozione di famiglia anagrafica*, in *Guida al diritto*, 2017, 9, p. 52; BUSANI-SMANIOTTO, *Unioni civili, stop al doppio cognome*, in *Il Sole 24 Ore* del 13 aprile 2017.

Si rammenta che una prima disciplina regolamentare transitoria in materia era stata adottata con D.P.C.M. 23 luglio 2016, n. 144, con il quale sono state dettate le prime disposizioni necessarie alla tenuta dei registri di stato civile nelle more dell'entrata in vigore dei decreti attuativi della riforma. Detta disciplina ha trovato applicazione fino al giorno 10 febbraio, posto che in data 11 febbraio 2017 è entrata in vigore la nuova normativa delegata, contenuta nel d. lgs. n. 5/2017.

art. 70-*quaterdecies* del D.P.R. n. 396/2000. Da segnalare, in particolare, la previsione del comma 2: «Quando contemporaneamente alla costituzione dell'unione civile le parti dichiarano di scegliere il cognome comune, a norma dell'articolo 1, comma 10, della legge 20 maggio 2016, n. 76, la dichiarazione è inserita nell'atto stesso di costituzione dell'unione civile. Ugualmente si provvede nel caso di scelta del regime di separazione dei beni o di scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali operata in base alle vigenti norme di diritto internazionale privato». Stranamente, invece, tra i contenuti indicati nel primo comma nella disposizione non appare la data di costituzione dell'unione civile.

A norma dell'art. 1, comma 3, della legge n. 76/2016, «L'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile». L'obbligo è ora specificato dall'art. 70-*octies*, comma 4, del D.P.R. n. 396/2000: «L'ufficiale dello stato civile, ricevuta la dichiarazione di cui al comma 2, fatta menzione del contenuto dei commi 11 e 12 dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, iscrive l'atto di costituzione dell'unione civile nel registro delle unioni civili».

D'altra parte, l'atto costitutivo dell'unione civile deve essere annotato nell'atto di nascita di ciascuna parte, a norma dell'art. 49, comma 1, lett. f), del D.P.R. n. 396/2000.

Si ritiene che le varie iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri di stato civile, riguardanti le unioni civili, abbiano tutte efficacia di pubblicità notizia; tali formalità non hanno quindi in alcun caso valore costitutivo ai fini del perfezionamento dell'unione civile. Salvo il valore di pubblicità dichiarativa dell'annotazione delle convenzioni patrimoniali, a norma degli artt. 162, comma 4, e 163, comma 3, c.c. (espressamente richiamati dall'art. 1, comma 13, della legge n. 76/2016).

Il D. Lgs. n. 5/2017 ha quindi adeguato il contenuto degli artt. 63 e 69 del D.P.R. n. 396/2000, prevedendo espressamente l'iscrizione, trascrizione ed annotazione nei registri di stato civile delle diverse vicende (costitutive, modificative ed estintive) relative all'unione civile.

In particolare, il nuovo art. 134-bis del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, disciplina le iscrizioni e trascrizioni nel registro delle unioni civili (che continuerà ad essere utilizzato, in via transitoria, fino alla data in cui diverrà operativo l'archivio nazionale informatico previsto dall'articolo 10 del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125). Di particolare interesse la previsione della trascrizione nel comune di residenza delle parti degli atti di costituzione delle unioni civili, già iscritti nel comune di costituzione, oltre che degli atti di costituzione delle unioni civili avvenute all'estero e dei matrimoni omosessuali celebrati all'estero. Pertanto, quale che sia il comune in cui è costituita l'unione civile, sarà sempre possibile verificare l'esistenza dell'unione civile medesima, come pure l'eventuale annotazione di convenzioni patrimoniali, anche presso il comune di residenza dei partners.

Quanto all'efficacia probatoria delle iscrizioni relative alle unioni civili, devono ritenersi applicabili le generali previsioni contenute nell'art. 451 del codice civile.

Con D.M. 27 febbraio 2017 (pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'interno, nonché, per comunicato, nella G.U. n. 63 del 16.3.2017), è stata disciplinata la tenuta dei registri delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e

relative formule per la redazione degli atti dello stato civile.

È stato quindi modificato il D.M. 27 febbraio 2001, introducendovi il nuovo Titolo IV-bis (*Norme in materia di registri di unioni civili*): il nuovo art. 15-bis dispone che fino alla data in cui diverrà operativo l'archivio nazionale previsto dall'articolo 10 del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, si utilizzano i registri di unioni civili di cui all'articolo 14 del r.d. 9 luglio 1939, n. 1238. Nei registri di unioni civili si iscrivono o si trascrivono le dichiarazioni e gli atti riguardanti le unioni civili di cui all'articolo 63 del d.p.r. n. 396/2000, e si annotano quelli di cui all'art. 69, comma 1-bis, del medesimo decreto.

Quanto alle formule per la redazione degli atti dello stato civile in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso, agli Allegati «A» e «B» del D.M. 5 aprile 2002 sono state apportate le modifiche di cui, rispettivamente, agli Allegati 5 e 6 del nuovo D.M. 27 febbraio 2017.

Per quanto non disciplinato dal decreto succitato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.M. 5 aprile 2002.

Cfr. anche, al riguardo, la [Circ. Min. interno 27 febbraio 2017, n. 3.](#)

Con [D.M. 6 marzo 2017](#) (pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'interno, nonché, per comunicato, nella G.U. n. 65 del 18.3.2017) è stata disciplinata la redazione in lingua tedesca degli atti dello stato civile in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso, ai sensi dell'art. 29 del d.p.r. 15 luglio 1988, n. 574.

Ai sensi del nuovo art. 70-septies del d.p.r. n. 396/2000, i documenti che giustificano le enunciazioni contenute nel processo verbale di richiesta di costituzione dell'unione civile sono registrati, costituita l'unione civile, di seguito all'atto di costituzione dell'unione civile negli archivi di cui all'articolo 10.

2) – Scelta del cognome comune, del regime patrimoniale e della legge applicabile al regime.

A norma dell'art. 70-octies, comma 3, del d.p.r. n. 396/2000, le parti possono dichiarare di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale dello stato civile.

Da notare che i *partners* non possono decidere di adottare entrambi i cognomi, ma possono unicamente scegliere uno dei loro cognomi.

Sempre ai sensi dell'art. 70-octies, comma 3, del d.p.r. n. 396/2000, i *partners* possono inoltre dichiarare di scegliere il regime della separazione dei beni nei loro rapporti patrimoniali. Si tratta di disciplina corrispondente a quella del matrimonio: anche in questo caso, l'opzione dinanzi all'ufficiale di stato civile è limitata alla scelta del regime di separazione dei beni; mentre per convenzioni matrimoniali diverse e più complesse i partners devono stipulare atto pubblico notarile.

A norma dell'art. 70-quaterdecies, comma 2, del d.p.r. n. 396/2000, quando contemporaneamente alla costituzione dell'unione civile le parti dichiarano di scegliere il cognome comune, a norma dell'articolo 1, comma 10, della legge 20 maggio 2016, n. 76, la dichiarazione è inserita nell'atto stesso di costituzione dell'unione civile. Ugualmente si provvede nel caso di scelta del regime di

separazione dei beni o di scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali operata in base alle vigenti norme di diritto internazionale privato.

La questione della scelta del cognome comune merita alcune puntualizzazioni. La Relazione al D. Lgs. n. 5/2017 precisa che – a differenza di quanto avvenuto con l’emanazione del D.P.C.M. 23 luglio 2016, n. 244, con cui erano state dettate le disposizioni transitorie in tema di stato civile, a seguito dell’emanazione della legge n. 76/2016 – si è ritenuto di interpretare l’art. 1, comma 10, della legge n. 76/2016 (che consente alle parti dell’unione civile di poter stabilire, mediante dichiarazione all’ufficiale di stato civile, di assumere, per la durata dell’unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi, o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio) in analogia a quanto previsto dall’art. 143-bis c.c. per il cognome della moglie: nel senso, cioè, che tale eventuale dichiarazione non determina una modifica anagrafica del cognome, ma ha il solo effetto di consentirne l’uso per la durata dell’unione civile¹⁰². Per tale ragione, l’art. 3, lett. c), n. 2, del D. Lgs. n. 5/2017 ha aggiunto al regolamento di anagrafe – e precisamente nell’art. 20 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 – una disposizione (comma 3-bis) la quale chiarisce che, per le parti dell’unione civile, le schede anagrafiche devono essere intestate al cognome posseduto prima dell’unione civile.

3) – *La certificazione dell’unione civile.*

L’art. 1, comma 9, della legge n. 76/2016 dispone che «L’unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell’unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni».

In attuazione di tale previsione, l’art. 70-*quinquiesdecies* del D.P.R. n. 396/2000 ha previsto che la certificazione dell’unione civile riporta i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del regime patrimoniale e della residenza, oltre ai dati anagrafici ed alla residenza dei testimoni. Nei documenti e atti in cui è prevista l’indicazione dello stato civile, per le parti dell’unione civile sono riportate le formule «unito civilmente» o «unita civilmente».

Va, innanzitutto, evidenziato come nessuna delle due disposizioni succitate prescriva l’indicazione, nella certificazione, della data e del luogo di costituzione dell’unione civile.

D’altra parte, è del tutto anomala una «certificazione» che riporti il «regime patrimoniale» delle parti dell’unione civile. Per un verso, l’indicazione è molto più ampia di quella che risulta in relazione al regime patrimoniale coniugale (in quanto dall’atto di matrimonio, e dal relativo estratto per riassunto, non risulta l’eventuale regime di comunione legale dei beni, che è oggetto di «pubblicità negativa», ma unicamente l’eventuale stipula di una convenzione matrimoniale); per l’unione civile invece, stando alla lettera della legge, sembra necessario indicare anche l’eventuale regime di comunione legale. Per altro verso, l’indicazione compiuta del regime

¹⁰² Prosegue la relazione governativa: «Tale opzione interpretativa è parsa la più convincente tenuto conto, non solo di quanto previsto per il matrimonio, ma anche del fatto che una vera e propria variazione anagrafica del cognome della parte dell’unione civile determinerebbe il mutamento anagrafico anche del cognome del figlio della medesima parte dell’unione civile ed eventualmente per il solo periodo di durata dell’unione, effetto questo che pare eccedere la volontà del legislatore primario».

patrimoniale desta perplessità tenuto conto della natura del documento («certificazione»), quando per il matrimonio è invece necessario richiedere l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio; considerata anche l'eventuale difficoltà di interpretazione di convenzioni aventi un contenuto complesso. Senza parlare dei *problemi che potrebbero sorgere in caso di discordanza tra le risultanze dell'atto di unione civile e delle relative annotazioni da un lato* (che danno luogo a pubblicità dichiarativa a norma degli artt. 162 e 163 c.c., espressamente richiamati dall'art. 1, comma 13, della legge n. 76/2016), *e la «certificazione» di cui all'art. 70-quinquiesdecies del D.P.R. n. 396/2000 dall'altro* (alla quale ultima non può essere riconosciuto un valore diverso dalla pubblicità notizia). Da quanto appena detto consegue la *necessità – al fine di poter fare affidamento su un determinato regime patrimoniale – di richiedere l'estratto per riassunto dell'atto di unione civile, anziché la certificazione di cui sopra.*

4) – Annotazioni negli atti di costituzione dell'unione civile.

Ai sensi del nuovo comma 1-bis dell'art. 69 del d.p.r. n. 396/2000, negli atti di costituzione dell'unione civile si fa annotazione:

a) delle convenzioni patrimoniali, delle relative modificazioni, delle sentenze di omologazione di cui all'articolo 163 del codice civile, delle sentenze di separazione giudiziale dei beni di cui all'articolo 193 del codice civile, e della scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali operata in base alle vigenti norme di diritto internazionale privato;

b) della dichiarazione contenente la manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione civile resa ai sensi dell'articolo 1, comma 24, della legge 20 maggio 2016, n. 76;

c) delle sentenze, anche straniere, di scioglimento dell'unione civile; di quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia straniera di nullità o di scioglimento dell'unione civile;

d) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, conclusi tra le parti al fine di raggiungere una soluzione consensuale di scioglimento dell'unione civile;

e) degli accordi di scioglimento dell'unione civile ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;

f) delle sentenze con le quali si pronuncia l'annullamento della trascrizione dell'atto di costituzione dell'unione civile;

g) delle sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta di una delle parti dell'unione civile e di quelle che dichiarano l'esistenza della parte di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte;

h) dei provvedimenti che determinano il cambiamento o la modificazione del cognome o del nome o di entrambi e dei provvedimenti di revoca relativi ad una delle parti dell'unione civile;

i) dei provvedimenti di rettificazione.

5) – Scioglimento dell'unione civile.

L'art. 1, comma 24, della legge n. 76/2016 contempla, tra le cause di scioglimento dell'unione civile, anche la manifestazione unilaterale di volontà in tal senso ad opera di uno dei *partners* («*L'unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno*

manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione»).

In ottemperanza a tale disposizione, l'art. 63, lett. *g-quinquies*), del D.P.R. n. 396/2000 prevede ora l'iscrizione nei registri di stato civile de «la manifestazione congiunta di volontà di scioglimento dell'unione civile, a norma dell'articolo 1, comma 24, della legge 20 maggio 2016, n. 76, ovvero la manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione civile di una sola parte a norma della predetta disposizione, previamente comunicata all'altra parte mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla residenza anagrafica o, in mancanza, all'ultimo indirizzo noto, ovvero con altra forma di comunicazione parimenti idonea».

D'altra parte, l'art. 69, comma 1-bis, lett. *b*), del medesimo D.P.R. n. 396/2000, prevede l'annotazione nell'atto di costituzione dell'unione civile «della dichiarazione contenente la manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione civile resa ai sensi dell'articolo 1, comma 24, della legge 20 maggio 2016, n. 76».

Tuttavia, come emerge dal disposto dell'art. 1, comma 24, sopra citato, la manifestazione unilaterale di volontà non è, di per sé, causa di scioglimento dell'unione civile, ma costituisce unicamente il presupposto necessario per proporre – decorsi tre mesi – la domanda giudiziale di scioglimento.

Ciò significa che alla pubblicità in esame non può riconnettersi alcun effetto, avuto riguardo in particolare alla cessazione dell'eventuale regime di comunione legale dei beni, trattandosi di una pubblicità notizia sprovvista di effetti sostanziali.

Diversamente, la pubblicità, prescritta dai suddetti artt. 63 e 69 del D.P.R. n. 396/2000, delle vere e proprie cause di scioglimento (sentenze di scioglimento o che dichiarano efficace una pronuncia straniera, accordi di scioglimento dinanzi all'ufficiale di stato civile, sentenze di annullamento, sentenze dichiarative della morte presunta), porta a conoscenza dei terzi anche la conseguente cessazione del regime patrimoniale conseguente all'unione civile.

6) – Rettificazione dell'attribuzione di sesso.

Il D. Lgs. n. 5/2017 ha inserito disposizioni in materia di rettificazione di sesso, in attuazione del disposto dell'art. 1, comma 27, della legge n. 76/2016, che consente la conversione del matrimonio in unione civile a seguito della rettificazione di sesso.

Più precisamente, ai sensi del nuovo comma 4-bis dell'art. 31 del D. Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, «Fino alla precisazione delle conclusioni la persona che ha proposto domanda di rettificazione di attribuzione di sesso ed il coniuge possono, con dichiarazione congiunta, resa personalmente in udienza, esprimere la volontà, in caso di accoglimento della domanda, di costituire l'unione civile, effettuando le eventuali dichiarazioni riguardanti la scelta del cognome ed il regime patrimoniale. Il tribunale, con la sentenza che accoglie la domanda, ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione se avvenuto all'estero, di iscrivere l'unione civile nel registro delle unioni civili e di annotare le eventuali dichiarazioni rese dalle parti relative alla scelta del cognome ed al regime patrimoniale».

Consequentemente, ai sensi dell'art. 70-octies, comma 5, del d.p.r. n. 396/2000, nell'ipotesi di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, l'ufficiale dello stato civile del comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione

se avvenuto all'estero, ricevuta la comunicazione della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso, procede all'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili con le eventuali annotazioni relative alla scelta del cognome ed al regime patrimoniale.

Cfr. anche, a commento della suesposta disciplina, la [Relazione governativa allo schema del D. Lgs. n. 5/2017](#), nonché il [Dossier di documentazione](#) degli uffici studi parlamentari.

UNIONI CIVILI - DISCIPLINA PENALE

Con [D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 6](#) (in G.U. n. 22 del 27.1.2017), in vigore dal giorno 11 febbraio 2017, sono state introdotte modificazioni ed integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera c), della legge 20 maggio 2016, n. 76¹⁰³.

La suddetta disciplina si è resa necessaria – come precisato dalla Relazione governativa al decreto legislativo – in applicazione del principio costituzionale di legalità in materia penale, che non rendeva possibile estendere a tale ambito la previsione dell'art. 1, comma 20, della legge n. 76/2016, a norma del quale – fatte salve le disposizioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull'adozione (legge 4 maggio 1983, n. 184) – al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, nei regolamenti, negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, trovino applicazione anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso. I primi commentatori hanno, tuttavia, evidenziato l'eccessiva genericità della delega legislativa, ove il mancato riferimento ai profili penalistici determina il rischio della illegittimità del decreto legislativo per eccesso di delega.

In dettaglio, il D. Lgs. n. 6/2017 ha, innanzitutto, introdotto il nuovo art. 307, comma 1, lett. a), c.p., che prevede in via generale che la parte dell'unione civile sia considerata «*prossimo congiunto*» agli effetti penali¹⁰⁴.

Vengono qui in considerazione le numerose norme, sostanziali e processuali, che richiamano in materia penalistica la nozione di «*prossimo congiunto*». Si confrontino, nel codice penale, gli articoli 270-ter, comma 3, 307, comma 3, 384, comma 1, 386, comma 4; 390, comma 2, 391, comma 1, 418, comma 3, 597, comma 3. Nel codice di procedura penale, si vedano gli articoli 36, comma 1, 77, comma 2, 90, comma 3, 96,

¹⁰³ Cfr. PITTARO, *Unioni civili e legislazione penale: il decreto delegato*, in *Famiglia e dir.*, 2017, p. 489; PASCASI, *La non punibilità diventa operativa per tutti i «rapporti»*, in *Guida al diritto*, 2017, 9, p. 68; SASSI, *In campo la tutela penale estesa alle nuove unioni*, *ibidem*.

¹⁰⁴ La dizione «*prossimo congiunto*» ricorre nel codice penale fra le altre con riguardo ai reati di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); procurata evasione (art. 386 c.p.); procurata inosservanza di pena (art. 390); procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive (art. 391 c.p.); assistenza agli associati (art. 418 c.p.) e in quello di procedura penale con riguardo ai motivi di astensione del giudice (art. 36 c.p.p.); ai diritti e facoltà della persona offesa dal reato (art. 90 c.p.p.); alla nomina del difensore di fiducia (art. 96 c.p.p.); alla facoltà di astensione dei prossimi congiunti (art. 199 c.p.p.); ai soggetti legittimati alla richiesta di revisione della sentenza (art. 632 c.p.p.).

comma 3, 144, comma 1, lett. d), 199, comma 1, 250, comma 2, 282-bis, commi 2 e 6, 282-ter, comma 2, 288, comma 2, 632, comma 1, lett. a), e 681, comma 1.

Inoltre, è stato introdotto il nuovo art. 574-ter c.p. (*Costituzione di un'unione civile agli effetti della legge penale*), a norma del quale «*Agli effetti della legge penale il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso. Quando la legge penale considera la qualità di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato essa si intende riferita anche alla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso*».

Per quanto concerne la previsione dell'art. 574-ter, comma 1, c.p. (agli effetti della legge penale il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso), i reati che vengono in considerazione al riguardo sono quelli contemplati dagli artt. 556 e 558 c.p.

Quanto, invece, all'art. 574-ter, comma 2, c.p. (quando la legge penale considera la qualità di coniuge come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato essa si intende riferita anche alla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso), si vedano gli artt. 577, comma 2, 582, 583-bis, 584, 591, comma 4, 600, 600-bis, 600-ter, 601, 602, 605, comma 2, 609, comma 5-quater, 612-bis del codice penale.

Ai sensi del novellato art. 649, comma 1, c.p., è stata estesa anche alle parti dell'unione civile l'applicazione della causa di non punibilità ivi contemplata con riguardo ai delitti non violenti contro il patrimonio commessi nell'ambito dei rapporti familiari¹⁰⁵.

Quanto alla procedura penale, ai sensi del novellato art. 199 c.p.p., in materia di testimonianza, è stata estesa anche alla parte dell'unione civile la facoltà di astenersi dal deporre analogamente al coniuge, anche se separato.

Con riferimento, invece, alla disciplina delle incompatibilità, secondo la Relazione governativa, non escludendo la materia processuale interpretazioni di natura estensiva, l'estensione delle disposizioni codicistiche relative alle cause di astensione (art. 36 c.p.p.) e incompatibilità (art. 35 c.p.p.) anche al *partner* dell'unione civile può rientrare nell'ampia sfera di applicazione dell'art. 1, comma 20, della legge n. 76/2016.

Cfr. anche la [Relazione governativa allo schema del D. Lgs. n. 6/2017](#), nonché il [Dossier di documentazione](#) degli uffici studi parlamentari.

TUTELA DEL LAVORO AUTONOMO NON IMPRENDITORIALE

Con [legge 22 maggio 2017, n. 81](#) (in G.U. n. 135 del 13.6.2017), in vigore dal 14 giugno 2017, sono state adottate misure per la *tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale* e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato¹⁰⁶. Di rilievo, quanto alla tutela del lavoro autonomo,

¹⁰⁵ L'art. 649, comma 1, c.p., prevede una causa di non punibilità a favore del coniuge non legalmente separato, dei parenti e affini in linea retta, nonché dei fratelli conviventi. Sulle problematiche di legittimità costituzionale emerse in relazione a tale disposizione, cfr. Corte Cost. 5 novembre 2015, n. 233; Corte Cost. 15 aprile 2015, n. 85; Corte Cost. 12 luglio 2000, n. 352; Corte Cost. 11 luglio 2000, n. 302.

¹⁰⁶ Cfr. BALZANELLI-VALCARENGHI, *Più coerente la deduzione delle spese sostenute dal professionista per l'esecuzione degli incarichi*, in *Corriere trib.*, 2017, 25, p. 1953; FERRANTI, *Le novità fiscali per i professionisti*

le disposizioni del Capo I della legge (articoli 1-17).

1) – Ambito di applicazione della disciplina.

Le disposizioni del Capo I si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile («*Del lavoro autonomo*», comprensivo quindi sia del contratto d'opera non intellettuale (Capo I, artt. 2222 ss. c.c.), sia del Capo II, «*Delle professioni intellettuali*»).

Con riguardo alle suddette professioni intellettuali, le tutele previste dalla legge devono ritenersi applicabili sia agli appartenenti alle c.d. professioni «protette», o «regolamentate», caratterizzate dall'iscrizione in appositi albi o elenchi, sia alle professioni non organizzate in ordini o collegi (regolate dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4¹⁰⁷).

La legge non si applica, peraltro, ai soli professionisti intellettuali: tra i suoi destinatari rientrano anche i prestatori di lavoro autonomo a carattere non intellettuale, in forza di contratto d'opera o in base a rapporti che hanno una disciplina particolare nel libro IV del codice, ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile (art. 1, comma 1).

Sono invece esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina in oggetto gli

introdotta dalla legge di tutela del lavoro autonomo, in *Fisco*, 2017, 25, p. 2433; IORIO-MECCA, *Scatta la deduzione fino a 10mila euro per le spese formative*, in *Guida al diritto*, 2017, 28, p. 45; SACCHETTINI, *Nulla l'accordo che cela dipendenza del giovane avvocato*, in *Guida al diritto*, 2017, 28, p. 38; COLOMBO, *Stop a modifiche unilaterali del contratto*, in *Il Sole 24 Ore* del 19 marzo 2017; COLOMBO, *La collaborazione coordinata richiede sempre l'autonomia*, in *Il Sole 24 Ore* del 19 marzo 2017; PRIOSCHI, *Contratti e parcelle, autonomi più tutelati*, in *Il Sole 24 Ore* del 14 giugno 2017; DE CESARI, *Ordini a caccia di funzioni*, in *Il Sole 24 Ore* del 14 giugno 2017; TOMBARI, *In vigore da oggi il Jobs Act degli autonomi (14 giugno 2017)*, in *www.eutekne.info*; PRIOSCHI, *Interventi di tutela a effetto quasi immediato*, in *Il Sole 24 Ore*, *Focus Norme e tributi*, del 7 giugno 2017; TOFFOLETTO, *Quel «pasticciccio» sul codice civile*, *ibidem*; BUSANI, *Stop alle modifiche unilaterali del contratto di incarico*, *ibidem*; DRAGOTTI, *Tutelate le invenzioni «fuori accordo»*, *ibidem*; DE STEFANI, *Per i ritardi nei pagamenti scattano gli interessi di mora*, *ibidem*; SACRESTANO, *Appalti di servizi senza veti per iscritti in albi e partite Iva*, *ibidem*; ID., *Possibili reti e associazioni temporanee*, *ibidem*; PETRUZZELLIS, *Per i costi della formazione sconto fino a 10mila euro*, *ibidem*; ID., *Forfettari esclusi dalle agevolazioni*, *ibidem*; ID., *Spese effettuate per gli incarichi fuori dai compensi in natura*, *ibidem*; DE CESARI, *Gli ordini alla ricerca di nuove competenze*, *ibidem*; CAIAZZA, *Da semplificare le norme sulla sicurezza degli studi*, *ibidem*; GHEIDO, *Indennità di maternità anche se si rimane al lavoro*, *ibidem*; CASOTTI, *In caso di malattia sospesi contributi e premi*, *ibidem*; BOTTINI, *Forme di coordinamento stabilite per contratto*, *ibidem*; ID., *Dipendenti quando c'è etero-organizzazione*, *ibidem*; FALASCA, *Per gli amministratori decidono Cda o assemblea*, *ibidem*; GAVELLI, *Le spese della formazione deducibili fino a 10mila euro*, in *Il Sole 24 Ore* del 18 maggio 2017; FALASCA, *L'accordo sul potere organizzativo esclude la subordinazione*, in *Il Sole 24 Ore* del 18 maggio 2017; BOTTINI, *Modalità operativa con accordo scritto e preavviso di recesso*, in *Il Sole 24 Ore* del 18 maggio 2017; DE LUCA-PARENTE, *Salute e sicurezza, informativa a carico del datore*, in *Il Sole 24 Ore* del 18 maggio 2017; DE CESARI, *Ai professionisti la promessa di nuove funzioni pubbliche*, in *Il Sole 24 Ore* del 16 maggio 2017; BOTTINI, *Difficile distinguere il lavoratore autonomo dall'imprenditore*, in *Il Sole 24 Ore* del 16 maggio 2017; BUSANI, *Contratto scritto, vietata la modifica in modo unilaterale*, in *Il Sole 24 Ore* del 16 maggio 2017; DE STEFANI, *Polizze deducibili, ritardi nei pagamenti con mora all'8%*, in *Il Sole 24 Ore* del 16 maggio 2017; DRAGOTTI-FALASCA, *La cessione del diritto sulle opere dell'ingegno va compensata*, in *Il Sole 24 Ore* del 16 maggio 2017; SACRESTANO, *Professionisti equiparati alle Pmi per i fondi UE*, in *Il Sole 24 Ore* del 16 maggio 2017; FORNERO, *Dal 2017, «semplificate» per i professionisti tutte le spese prepagate (15 maggio 2017)*, in *www.eutekne.info*; DE STEFANI, *Autonomi, mora per i ritardi*, in *Il Sole 24 Ore* del 13 maggio 2017; SCHEPIS, *Nuove tutele per gli autonomi (13 maggio 2017)*, in *www.eutekne.info*; VITALE, *Competenze aggiuntive per le professioni regolamentate (13 maggio 2017)*, in *www.eutekne.info*; PRIOSCHI, *Partite Iva, più tutele da subito*, in *Il Sole 24 Ore* del 12 maggio 2017; BOTTINI, *Il collaboratore si organizza da solo*, in *Il Sole 24 Ore* del 12 maggio 2017; FORNERO, *Fino a 10.000 euro formazione dei professionisti interamente deducibile (11 maggio 2017)*, in *www.eutekne.info*.

¹⁰⁷ Sulla disciplina delle professioni non regolamentate, dettata dalla legge n. 4/2013, cfr. la *Rassegna* relativa al primo semestre 2013, in www.gaetanopetrelli.it.

imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile (art. 1, comma 2), in coerenza con il titolo della legge (*tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale*). L'esclusione della categoria degli imprenditori rende difficile, peraltro, individuare soggetti – diversi dai professionisti intellettuali – a cui possa applicarsi la disciplina in esame, salva qualche ipotesi residuale di lavoro non intellettuale e non organizzato in forma di impresa e/o non esercitato in modo abituale. A titolo indicativo, mentre sembra certa l'esclusione dell'appaltatore, proprio quanto imprenditore, sorgono dubbi sull'applicabilità della normativa all'agente di commercio (artt. 1742-1753 c.c.), come pure al mediatore (artt. 1754-1765 c.c.), comunemente ritenuti imprenditori. La disciplina in esame sembra, invece, applicabile al mandatario (artt. 1703 ss. c.c.).

Per quanto concerne, invece, il committente, la legge non prevede in linea generale alcuna limitazione (salve le previsioni particolari relative ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali): può quindi assumere tale veste non solo un imprenditore, o una pubblica amministrazione, o altro lavoratore autonomo, ma anche un privato persona fisica, o un ente non lucrativo.

La legge n. 81/2017 contiene una serie eterogenea di disposizioni, la maggior parte delle quali si propone l'obiettivo prioritario di tutelare il lavoratore autonomo che contragga in condizioni di asimmetria contrattuale e/o di dipendenza economica rispetto alla controparte, e si configuri pertanto alla stregua di un «*contraente debole*» (si pensi alle norme in tema di ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali, o di clausole abusive, o di abuso di dipendenza economica).

Vi sono peraltro anche disposizioni – segnatamente quelle di natura fiscale, ed in parte quelle processuali – che devono ritenersi applicabili a prescindere dalle particolari condizioni suddescritte.

Deve ritenersi che, a seconda delle particolari situazioni in cui presta la propria attività, anche al notaio possano applicarsi le disposizioni della prima categoria, sopra descritta. Si pensi, a titolo esemplificativo, al notaio che abbia come cliente abituale una grande impresa, che rappresenta parte preponderante del suo fatturato, in relazione alle norme (*infra* descritte) che sanzionano clausole e condotte abusive, come quelle sui termini di pagamento, o anche l'abuso di dipendenza economica.

2) – *Ritardi di pagamento dei compensi al lavoratore autonomo.*

A norma dell'art. 2, le disposizioni del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (in materia di misure contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), si applicano, in quanto compatibili, anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese, tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, o tra lavoratori autonomi, fatta salva l'applicazione di disposizioni più favorevoli.

La disposizione conferma, e completa, quanto già disposto dall'art. 2, lett. c), del d. lgs. n. 231/2002, che definisce come «*imprenditore*» ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione¹⁰⁸: con l'art. 2 della legge

¹⁰⁸ Sulla disciplina del ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali, cfr. PETRELLI, *Formulario notarile commentato*, I, 3, Milano 2016 (Formula I.107.15, con bibliografia e note a margine).

n. 81/2017 le tutele del d. lgs. succitato sono estese anche ai lavoratori autonomi diversi dai professionisti.

Dal lato del committente, il D. Lgs. n. 231/2002 non trova, invece, applicazione ove questi sia una persona fisica non esercente attività d'impresa o professionale, ovvero un ente non lucrativo non esercente attività d'impresa.

Tra le conseguenze dell'applicazione della disciplina dei ritardi di pagamento, vi è innanzitutto la produzione automatica di interessi di mora (nella misura determinata semestralmente con decreto ministeriale, maggiorata di otto punti percentuali), senza necessità di costituzione in mora, una volta decorsi trenta giorni (se non è convenuto un termine diverso, non superiore a sessanta giorni) dalla data di trasmissione della fattura, del preavviso di parcella o di altra richiesta di pagamento, ovvero dalla data dell'ultimazione della prestazione (art. 4, comma 1, del d. lgs. n. 231/2002; cfr. anche l'art. 1224 c.c.). Pertanto, per quanto riguarda il notaio, le parcelle non pagate entro trenta giorni (se non sia convenuto un diverso termine) dalla data della relativa richiesta producono automaticamente i suddetti interessi di mora, ove cliente sia un imprenditore, una pubblica amministrazione o un lavoratore autonomo.

3) – Clausole e condotte abusive.

L'art. 3 individua una serie di clausole e condotte abusive. Più precisamente:

a) si considerano abusiva e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso nonché le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento (comma 1);

b) si considera abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta (comma 2).

A quest'ultimo riguardo, la legge non commina espressamente la nullità delle clausole, o del contratto privo della forma scritta, ed anzi – con l'espresso riferimento al rifiuto del committente – sembra presupporre che sia il lavoratore autonomo (ossia il contraente tutelato) a richiedere l'adozione della forma scritta. In altri termini, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 81/2017 deve ritenersi comunque valido il contratto di prestazione d'opera (anche intellettuale) non redatto per iscritto.

Anche riguardo alle clausole abusive sopra indicate sub a), la legge invece commina espressamente la sanzione dell'inefficacia. Salvo che ricorra una delle ipotesi speciali (di cui agli artt. 2 e 3, comma 4, della legge: clausole sui termini di pagamento o patti attraverso cui si realizzi un abuso di dipendenza economica), in cui è espressamente comminata dalla legge la sanzione della nullità.

Merita segnalare che la suddetta sanzione di inefficacia tutela il lavoratore autonomo più efficacemente rispetto alla disciplina di diritto comune, in quanto opera nonostante le clausole siano sottoscritte specificamente ai sensi dell'art. 1341 c.c. La tutela appare persino più garantista di quella prevista dall'art. 33 del Codice del consumo, riguardo alle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori (non operando le limitazioni previste in quel caso).

L'art. 3, comma 3, prevede inoltre – in presenza di clausole o condotte abusive – a favore del lavoratore autonomo il diritto al risarcimento dei danni (che costituisce l'unica sanzione applicabile nel caso di rifiuto della stipula in forma scritta da parte del committente).

Per quanto concerne, specificamente, il divieto di modifiche unilaterali del contratto, lo stesso appare – nella sua assolutezza – più rigoroso rispetto ai limiti allo *ius variandi* di cui all'art. 118 del testo unico bancario, come pure di quello contemplato dall'art. 33, comma 2, lett. *m*), del Codice del consumo (in quanto la legge n. 81/2017 non prevede neanche l'eccezione del giustificato motivo).

Ai rapporti contrattuali di lavoro autonomo, sopra descritti, si applica poi, in quanto compatibile, l'art. 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, in materia di abuso di dipendenza economica (art. 3, comma 4), con conseguente nullità dei patti a mezzo dei quali viene realizzato l'abuso medesimo¹⁰⁹.

4) – *Disciplina tributaria.*

Ai sensi del novellato art. 54, comma 5, del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (t.u.i.r.), come modificato dall'art. 8, comma 1, e dall'art. 9, comma 1, della legge n. 81/2017 (a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017):

«Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento, e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative

¹⁰⁹ A norma dell'art. 9 della legge n. 192/1998:

«1. È vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.

2. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.

3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni.

3-bis. Ferma restando l'eventuale applicazione dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi ed a seguito dell'attivazione dei propri poteri di indagine ed esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti dell'impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso. In caso di violazione diffusa e reiterata della disciplina di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, posta in essere ai danni delle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie, l'abuso si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza economica».

Sull'abuso di dipendenza economica e sul «terzo contratto», cfr. tra gli altri LAMICELA, *Abuso di dipendenza economica, buona fede e illecito in un sistema di accordi di distribuzione «a cascata»* (nota a Cass. 23 luglio 2014, n. 16787), in *Contratti*, 2015, p. 241; BACHELET, *La clausola squilibrata è nulla per abuso di dipendenza economica e il prezzo lo fa il giudice: note a margine di un caso pilota* (nota a Trib. Massa 26 febbraio 2014 e 15 maggio 2014), in *Nuova giur. civ.*, 2015, I, p. 218; BELLIA, *Abuso di dipendenza economica dal carattere escludente e concorrenza sleale: competenza, condotta illecita e natura della responsabilità* (nota a Trib. Milano 28 febbraio 2014), in *Nuova giur. civ.*, 2014, I, p. 961; RENNA, *L'abuso di dipendenza economica come fattispecie transtipica*, in *Contratto e impresa*, 2013, p. 370; TAMPONI, *Liberalizzazioni, «terzo contratto» e tecnica legislativa*, in *Contratto e impresa*, 2013, p. 91; SPINOZZI, *L'articolo 41 Cost. e le incidenze eteronome nel regolamento contrattuale*, in *Contratto e impresa*, 2013, p. 1489.

a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà».

Pertanto:

A) – le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili anche oltre i limiti percentuali indicati nel primo periodo del comma 5 dell'art. 54 (75% della spesa, 2% dei compensi), purché si tratti di spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. A tal fine è necessaria sia l'analiticità (ossia l'indicazione dettagliata della tipologia di spese nella fattura emessa dal professionista o in allegato alla stessa), sia il collegamento strumentale all'esecuzione di uno specifico incarico;

B) – i suddetti limiti percentuali (75% della spesa, 2% dei compensi) continuano invece ad applicarsi in relazione alle spese per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande, quando non sostenute per l'esecuzione di uno specifico incarico;

C) – nel caso invece di spese relative all'esecuzione di un incarico conferito, che siano sostenute direttamente dal committente, l'art. 54 comma 5 precisa ora che le stesse «non costituiscono compensi in natura per il professionista». Vale, cioè, il principio di neutralità, in forza del quale le suddette spese non devono essere esposte in fattura dal professionista, e non possono essere dedotte dal medesimo come costo; d'altra parte, dal lato del committente queste spese sono deducibili senza che trovino applicazione le limitazioni percentuali previste nel primo periodo dell'art. 54, comma 5, del t.u.i.r.¹¹⁰. La disposizione menziona ora «tutte le spese»: superando la dizione del testo previgente, la disposizione ricomprende quindi le spese di qualsiasi

¹¹⁰ Risultano ancora attuali, per alcuni aspetti, una parte delle conclusioni di Circ. Agenzia Entrate 30 dicembre 2014, n. 31/E.

natura sostenute dal committente in relazione ad un incarico professionale: non solo le spese alberghiere, di vitto ed alloggio, e quelle di viaggio, ma qualsiasi eventuale spesa ulteriore sostenuta al suddetto scopo;

D) – le spese per convegni, corsi di formazione e aggiornamento, master e simili, comprese quelle di viaggio e soggiorno (quindi anche vitto), sono deducibili al 100% (e non più nella misura del 50%, come avveniva anteriormente), ma entro il tetto massimo annuo di 10.000 euro¹¹¹. In caso di studi professionali associati, il limite di euro 10.000 vale per ciascun socio o associato (come specificato nella Relazione al disegno di legge). Le spese eccedenti il suddetto tetto massimo devono ritenersi indeducibili;

E) – sono integralmente deducibili le polizze assicurative contro il rischio di perdite su crediti (deducibilità che peraltro sussisteva anche prima della novella in esame, in applicazione del principio generale di inerenza del relativo costo all'attività di lavoro autonomo).

5) – Assegnazione di incarichi e disciplina correlata.

A norma dell'art. 12, comma 3, della legge n. 81/2017, al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:

a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge 9 aprile 2009, n. 33, con accesso alle relative provvidenze in materia;

b) di costituire consorzi stabili professionali;

c) di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prevista dall'articolo 48 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici), in quanto compatibile.

L'art. 12, comma 1, menziona peraltro la «partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca»: il termine «personali» qui sembra escludere la possibilità di incarichi di consulenza a strutture aggregate di professionisti.

6) – Tutela del diritto al compenso del lavoratore autonomo. Estratti autentici di libri contabili.

Ai sensi dell'art. 634, comma 2, c.p.c. (come novellato dall'art. 15 della legge n. 81/2017), «Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale e

¹¹¹ La disciplina deve ritenersi applicabile anche alle spese per la formazione professionale continua obbligatoria, che già nel vigore della previgente disciplina era stata equiparata a quella facoltativa (Circ. Agenzia Entrate 20 settembre 2012, n. 35/E, punto 2.1).

Per quanto concerne, invece, le spese di formazione ed aggiornamento dei dipendenti, le stesse devono ritenersi deducibili integralmente senza alcun tetto massimo, quali spese per prestazioni di lavoro, purché ovviamente sussista il presupposto dell'inerenza del costo.

Per le spese di vitto e alloggio sostenute in occasione di convegni, corsi e simili, non vale quindi il limite percentuale del 75%, né quello del 2% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture».

In base alla nuova previsione normativa, quindi, anche il professionista (ed il lavoratore autonomo in genere) può ottenere un decreto ingiuntivo sulla base di un estratto autentico delle proprie scritture contabili (in particolare, trattandosi di soggetto diverso dall'imprenditore commerciale, delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie)¹¹².

La disposizione interessa anche i notai, per i quali sussiste, è vero, una previsione specifica in materia (l'art. 633, comma 1, n. 3, c.p.c. menziona il credito che «riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata»), la cui attuale vigenza è peraltro dubbia a seguito dell'abrogazione delle tariffe professionali.

7) – *Delega legislativa.*

Gli artt. 5 e 6 della legge n. 81/2017 delegano, infine, al Governo l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la disciplina di alcuni aspetti rilevanti. Di particolare rilievo la delega – prevista all'art. 5, comma 1 – ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni organizzate in ordini o collegi, previa individuazione degli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle professioni organizzate in ordini o collegi in relazione al carattere di terzietà di queste, e previa individuazione delle circostanze che possano determinare condizioni di conflitto di interessi nell'esercizio delle funzioni rimesse ai professionisti¹¹³. Rilevante anche la delega, contenuta nell'art. 6, ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per

¹¹² Sulla questione dell'efficacia probatoria degli estratti autentici di libri contabili non vidimati, cfr. RUOTOLO, *Le prove documentali «minori»*, in *Il documento, Trattato di diritto civile del Consiglio nazionale del Notariato*, Napoli 2003, p. 303 ss. Dall'esame dell'art. 2710 c.c., e dell'art. 634 c.p.c., si evince che la vidimazione del libro giornale e del libro inventari costituisca presupposto di applicazione di tali norme (e, sul punto, va evidenziato che l'imprenditore che intenda usufruire della maggior efficacia probatoria ricollegata alla vidimazione può procedervi volontariamente, a norma dell'art. 2218 c.c.). Per quanto concerne le scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie (in particolare, registri IVA, e ora registro cronologico per i professionisti), l'art. 634 c.p.c. richiede unicamente l'osservanza delle norme stabilite per la tenuta di tali scritture (che non richiedono la vidimazione: cfr. l'art. 39, comma 1, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 8, comma 2, della legge n. 383/2001); con la conseguenza che l'estratto autentico di un libro IVA non vidimato appare idoneo – purché attesti la regolare tenuta del libro – agli effetti del rilascio di decreto ingiuntivo ex art. 634 c.p.c. (mentre non usufruisce dell'efficacia probatoria ex art. 2710 c.c., che richiede in via generalizzata il requisito della vidimazione).

¹¹³ Il testo originario del disegno di legge prevedeva espressamente alcuni casi di delega di funzioni pubbliche (compiti nella deflazione del contenzioso giudiziario, semplificazioni in materia di certificazione di caratteristiche dei fabbricati), che sono stati cancellati nella stesura definitiva del testo di legge.

Va inoltre segnalato che dall'esercizio della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: ciò significa che le eventuali funzioni pubbliche delegate a professionisti dovranno essere remunerate dai privati soggetti, destinatari dell'attività da essi svolta.

l'abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie. A norma dell'art. 11, inoltre, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali.

Cfr. anche la [Relazione governativa al disegno di legge](#), nonché il [Dossier di documentazione](#) predisposto dai servizi studi parlamentari.

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - NORME REGIONALI

Sono state pubblicate, nel primo semestre 2017, le seguenti disposizioni legislative e regolamentari regionali in materia di certificazione energetica degli edifici:

1) – Calabria.

– [Regolamento regionale 6 aprile 2017, n. 7](#) (in B.U.R. n. 32 del 7.4.2017) – Modifiche al Reg. reg. 16 dicembre 2016, n. 19 (Sistema per la certificazione di sostenibilità energetica e ambientale degli interventi edilizi e per l'accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità energetico e ambientale degli edifici).

Le procedure relative al rilascio del certificato di sostenibilità energetico e ambientale sono indicate nell'art. 7 del Disciplinare Tecnico della legge regionale 4 novembre 2011, n. 41, approvato con la Delib.G.R. n. 521 del 16 dicembre 2016 e successive modifiche ed integrazioni.

2) – Lombardia.

– [Decreto Dirigenziale regionale 12 gennaio 2017, n. 176](#) (in B.U.R. n. 4 del 24.1.2017) – Aggiornamento delle disposizioni in merito alla disciplina per l'efficienza energetica degli edifici e al relativo attestato di prestazione energetica, in sostituzione delle disposizioni approvate con i decreti n. 6480/2015 e n. 224/2016.

– [Decreto Dirigenziale regionale 8 marzo 2017, n. 2456](#) (in B.U.R. n. 12 del 20.3.2017) – Integrazione delle disposizioni per l'efficienza energetica degli edifici approvate con decreto n. 176 del 12 gennaio 2017 e riapprovazione complessiva delle disposizioni relative all'efficienza energetica degli edifici e all'attestato di prestazione energetica.

– [Decreto Dirigenziale regionale 29 marzo 2017, n. 3490](#) (in B.U.R. n. 14 del 3.4.2017) – Approvazione dei criteri per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 27 della legge regionale n. 24/2006 e s.m.i. conseguenti alla trasgressione delle disposizioni relative agli attestati di prestazione energetica degli edifici», in attuazione della Delib.G.R. n. 10/5900 del 28 novembre 2016.

In particolare, con il decreto dirigenziale n. 2456/2017 è stato approvato un nuovo «testo unico regionale» in materia di certificazione energetica degli edifici. Da evidenziare soprattutto:

- il punto 3 (*ambito oggettivo e negoziale di applicazione della certificazione energetica, e tipologie di edifici e di negozi giuridici esclusi*) ¹¹⁴;
- il punto 11 (*ambito di applicazione dell’attestato di prestazione energetica*) ¹¹⁵;
- il punto 12 (*procedura per la produzione dell’attestato di prestazione energetica*) ¹¹⁶;
- il punto 14 (*annunci immobiliari*), con il correlato allegato «G»;
- il punto 17 (*soggetti certificatori*);
- il punto 19 (*catasto energetico edifici regionale*);
- l’allegato «A» (*contenente le definizioni*);

¹¹⁴ In particolare, ai sensi del punto 3.4 del decreto n. 2456/2017:

«3.4. L’obbligo di dotazione e allegazione dell’Attestato di Prestazione Energetica resta escluso per:

- a) i trasferimenti a titolo oneroso, verso chiunque, di quote immobiliari indivise, nonché di autonomo trasferimento del diritto di nuda proprietà o di diritti reali parziali, e nei casi di fusione, di scissione societaria, di atti divisionali e nel caso di edifici o unità immobiliari concessi in comodato d’uso gratuito;
- b) gli edifici o le singole unità immobiliari oggetto di atti di donazione o di trasferimenti, comunque denominati, a titolo gratuito;
- c) i provvedimenti di assegnazione della proprietà o di altro diritto reale conseguenti a procedure esecutive singole o concorsuali;
- d) gli edifici dichiarati inagibili, nonché quelli di edilizia residenziale pubblica esistenti concessi in locazione abitativa;
- e) i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell’abitabilità o dell’agibilità al momento della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile. In particolare si fa riferimento:
 - agli immobili venduti nello stato di «scheletro strutturale», cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell’involucro edilizio;
 - agli immobili venduti «al rustico», cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici;
- f) i manufatti, comunque, non riconducibili alla definizione di edificio di cui all’Allegato A (manufatti cioè non qualificabili come «sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno») (ad esempio: una piscina all’aperto, una serra non realizzata con strutture edilizie, ecc.);
- g) la locazione di porzioni di unità immobiliari;
- h) gli edifici industriali e artigianali il cui utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non prevedano la climatizzazione».

¹¹⁵ Cfr., del punto 11 del Decreto:

«11.3 Nel caso degli atti di trasferimento a titolo oneroso e dei contratti di locazione sopra considerati, l’Attestato di Prestazione Energetica deve essere allegato, in copia conforme all’originale depositato nel Catasto Regionale Energetico Edifici Regionale (CEER), all’atto o al contratto stesso nei casi per i quali è posto l’obbligo di dotazione.

11.4 L’obbligo di dotazione e di allegazione dell’APE sussiste in caso di vendita giudiziale di beni indivisi che non siano oggetto di procedure esecutive individuali o concorsuali.

11.5 Rientrano nell’obbligo di dotazione della certificazione energetica anche le unità immobiliari e gli edifici che siano privi di impianti rilevanti ai fini della certificazione energetica, in quanto suscettibili di essere energeticamente parametrati alla corrispondente unità immobiliare o al corrispondente edificio «di riferimento». Tali unità, pertanto, anche quando privi di impiantistica rilevante ai fini energetici sono sottoposti alla disciplina che prevede l’obbligo di allegazione dell’Attestato di Prestazione Energetica, negli stessi termini e alle medesime condizioni e con le stesse eccezioni previste per gli edifici o singole unità immobiliari provvisti di impianti.

L’edificio si considera privo di impianto nel caso in cui l’impianto termico in esso installato sia sprovvisto di almeno uno dei sottosistemi (generazione, distribuzione o emissione); diversamente non si considera privo di impianto l’edificio in cui sono presenti tutti i sottosistemi che lo compongono ma manca l’allacciamento alla rete di fornitura energetica».

¹¹⁶ Si consideri, in particolare, il punto 12.8: «L’idoneità dell’Attestato decade prima del periodo sopra indicato a seguito di interventi che modifichino la prestazione energetica dell’unità immobiliare o nel caso di variazione della destinazione d’uso. A tal fine, nel caso di trasferimento e di locazione di edifici, già dotati di Attestato di Prestazione Energetica, dovrà essere inserito nell’atto, per dichiarazione resa dall’alienante o dal locatore, l’inesistenza di cause determinative delle decadenze di cui sopra».

– l'allegato «D» (*attestato di prestazione energetica*).

Per lo stato attuale complessivo della normativa regionale vigente (oltre che nazionale), cfr. PETRELLI, *Certificazione energetica degli edifici. Prospetto sinottico nazionale e regionale*, in <http://www.gaetanopetrelli.it>.

PROCEDURE EUROPEE PER INSOLVENZE TRANSFRONTALIERE

In data 26 giugno 2017 è entrato in vigore il Regolamento (CE) n. 848/2015 del 20 maggio 2015, del Parlamento europeo e del Consiglio (in G.U.U.E. n. L141 del 5.6.2015), relativo alle procedure di insolvenza transfrontaliere ¹¹⁷.

Più precisamente, a norma dell'art. 92 del Regolamento, quest'ultimo trova applicazione a decorrere dal 26 giugno 2017, fatta eccezione per:

a) l'articolo 86 (*Informazioni sul diritto fallimentare nazionale e dell'Unione*), che si applica già a decorrere dal 26 giugno 2016 (data a partire dalla quale gli Stati membri forniscono, nell'ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio, una breve descrizione della legislazione e delle procedure nazionali in materia di insolvenza);

b) l'articolo 24, paragrafo 1 (*Registri fallimentari*), che si applicherà a decorrere dal 26 giugno 2018 (data a partire dalla quale gli Stati membri creano e tengono nel loro territorio uno o più registri in cui sono pubblicate informazioni relative alle procedure d'insolvenza («registri fallimentari»). Tali informazioni sono pubblicate quanto prima a seguito dell'apertura delle suddette procedure);

c) l'articolo 25 (*Interconnessione dei registri fallimentari*), che si applicherà a decorrere dal 26 giugno 2019 (data a partire dalla quale la Commissione deve creare, mediante atti di esecuzione, un sistema decentrato di interconnessione dei registri fallimentari).

Salvo quanto sopra, a norma dell'art. 84 del Regolamento:

1) – le disposizioni del Regolamento (CE) n. 848/2015 si applicano soltanto alle procedure di insolvenza aperte a decorrere dal 26 giugno 2017;

2) – gli atti compiuti dal debitore prima di tale data continuano a essere disciplinati dalla legge a essi applicabile al momento del loro compimento (quindi, ricorrendone i presupposti, la legge determinata dal Regolamento (CE) n. 1346/2000);

3) – il Regolamento (CE) n. 1346/2000 continua ad applicarsi alle procedure di

¹¹⁷ Cfr. VITALE, *Applicazione a tappe per il nuovo Regolamento sull'insolvenza (26 giugno 2017)*, in www.eutekne.info; VITALE, *Moduli uniformi per le procedure di insolvenza transfrontaliere (23 giugno 2017)*, in www.eutekne.info. Sul Regolamento (UE) n. 848 del 2015, cfr. GALANTI, *Il problematico inquadramento delle «azioni strumentali» ad una procedura di insolvenza transfrontaliera: ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 1346/2000 alla luce della riforma attuata con il Regolamento (UE) n. 848/2015 (nota a Corte Giustizia UE 4 settembre 2014)*, in *Dir. fall.*, 2016, II, p. 149; DE CESARI, *Il Regolamento 2015/848 e il nuovo approccio europeo alla crisi dell'impresa*, in *Fallimento*, 2015, p. 1026; GARLATTI, *Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza (rifusione)*, in *Fallimento*, 2015, p. 509; PACCHI, *La raccomandazione della Commissione UE su un nuovo approccio all'insolvenza anche alla luce di una prima lettura del Regolamento UE 848/2015*, in *Giust. civ.*, 2015, p. 537; GRIFFINI, *Trasferimento della sede e giurisdizione italiana alla vigilia del Reg. UE n. 848/2015 (nota a Cass. S.U. 20 marzo 2015 n. 5688)*, in *Giur. it.*, 2015, p. 2114; GHIGI, *L'insolvenza (o meglio la crisi economica) transfrontaliera: verso l'adozione di un nuovo Regolamento*, in *Contratto e impresa/Europa*, 2015, p. 373; LEANDRO, *Amending the european insolvency Regulation to strenghten main proceedings*, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 2014, p. 317.

insolvenza che rientrano nel relativo ambito di applicazione e che sono state aperte anteriormente al 26 giugno 2017.

Con Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1105 del 12 giugno 2017, della Commissione (in G.U.U.E. n. L160 del 22.6.2017), in vigore dal 26 giugno 2017, sono stati stabiliti i moduli di cui al Regolamento (UE) n. 2015/848 in data 20 maggio 2015, al fine di garantirne condizioni uniformi di applicazione.

Partecipano all'adozione del suddetto Regolamento anche Regno Unito e Irlanda, mentre non partecipa la Danimarca.

Più precisamente:

1. Il modulo uniforme di nota da utilizzare per informare i creditori stranieri conosciuti dell'apertura di una procedura di insolvenza, di cui all'articolo 54, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2015/848, figura nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 2017/1105;

2. Il modulo uniforme di credito che può essere utilizzato dai creditori stranieri per insinuare un credito, di cui all'articolo 55, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2015/848, figura nell'allegato II del Regolamento;

3. Il modulo uniforme che può essere utilizzato dagli amministratori delle procedure di insolvenza nominati in relazione a società del gruppo per presentare contestazioni nelle procedure di coordinamento di gruppo, di cui all'articolo 64, paragrafo 2, secondo comma, del Regolamento (UE) 2015/848, figura nell'allegato III del Regolamento;

4. Il modulo uniforme da utilizzare per la presentazione per via elettronica di richieste individuali di informazioni attraverso il portale europeo della giustizia elettronica, di cui all'articolo 27, paragrafo 4, primo comma, del Regolamento (UE) 2015/848, figura nell'allegato IV del Regolamento.

Con Regolamento (CE) 15 febbraio 2017, n. 2017/353, del Parlamento europeo (in G.U.U.E. n. L57 del 3.3.2017), applicabile a decorrere dal 26 giugno 2017, sono stati sostituiti gli allegati A e B del Regolamento (UE) n. 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza; allegati i quali elencano le denominazioni date nel diritto nazionale degli Stati membri alle procedure di insolvenza e agli amministratori delle procedure di insolvenza cui si applica il suddetto Regolamento.

Per un commento alla disciplina del Regolamento (UE) 20 maggio 2015, n. 848/2015, e per ulteriori indicazioni bibliografiche in materia, cfr. anche la *Rassegna* relativa al *primo semestre 2015*, in www.gaetanopetrelli.it.

SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Con D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (in G.U. n. 147 del 26.6.2017), in vigore dal 27 giugno 2017, sono state emanate disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica¹¹⁸. Per quanto non disciplinato dal suddetto decreto correttivo, restano

¹¹⁸ Cfr. BOGGIALI-RUOTOLO, *In G. U. il correttivo al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*, in *CNN Notizie* del 27 giugno 2017.

Sulle società a partecipazione pubblica, v. anche di recente – per alcune questioni particolari – LICCI MARINI, *Limiti alla prelazione nella cessione delle partecipazioni pubbliche (nota a Cons. Stato 28 settembre 2016 n. 4014)*, in

ferme le disposizioni del d. lgs. n. 175/2016 (art. 1).

L’emanazione del decreto correttivo si è resa necessaria, tra l’altro, al fine di rimediare all’irregolarità procedurale, evidenziata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 251/2016 (in G.U. n. 48 del 30.11.2016)¹¹⁹, ed in conformità al parere del Consiglio di Stato in data 17 gennaio 2017, n. 83¹²⁰, per non essere stata a suo tempo acquisita l’intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all’articolo 8 del d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281. La premessa al decreto correttivo dà atto che detta intesa è stata raggiunta nella seduta del 16 marzo 2017.

Si evidenziano, di seguito, le modifiche sostanziali maggiormente rilevanti (*i numeri degli articoli infra indicati sono quelli del testo unico, di cui al d. lgs. n. 175/2016*).

1) – Ambito di applicazione del testo unico sulle società partecipate.

A norma dell’art. 1, comma 5, «*Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche*». In definitiva, il testo unico delle società a partecipazione pubblica si applica sia alle società quotate, sia alle società da esse partecipate, solo nei casi in cui ciò sia espressamente previsto; rimanendo quindi inapplicabile ad entrambe in carenza di espresso richiamo.

A norma dell’art. 2, comma 1, lett. p), per «*società quotate*» si intendono «*le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati*».

Sempre l’art. 2, alla lettera l), definisce come «*società*» «*gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile*».

Urbanistica e appalti, 2017, p. 75; CHIONNA, *Le soluzioni concordate della crisi delle società pubbliche*, in *Dir. fall.*, 2017, I, p. 511; FIMMANÒ, *L’insolvenza delle società pubbliche alla luce del Testo Unico (nota a Cass. S.U. 1 dicembre 2016 n. 24591, e App. L’Aquila 3 novembre 2016)*, in *Fallimento*, 2017, p. 161; SCOCA, *Società private e giurisdizione contabile (nota a Cass. S.U. 5 dicembre 2016 n. 24737)*, in *Giur. it.*, 2017, p. 934; GIUSTI, *Giurisdizione contabile ed enti pubblici a struttura di S.p.a.: il caso delle centrali di committenza*, in *Nuova giur. civ.*, 2017, I, p. 679.

In tema di società *in house*, cfr. CIAN, *Lo statuto di una società in house. Spunti per una ricostruzione della figura dopo il T.U. sulle società a partecipazione pubblica*, in *Studium iuris*, 2017, p. 406; MALTONI, *Le società in house nel tu. sulle partecipate pubbliche*, in *Urbanistica e appalti*, 2017, p. 7; DE CHIARA, *Osservazioni sull’assoggettabilità alla procedura fallimentare delle società in house (nota ad App. Napoli 27 ottobre 2015)*, in *Dir. fall.*, 2017, II, p. 208; GIUSTI, *I requisiti dell’in house fra principi giurisprudenziali e nuove regole codificate (nota a Corte Giustizia UE 8 dicembre 2016, causa C-553/15)*, in *Giur. it.*, 2017, p. 439.

¹¹⁹ Con la sentenza n. 251/2016, in realtà, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 18 della legge delega 7 agosto 2015, n. 124, nella parte in cui prevedeva che i decreti legislativi attuativi fossero adottati previa adozione del parere reso in Conferenza unificata, anziché previa intesa. Nella motivazione la Corte ha chiarito che l’illegittimità costituzionale non si estende ai decreti delegati, in relazione ai quali – in caso di loro impugnazione – «*si dovrà accertare l’effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione*».

¹²⁰ Il Consiglio di Stato, con il parere n. 83/2017, ha ritenuto che il percorso più ragionevole, e compatibile con l’impianto della sentenza della Corte costituzionale, fosse «*che il Governo adotti decreti correttivi che intervengano direttamente sui decreti legislativi e che si risolvano nell’applicazione della disciplina della delega – come modificata dalla Corte costituzionale – al processo di riforma in corso*».

Pertanto, anche una società consortile può essere partecipata da enti pubblici.

2) – Società «in house».

L'art. 2, lett. o), definisce le «società in house» come «le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3».

A norma dell'art. 16 del d. lgs. n. 175/2016:

«1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

2. *Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:*

a) *gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;*

b) *gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;*

c) *in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.*

3. *Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.*

3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

4. *Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.*

5. *Nel caso di cui al comma 4, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata.*

6. *Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.*

7. *Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016*».

3) – Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche.

L'art. 4 del d. lgs. n. 175/2016 dispone che:

A) – Fermo restando che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, le stesse amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate al comma 2 dell'art. 4, tra cui rientra l'«autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento»;

B) – Ai sensi del comma 7 dell'art. 4, «Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili»;

C) – Ai sensi dell'art. 4, comma 8, «È fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. È inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche»;

D) – A norma dell'art. 4, comma 9, «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolare la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari

competenti»;

E) – Ai sensi dell’art. 4, comma 9-bis, «Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148¹²¹, anche fuori dall’ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l’affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l’articolo 20, comma 2, lettera e)¹²². Resta fermo quanto previsto dall’articolo 16».

L’art. 19 del d. lgs. n. 100/2017 ha sostituito l’allegato «A» al d. lgs. n. 175/2016, contenente l’elenco delle società a partecipazione pubblica cui non si applica l’art. 4 (riguardo alle limitazioni alle finalità perseguibili con la forma societaria).

4) – Oneri di motivazione analitica.

A norma dell’art. 5, comma 1, «A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l’acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all’articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa». Nel nuovo testo non si fa più riferimento alla necessità di motivare «in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate».

Ai sensi dell’art. 5, comma 2, «L’atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate».

5) – Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico.

Ai sensi dell’art. 11, comma 1, «Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i

¹²¹ A norma dell’art. 3-bis del d.l. n. 138/2011, «A tutela della concorrenza e dell’ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi». La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale; peraltro, «Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni».

¹²² A norma dell’art. 20, comma 2, lett. e) del t.u., le pubbliche amministrazioni devono adottare piani di razionalizzazione quando rilevino «partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti».

componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

A norma dell'art. 11, comma 3, «L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile»¹²³. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15».

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta».

6) – Società a partecipazione mista pubblico-privata.

Ai sensi dell'art. 17, comma 1, «Nelle società a partecipazione mista

¹²³ Rispetto alla disciplina precedente, viene rimessa all'assemblea della società – anziché ad un D.P.C.M. – la decisione (da motivarsi, come precisato nella norma) di adottare un sistema di amministrazione collegiale (consiglio di amministrazione, composto da tre o cinque membri), ovvero un sistema alternativo (monistico o dualistico): con riferimento a quest'ultima eventualità, è stata eliminata la previsione che anche in presenza di un sistema alternativo di amministrazione prevedeva un massimo di cinque membri (limite che, quindi, non sussiste più per tale ipotesi dopo il decreto correttivo).

pubblico-privata, la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ha a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista».

7) – Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali.

A norma dell'art. 21, comma 3-bis, «Le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla società partecipata con le somme accantonate ai sensi del comma 1, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato».

8) – Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.

A norma dell'art. 20, comma 7, «La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9».

9) – Revisione straordinaria delle partecipazioni.

Ai sensi dell'art. 24 del d. lgs. n. 175/2016:

«1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo

comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

6. *Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.*

7. *Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.*

8. *Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.*

9. *All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile».*

A norma dell'art. 21, comma 2, del d. lgs. n. 100/2017, «Le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2017 e sono fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali di cui al predetto articolo 24, comma 5, compiuti dal socio pubblico sino alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Con [Comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, in data 27 giugno 2017](#), si è dato avviso che le Amministrazioni pubbliche possono comunicare dalla suddetta data, attraverso l'applicativo Partecipazioni, l'esito della revisione straordinaria delle partecipazioni, prevista dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, (art. 24 del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 come modificato dal d. lgs. 16 giugno 2017, n. 100). Il sistema resterà aperto per l'invio delle comunicazioni fino al 31 ottobre 2017, fermo restando l'obbligo per le Amministrazioni di adottare i provvedimenti motivati di ricognizione entro la scadenza del 30 settembre 2017, così come previsto dal decreto «correttivo». La comunicazione è obbligatoria anche nel caso di non detenzione di partecipazioni.

10) – Coordinamento con la legislazione vigente.

Ai sensi del nuovo comma 2-bis dell'art. 27 del d. lgs. n. 175/2016, «Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148», a norma del quale «L'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente accerta la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di tutte o di alcune delle concessioni in essere, previa verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, effettuata dall'Autorità di regolazione competente, ove istituita, da effettuare anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore».

Ai sensi del novellato articolo 2-bis, comma 2, del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, «La

medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:

- a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
- b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;
- c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni».

11) – Disposizioni transitorie.

Ai sensi del novellato art. 26 del d. lgs. n. 175/2016:

« 1. Le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 luglio 2017. Per le disposizioni dell'articolo 17, comma 1, il termine per l'adeguamento è fissato al 31 dicembre 2017.

2. L'articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate nell'allegato A, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea.

3. Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015.

4. Nei diciotto mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati con provvedimento comunicato alla Corte dei conti. Ove entro il suddetto termine la società interessata abbia presentato domanda di ammissione alla quotazione, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società fino alla conclusione del procedimento di quotazione.

5. Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. I suddetti atti sono comunicati alla Corte dei conti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove entro il suddetto termine di dodici mesi il procedimento di quotazione si sia concluso, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società. Sono comunque fatti salvi, anche in deroga all'articolo 7, gli effetti degli atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Le disposizioni degli articoli 4, 17, 19 e 25 non si applicano alle società a partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

7. Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni

pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997.

8. *Ove alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato adottato il decreto previsto dall'articolo 1, comma 672, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il decreto di cui all'articolo 11, comma 6 è adottato entro trenta giorni dalla suddetta data.*

9. *Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *all'articolo 11-quater, comma 1, le parole: «Si definisce» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, si definisce»;*

b) *all'articolo 11-quinquies, comma 1, le parole: «Per società partecipata» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, per società partecipata».*

10. *Le società a controllo pubblico si adeguano alle previsioni dell'articolo 11, comma 8, entro il 31 luglio 2017.*

11. *Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.*

12. *Al fine di favorire il riordino delle partecipazioni dello Stato e di dare piena attuazione alla previsione di cui all'articolo 9, comma 1, ove entro il 31 ottobre 2016 pervenga la proposta dei relativi ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la titolarità delle partecipazioni societarie delle altre amministrazioni statali è trasferita al Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.*

12-bis. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le società destinatarie dei provvedimenti di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159¹²⁴, nonché la società di cui all'articolo 7 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119¹²⁵.

12-ter. Per le società di cui all'articolo 4, comma 8¹²⁶, le disposizioni dell'articolo 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione.

12-quater. Per le società di cui all'articolo 4, comma 7¹²⁷, solo ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del presente decreto.

12-quinquies. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di

¹²⁴ Si tratta del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

¹²⁵ Si tratta della «Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A.».

¹²⁶ Sono le società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca, e le società costituite dalle università per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

¹²⁷ Sono le società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane.

cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20.

12-sexies. In deroga all'articolo 4, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con riguardo a tali società, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018».

A norma dell'art. 21, comma 1, del d. lgs. n. 100/2017, «Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dal decreto legislativo n. 175 del 2016».

In conclusione, a norma dell'art. 26, comma 1, i termini per gli adeguamenti statutari previsti dal d. lgs. n. 175/2016, come sopra novellato, sono i seguenti:

A) – Le società a controllo pubblico già costituite alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del testo unico) devono adeguare i propri statuti alle disposizioni del testo unico entro il 31 luglio 2017;

B) – Per le disposizioni dell'articolo 17, comma 1 (relativamente alle società a partecipazione mista pubblico-privata), il termine per l'adeguamento è fissato al 31 dicembre 2017;

C) – In presenza delle condizioni di cui all'art. 26, commi 4 e 5 (società che abbiano deliberato la quotazione in borsa, o che abbiano emesso strumenti finanziari quotati in borsa), i suddetti termini di adeguamento non trovano applicazione, salva la possibile inapplicabilità anche successiva del testo unico per effetto del completamento del processo di quotazione, decorso il periodo indicato nei suddetti commi.

12) – Rinvio.

Cfr. anche, sulle modifiche apportate dal decreto correttivo, la [Relazione governativa allo schema del D. Lgs. n. 100/2017](#) (a cui sono uniti l'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, e il parere del Consiglio di Stato in data 17 gennaio 2017, n. 83); nonché il [Dossier di documentazione](#) degli uffici studi parlamentari.

Per un commento analitico alla disciplina delle società partecipate, dettata dal D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e indicazioni bibliografiche al riguardo, v. la *Rassegna* relativa al secondo semestre 2016, in www.gaetanopetrelli.it.

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Con [D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 103 del 5.5.2017), in vigore dal 20 maggio 2017, sono state dettate disposizioni integrative e correttive al d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici) ¹²⁸.

Tra le numerose modifiche si segnalano, per la loro rilevanza notarile, le seguenti.

A) – A norma del nuovo art. 216, comma 27-quater, del Codice, «Per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati, comunque denominati, le disposizioni del presente codice si applicano con riferimento alle opere oggetto delle citate convenzioni ed atti stipulati

¹²⁸ Cfr. POZZOLI, *Incognita codice appalti sulle quotate in house*, in *Il Sole 24 Ore* del 19 giugno 2017.

successivamente all'entrata in vigore del medesimo codice». Pertanto:

- le norme del codice degli appalti pubblici trovano applicazione alle convenzioni ed atti d'obbligo stipulati a partire dal 19 aprile 2016;
- le medesime norme non trovano, invece, applicazione a convenzioni ed atti d'obbligo stipulati entro il 18 aprile 2016.

Su tale disciplina riguardante le convenzioni urbanistiche, cfr. – anche per la relativa bibliografia – la *Rassegna* relativa al *primo semestre 2016*, in www.gaetanopetrelli.it.

B) – In relazione all'affidamento dei contratti sotto-soglia, a norma del novellato art. 36 del Codice dei contratti pubblici, si procede ora:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie;

e) per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), del Codice, relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo per gli importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35, si applicano le previsioni di cui sopra (comma 3);

f) nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), calcolato secondo le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 9, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l'art. 16, comma 2-bis, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380: pertanto, nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il Codice dei contratti pubblici ¹²⁹ (comma 4).

C) – A norma del novellato art. 5, comma 1, lett. c), del Codice dei contratti pubblici, una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una

¹²⁹ La disciplina dettata dall'art. 16, comma 2-bis, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, dovrebbe essere però interpretata in senso «comunitariamente» orientato: quindi, nel senso che anche per le opere di urbanizzazione primaria sottosoglia viga il rispetto dei principi richiamati dagli artt. 35 e 36 del Codice dei contratti pubblici allorché l'importo di tali opere superi la soglia di un milione di euro, e l'operatore edilizio non esegua direttamente le opere.

persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del Codice quando, tra l'altro, nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

D) – Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione «Amministrazione trasparente». Fatti salvi gli atti a cui si applica l'articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente (art. 29, comma 1).

E) – Il novellato art. 44, comma 1, del Codice rinvia ad emanandi decreti attuativi al fine di definire le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l'interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni.

F) – Ai sensi del novellato art. 48 del Codice (relativo ai raggruppamenti temporanei ed ai consorzi di operatori economici), viene precisato (comma 4) che nel caso di lavori, forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Inoltre, è consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere *b*) e *c*), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata (comma *7-bis*). È poi vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione; salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta (comma 9).

G) – Ai sensi dell'art. 93, comma 1, del Codice, nei casi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera *a*) (affidamenti sotto i 40.000 euro), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al medesimo art. 93. Inoltre, ai sensi dell'art. 93, comma 8, l'obbligo di corredare l'offerta con un impegno a rilasciare garanzia fideiussoria non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. A norma dell'art. 93, comma *8-bis*, le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9, del Codice. Ai sensi dell'art. 104, comma 10, le garanzie di cui al medesimo articolo e agli articoli 93 e 103 prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore (è qui soppresso l'inciso che escludeva il vincolo di solidarietà tra garanti).

H) – Ai sensi del novellato art. 191 del Codice, il bando di gara può prevedere a titolo di corrispettivo, totale o parziale, il trasferimento all'affidatario o, qualora l'affidatario vi abbia interesse, a soggetto terzo da questo indicato, purché in possesso dei prescritti requisiti di cui all'articolo 80, della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, già indicati nel programma triennale per i lavori o nell'avviso di pre informazione per i servizi e le forniture e che non assolvono più, secondo motivata valutazione della amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, funzioni di pubblico interesse (comma 1). Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura di gara è stabilito dal responsabile del procedimento (RUP) sulla base del valore di mercato determinato tramite i competenti uffici titolari dei beni immobili oggetto di trasferimento (comma 2-bis). Il bando di gara può prevedere che il trasferimento della proprietà dell'immobile e la conseguente immissione in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello dell'ultimazione dei lavori, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria per un valore pari al valore dell'immobile medesimo. La garanzia fideiussoria, rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione è progressivamente svincolata con le modalità previste con riferimento alla cauzione definitiva (comma 3).

Cfr. anche, riguardo al decreto correttivo in oggetto, la [Relazione governativa allo schema del D. Lgs. n. 56/2017](#), nonché il relativo [Dossier di documentazione](#).

Per un commento al D. Lgs. n. 50/2016, quanto agli aspetti di maggior interesse notarile, cfr. inoltre – anche per la relativa bibliografia – le *Rassegne* relative al *primo semestre 2016* ed al *secondo semestre 2016*, in www.gaetanopetrelli.it.

ACQUISTO DI IMMOBILI PUBBLICI

L'art. 14-bis del [D.L. 24 aprile 2017, n. 50](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 95 del 24.4.2017), inserito in sede di conversione dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#) (in Suppl. ord. n. 31 alla G.U. n. 144 del 23.6.2017), in vigore dal 24 giugno 2017, ha modificato l'art. 12, comma 1-ter, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di acquisto di immobili pubblici ¹³⁰.

Per effetto della modifica, il suddetto art. 12, comma 1-ter, recita:

«A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti locali che procedano alle operazioni di acquisto di immobili a valere su risorse stanziare con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione

¹³⁰ Cfr. anche, sulla disciplina in commento relativa all'acquisto di immobili da parte di enti territoriali, PETRELLI, *Formulario notarile commentato*, I, 1, Milano 2014, Formula I.037.8.

economica o cofinanziate dall'Unione europea ovvero dallo Stato o dalle regioni e finalizzate all'acquisto degli immobili stessi. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente».

Cfr. anche, a commento della suesposta disciplina, il [Dossier di documentazione](#) degli uffici studi parlamentari.

UTILIZZO E VALORIZZAZIONE DI IMMOBILI ABBANDONATI

L'art. 3 del [D.L. 20 giugno 2017, n. 91](#) (in G.U. n. 141 del 20.6.2017), in vigore dal 21 giugno 2017, ha dettato una speciale disciplina della procedura (sperimentale) di valorizzazione di terreni abbandonati o incolti e di beni immobili in stato di abbandono.

La suddetta procedura è finalizzata a rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito dei giovani, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (comma 1).

Ai fini di cui sopra, a norma del comma 2 si considerano abbandonati o incolti:

a) i terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata l'attività agricola minima da almeno dieci anni, in base ai principi e alle definizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013, ed alle disposizioni nazionali di attuazione;

b) i terreni oggetto di rimboschimento artificiale o in cui sono insediate formazioni arbustive ed arboree, ad esclusione di quelli considerati bosco ai sensi delle leggi in materia, nei quali non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi quindici anni;

c) le aree edificate ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo, che risultino in stato di abbandono da almeno quindici anni.

Sono state dettate due discipline distinte, rispettivamente, per i beni di proprietà dei comuni, e per quelli di proprietà privata.

Quanto ai primi, i comuni provvedono alla complessiva ricognizione dei beni immobili, di cui sono titolari, che rientrano nella definizione di cui sopra, ed aggiornano annualmente l'elenco di detti beni, pubblicandolo sul proprio sito istituzionale (commi 3 e 4). Detti beni possono essere dati in concessione, per un periodo non superiore a nove anni rinnovabile una sola volta, ai soggetti che, al momento della presentazione della domanda, risultino avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni, previa presentazione di un progetto volto alla valorizzazione e all'utilizzo del bene. A tal fine il comune, pubblica periodicamente sul proprio sito istituzionale uno o più bandi per l'assegnazione dei beni (comma 5). La formale assegnazione è effettuata entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione della graduatoria. Con il provvedimento di assegnazione:

a) l'immobile viene consegnato al beneficiario, con l'immissione in uso;

b) il beneficiario assume l'obbligo di eseguirvi le attività quali risultanti dal progetto presentato. Tra le suddette attività rientrano quelle agricole, artigianali, commerciali e turistico-ricettive;

c) il beneficiario assume la detenzione del bene e ha facoltà di godere e di trasformare materialmente il bene medesimo in conformità al progetto (comma 6).

Nel caso di beni immobili privati che rientrano nella definizione di cui al comma 2, sopra illustrata, i soggetti che, al momento della presentazione della domanda, risultino avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni manifestano al comune l'interesse ad utilizzare i beni suddetti. A tal fine, i soggetti di cui al periodo precedente presentano al comune un progetto di valorizzazione del bene o dei beni che intendono utilizzare indicando, mediante apposito certificato redatto da un notaio:

- a. i dati di identificazione catastale;
- b. il proprietario del fondo, sulla base delle risultanze dei registri immobiliari;
- c. coloro i quali abbiano eventualmente acquisito diritti sul bene in virtù di atti soggetti a trascrizione;
- d. l'inesistenza nei registri immobiliari di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli, nell'ultimo ventennio (comma 7).

Il comune, valutato positivamente il progetto di valorizzazione del bene pubblica, in una apposita sezione del proprio sito istituzionale, il progetto ricevuto e invia mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o attraverso posta certificata, una comunicazione all'avente diritto sulla base delle risultanze del certificato notarile di cui al comma 7, ovvero sulla base di ulteriore, idonea, documentazione. Alla comunicazione è allegata la proposta irrevocabile del contratto di affitto sottoscritta dal soggetto interessato (comma 8).

Entro centottanta giorni dall'avvenuta comunicazione di cui al comma 8, il comune, su istanza del presentatore del progetto, qualora l'avente diritto sul bene abbia manifestato il proprio consenso al contratto di affitto nelle forme dell'atto pubblico, della scrittura privata autenticata, ovvero dell'atto sottoscritto con firma digitale anche non autenticata, a norma dell'art. 24 del d. lgs. n. 82/2005, adotta gli atti di competenza idonei a consentire l'esecuzione del progetto per un periodo di durata pari a quello del contratto di affitto (comma 9).

È fatto assoluto divieto al beneficiario di cedere a terzi in tutto o in parte il terreno e i diritti conseguiti con l'assegnazione e di costituirvi diritti a favore di terzi, nonché di alienare, affittare, concedere in comodato o di effettuare qualunque altra forma di trasferimento a terzi dell'azienda organizzata per l'esecuzione delle attività in oggetto. Gli atti posti in essere in violazione di quanto sopra previsto sono nulli (comma 10).

Il contratto di affitto è trascritto nei registri immobiliari ai sensi dell'articolo 2645-quater del codice civile (trattandosi di costituzione di vincolo pubblicistico). La trascrizione del contratto costituisce causa di interruzione dell'usucapione (comma 12).

Nel caso in cui l'assegnazione o il progetto di cui al comma 7 abbiano ad oggetto l'esecuzione sui beni, di cui ai commi precedenti, di attività terziarie di carattere non profit o artigianali, il comune adotta le connesse modificazioni in variante degli strumenti urbanistici vigenti entro centottanta giorni dall'assegnazione del bene; nelle more dell'approvazione definitiva delle suddette modificazioni, gli atti di assegnazione possono essere egualmente stipulati, la consegna effettuata e le attività di trasformazione iniziate (comma 13).

Ai sensi del comma 15, l'avente diritto al quale il bene sia stato restituito alla scadenza del periodo contrattuale, il quale, nei cinque anni successivi alla restituzione, voglia trasferire il bene a titolo oneroso, deve notificare la proposta di trasferimento, indicandone il prezzo all'assegnatario, il quale ha diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato, con atto notificato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione,

offrendo condizioni uguali a quelle comunicate. In mancanza della notificazione di cui al primo periodo del presente comma, ovvero qualora il corrispettivo indicato sia superiore a quello risultante dall'atto di trasferimento a titolo oneroso dell'immobile, colui che ha diritto alla prelazione può, entro sei mesi dalla trascrizione del contratto, riscattare l'immobile dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa. Ai rapporti instaurati tra i privati si applicano le disposizioni del codice civile in materia di affitto. La difformità dell'attività svolta rispetto al progetto di valorizzazione costituisce causa di risoluzione del contratto di affitto relativo ai beni privati, fermo restando il potere di revoca da parte del comune degli eventuali atti adottati.

Sono, infine, dettate alcune disposizioni comuni alle ipotesi di concessione (di beni comunali) e di affitto (di beni privati):

1) – è ammessa, successivamente alla realizzazione delle condizioni di cui ai commi 6 e 9, la costituzione da parte dell'interessato di società agricole, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e di società artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443, nelle quali l'assegnatario abbia la maggioranza del capitale e il potere di amministrare la società con la connessa rappresentanza legale; sono altresì ammesse le imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile (comma 11). Società e imprese familiari che possono, quindi, ottenere la concessione o l'affitto di cui sopra;

2) – in caso di immobili comunali, il beneficiario è tenuto a corrispondere al comune un canone d'uso indicizzato, determinato dal comune stesso sulla base di una apposita perizia tecnica di stima, a decorrere dal momento dell'assegnazione. Nel caso in cui il comune non sia titolare del bene oggetto di affitto, il canone è versato all'avente diritto (comma 14).

I comuni trasmettono alle regioni l'elenco dei beni censiti ed assegnati, anche ai fini dell'inserimento nella Banca delle terre agricole di cui all'art. 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (comma 16).

Infine, i proponenti dei progetti di cui ai commi precedenti per lo svolgimento di attività artigianali, commerciali e turistico-ricettive possono usufruire della misura incentivante denominata «Resto al Sud» di cui all'articolo 1 e per le attività agricole delle misure incentivanti di cui all'articolo 2 (comma 17).

MISURA A FAVORE DEI GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO («RESTO AL SUD») E ZONE ECONOMICHE SPECIALI («ZES»)

L'art. 1 del [D.L. 20 giugno 2017, n. 91](#) (in G.U. n. 141 del 20.6.2017), in vigore dal 21 giugno 2017, ha previsto una misura (denominata «Resto al Sud») al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da parte di giovani imprenditori.

Ai sensi del comma 2, la misura è rivolta ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni che presentino i seguenti requisiti:

a) siano residenti nelle regioni di cui al comma 1 al momento della presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria di cui al comma 5;

b) non risultino già beneficiari, nell'ultimo triennio, di ulteriori misure a livello

nazionale a favore dell'autoimprenditorialità.

A norma del comma 6, le istanze possono essere presentate, fino ad esaurimento delle risorse, dai soggetti suindicati che siano già costituiti al momento della presentazione o si costituiscano, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del positivo esito dell'istruttoria nelle seguenti forme giuridiche: a) impresa individuale; b) società, ivi incluse le società cooperative. I soggetti beneficiari della misura devono mantenere la residenza nelle regioni di cui al comma 1 per tutta la durata del finanziamento e le imprese e le società di cui al presente comma devono avere, per tutta la durata del finanziamento, sede legale e operativa in una delle regioni di cui al comma 1.

Ciascun richiedente riceve un finanziamento agevolato fino ad un massimo di 40 mila euro. Nel caso in cui l'istanza sia presentata da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l'importo massimo del finanziamento erogabile è pari a 40 mila euro per ciascun socio, che presenti i requisiti di cui al comma 2, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200 mila euro, ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 sulla disciplina degli aiuti *de minimis* (comma 7).

Sono finanziate le attività imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato e dell'industria, ovvero relativi alla fornitura di servizi. Sono escluse dal finanziamento le attività libero professionali e del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa (comma 10).

Le società di cui al comma 6, lettera b), possono essere costituite anche da soci che non abbiano i requisiti anagrafici di cui al comma 2, a condizione che la presenza di tali soggetti nella compagine societaria non sia superiore ad un terzo dei componenti e non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soci. I soci di cui al periodo precedente non possono accedere ai finanziamenti di cui al comma 8 (comma 12).

L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 8 è condizionata alla costituzione nelle forme e nei termini di cui al comma 6 e al conferimento in garanzia dei beni aziendali oggetto dell'investimento, ovvero alla prestazione di altra idonea garanzia, al soggetto che eroga il finanziamento. In caso di società di cui al comma 6, lettera b), le quote versate e le azioni sottoscritte dai beneficiari della misura, di cui al comma 2, non sono riscattabili se non dopo la completa restituzione del finanziamento e, in ogni caso, non prima di 5 anni da quando versate e sottoscritte (comma 13).

Le condizioni tipo dei mutui di cui al comma 8, sono definite da apposita convenzione (comma 14). Con decreto interministeriale sono individuati i criteri di dettaglio per l'ammissibilità alla misura, le modalità di attuazione della stessa e le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme (comma 15).

L'art. 4 del [D.L. 20 giugno 2017, n. 91](#), detta una disciplina delle procedure, delle condizioni e delle modalità per l'istituzione di una Zona economica speciale, denominata «ZES», al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in dette aree. Le modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i relativi criteri

che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui all'articolo 5 sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il successivo art. 5 contempla benefici fiscali e semplificazioni a favore delle nuove imprese e di quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES. Il riconoscimento delle tipologie di agevolazione di cui ai commi 1 e 2 è soggetto al rispetto delle seguenti condizioni:

a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;

b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

SICUREZZA DEGLI IMPIANTI - ASCENSORI

Con **D.P.R. 10 gennaio 2017, n. 23** (in G.U. n. 62 del 15.3.2017), in vigore dal 16 marzo 2017, è stato approvato il Regolamento, avente ad oggetto modifiche al D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori ¹³¹.

Gli ascensori cui si applica il presente regolamento devono rispondere ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza previsti all'allegato I al decreto in oggetto. A norma del punto 2 del suddetto allegato I, i requisiti essenziali di salute e di sicurezza elencati nel regolamento sono inderogabili. Tuttavia, tenuto conto dello stato della tecnica, gli obiettivi da essi prefissi possono non essere raggiunti. In questo caso e nella misura del possibile l'ascensore o il componente di sicurezza per ascensori deve essere progettato e costruito per tendere verso tali obiettivi.

A norma del nuovo art. 6-ter del D.P.R. n. 162/1999, inserito dal d.p.r. n. 23/2017, la dichiarazione di conformità UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui al suddetto allegato I. Il contenuto di tale dichiarazione di conformità è disciplinato dall'allegato II al decreto.

A norma dell'art. 4, comma 2, del d.p.r. n. 23/2017, i certificati e le decisioni rilasciati entro il relativo termine di validità dagli organismi notificati a norma della direttiva 95/16/CE e delle disposizioni nazionali di attuazione vigenti fino a tale data sono validi a norma della Direttiva 2014/33/UE e del medesimo regolamento.

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Con **D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31** (in G.U. n. 68 del 22.3.2017), in vigore dal 6 aprile 2017, è stato approvato il *Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria*

¹³¹ FOSSATI, *Ascensori, verifiche più attente*, in *Il Sole 24 Ore* del 4 aprile 2017; FOSSATI, *Ascensori a norma Ue con pochi obblighi*, in *Il Sole 24 Ore* del 17 marzo 2017.

semplificata ¹³².

A norma dell'art. 2 del decreto, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere dettagliatamente indicati nell'Allegato «A», nonché quelli di cui all'articolo 4 del decreto (questi ultimi purché nel provvedimento di vincolo, ovvero nel piano paesaggistico, siano contenute le *specifiche prescrizioni d'uso* intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico) ¹³³. A norma dell'art. 14, l'esclusione dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di cui all'Allegato «A» prevale su eventuali disposizioni contrastanti, quanto al regime abilitativo degli interventi, contenute nei piani paesaggistici o negli strumenti di pianificazione ad essi adeguati. Sono *fatte salve le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici* dettate ai sensi degli articoli 140, 141 e 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Ai sensi dell'art. 3, invece, sono soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato di cui al Capo II ¹³⁴ gli interventi ed opere di lieve entità elencati nell'Allegato «B» al decreto medesimo. Inoltre, a norma dell'articolo 7 del decreto, oltre agli interventi di lieve entità indicati nell'elenco di cui all'Allegato «B», sono assoggettate a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche, anche rilasciate ai sensi dell'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute. A norma dell'art. 16, ove gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, ai sensi del presente regolamento, abbiano ad oggetto edifici o manufatti assoggettati anche a tutela storica e artistica, ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio, l'interessato presenta un'unica istanza relativa ad entrambi i titoli abilitativi e la Soprintendenza competente si pronuncia con un atto a contenuto ed efficacia plurimi recante sia le valutazioni relative alla tutela paesaggistica, sia le determinazioni relative alla tutela storica, artistica e archeologica di cui agli articoli 21 e 22 del Codice medesimo.

Salvo quanto sopra, i piani paesaggistici di cui agli articoli 135 e 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio possono dettare direttive o disposizioni per la

¹³² Cfr. AMOROSINO, *Il nuovo regolamento di liberalizzazione e semplificazione delle autorizzazioni paesaggistiche* (d.P.R. n. 31/2017), in *Urbanistica e appalti*, 2017, p. 327; SPINA, *Interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica e nuova procedura semplificata*, in *Ambiente & sviluppo*, 2017, p. 343; MASARACCHIA, *Tropo sbilanciato l'equilibrio tra tutele e celerità*, in *Guida al diritto*, 2017, 24, p. 90; LUNGARELLA, *Nulla osta paesaggistici svincolati dai titoli edilizi*, in *Il Sole 24 Ore* del 1° maggio 2017; INZAGHI, *Autorizzazione paesaggistica meno severa*, in *Il Sole 24 Ore* del 13 aprile 2017. Cfr. anche ANCI, *Il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31. La semplificazione dei procedimenti di tutela paesaggistica. Il raccordo con i provvedimenti edilizi (7 aprile 2017)*, in www.anci.it.

¹³³ Va peraltro evidenziata la discrasia tra le fattispecie di esonero da autorizzazione paesaggistica, contenute nell'allegato «A» al d.p.r. n. 31/2017, e la previsione (contenuta in fonte di rango primario) dell'art. 149, lett. a), del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ove l'esonero da autorizzazione paesaggistica è previsto solamente «per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici». Da cui il fondato dubbio della illegittimità del decreto n. 31/2017, per la parte in cui contrasta con il suddetto art. 149.

¹³⁴ Il d.p.r. n. 31/2017 disciplina *ex novo* il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata, e sostituisce quindi il d.p.r. 9 luglio 2010, n. 139, che è stato abrogato a far data dall'entrata in vigore della nuova disciplina.

specificazione, ad opera degli strumenti urbanistici locali, in sede di adeguamento ai piani paesaggistici stessi, delle corrette metodologie di realizzazione degli interventi di cui all'Allegato «A» al decreto (art. 5).

Sono pertanto da distinguere tre tipologie di interventi:

1) – quelli soggetti al procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica, a norma dell'art. 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

2) – quelli soggetti ad autorizzazione semplificata (art. 7 del d.p.r. n. 31/2017, e Allegato «B» al decreto medesimo);

3) – quelli non soggetti ad autorizzazione paesaggistica (art. 4 del d.p.r. n. 31/2017, e Allegato «A» al decreto medesimo).

A norma dell'art. 9, l'istanza di autorizzazione paesaggistica e la relativa documentazione sono presentate allo sportello unico per l'edilizia (SUE) di cui all'articolo 5 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, secondo le modalità ivi indicate, qualora siano riferite ad interventi edilizi ai sensi del medesimo d.p.r. n. 380/2001, ovvero, nelle more della costituzione del SUE, all'ufficio comunale competente per le attività edilizie. Invece, nei casi in cui l'istanza di autorizzazione paesaggistica sia riferita ad interventi che rientrano nell'ambito di applicazione del d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160, la domanda e la relativa documentazione sono presentate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). In tutti gli altri casi, la richiesta di autorizzazione paesaggistica è presentata all'amministrazione precedente.

Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento, adottato entro il termine tassativo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione precedente (art. 10).

Ove l'intervento o le opere richiedano uno o più atti di assenso comunque denominati, ulteriori all'autorizzazione paesaggistica semplificata e al titolo abilitativo edilizio, i soggetti di cui all'articolo 9 indicano la conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tal caso, i termini previsti per le amministrazioni preposte alla tutela paesaggistica e dei beni culturali sono dimezzati (art. 11, comma 2). Entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento dell'istanza ovvero, in caso di richiesta di integrazione documentale, dal ricevimento dell'ulteriore documentazione richiesta, l'amministrazione precedente trasmette alla Soprintendenza per via telematica, anche fornendo ove possibile le credenziali per l'accesso telematico agli atti e ai documenti necessari ai fini dell'istruttoria, una motivata proposta di accoglimento, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso. Se anche la valutazione del Soprintendente è positiva, questi, entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento della proposta, esprime il proprio parere vincolante, per via telematica, all'amministrazione precedente, la quale adotta il provvedimento nei dieci giorni successivi (art. 11, comma 5). Il parere del Soprintendente è obbligatorio e non vincolante e deve essere reso entro venti giorni dal ricevimento della proposta quando l'area interessata dall'intervento di lieve entità sia assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso nel piano paesaggistico approvato ai sensi del Codice o nel provvedimento di imposizione del vincolo o negli atti di integrazione del contenuto precettivo del vincolo stesso adottati ai sensi dell'articolo 141-*bis* del Codice. In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti

dal comma 5, si forma il silenzio assenso ai sensi dell'articolo 17-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e l'amministrazione precedente provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (art. 11, commi 8 e 9) ¹³⁵.

A norma dell'art. 17, nel caso di violazione degli obblighi previsti dal medesimo d.p.r. n. 31/2017, fermo restando quanto previsto dall'articolo 181 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, si applica l'articolo 167 del Codice. In tali casi l'autorità preposta alla gestione del vincolo e il Soprintendente, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 167, comma 4, del Codice, dispongono la rimessione in pristino solo quando non sia in alcun modo possibile dettare prescrizioni che consentano la compatibilità paesaggistica dell'intervento e delle opere. Non può comunque disporsi la rimessione in pristino nel caso di interventi e opere ricompresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 del presente decreto e realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento non soggette ad altro titolo abilitativo all'infuori dell'autorizzazione paesaggistica.

Cfr. anche, per un commento al d.p.r. n. 31/2017, la [Circ. Min. beni e attività culturali 21 aprile 2017, n. 15](#), cui è allegata la [Nota Min. beni e attività culturali 11 aprile 2017, n. 11688](#), corredata dalla dettagliata Relazione illustrativa al decreto.

INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

L'art. 65-*bis* del [D.L. 24 aprile 2017, n. 50](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 95 del 24.4.2017), inserito in sede di conversione dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#) (in Suppl. ord. n. 31 alla G.U. n. 144 del 23.6.2017), in vigore dal 24 giugno 2017, ha modificato l'art. 3, lett. c), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (*testo unico in materia edilizia*), in materia di interventi di restauro e risanamento conservativo ¹³⁶.

Ai sensi del novellato art. 3, lett. c), del t.u., costituiscono «*interventi di restauro e di risanamento conservativo*» «gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio».

MODULISTICA EDILIZIA UNIFICATA

Con [Accordo in sede di Conferenza unificata in data 4 maggio 2017, n.](#)

¹³⁵ Sul coordinamento tra le fattispecie (*di autorizzazione paesaggistica semplificata, o di esonero dalla stessa*) indicate negli allegati al d.p.r. n. 31/2017, e quelli indicati nelle tabelle allegata al [D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222](#) (*in tema di interventi edilizi soggetti, oltre che a permesso di costruire, a Scia, a CILA, o di edilizia libera*), cfr. la tabella di raccordo elaborata in [ANCI. Il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31. La semplificazione dei procedimenti di tutela paesaggistica. Il raccordo con i provvedimenti edilizi \(7 aprile 2017\)](#), cit.

Sulla disciplina dettata dal d. lgs. n. 222/2016, cfr. anche la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2016*, in [www.gaeatanopetrelli.it](#).

¹³⁶ ANTONUCCI, *Per i cambi d'uso il carico urbanistico condiziona l'iter*, in *Il Sole 24 Ore* del 26 giugno 2017.

[46/CU](#), tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali (in Suppl. ord. alla G.U. n. 128 del 5.6.2017), ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281, è stata concordata l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze ¹³⁷.

In base al suddetto Accordo, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del d. lgs. 30 giugno 2016, n. 126, sono adottati i moduli unificati e standardizzati di cui all'allegato 1, in materia di attività commerciali e assimilate, e all'allegato 2 in materia di attività edilizia, nonché le relative istruzioni operative sull'utilizzo della nuova modulistica. Gli allegati costituiscono parte integrante dell'Accordo.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d. lgs. 30 giugno 2016, n. 126 e dell'art. 24, commi 2-bis, 3 e 4 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, le regioni dovevano adeguare entro il 20 giugno 2017, in relazione alle specifiche normative regionali, i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati, di cui al presente accordo, utilizzando le informazioni contrassegnate come variabili. I comuni, in ogni caso, dovevano adeguare la modulistica in uso sulla base delle previsioni del presente accordo entro e non oltre il 30 giugno 2017. Restano fermi gli ulteriori livelli di semplificazione di cui all'art. 5 del d. lgs. 25 novembre 2016, n. 222.

Cfr. anche, sulla recente disciplina in materia di segnalazione certificata di inizio attività (Scia) e di semplificazione in materia edilizia (anche per riferimenti bibliografici), la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2016*, in www.gaetanopetrelli.it.

CONTRASTO DELLA CORRUZIONE TRA PRIVATI, IN MATERIA DI SOCIETÀ, CONSORZI E ALTRI ENTI PRIVATI

Con [D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38](#) (in G.U. n. 75 del 30.3.2017), in vigore dal 14 aprile 2017, è stata data attuazione alla [Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 22 luglio 2003](#) (in G.U.U.E. n. L192 del 31.7.2003), relativa

¹³⁷ Cfr. LUNGARELLA, *Debutterano i moduli unici: più interventi liberalizzati*, in *Il Sole 24 Ore* del 26 giugno 2017.

A norma dell'art. 2, comma 1, del d. lgs. 30 giugno 2016, n. 126, in tema di attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), le amministrazioni statali: *«adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell'art. 5 della legge n. 124 del 2015, nonché della documentazione da allegare. I suddetti moduli prevedono, tra l'altro, la possibilità del privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione. Per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali, con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive, i suddetti moduli sono adottati, in attuazione del principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d. lgs. n. 281 del 1997, con accordi ai sensi dell'art. 9 dello stesso decreto legislativo o con intese ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, tenendo conto delle specifiche normative regionali»*. Ai sensi del successivo comma 4, *«È vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati dalla modulistica e pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni nonché di documenti in possesso di una pubblica amministrazione»*.

A norma dell'art. 24, comma 3, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, *«Il Governo, le regioni e gli enti locali in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini»*.

alla lotta contro la corruzione nel settore privato¹³⁸, conformandosi nel contempo ai principi stabiliti dagli articoli 7 e 8 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999¹³⁹, ratificata dall'Italia con [legge 28 giugno 2012, n. 110](#)¹⁴⁰.

La disciplina contenuta nel titolo XI, del libro V, del codice civile, è stata estesa, anche per quanto riguarda il relativo ambito di applicazione, agli enti privati diversi da società e consorzi. Conseguentemente, la rubrica del suddetto titolo XI è stata sostituita dalla seguente: «*Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati*». La locuzione «altri enti privati» – nella quale possono ricomprendersi sia le persone giuridiche non lucrative, sia gli enti non riconosciuti

¹³⁸ Cfr. ROSSI, *La riforma del 'sistema punitivo' della corruzione tra privati: nuove fattispecie e nuove sanzioni per le persone fisiche e per gli enti*, in *Società*, 2017, p. 751; SEMINARA, *Il gioco infinito: la riforma del reato di corruzione tra privati*, in *Dir. pen. e processo*, 2017, p. 713; BARTOLI, *Corruzione privata: verso una riforma di stampo europeo?*, in *Dir. penale e processo*, 2017, p. 5; BRICCHETTI, *Cade una normativa circoscritta a società commerciali*, in *Guida al diritto*, 2017, 19, p. 19; BRICCHETTI, *Dopo la condanna scatta l'interdizione dagli uffici direttivi*, in *Guida al diritto*, 2017, 19, p. 22; MEOLI, *Si «estende» la corruzione tra privati (14 aprile 2017)*, in *www.eutekne.info*; TONA, *La corruzione in società si allarga a tutti i manager*, in *Il Sole 24 Ore* del 10 aprile 2017; ID., *Debutta il reato di istigazione con pene ridotte*, in *Il Sole 24 Ore* del 10 aprile 2017; MEOLI, *Corruzione tra privati senza danno (31 marzo 2017)*, in *www.eutekne.info*; MACIOCCHI, *Corruzione tra privati anche per i manager*, in *Il Sole 24 Ore* del 15 marzo 2017; NEGRI, *Sulla corruzione tra privati in arrivo un giro di vite*, in *Il Sole 24 Ore* del 10 marzo 2017.

Cfr. anche, sul tema, BARTOLI, *I piani e i modelli organizzativi anticorruzione nei settori pubblico e privato*, in *Dir. pen. e processo*, 2016, p. 1507; CASTALDELLO, *Fattispecie «ad evento psichico». In particolare, le ipotesi di corruzione, concussione e di induzione indebita a dare o promettere utilità: davvero possibile tracciare un discrimen definitivo?*, in *Riv. trim. dir. pen. economia*, 2016, p. 65; BARTOLUCCI, *L'«abuso di qualità» del pubblico ufficiale nel prisma tra concussione e induzione indebita*, in *Dir. pen. e processo*, 2016, p. 1231; BARTOLUCCI, *«I conti della serva». Funzione nomofilattica al banco di prova della giurisprudenza post-Maldera in tema di concussione vs. induzione indebita*, in *Società*, 2016, p. 1029; GATTA, *Concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità*, in *Treccani. Il libro dell'anno del diritto*, Roma 2015, p. 151; SPENA, *Dalla punizione alla riparazione? Aspirazioni e limiti dell'ennesima riforma anticorruzione (legge n. 69/2015)*, in *Studium iuris*, 2015, p. 1115; CINGARI, *Sul traffico di influenze illecite*, in *Dir. pen. e processo*, 2015, p. 479; TONON, *La riforma dei delitti di corruzione alla verifica della prassi: prime risposte e questioni aperte*, in *Società*, 2014, p. 731; SPOTO, *Profili civilistici della nuova disciplina di contrasto alla corruzione*, in *Contratto e impresa*, 2013, p. 1472; SEMINARA, *Il reato di corruzione tra privati*, in *Società*, 2013, p. 61; MORONE, *Sulla nozione di «atto d'ufficio» nei delitti di corruzione: spunti de iure condito e prospettive de iure condendo (nota a Cass. 15 maggio 2012, n. 18477)*, in *Giur. it.*, 2013, p. 150; MELCHIONDA, *Art. 2635 c.c. («Corruzione tra privati»)*, in *Giur. it.*, 2012, p. 2698; PAJNO, *Il principio di trasparenza alla luce delle norme anticorruzione*, in *Giust. civ.*, 2015, p. 213; MANFREDI, *Brevi note su contratti pubblici e corruzione*, in *Urbanistica e appalti*, 2015, p. 749; STICCHI DAMIANI, *I nuovi poteri dell'Autorità Anticorruzione*, in *Treccani. Il libro dell'anno del diritto*, Roma 2015, p. 222; D'ALTERIO, *I nuovi poteri dell'Autorità nazionale anticorruzione: «post fata resurgam»*, in *Giornale dir. amm.*, 2015, p. 757.

¹³⁹ A norma dell'art. 7 della Convenzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999 (*Corruzione attiva nel privato*), «Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reato in conformità al proprio diritto interno, quando l'atto è stato commesso intenzionalmente nell'ambito di un'attività commerciale, il fatto di promettere, offrire o dare direttamente o indirettamente qualsiasi indebito vantaggio ad una persona che dirige un ente privato o vi lavora, per se stessa o per altra persona affinché compia o si astenga dal compiere un atto, ciò in trasgressione dei suoi doveri».

Ai sensi dell'art. 8 della Convenzione di Strasburgo (*Corruzione passiva nel privato*), «Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reato in conformità al proprio diritto interno, quando l'atto è stato commesso intenzionalmente nell'ambito di un'attività commerciale, il fatto per ogni persona che dirige un ente privato o vi lavora, di sollecitare o ricevere direttamente o tramite terzi, qualsiasi indebito vantaggio o di accettarne l'offerta o la promessa, per se stessa o per altra persona al fine di compiere o astenersi dal compiere un atto, ciò in trasgressione dei suoi doveri».

¹⁴⁰ Si vedano anche la *Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999*, ratificata dall'Italia con [legge 28 giugno 2012, n. 112](#), nonché la *Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4*, ratificata dall'Italia con [legge 3 agosto 2009, n. 116](#).

(associazioni, comitati), ed in generale entità fornite o meno di personalità giuridica – è stata criticata in quanto eccessivamente generica¹⁴¹: può porsi, ad esempio, il problema se nonostante l'assenza di soggettività giuridica l'espressione possa ricomprendere anche i *trust*.

È stato modificato l'articolo 2635 del codice civile¹⁴², estendendo sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo la portata della norma incriminatrice del reato di corruzione tra privati. Più precisamente:

1) – vengono contemplate le fattispecie di corruzione passiva, al comma 1 (gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà), ed al comma 2 (fatto commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma); mentre il comma 3 si riferisce alla corruzione attiva (con il riferimento a chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma);

2) – autori del reato possono essere, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1, nonché ai sensi del comma 2, *anche* coloro che nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercitano *funzioni direttive diverse* da quelle amministrative e dirigenziali, come pure da *chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza* dei soggetti di cui al comma 1 (si pensi anche alla figura del c.d. *amministratore di fatto*, cui la

¹⁴¹ L'ambito degli «enti privati», rilevante agli effetti penali, non può ritenersi coincidente – in assenza di previsione normativa in tal senso – con quello degli enti soggetti della responsabilità amministrativa di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (il cui art. 1 include nel relativo ambito gli «enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica», ma ne dichiara l'inapplicabilità «allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale»). Cosicché, ad esempio, mentre i partiti ed i sindacati, enti contemplati dalla Costituzione, devono ritenersi esclusi dall'ambito di applicazione del d. lgs. n. 231/2001, non sembra esservi ragione per escluderli dall'ambito di applicazione degli artt. 2635 e seguenti del codice civile.

¹⁴² **«Articolo 2635 (Corruzione tra privati).**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte».

disciplina in oggetto deve ritenersi applicabile ai sensi dell'art. 2639 c.c.¹⁴³);

3) – il comma 1 fa riferimento a «denaro o altra utilità non dovuti», introducendo così il riferimento all'indebito vantaggio (per sé o per altri), in cambio della violazione dei doveri di ufficio e di fedeltà¹⁴⁴, quale elemento costitutivo della fattispecie di reato;

4) – è nuova la previsione, al comma 1, della «sollecitazione» della dazione di denaro o altra utilità, quale ulteriore specifica fattispecie di corruzione passiva;

5) – è introdotto il riferimento all'intermediario (interposta persona), per il cui tramite può essere sollecitato o ricevuto l'indebito vantaggio;

6) – non è necessaria, perché si configuri il reato, la produzione di un danno alla società o all'ente;

7) – la fattispecie di reato si perfeziona ancor prima ed a prescindere dall'effettivo compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, per il solo fatto del ricevere o sollecitare l'indebito vantaggio;

8) – per quanto concerne la corruzione attiva, è sufficiente – ai sensi del comma 3 dell'art. 2635 – l'offerta di denaro o altra utilità, a prescindere dall'effettiva dazione; è introdotto il riferimento all'intermediario (interposta persona) e quello all'indebito vantaggio ed alle persone (intranee destinatari dell'offerta corruttiva) che, eventualmente, possono anche non essere titolari di specifiche cariche sociali;

9) – in tutti i casi di reato perfezionato con il concorso di un intermediario (interposta persona), anche quest'ultimo risponde penalmente ai sensi dell'art. 110 c.p.;

10) – la fattispecie del favoreggiamento del reato di corruzione non è stata espressamente prevista, sia perché eccedente i limiti della delega legislativa, sia perché comunque già disciplinata dagli artt. 378 e 379 c.p.;

11) – come precisato dall'art. 2635, penultimo comma, c.c., per i reati di corruzione attiva e passiva «si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi»¹⁴⁵. Invece, per il reato di istigazione alla corruzione si procede sempre a querela della persona offesa.

È stato poi inserito nel codice civile il nuovo articolo 2635-bis¹⁴⁶, che contempla la

¹⁴³ In particolare, ai sensi dell'art. 2639 c.c., «*Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione*».

¹⁴⁴ Come precisato nella Relazione governativa allo schema di decreto legislativo, la nozione di «*violazione di un dovere*» è contenuta in forma analoga nell'art. 319 c.p. (che disciplina la corruzione in ambito pubblicitario), ed è stata oggetto di una consolidata e copiosa evoluzione giurisprudenziale, che può essere senz'altro trasposta anche nell'ambito della corruzione tra privati.

¹⁴⁵ La formula sta ad indicare, in sostanza, l'alterazione delle regole di funzionamento del mercato e della relativa efficienza: in ottica microeconomica, costituiscono oggetto di tutela gli interessi delle imprese in concorrenza tra loro, e la loro libertà di iniziativa economica, mentre in ottica macroeconomica rileva la concorrenzialità del mercato quale fattore di crescita dell'economia e di attrazione degli investimenti anche stranieri. Ciò comporta, pertanto, che ogni qualvolta il pregiudizio generato dalla corruzione trascenda la sfera giuridica della società o dell'ente, e coinvolga quindi l'interesse generale, il reato debba essere perseguito d'ufficio.

¹⁴⁶ «**Articolo 2635-bis (Istigazione alla corruzione tra privati)**.

nuova fattispecie della istigazione alla corruzione tra privati (presupponendo, in questo caso, che l'offerta corruttiva non sia stata accettata). In quest'ipotesi – *modellata sulla fattispecie dell'istigazione alla corruzione pubblica, ex art. 322, commi 2 e 4, c.p.* – è necessario che l'intraneo, se non riveste cariche societarie, svolga almeno una funzione direttiva. Il primo comma disciplina l'istigazione attiva alla corruzione, mentre il secondo comma si riferisce all'istigazione passiva.

Il nuovo articolo 2635-ter del codice civile¹⁴⁷ disciplina le pene accessorie (interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, per chi sia già stato condannato ai sensi degli artt. 2635 e 2635-bis c.c.). La disposizione richiama espressamente l'art. 32-bis c.p.¹⁴⁸: riferimento, questo, che non comprende gli ulteriori presupposti previsti al comma 2 della norma penale, e non richiede quindi i limiti minimi di pena da essa previsti.

Rispetto al testo dell'art. 2635 c.c., introdotto con D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 (che disciplinava il reato di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità, il quale richiedeva un documento per la società ed era sempre perseguibile a querela della persona offesa¹⁴⁹), ed a quella modificata dall'art. 1, comma 76, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (che, modificando il medesimo art. 2635 c.c., ha denominato il reato come «corruzione tra privati», richiedendo però sempre il documento per la società e l'effettivo compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio e di fedeltà¹⁵⁰; ma prevedendo la perseguibilità d'ufficio ove dal fatto derivasse una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni e servizi), la nuova disciplina introdotta dal D. Lgs. n. 38/2017 si caratterizza per l'irrelevanza della consumazione dell'evento (documento per la società), quale reato di mera condotta; ma soprattutto per l'anticipazione del perfezionamento del reato al momento della vera e propria corruzione (o istigazione alla corruzione); e per l'estensione della fattispecie di reato anche agli enti diversi dalle società e dai consorzi (persone giuridiche non lucrative,

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa».

¹⁴⁷ «**Art. 2635-ter (Pene accessorie).**

La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma».

¹⁴⁸ Ai sensi dell'art. 32-bis, comma 1, c.p., «*L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore*».

¹⁴⁹ Cfr. anche, per le successive modifiche all'art. 2635, l'art. 39 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e l'art. 37, comma 36, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Per la corruzione dei revisori legali, cfr. l'art. 28 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

¹⁵⁰ La fattispecie introdotta dalla legge n. 190/2012 non era quindi una vera e propria ipotesi di corruzione, ma sanzionava piuttosto il comportamento infedele tenuto verso la società.

associazioni non riconosciute, comitati, ecc.).

Ciò nonostante, la disciplina dettata dagli artt. 2635 e 2635-bis c.c. costituisce, ancor oggi, una sorta di ibridazione tra il modello privatistico di corruzione privata (che tutela l'interesse privatistico dell'ente, e coerentemente richiede un danno per quest'ultimo, ed è procedibile a querela dello stesso), e quello pubblicistico (che invece tutela prioritariamente gli interessi dei terzi e quello generale al corretto funzionamento del mercato, ove il disvalore è costituito dal patto corruttivo in sé, e che postula la perseguibilità d'ufficio del reato). Ciò determinerà, inevitabilmente, difficoltà applicative: si pensi alla perseguibilità a querela della persona offesa, che in assenza di un danno potrà determinare incertezza in ordine alla legittimazione dell'ente a proporla e rimetterla; per non parlare della difficoltà di individuare i parametri alla luce dei quali individuare un'eventuale distorsione della concorrenza.

Infine, ai sensi della novellata lettera s-bis) del comma 1 dell'art. 25-ter del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, si applicano all'ente, per il delitto di corruzione tra privati, nei casi (di corruzione attiva) previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi (di istigazione attiva alla corruzione) di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 (ossia l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi).

La responsabilità amministrativa dell'ente, a norma del d. lgs. n. 231/2001, non sussiste invece nei casi di corruzione passiva: il legislatore ha sposato, al riguardo, l'idea che in presenza di corruzione passiva l'ente potrebbe essere soltanto vittima del reato di corruzione, senza considerare che – nell'ottica pubblicistica parzialmente accolta dal d. lgs. n. 38/2017 – il danno alla concorrenza ed ai terzi potrebbe essere prodotto con il concorso dell'ente di cui trattasi, e che quest'ultimo potrebbe, su tale piano, trarre anche un vantaggio dal reato.

Cfr. anche, a commento della suesposta disciplina, la Relazione governativa allo schema del D. Lgs. n. 38/2017, nonché il Dossier di documentazione degli uffici studi parlamentari. Sui recenti interventi normativi anticorruzione, cfr. anche la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2015*, in www.gaetanopetrelli.it.

DOCUMENTO UNICO DI CIRCOLAZIONE E DI PROPRIETÀ DEGLI AUTOVEICOLI

Con D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 98 (in G.U. n. 145 del 24.6.2017), in vigore dal 24 luglio 2017, sono state emanate disposizioni per la razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico di circolazione e di proprietà, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124.

A norma dell'art. 7, il decreto entra in vigore il 24 luglio 2017, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 (in particolare, le modifiche al d. lgs. 30

aprile 1992, n. 285, di cui *infra*), che entrano in vigore a decorrere dal 1° luglio 2018.

A decorrere dal 1° luglio 2018, la carta di circolazione, redatta secondo le disposizioni contenute nella direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE del Consiglio, costituisce il documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati di cui al libro VI, titolo I, capo III, sezione I, del codice civile (art. 1, comma 1).

Nel documento unico sono, tra l'altro, annotati i dati relativi alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità del veicolo, annotati presso il PRA, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo, con le modalità, anche telematiche, da prevedersi con apposito decreto interministeriale (art. 1, comma 3).

Il soggetto interessato presenta istanza di rilascio del documento unico in sede di prima immatricolazione o di reimmatricolazione o del suo aggiornamento conseguente al trasferimento della proprietà del veicolo, corredata dalla relativa documentazione e avvalendosi di un modello unificato da definirsi con decreto. L'istanza è presentata presso qualsiasi Sportello telematico dell'automobilista (STA), nelle ipotesi previste dal d.p.r. 19 settembre 2000, n. 358, ivi compresi gli Uffici dell'ACI, ovvero presso il competente Ufficio motorizzazione civile, di seguito UMC, nelle altre ipotesi (art. 2, comma 1).

Le istanze e la relativa documentazione sono trasmesse dagli uffici che le ricevono per via telematica al Centro elaborazione dati presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato CED, che gestisce l'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Il CED trasmette contestualmente al PRA, esclusivamente per via telematica, i dati relativi alla proprietà ed allo stato giuridico del veicolo, unitamente alla documentazione in formato elettronico. Il CED, dopo aver verificato la congruenza dei dati ricevuti anche utilizzando le procedure di validazione messe a disposizione dal sistema informativo del PRA, consente agli STA e agli UMC di stampare la carta di circolazione (art. 2, commi 3, 4 e 5).

Gli Uffici ACI-PRA provvedono alle iscrizioni ed alle trascrizioni secondo la disciplina contenuta negli articoli 2683 e seguenti del codice civile e nel R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e nelle altre disposizioni speciali che regolano l'istituto. Gli uffici del PRA, nel caso in cui accertino irregolarità, entro il termine di tre giorni lavorativi dal rilascio della carta di circolazione, ricusano la formalità di iscrizione o di trascrizione e ne danno immediata comunicazione allo STA richiedente e all'UMC competente, ai fini dell'adozione, da parte di quest'ultimo, degli atti conseguenti ai sensi dell'articolo 101, comma 4, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (art. 2, comma 6).

Le istanze volte alla annotazione nel PRA di privilegi e ipoteche sono presentate anche per il tramite degli UMC e degli STA, che le inoltrano telematicamente agli uffici del PRA, i quali provvedono alle relative registrazioni dandone comunicazione per via telematica al CED (art. 2, comma 7).

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti accede a titolo gratuito e in via telematica a tutte le informazioni contenute nel PRA per ottemperare alle vigenti disposizioni, anche europee e rende disponibili al PRA i dati necessari allo svolgimento dell'attività di riscossione dell'imposta provinciale di trascrizione.

Sono fatte salve le disposizioni in materia di imposta provinciale di trascrizione, contenute nell'articolo 56 del d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e quelle di cui all'articolo 17 del d. lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (art. 3).

L'art. 5 del d. lgs. n. 98/2017 modifica alcune disposizioni di legge in materia. In particolare (oltre alle disposizioni di mero coordinamento e formali):

1) – a norma del novellato art. 93, comma 5, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, «*Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., nella carta di circolazione sono annotati i dati attestanti la proprietà e lo stato giuridico del veicolo*»;

2) – ai sensi dei nuovi commi 1 e 2 dell'art. 94 del d. lgs. n. 285/1992, «*In caso di trasferimento della proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata¹⁵¹ o giudizialmente accertata, provvede al rilascio di una nuova carta di circolazione nella quale sono annotati gli intervenuti mutamenti della proprietà e dello stato giuridico del veicolo. Il competente ufficio del P.R.A. provvede alla relativa trascrizione ovvero, in caso di accertate irregolarità, procede alla riacquisizione della formalità entro tre giorni dal ricevimento delle informazioni e delle documentazioni trasmesse, in via telematica, dall'ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale. In caso di trasferimento della residenza dell'intestatario della carta di circolazione, o di sede se si tratta di persona giuridica, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale procede all'aggiornamento della carta di circolazione*».

A norma dell'art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 98/2017, le carte di circolazione e i certificati di proprietà, anche in formato elettronico, rilasciati anteriormente al 1° luglio 2018 mantengono la loro validità; qualora divenga necessario provvedere alla loro nuova emissione, essi sono però sostituiti dal documento unico.

Cfr. anche la [Relazione governativa allo schema del D. Lgs. n. 98/2017](#), nonché il [Dossier di documentazione](#), predisposto dai competenti uffici parlamentari.

MARCHIO DELL'UNIONE EUROPEA

Con [Regolamento \(CE\) 14 giugno 2017, n. 2017/1001/UE](#), del Parlamento europeo (in G.U.U.E. n. L154 del 16.6.2017), applicabile dal 1° ottobre 2017, è stata dettata la nuova disciplina del marchio dell'Unione europea, già denominato

¹⁵¹ Rimane in vigore la disciplina dettata dall'art. 13 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1814, a norma del quale – in particolare – se il trasferimento derivi da vendita seguita verbalmente, l'atto scritto è supplito, ai fini della trascrizione nel Pubblico Registro Automobilistico, da una dichiarazione, firmata dal venditore, debitamente autenticata.

Rimane inoltre ferma la previsione dell'art. 7 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall'art. 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, a norma del quale «*L'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari, o dipendenti da loro delegati, degli sportelli telematici dell'automobilista di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego*».

marchio comunitario (versione codificata)¹⁵². Con la medesima decorrenza, l'art. 211 abroga il Regolamento (CE) n. 207/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2009 sul marchio dell'Unione europea.

Obiettivo del Regolamento è un *regime dell'Unione dei marchi che conferisca alle imprese il diritto di acquisire, secondo una procedura unica, marchi UE che godano di una protezione uniforme e producano i loro effetti sull'intero territorio dell'Unione* (4° «Considerando»). I marchi d'impresa nazionali restano necessari per le imprese che non intendono far proteggere i loro marchi a livello dell'Unione o che non sono in grado di ottenere tale protezione in tutta l'Unione, mentre nulla si oppone all'ottenimento della protezione a livello nazionale (8° «Considerando»).

Pertanto, ai sensi dell'art. 1, par. 2, del Regolamento, «Il marchio UE ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti in tutta l'Unione: può essere registrato, trasferito, formare oggetto di rinuncia, di decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità e il suo uso può essere vietato soltanto per l'intera Unione»¹⁵³.

L'art. 2, par. 1, istituisce l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale («Ufficio»), che è disciplinato dagli artt. 142 e seguenti del Regolamento.

Possono essere titolari di marchi UE le persone fisiche o giuridiche, compresi gli enti di diritto pubblico (art. 5).

Il marchio UE si acquisisce con la registrazione (art. 6). Gli artt. 7 e 8 disciplinano gli impedimenti, assoluti e relativi, alla registrazione. La registrazione del marchio UE conferisce al titolare un diritto esclusivo (art. 9)¹⁵⁴. Il diritto conferito dal marchio UE è opponibile ai terzi solo a decorrere dalla data della pubblicazione della registrazione del marchio (art. 11). Il registro dei marchi UE è disciplinato dagli artt. 111 e seguenti del Regolamento.

Gli artt. 83 e seguenti disciplinano i marchi di certificazione UE. Gli artt. 182 e

¹⁵² Cfr. UBERTI, *La difficile coesistenza di marchi europei e nazionali (nota a Corte di giustizia UE, Grande Sezione, 8 novembre 2016, causa C-43/15)*, in *Giur. it.*, 2017, p. 677; DI PERNA-VENTURELLO, *Dal marchio comunitario al marchio dell'Unione europea*, in *Contratto e impresa/Europa*, 2016, p. 347; SENA, *Il nuovo diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Milano 2001; BENUSSI, *Marchio comunitario*, in *Digesto discipline privatistiche*, sez. comm., XIV, Torino 1997, p. 546; BENUSSI, *Marchio comunitario*, in *Digesto discipline privatistiche*, sez. comm., IX, Torino 1993, p. 276; GUGLIELMETTI, *Marchio comunitario*, in *Novissimo dig. it., Appendice*, IV, Torino 1983, p. 1132.

Cfr. anche, riguardo al marchio comunitario, PETRELLI, *Formulario notarile commentato*, III, 1, Milano 2003, Formula III.261.13.

¹⁵³ A norma dell'art. 19 del Regolamento (*Assimilazione del marchio UE al marchio nazionale*):

«1. *Salvo disposizione contraria degli articoli da 20 a 28, il marchio UE in quanto oggetto di proprietà è assimilato, nella sua totalità e per l'intero territorio dell'Unione, a un marchio nazionale registrato nello Stato membro in cui, secondo il registro:*

a) *il titolare ha la sede o il domicilio alla data considerata;*

b) *se la lettera a) non è applicabile, il titolare ha una stabile organizzazione alla data considerata.*

2. *Nei casi non contemplati al paragrafo 1, lo Stato membro ivi menzionato è quello della sede dell'Ufficio.*

3. *Quando più persone sono iscritte nel registro dei marchi UE come contitolari, il paragrafo 1 si applica al primo iscritto; ove ciò non fosse possibile, esso si applica ai contitolari successivi in ordine di iscrizione. Quando il paragrafo 1 non è applicabile ad alcun contitolare, si applica il paragrafo 2».*

¹⁵⁴ A norma dell'art. 52, la durata di registrazione del marchio UE è di dieci anni a decorrere dalla data di deposito della domanda. Conformemente all'articolo 53, la registrazione è rinnovabile per periodi di dieci anni.

seguenti disciplinano la registrazione internazionale dei marchi ¹⁵⁵.

Di particolare rilievo le previsioni contenute nei commi da 1 a 4, e nel comma 11, dell'art. 20 del Regolamento (relativo al trasferimento del marchio UE):

«1. Il marchio UE, indipendentemente dal trasferimento dell'impresa, può essere trasferito per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato.

2. Il trasferimento della totalità dell'impresa implica il trasferimento del marchio UE, salvo che, conformemente alla legislazione applicabile al trasferimento, si sia diversamente concordato oppure le circostanze impongano chiaramente il contrario. Tale disposizione si applica all'obbligo contrattuale di trasferire l'impresa.

3. Fatto salvo il paragrafo 2, la cessione del marchio UE deve avvenire per iscritto e richiede la firma delle parti contraenti, tranne ove risulti da una sentenza; in caso contrario la cessione è nulla.

4. Su richiesta di una delle parti il trasferimento è iscritto nel registro e pubblicato.

11. Finché il trasferimento non è iscritto nel registro, l'avente causa non può invocare i diritti derivanti dalla registrazione del marchio UE».

Inoltre, a norma dell'art. 22 (diritti reali):

«1. Il marchio UE può, indipendentemente dall'impresa, essere dato in pegno o essere oggetto di un altro diritto reale.

2. A richiesta di una delle parti, i diritti di cui al paragrafo 1 o il loro trasferimento sono iscritti nel registro e pubblicati.

3. L'iscrizione nel registro ai sensi del paragrafo 2 è cancellata o modificata su richiesta di una delle parti».

L'art. 23 consente di fare oggetto di esecuzione forzata il marchio UE, e di procedere quindi all'iscrizione della misura di esecuzione forzata (pignoramento o atti analoghi).

A norma dell'art. 25, il marchio UE può essere oggetto di licenza per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, e per la totalità o parte dell'Unione. Le licenze possono essere esclusive o non esclusive. Su richiesta di una delle parti, la concessione o il trasferimento di una licenza di marchio UE sono iscritti nel registro e pubblicati. L'iscrizione nel registro è cancellata o modificata su richiesta di una delle parti.

L'articolo 20, paragrafi 5 e 6 e le norme adottate in forza dello stesso, e l'articolo 20, paragrafo 8 (relativi alla domanda di registrazione di trasferimento), si applicano *mutatis mutandis* alla registrazione di un diritto reale o al trasferimento di un diritto reale ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, all'esecuzione forzata ai sensi dell'articolo

¹⁵⁵ Ai sensi dell'art. 182, il Regolamento e gli atti adottati a norma dello stesso si applicano alle domande di registrazione internazionale ai sensi del protocollo di Madrid («domande internazionali»), basate su una domanda di marchio UE o su un marchio UE, nonché alle iscrizioni nel registro internazionale tenuto all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (rispettivamente «registrazioni internazionali» e «Ufficio internazionale») di marchi che designano l'Unione.

A norma dell'art. 199 (Effetti giuridici della registrazione del trasferimento), «*L'iscrizione nel registro internazionale di una modifica della titolarità della registrazione internazionale ha lo stesso effetto dell'iscrizione di un trasferimento nel registro ai sensi dell'articolo 20*».

A norma dell'art. 200 (Effetti giuridici della registrazione di licenze e di altri diritti), «*L'iscrizione nel registro internazionale di una licenza o di una restrizione del diritto del titolare di disporre di una registrazione internazionale ha lo stesso effetto della registrazione di un diritto reale, di un'esecuzione forzata o di una procedura d'insolvenza o di una licenza nel registro ai sensi rispettivamente degli articoli 22, 23, 24 e 25*».

23, paragrafo 3, all'inclusione in una procedura di insolvenza ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, nonché alla registrazione di una licenza o al trasferimento di una licenza ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5, alle condizioni indicate nell'art. 26.

A norma dell'art. 57, il marchio UE può essere oggetto di rinuncia per la totalità, o una parte, dei prodotti o dei servizi per i quali è registrato. La dichiarazione di rinuncia deve essere fatta per iscritto all'Ufficio dal titolare del marchio. Essa ha effetto soltanto dopo la sua iscrizione nel registro. La rinuncia è registrata soltanto con il consenso del titolare di un diritto relativo al marchio UE iscritto nel registro.

L'art. 27 del Regolamento disciplina l'importante profilo dell'opponibilità ai terzi:

«1. Gli atti giuridici di cui agli articoli 20, 22 e 25, riguardanti il marchio UE, sono opponibili ai terzi in tutti gli Stati membri soltanto dopo essere stati iscritti nel registro. Tuttavia, prima della sua iscrizione, un atto è opponibile ai terzi che hanno acquisito diritti sul marchio dopo la data dell'atto, ma che erano a conoscenza di tale atto al momento dell'acquisizione di detti diritti.

2. Il paragrafo 1 non è applicabile nei confronti di una persona che ha acquisito il marchio UE o un diritto sul marchio UE mediante trasferimento dell'impresa nella sua totalità o mediante qualsiasi altra successione a titolo universale.

3. L'opponibilità ai terzi degli atti giuridici di cui all'articolo 23 è disciplinata dalla legislazione dello Stato membro determinato in conformità dell'articolo 19.

4. Fino a quando tra gli Stati membri non siano entrate in vigore disposizioni comuni in materia di fallimento, l'opponibilità ai terzi del fallimento o di procedure analoghe è disciplinata dalla legislazione del primo Stato membro in cui tale procedura è stata avviata secondo la legislazione nazionale o convenzioni applicabili in materia».

A norma dell'art. 122, salvo disposizione contraria del Regolamento, alle procedure concernenti i marchi UE e le domande di marchio UE, nonché alle procedure concernenti le azioni simultanee o successive promosse sulla base di marchi UE e di marchi nazionali si applica la normativa dell'Unione in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Ai sensi dell'art. 129, i tribunali dei marchi UE applicano le disposizioni del Regolamento in esame. Per tutte le questioni sui marchi che non rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento il tribunale dei marchi UE pertinente applica il pertinente diritto nazionale.

TASSI USURARI

La rilevazione dei tassi medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura è stata effettuata, da ultimo:

- con [D.M. 27 marzo 2017](#) (in G.U. n. 76 del 31 marzo 2017);
- con [D.M. 27 giugno 2017](#) (pubblicato sul sito del Dipartimento del Tesoro, in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale).

A seguito di quest'ultimo provvedimento, si distingue, limitatamente ai mutui, tra tasso fisso e tasso variabile; il limite di liceità degli interessi pattuiti sarà quindi – dal 1° luglio al 30 settembre 2017:

- relativamente ai mutui a tasso fisso, del **7,4875 %**;
- relativamente ai mutui a tasso variabile, del **7,0375 %**;

– relativamente alle aperture di credito in conto corrente, sarà invece – oltre l'importo di 5.000 euro – del **15,3375 %**.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del suddetto decreto, «I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali».

Con [D.M. 26 settembre 2016](#) (in G.U. n. 228 del 29.9.2016) è stata approvata la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari: si tratta di «aperture di credito in conto corrente, scoperti senza affidamento; finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori; credito personale; credito finalizzato; factoring; leasing; immobiliare a tasso fisso e a tasso variabile, aero-navale e su autoveicoli, strumentale; mutui: a tasso fisso e a tasso variabile; prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione; credito revolving, finanziamenti con utilizzo di carte di credito; altri finanziamenti».

Con [Comunicato della Banca d'Italia in data 9 agosto 2016](#) (in G.U. n. 185 del 9.8.2016) è stata data notizia dell'Aggiornamento (a luglio 2016) delle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura. In tale provvedimento, le operazioni di finanziamento oggetto di rilevazione sono suddivise per categorie omogenee (es., aperture di credito in conto corrente, mutui¹⁵⁶, crediti personali, crediti finalizzati, factoring, leasing, altri finanziamenti), e sono indicate alcune operazioni escluse dalla rilevazione (operazioni in valuta, operazioni classificate a sofferenza, operazioni a tasso agevolato o a tassi di favore, finanziamenti infragruppo, crediti rinegoziati a condizioni fissate per legge, ecc.).

¹⁵⁶ Per quanto riguarda, in particolare, i mutui, ai sensi del Provvedimento in commento «Rientrano in questa categoria di rilevazione i contratti di finanziamento che:

- a) abbiano durata superiore a cinque anni;
- b) siano assistiti da garanzia ipotecaria;
- c) prevedano il rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi.

È richiesta separata evidenza per i mutui a tasso fisso e quelli a tasso variabile; all'interno di tale ripartizione deve essere poi fornita evidenza separata dei finanziamenti concessi alle «famiglie consumatrici» e alle «unità produttive private» (cfr. successivo punto B3).

Per tasso variabile si intende il tasso ancorato all'andamento di un parametro predefinito.

I mutui che prevedono contrattualmente un periodo in cui la rata corrisposta dal cliente è calcolata in base a un tasso fisso e un periodo nel quale la rata è determinata utilizzando un tasso variabile (cd. mutui a tasso misto) sono segnalati tra i mutui a tasso variabile. Tuttavia, ove il contratto preveda che le rate siano calcolate in base a un tasso fisso per un periodo pari o superiore a tre anni e in base a un tasso variabile per il restante periodo, la segnalazione va effettuata imputando l'operazione nella categoria a tasso fisso.

I mutui che prevedono contrattualmente che ciascuna rata corrisposta dal cliente sia calcolata in base a un tasso fisso per una certa percentuale di importo e in base ad un tasso variabile per la restante percentuale (c.d. mutui bilanciati) sono segnalati tra i mutui a tasso variabile se la percentuale di importo su cui si calcola il tasso variabile è uguale o superiore al 30%, negli altri casi sono segnalati tra i mutui a tasso fisso.

I mutui che prevedono l'esercizio di un'opzione sul tasso applicato sono segnalati nella categoria relativa alla tipologia di tasso previsto per la prima rata di rimborso».

Sono poi dettate le metodologie di calcolo del TEGM, nell'ambito delle quali assume particolare interesse il dettaglio circa il trattamento degli oneri e delle spese, riportato al punto C4 del Provvedimento ¹⁵⁷.

Cfr. infine l'art. 8 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, Come modificato dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato la disciplina dettata dall'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ai fini del calcolo del limite massimo, oltre il quale gli interessi sono usurari (il tasso medio risultante dall'ultima rilevazione trimestrale deve essere aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali): cfr. sul punto la *Rassegna* relativa al *primo semestre 2011*, in www.gaetanopetrelli.it.

¹⁵⁷ «Il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza.

In particolare, sono inclusi:

1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento (per il factoring le spese di «istruttoria cedente», per il revolving la quota annuale per la parte direttamente connessa con il finanziamento);

2) le spese di chiusura della pratica (per il leasing le spese forfettarie di «fine locazione contrattuale»);

3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate e degli effetti anche se sostenute per il tramite di un corrispondente che cura la riscossione; le spese per il servizio di trattenuta dello stipendio o della pensione;

4) il costo dell'attività di mediazione sostenuto dal cliente, in via diretta o tramite l'intermediario; nell'ambito del rapporto con il mediatore, gli intermediari provvedono ad acquisire le necessarie informazioni riguardo ai compensi corrisposti dal cliente;

5) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente. Le assicurazioni sul credito (le cosiddette CPI – Cost Protection Insurance o PPI – Payment Protection Insurance) e quelle per furto e incendio sono ritenute connesse con il finanziamento, e quindi incluse nel calcolo del TEG, anche nei casi in cui il beneficiario della polizza non sia l'ente creditore;

6) le spese per servizi accessori, anche se forniti da soggetti terzi, connessi con il contratto di credito (ad es. spese di custodia pegno, perizie, spese postali);

7) gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le commissioni di istruttoria veloce applicate nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti rispetto al fido accordato;

8) ogni altra spesa ed onere contrattualmente previsti, connessi con l'operazione di finanziamento.

Nel caso di fidi promiscui gli oneri, qualora non specificamente attribuibili a una categoria di operazioni, vanno imputati per intero a ciascuna di esse. Tali oneri sono invece imputati pro quota qualora per talune categorie di operazioni siano previste limitazioni per singola modalità di utilizzo; la ripartizione pro quota andrà riferita anche al fido accordato.

Sono esclusi:

a) le imposte e tasse;

b) le spese notarili (ad es. onorario, visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di leasing);

c) i costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e di prelievo, i costi relativi all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi e gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento, a meno che il conto non sia a servizio esclusivo del finanziamento;

d) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo;

e) con riferimento al factoring e al leasing, i compensi per prestazioni di servizi accessori di tipo amministrativo non direttamente connessi con l'operazione di finanziamento.

Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica».

RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI – INTERESSI DI MORA

Giusta il [Comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2017](#) (in G.U. n. 18 del giorno 23.1.2017), il saggio d'interesse di cui al comma 1 dell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, e successive modificazioni, al netto della maggiorazione ivi prevista, è pari allo 0 % per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2017. Dovendosi applicare, ai sensi del suddetto 1° comma dell'art. 5, la maggiorazione dell'8 %, il tasso d'interesse di mora applicabile in tale periodo è pari all'8 %.

Sulla disciplina dettata dal d. lgs. n. 231/2002, come modificato dall'art. 24 della legge n. 161/2014, cfr. le *Rassegne* relative al *secondo semestre 2014*, ed al *secondo semestre 2012*, in www.gaetanopetrelli.it.

Sull'applicabilità del tasso in oggetto anche agli effetti dell'art 1284, commi 4 e seguenti, c.c., cfr. la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2014*, in www.gaetanopetrelli.it.

TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE E DELLA DOMANDA DI VOLTURA CATASTALE

Con [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 15 giugno 2017](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 15 giugno 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, unitamente alle relative istruzioni ed alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica ¹⁵⁸.

Il modello di cui al punto 1.1 sostituisce quello approvato con Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 27 dicembre 2016, con riferimento alle successioni aperte a decorrere dal 3 ottobre 2006 (punto 2.1). La versione aggiornata del modello consente la gestione di particolari fattispecie, alcune delle quali entrate in vigore successivamente all'approvazione del precedente provvedimento (in particolare, *le informazioni relative ai neoresidenti, per cui è prevista una specifica esenzione da imposta sulle successioni* ¹⁵⁹; nonché *le informazioni relative alle successioni apertesì nei cinque anni precedenti, ai fini della riduzione d'imposta prevista al riguardo dall'art. 25, comma 1, d. lgs. n. 346/1990*) ¹⁶⁰.

¹⁵⁸ MAURO, *Il regime dei neo domiciliati entra nella dichiarazione di successione (16 giugno 2017)*, in www.eutekne.info.

¹⁵⁹ Nella sezione «dati generali» del modello, nella parte dedicata al «tipo di dichiarazione», è stato inserito uno spazio per indicare la data di opzione per il regime dei c.d. neo domiciliati, di cui all'art. 24-bis del t.u.i.r. Ciò in quanto a norma dell'art. 1, comma 158, della legge n. 232/2016, per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d'imposta di validità dell'opzione suindicata, l'imposta sulle successioni e donazioni è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nello Stato.

¹⁶⁰ Il nuovo modello è composto dai seguenti quadri:

- il frontespizio, con i dati del *de cuius* e del soggetto che presenta la dichiarazione;
- il quadro EA, con i dati relativi agli eredi, ai legatari ed altri soggetti;
- i quadri EB ed EC, con la parte dell'attivo ereditario costituita da beni immobili e diritti reali immobiliari;
- il quadro ED, con le passività;
- il quadro ER, con le rendite e i crediti;

In definitiva:

1) – per le successioni apertesi in data anteriore al 3 ottobre 2006, nonché per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una dichiarazione presentata con il preesistente modello cartaceo (c.d. Modello 4), approvato con D.M. 10 gennaio 1992, dovrà sempre essere utilizzato quest'ultimo modello, seguendo le relative modalità di presentazione (punto 2.2);

2) – per le successioni apertesi a partire dal 3 ottobre 2006, nel periodo dal 23 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 è possibile, facoltativamente, presentare la dichiarazione di successione e domanda di volture catastali anche utilizzando il precedente modello cartaceo (Modello 4), approvato con D.M. 10 gennaio 1992, ovvero, *alternativamente*, trasmettere la dichiarazione in via telematica con le nuove modalità;

3) – in caso di utilizzo della modalità telematica, dovrà essere utilizzato il modello approvato con Provvedimento del 27 dicembre 2016¹⁶¹ fino al giorno 11 settembre 2017; il modello approvato con il Provvedimento del 15 giugno 2017 potrà essere utilizzato a far data dal 12 settembre 2017 (punto 8 del Provvedimento).

L'utilizzo della nuova modalità telematica consente all'Agenzia delle entrate di visualizzare, in qualsiasi ufficio territoriale della stessa, le dichiarazioni di successione, e consente ai contribuenti a ciò legittimati di richiedere le copie conformi delle dichiarazioni di successione presso ogni ufficio territoriale della medesima Agenzia.

Le dichiarazioni di successione telematiche modificative, sostitutive e integrative di una dichiarazione precedentemente inviata con il nuovo modello sono ricomprese e definite quali «*dichiarazioni di successione sostitutive*»¹⁶². Ne sono previste tre

- il quadro EE, riepilogativo dell'asse ereditario al netto delle passività;
- il quadro EF, con la determinazione dei tributi dovuti in autoliquidazione;
- il quadro EG, con l'elenco dei documenti da allegare alla dichiarazione;
- il quadro EH, con le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, le richieste di agevolazioni e riduzioni;
- il quadro EI, con le dichiarazioni utili alla voltura catastale nei casi di discordanza fra il soggetto iscritto in catasto e quello dal quale si fa luogo al trasferimento;
- i quadri EL ed EM, con la parte dell'attivo ereditario costituita da beni immobili e diritti reali immobiliari iscritti nel sistema tavolare;
- il quadro EN, con i dati relativi alle aziende;
- il quadro EO, con le azioni, le obbligazioni, gli altri titoli e quote sociali;
- i quadri EP ed EQ, con gli aeromobili, le navi e le imbarcazioni;
- il quadro ES, con le donazioni e gli atti a titolo gratuito.

Il modello si compone di due «fascicoli»: il primo è da compilare in ogni caso, e ricomprende oltre ai dati generali i documenti da allegare, le dichiarazioni sostitutive richieste dalla legge, l'indicazione dei beni immobili caduti in successione e i documenti comprovanti le passività, il secondo è da compilare solo in presenza di determinati beni, di tipo diverso (es., beni immobili inseriti nel catasto tavolare, aeromobili, imbarcazioni), nonché le donazioni fatte in vita dal defunto.

Va segnalato come *tra i chiamati all'eredità devono essere indicati, nell'apposito quadro, anche coloro che hanno rinunciato all'eredità stessa* (scelta, quest'ultima, discutibile, alla luce dell'art. 7, comma 4, del d. lgs. n. 346/1990).

Sul sito dell'Agenzia delle entrate è reperibile il [Software per la compilazione della dichiarazione di successione](#), con le relative istruzioni.

¹⁶¹ Va segnalato che il modello, approvato con Provvedimento del 27 dicembre 2016 (reperibile *online* sul sito dell'Agenzia delle entrate), è stato aggiornato (sempre *online*) in data 20 gennaio 2017, al fine di correggere alcuni refusi testuali.

¹⁶² Le «*dichiarazioni sostitutive*» di successione possono essere inviate telematicamente soltanto dal dichiarante che ha presentato la precedente dichiarazione da sostituire. Diversamente, la dichiarazione di successione integrativa o modificativa presentata da altri (es., altri chiamati, legatari) viene ad affiancarsi a

tipologie:

a) dichiarazione che, per effetto delle modifiche alla precedente, comporta una nuova trascrizione o voltura (da indicare con il codice «1»);

b) dichiarazione che, per effetto delle modifiche alla precedente, non comporta invece una nuova trascrizione o voltura (da indicare con il codice «2»);

c) dichiarazione con cui si integrano o modificano esclusivamente gli allegati presentati a corredo di una precedente dichiarazione (da indicare con il codice «3»).

La presentazione del nuovo modello consente di eseguire automaticamente le volture catastali senza la necessità di un'ulteriore richiesta da parte del contribuente. Peraltro, per gli immobili ricadenti nei territori ove vige il sistema del Libro Fondiario e per quelli gravati da oneri reali, nei casi di trust e di eredità giacente/eredità amministrata, le domande di volture catastali sono presentate utilizzando le precedenti modalità di presentazione (punto 2.3). Va però evidenziato che nel quadro «dati generali» del modello è possibile dichiarare di «non voler dar corso alle conseguenti volture catastali»: scelta, quest'ultima, pienamente legittima, se si considera che la domanda di voltura catastale, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, importa accettazione tacita di eredità (effetto che il chiamato, obbligato a presentare la dichiarazione di successione, potrebbe non volere)¹⁶³.

Il modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali è presentato in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente dai contribuenti abilitati ai servizi telematici ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del d.p.r. 22 luglio 1998, n. 322, nonché tramite quelli da ultimo individuati dal Provvedimento del 1° marzo 2017 (su cui *infra*). La presentazione del modello può essere effettuata anche presso l'ufficio territorialmente competente, per il successivo inoltro telematico (punto 4.1).

In pratica, il nuovo modello andrà sempre trasmesso telematicamente, con l'unica eccezione, prevista dal Provvedimento in esame, dei contribuenti residenti all'estero, se impossibilitati ad utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, i quali possono inviare il nuovo modello di dichiarazione in modalità cartacea mediante raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione all'ufficio territorialmente competente (punto 4.2).

La documentazione da allegare al modello costituisce parte integrante della dichiarazione e deve rispettare uno dei formati elettronici idonei al versamento nel sistema di conservazione dei documenti in formato digitale dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle regole tecniche – che sono state emanate con D.P.C.M. 13 novembre 2014, a norma dell'art. 71 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) – come specificato nelle istruzioni allegate al modello (punto 4.3). In pratica, i *files* devono essere prodotti in uno dei formati elettronici Pdf/A-1a, Pdf/A-1b, TIFF o TIF.

Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio vengono rese dal dichiarante compilando il quadro EH della dichiarazione di successione.

quella già presentata: essa viene classificata come «*seconda prima dichiarazione*», e – salvo il caso dei legatari – deve essere presentata necessariamente presso l'ufficio territoriale competente dell'Agenzia delle entrate.

¹⁶³ La mancata presentazione della domanda di voltura catastale entro trenta giorni dà comunque luogo all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 12 del d.p.r. n. 650/1972.

Se la dichiarazione di successione viene presentata tramite uno degli incaricati alla trasmissione telematica, questi deve aver cura di conservare gli originali delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese, la copia di un valido documento d'identità di coloro che le hanno sottoscritte, unitamente all'originale della dichiarazione di successione sottoscritta dal dichiarante¹⁶⁴. Eventuali dichiarazioni sostitutive, rese da un soggetto diverso dal dichiarante, si intendono effettuate tramite allegazione alla dichiarazione di successione dei relativi *files*, corredati dalla copia di un documento di identità del soggetto che le ha sottoscritte (punti 4.4 e 4.5).

Va poi evidenziato che gli utenti del servizio telematico devono conservare per dieci anni la dichiarazione di successione e i relativi documenti allegati, unitamente alle ricevute trasmesse dall'Agenzia delle entrate, anche al fine di consentire i necessari controlli (art. 23, comma 3, del Decreto dirigenziale in data 31 luglio 1998, che richiama l'art. 18 del d.p.r. n. 131/1986, richiamato dal punto 6.7 del Provvedimento del 15 giugno 2017).

A seguito della trasmissione telematica e dei relativi controlli, l'Agenzia delle entrate trasmette, sempre telematicamente, cinque ricevute (con cui si attestano la trasmissione del file, gli estremi di registrazione e la direzione provinciale competente, l'esito del pagamento, la regolarità della dichiarazione presentata, l'esito della domanda di voltura catastale).

Per ufficio territoriale competente alla lavorazione della dichiarazione di successione si intende l'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate presso la cui circoscrizione il defunto aveva l'ultima residenza. Se il *de cuius* risiedeva in Italia, prima di risiedere all'estero, l'ufficio territoriale competente alla lavorazione della dichiarazione è quello dell'ultima residenza nota in Italia. Le suddette regole di determinazione della competenza si applicano anche alle dichiarazioni presentate con il modello cartaceo, approvato con il D.M. 10 gennaio 1992, limitatamente a quanto indicato al successivo punto 8. Per le dichiarazioni presentate atte ad integrare, modificare o sostituire una dichiarazione già presentata con il modello di cui al periodo precedente, l'ufficio territoriale competente è quello presso il quale è stata presentata la dichiarazione oggetto di variazione/sostituzione. Per gli adempimenti correlati alle volture catastali è competente ciascun ufficio provinciale – territorio nella cui circoscrizione territoriale ricadono i beni per cui è richiesta la voltura (punto 4.6).

Con l'applicazione delle nuove modalità telematiche di presentazione del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, il quadro EF del modello tiene luogo del prospetto di liquidazione approvato con D.M. 21 maggio 1997, ed allegato al modello approvato con D.M. 10 gennaio 1992 (punto 4.8).

Le dichiarazioni sostitutive mediante le quali il dichiarante segnala i passaggi intermedi non registrati in catasto ovvero non convalidati da atti legali, sono rese mediante la compilazione del quadro EI. Eventuali dichiarazioni sostitutive di atto notorio, riguardanti i passaggi intermedi mancanti segnalati nel quadro EI, rese da un soggetto diverso dal dichiarante, si intendono effettuate tramite allegazione dei

¹⁶⁴ In pratica, sia la dichiarazione di successione, sia le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, devono essere stampate e firmate in originale dal dichiarante, prima che l'incaricato provveda alla trasmissione telematica.

relativi file di cui al punto 4.3, corredati dalla copia di un documento di identità del soggetto che le ha sottoscritte (punto 4.9).

Il pagamento delle somme dovute e calcolate in autoliquidazione avviene con addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione, convenzionato con l'Agenzia delle Entrate e intestato al dichiarante oppure al soggetto incaricato della trasmissione telematica, identificati dal relativo codice fiscale. A tal fine, in fase di presentazione della dichiarazione sono indicati anche il codice IBAN del conto da addebitare e il codice fiscale dell'intestatario. In alternativa, nel caso in cui la dichiarazione sia presentata tramite l'ufficio territoriale competente dell'Agenzia delle Entrate, il pagamento può avvenire tramite il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del d. lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24)¹⁶⁵, in base a quanto previsto dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 17 marzo 2016 (punto 5).

Ai punti 6 e 7 sono disciplinati l'invio delle ricevute di presentazione e di pagamento e degli esiti delle volture catastali.

Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 1 marzo 2017 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 1° marzo 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono stati individuati nuovi soggetti da includere tra gli incaricati, di cui all'art. 3, comma 3, del d.p.r. 22 luglio 1998, n. 322, della trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni di successione¹⁶⁶. Più precisamente, ai soli fini della trasmissione telematica delle dichiarazioni di successione telematica e domande di volture catastali, approvata con Provvedimento dell'Agenzia delle entrate in data 27 dicembre 2016, si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:

- a) gli iscritti all'albo professionale dei geometri e dei geometri laureati;
 - b) gli iscritti all'albo professionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, in possesso di specializzazione in edilizia,
- in entrambi i casi anche se riuniti in forma associativa.

Si ricorda che tra i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del d.p.r. 22 luglio 1998, n. 322 rientrano anche i notai¹⁶⁷, i quali possono utilizzare a tal fine il Servizio telematico Entratel, accessibile tramite la Rete unitaria del Notariato, in forza di Convenzione stipulata tra l'Agenzia delle entrate ed il Consiglio nazionale del

¹⁶⁵ A partire dal 1° gennaio 2017 non è più possibile pagare le imposte relative alla successione con mod. F23: cfr. al riguardo il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 17 marzo 2017, e la Ris. Agenzia Entrate 25 marzo 2016, n. 16/E, su cui v. la *Rassegna* relativa al *primo semestre 2016*, in www.gaetanopetrelli.it.

¹⁶⁶ CARUNCHIO, *Il nuovo modello di dichiarazione di successione (e domanda di volture catastali)*, in *Fisco*, 2017, 8, p. 745; FRONTICELLI BALDELLI, *Con il nuovo Modello di dichiarazione di successione on line più opportunità per il contribuente*, in *Corriere trib.*, 2017, 7, p. 558; NASTRI-MARCOZ-MARTINO, *Servizi on line con la P.A. Successioni online: la nuova dichiarazione telematica di successione e domanda di volture catastali*, in *CNN Notizie* del 23 gennaio 2017; LOMONACO, *Dal 1° gennaio 2017 le somme dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione con modello cartaceo si pagano solo con «F24»*, in *CNN Notizie* dell'11 gennaio 2017; BUSANI, *Le successioni puntano sull'online*, in *Il Sole 24 Ore* del 24 gennaio 2017; REDAZIONE EUTEKNE, *Possibile l'invio telematico della nuova dichiarazione di successione (24 gennaio 2017)*, in www.eutekne.info.

¹⁶⁷ Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 11 giugno 2012, prot. 2012/45204 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 12 giugno 2012, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono stati inclusi tra gli incaricati della trasmissione delle dichiarazioni fiscali (compresa, ora, la dichiarazione di successione) – ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica di cui all'art. 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 – i notai iscritti a ruolo.

Notariato in data 17 ottobre 2013 ¹⁶⁸.

Cfr. anche, sulla disciplina in oggetto (già dettata dal Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 27 dicembre 2016), il commento contenuto nella *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2016*, in www.gatanopetrelli.it.

REGIME FISCALE PER I NUOVI RESIDENTI IN ITALIA

Con [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 8 marzo 2017](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate l'8 marzo 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state definite le modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione per l'imposizione sostitutiva da parte delle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia (di cui al comma 1 dell'articolo 24-bis del t.u.i.r., d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917), e per il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 del medesimo articolo 24-bis ^{169 170}.

A norma dell'art. 1 del Provvedimento, l'opzione per il regime di imposta sostitutiva si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta in cui i soggetti interessati (le persone fisiche di cui all'art.

¹⁶⁸ Non è invece utilizzabile il servizio telematico Fisconline, che se eventualmente già utilizzato dal notaio o dal suo intermediario (commercialista, consulente), non è compatibile con Entratel.

¹⁶⁹ Cfr. TITO-GIUSTI, *Flat tax italiana per i neo-residenti e remittance basis of taxation inglese a confronto*, in *Corriere trib.*, 2017, 26, p. 2088; ARIEMME-MASSAI, *Imposta sostitutiva sui soggetti che trasferiscono la residenza in Italia: presupposti, opzione ed effetti*, in *Fisco*, 2017, 25, p. 2415; DELLA VALLE-INNOCEZZI, *Flat tax sui redditi di fonte estera: le istruzioni dell'Agenzia delle entrate*, in *Fisco*, 2017, 15, p. 1407; LAMEDICA, *Tappeti rossi ai soggetti «non residenti» con alto potenziale di ricchezza*, in *Corriere trib.*, 2017, 20, p. 1621; MARIANETTI, *Flat tax sui redditi di fonte estera per i neo-residenti*, in *Corriere trib.*, 2017, 10, p. 757; ASCOLI-PELLECCHIA, *Il nuovo regime impositivo per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia*, in *Fisco*, 2017, 6, p. 507; PALMITESSA, *La residenza ai fini convenzionali trova spazio anche nel regime dei neo-residenti (giugno 2017)*, in www.dirittobancario.it; ANDREOLI-BUSANI, *Per i neoresidenti niente successione sui beni all'estero*, in *Il Sole 24 Ore* del 25 maggio 2017; TOMASSINI, *Sostitutiva ampia per i «paperoni»*, in *Il Sole 24 Ore* del 24 maggio 2017; ODETTO, *La tassazione sostitutiva di 100.000 euro assorbe tutti i redditi esteri (24 maggio 2017)*, in www.eutekne.info; GRILLI, *Flat tax in linea con le Convenzioni Ocse*, in *Il Sole 24 Ore* del 21 maggio 2017; TARANTINO-VAGNARELLI, *La flat tax conviene dai 400mila euro*, in *Il Sole 24 Ore* del 16 aprile 2017; BONO-TRAINOTTI, *Neo domiciliati alla prova delle presunzioni (8 aprile 2017)*, in www.eutekne.info; MARTINELLI-TOMASSINI, *Rientro in Italia, entro il 2 maggio l'opzione per la detassazione*, in *Il Sole 24 Ore* del 1° aprile 2017; ANDREOLI-BUSANI, *Con il forfait donazioni esenti*, in *Il Sole 24 Ore* del 22 marzo 2017; TOMASSINI, *Forfait, test doppia imposizione*, in *Il Sole 24 Ore* del 10 marzo 2017; MARTINELLI-TOMASSINI, *Per la «flat tax» basta l'opzione*, in *Il Sole 24 Ore* del 9 marzo 2017; CORSO, *Onere della prova della residenza fiscale graduato in base alla check list (9 marzo 2017)*, in www.eutekne.info; ODETTO, *Regime dei neo domiciliati anche senza interpello*, in www.eutekne.info; VALLEFUOCO, *Neoresidenti, prima opzione già per l'anno d'imposta 2017*, in *Il Sole 24 Ore* del 3 marzo 2017.

¹⁷⁰ L'art. 24-bis del t.u.i.r., inserito dall'art. 1, comma 152, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al fine di favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento di nuclei familiari ed individui ad alto potenziale in Italia da parte di soggetti non residenti, ha istituito, in alternativa alla disciplina ordinaria, un regime fiscale speciale riservato alle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato purché non siano state residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del TUIR, in almeno nove dei dieci periodi d'imposta che precedono l'inizio del periodo di validità dell'opzione. Il regime è opzionale e consente di versare un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche relativamente ai redditi prodotti all'estero (fatta eccezione per le plusvalenze da cessioni di partecipazioni qualificate in soggetti esteri, realizzate entro cinque anni dal trasferimento in Italia). Detto regime fiscale opzionale può essere esteso ai familiari dell'istante specificati dall'articolo 433 del codice civile, a condizione che i predetti familiari trasferiscano la residenza in Italia e versino l'imposta per i residenti non domiciliati in Italia. La misura dell'imposta sostitutiva è pari a euro centomila per ciascun anno d'imposta cui si riferisce la predetta opzione e ad euro venticinquemila per ciascuno dei familiari ai quali sono estesi gli effetti dell'opzione medesima.

24-bis, comma 1, del t.u.i.r.) hanno trasferito in Italia la residenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del t.u.i.r., ovvero riferita al periodo d'imposta successivo (previsione, quest'ultima, volta a consentire l'accesso al regime qualora l'anno di trasferimento in Italia costituisca l'unico periodo, dei dieci precedenti quello di validità dell'opzione, in cui il soggetto non è stato residente all'estero). Ai fini dell'accesso al regime il contribuente può presentare una specifica istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, con applicazione delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, indicando in tale istanza tutti gli elementi rilevanti, specificati nel medesimo art. 1 del Provvedimento (alternativamente detti elementi possono essere indicati nella dichiarazione dei redditi). L'opzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, a meno che non intervenga un'ipotesi di cessazione degli effetti, di revoca dell'opzione o di decadenza dal regime.

A norma dell'art. 2, la persona fisica sopra menzionata può esercitare l'opzione per il regime di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero anche per uno o più familiari di cui all'articolo 433 del codice civile, purché soddisfino le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 24-bis del t.u.i.r. L'estensione dell'opzione si perfeziona mediante specifica indicazione nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta in cui il familiare trasferisce la residenza in Italia ovvero nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta successivo. Ciascun familiare a cui si estende il regime manifesta l'intenzione di avvalersi dell'estensione degli effetti dell'opzione nella dichiarazione dei redditi riferita al primo periodo d'imposta di efficacia dell'estensione stessa. L'estensione degli effetti dell'opzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, a meno che non intervenga un'ipotesi di cessazione degli effetti, revoca dell'opzione o decadenza dal regime.

A norma dell'art. 3, gli effetti del regime di imposizione sostitutiva dei redditi prodotti all'estero cessano, in ogni caso, decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validità dell'opzione. Il contribuente che ha esercitato l'opzione, o il familiare a cui la stessa è stata estesa, possono revocare l'opzione nella dichiarazione dei redditi relativa a uno dei periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata esercitata. Il contribuente che ha esteso l'opzione ai familiari può revocare l'estensione medesima. Inoltre, è prevista la decadenza dal regime fiscale in oggetto in caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva entro la data prevista per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi, con effetto dal periodo d'imposta rispetto al quale doveva essere eseguito il versamento, come pure nel caso di trasferimento della residenza fiscale in altro Stato o territorio, con effetto dal periodo d'imposta in cui perde la residenza in Italia ai fini fiscali. La revoca dell'opzione e la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione da parte del medesimo soggetto. La cessazione degli effetti, la revoca dell'opzione e la decadenza dal regime del soggetto che esercita l'opzione comportano la cessazione degli effetti dell'opzione anche rispetto ai familiari a cui è esteso.

Ai sensi dell'art. 4, i soggetti interessati provvedono al versamento dell'imposta sostitutiva, nella misura di centomila euro, in un'unica soluzione, per ciascun periodo di imposta di efficacia del regime, entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per ciascun familiare al quale si estende il regime è versata l'imposta sostitutiva nella misura di venticinquemila euro, in un'unica

soluzione, per ciascun periodo di imposta di efficacia del regime medesimo, entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. L'imposta sostitutiva è versata con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del d. lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Con successiva risoluzione è istituito il codice tributo da indicare in fase di versamento e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

Importanti chiarimenti, riguardo al regime fiscale in oggetto, sono stati forniti con la [Circ. Agenzia Entrate 23 maggio 2017, n. 17/E](#) (parte III). In particolare:

1) – l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 24-bis del TUIR sarà applicabile a partire dal periodo d'imposta 1 gennaio – 31 dicembre 2017 (punto 8);

2) – non ha alcun rilievo la nazionalità del soggetto che si trasferisce, in quanto l'accesso al regime è consentito sia a un cittadino straniero sia a un cittadino italiano, purché sia integrato il presupposto della residenza fiscale all'estero per il periodo indicato dalla norma (punto 1);

3) – l'ambito soggettivo di applicazione del regime è esteso anche ai cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui al D.M. 4 maggio 1999, che si presumono, salvo prova contraria, fiscalmente residenti in Italia ai sensi del successivo comma 2-bis dell'articolo 2 del t.u.i.r. (punto 1);

4) – La persona fisica che si trasferisce in Italia provenendo da uno dei Paesi *black list*, elencati nel d.m. 4 maggio 1999 può optare per il nuovo regime, purché non sia stata effettivamente residente in Italia nel periodo stabilito dalla norma. Nel caso in cui il contribuente presenti istanza di interpello, può in tale sede vincere la presunzione di cui al comma 2-bis dell'articolo 2 del t.u.i.r. (punto 1);

5) – l'eventuale istanza di cui al comma 3 dell'articolo 24-bis del t.u.i.r. sarà dichiarata inammissibile sia se è in corso un'attività di verifica, sia in caso di accertamento definitivo che attesti la residenza fiscale in Italia del contribuente che pretende di essersi trasferito da un altro Stato (punto 1);

6) – un soggetto che è stato residente all'estero dal 2006 al 2015 e si trasferisce in Italia nel 2016, acquisendo, pertanto, la residenza fiscale nel nostro Paese nel medesimo anno, potrà legittimamente accedere al nuovo regime a partire dal periodo d'imposta 2017, versando l'imposta sostitutiva entro il 30 giugno 2018 (punto 1);

7) – i familiari a cui favore può essere estesa l'efficacia dell'opzione, a norma dell'art. 24-bis, comma 6, del t.u.i.r., sono le persone tenute all'obbligo degli alimenti elencate nell'articolo 433 del codice civile, ossia il coniuge (nonché la persona con cui è stata stipulata un'unione civile, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76), i figli o, in mancanza, i discendenti più prossimi, i genitori o, in mancanza, gli ascendenti più prossimi, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle. È consentito estendere l'applicazione del regime ai membri della famiglia eleggibili anche in momenti cronologicamente distinti (punto 1);

8) – a norma dell'art. 1, comma 158, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, *«Per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d'imposta di validità dell'opzione esercitata dal dante causa, ai sensi dell'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 152 del presente articolo, l'imposta sulle successioni e donazioni di*

cui al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione». Ciò in deroga al principio di territorialità sancito dall'art. 2 del d. lgs. n. 346/1990. La circolare ha precisato al riguardo (punto 5.3) che:

a) non solo per quanto riguarda le donazioni dirette, ma anche in relazione agli atti gratuiti non donativi ed ai vincoli di destinazione (tra i quali, ad esempio il conferimento di beni in trust), posti in essere da soggetti che hanno esercitato l'opzione per il regime sostitutivo previsto dall'articolo 24-bis del t.u.i.r., l'imposta sulle donazioni troverà applicazione limitatamente ai trasferimenti di beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato. Lo stesso deve ritenersi valga per le donazioni indirette, di qualsiasi tipo;

b) nel caso in cui il dante causa estenda l'esercizio dell'opzione anche ai suoi familiari, l'esclusione dall'imposta sulle successioni e donazioni per i beni e diritti esistenti all'estero opererà anche con riferimento a detti familiari; pertanto, nel caso di trasferimento per successione o donazione da parte del familiare interessato dall'opzione, l'imposta sulle successioni e donazioni dovrà essere corrisposta dal beneficiario principale limitatamente ai beni e diritti esistenti in Italia;

c) nel caso in cui il contribuente si avvalga della facoltà prevista dal comma 5, dell'articolo 24-bis, ed escluda dall'applicazione dell'imposta forfettaria sostitutiva i redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, detta opzione esplicherà effetti anche ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni. Pertanto, i beni e diritti trasferiti esistenti in detti Stati o territori esteri per i quali non opera il regime dell'imposta sostitutiva dovranno concorrere alla formazione della base imponibile dell'imposta sulle successioni e donazioni, secondo le regole ordinarie;

d) la circolare non ha, peraltro, risolto espressamente il problema dell'applicabilità delle esenzioni di cui sopra agli atti di donazione stipulati nel primo periodo d'imposta in cui è trasferita la residenza in Italia, posto che l'opzione potrà essere perfezionata solo nella dichiarazione dei redditi che verrà presentata soltanto nell'anno successivo (quindi, per gli atti stipulati nel 2017, l'opzione sarà esercitata entro il 30 settembre 2018). Alla luce anche della previsione del punto 8 della circolare in ordine alla decorrenza del regime, sembra plausibile ritenere che l'esenzione possa essere chiesta ed ottenuta anche per gli atti suddetti, con impegno del donante, autore della liberalità o disponente dell'atto di destinazione a presentare la suddetta opzione nei termini;

e) ulteriore profilo critico da valutare è la sorte dell'agevolazione in esame nel caso in cui il donante (nuovo residente), dopo aver chiesto ed ottenuto l'esenzione da imposta di donazione, trasferisca (a partire dal successivo periodo d'imposta) nuovamente la residenza all'estero. Apparentemente, in questo caso non opera la decadenza dal regime sostitutivo, che è prevista dall'art. 24-bis del t.u.i.r. nel caso di trasferimento della residenza fiscale all'estero, ma solamente con effetto dal periodo d'imposta in cui il soggetto perde la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del t.u.i.r., e non retroattivamente. Fermo restando che, ricorrendone i presupposti, l'amministrazione finanziaria potrà contestare l'eventuale abuso del diritto, e disconoscere in tal modo i benefici del comportamento abusivo del contribuente;

9) – possono essere assoggettati ad imposizione sostitutiva i soli redditi prodotti all'estero, individuati ai sensi dell'articolo 165, comma 2, del t.u.i.r., a norma del quale «*i redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato*» (punto 2);

10) – dal combinato disposto degli artt. 23, lett. *f*), nn. da 1 a 3, e 165, comma 2, del t.u.i.r., si evince pertanto che la plusvalenza che il nuovo residente realizza a seguito della cessione di partecipazioni non qualificate in società estere, negoziate in mercati regolamentati, sono da considerare redditi prodotti all'estero e, come tale, è suscettibile di rientrare nel perimetro applicativo dell'articolo 24-bis del t.u.i.r. (punto 2);

11) – l'art. 24-bis del t.u.i.r., con finalità antielusiva, ha sottratto al regime dell'imposta sostitutiva – per i primi cinque periodi d'imposta dal trasferimento della residenza in Italia – le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c*), del t.u.i.r., detenute in enti e società non residenti (al fine di evitare che il trasferimento della residenza in Italia abbia luogo al solo fine di godere della tassazione agevolata, ove sia detenuta una partecipazione qualificata in un'entità estera, suscettibile di produrre una considerevole plusvalenza). La circolare precisa che qualora il contribuente abbia validamente optato per il regime dell'imposta sostitutiva sui redditi esteri a partire dal secondo periodo d'imposta di residenza fiscale in Italia, ai fini della decorrenza del quinquennio stabilita dalla norma andrà computato anche il primo anno di residenza fiscale in Italia. In caso di cessione prima della scadenza del quinquennio, il capital gain è assoggettato a ordinaria imposizione, ossia concorre alla formazione del reddito complessivo ai sensi dell'articolo 68, comma 3, del t.u.i.r. D'altra parte, durante il quinquennio in cui tali plusvalenze restano escluse dal nuovo regime, i soggetti che beneficiano dell'imposta sostitutiva sono tenuti all'obbligo di segnalare in dichiarazione, ai sensi del comma 4 dell'articolo 68 del t.u.i.r., le plusvalenze prodotte in Paesi a fiscalità privilegiata. Quanto al problema di individuare il valore fiscale di «ingresso» delle partecipazioni, ai fini della tassazione delle plusvalenze realizzate nel quinquennio, la Circolare rinvia ai chiarimenti forniti con Ris. Agenzia Entrate 30 marzo 2007, n. 67/E (si fa riferimento al costo di acquisto, o al maggior valore ove lo Stato estero di provenienza assoggetti ad una forma di tassazione in uscita (c.d. *exit tax*), in via ordinaria, le persone fisiche che si trasferiscono in Italia) (punto 2.4);

12) – relativamente ai redditi di fonte estera ricompresi nel perimetro dell'imposta sostitutiva, vengono meno in capo al contribuente gli obblighi relativi al monitoraggio fiscale (dichiarazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi), come pure gli obblighi relativi ad IVIE ed IVAFE, di cui all'19, commi 13 e 18, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201. La circolare precisa che in relazione alle partecipazioni qualificate che possono generare plusvalenze tassabili in via ordinaria se realizzate nei primi 5 periodi d'imposta di validità dell'opzione, durante tale quinquennio, permane in capo al neo residente l'obbligo di indicare nel quadro RW il valore della partecipazione estera (punto 5.2);

13) – il reddito di lavoro autonomo derivante da attività esercitate all'estero o il reddito derivante da attività d'impresa svolta all'estero dal neo residente mediante una stabile organizzazione sarà da assoggettare alla disciplina di cui all'articolo

24-bis del t.u.i.r. (punto 2); lo stesso dicasi per il reddito da lavoro dipendente prestatato all'estero (punto 2.1);

14) – i redditi derivanti dal possesso all'estero, per interposta persona, di liquidità o di proprietà mobiliari o immobiliari o dall'esercizio di altri diritti all'estero, si considerano prodotti all'estero a norma dell'art. 24-bis del t.u.i.r. Se la persona fisica ha il possesso di redditi di fonte estera per il tramite di un'entità interposta estera, gli stessi scontreranno esclusivamente l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 24-bis suddetto. Nel concetto di persona interposta sono state incluse anche le società con sede all'estero, delle cui partecipazioni il neoresidente sia titolare (punto 2.2);

15) – distribuzioni di utili e plusvalenze che promanano da uno Stato estero, seppure a regime fiscale privilegiato, si considerano incluse tra i redditi esteri rispetto ai quali l'imposta sostitutiva esaurisce il prelievo. Ciò in quanto l'imposta sostitutiva in esame viene riconosciuta indipendentemente dallo Stato estero di provenienza e a prescindere dalla tassazione ivi scontata. Correlativamente, per i soggetti che beneficiano del regime di imposta sostitutiva non sussiste l'obbligo di segnalazione in dichiarazione previsto dall'articolo 47, comma 4 e dall'articolo 68, comma 4, del TUIR in relazione a plusvalenze e utili provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata (punto 2.3);

16) – l'interpello previsto dall'art. 24-bis del t.u.i.r. ha natura di interpello probatorio, ed è facoltativo. Al riguardo, con la circolare in oggetto l'Agenzia delle entrate ha fornito una *check list*, alla luce della quale è possibile accertare l'esistenza o meno della residenza in Italia o all'estero nei periodi precedenti al trasferimento di cui trattasi (punto 3);

17) – a norma dell'art. 24-bis, comma 5, del t.u.i.r., il contribuente ha la possibilità di scegliere di assoggettare a tassazione ordinaria i redditi prodotti in determinate giurisdizioni (c.d. *cherry picking*)¹⁷¹: tale scelta deve riguardare necessariamente tutti i redditi prodotti nel Paese o territorio oggetto di esclusione dall'opzione. La scelta dei Paesi o territori da escludere dal regime di tassazione sostitutiva può essere effettuata o modificata dal contribuente anche in un momento successivo a quello di esercizio della prima opzione. Tuttavia, una tale modifica può solo essere finalizzata ad escludere dal regime dell'imposta sostitutiva ulteriori Stati o territori rispetto a quelli già individuati in sede di primo esercizio dell'opzione o in sede di successive variazioni della stessa; comunque, il termine di quindici anni di durata del regime opzionale continua a decorrere dall'anno d'imposta in cui è stata esercitata per la prima volta l'opzione e non si «azzera» ogni qual volta viene effettuata una modifica (punto 4.1);

18) – in presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni, in vigore tra l'Italia e il Paese o i Paesi i cui redditi sono stati esclusi dall'opzione, sarà riconosciuto il trattamento convenzionale; il credito relativo sarà concesso solo se previsto nel Trattato e secondo le modalità stabilite dall'articolo 165 del t.u.i.r.

¹⁷¹ Una delle ragioni per cui il contribuente può avere interesse ad escludere dal regime dell'imposta sostitutiva uno o più Stati esteri è la convenienza a detrarre il credito per le imposte corrisposte all'estero, a norma dell'art. 165 del t.u.i.r., se di importo elevato, che non compete in caso di assoggettamento di tali redditi ad imposizione sostitutiva. Comunque, tale credito d'imposta non è in alcun modo compensabile con l'imposta sostitutiva forfettaria in oggetto.

(punto 4.1, e punto 7);

19) – nella parte prima della circolare sono stati, infine, dettati criteri per l'individuazione della residenza.

Cfr. anche, sui benefici fiscali in oggetto per i nuovi residenti, e per l'illustrazione della disciplina di cui all'art. 24-*bis* del t.u.i.r., la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2016*, in www.gaetanopetrelli.it.

IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE (TOBIN TAX)

Con [Provvedimento dell'Agazia delle Entrate in data 4 gennaio 2017](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agazia delle entrate il 4 gennaio 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), è stato approvato il nuovo modello FTT per la dichiarazione dell'Imposta sulle Transazioni Finanziarie (Financial Transaction Tax), c.d. Tobin tax, di cui all' articolo 1, comma 491, 492 e 495 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati¹⁷².

Il nuovo modello è utilizzato – in luogo del modello approvato con Provvedimento dell'Agazia delle Entrate 27 dicembre 2013 – a decorrere dal 1° febbraio 2017. Sono considerate valide le dichiarazioni presentate fino alla data del 31 gennaio 2017 utilizzando il modello approvato con il citato provvedimento del Direttore dell'Agazia delle Entrate 27 dicembre 2013 (art. 1).

Nel modello gli importi devono essere indicati in unità di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite (art. 2).

Il modello è presentato in via telematica direttamente dai responsabili del versamento abilitati ai servizi telematici dell'Agazia delle Entrate, in relazione ai requisiti posseduti per la presentazione delle dichiarazioni di cui al d.p.r. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del predetto decreto (art. 3, punto 3.1).

I soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l'obbligo di rilasciare al soggetto interessato un esemplare cartaceo del modello trasmesso secondo le modalità di cui all'art. 3, punto 3.3, nonché copia della comunicazione dell'Agazia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione. Il modello, debitamente sottoscritto dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dall'interessato, è conservato a cura di quest'ultimo (art. 3, punto 3.4).

Con [Provvedimento dell'Agazia delle Entrate in data 2 marzo 2017](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agazia delle entrate il 2 marzo 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), è stato differito il termine previsto nel [Provvedimento dell'Agazia delle Entrate in data 18 luglio 2013](#) per la presentazione della dichiarazione dell'Imposta sulle Transazioni Finanziarie, e sono state inoltre modificate – al fine di rendere facoltativa, con riferimento all'anno

¹⁷² L'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha introdotto l'imposta sulle transazioni finanziarie che si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi (comma 491), alle operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari (comma 492).

2016, la compilazione di taluni righi del modello – le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello FTT per la dichiarazione dell’Imposta sulle Transazioni Finanziarie (*Financial Transaction Tax*), approvate con provvedimento del 4 gennaio 2017. In particolare, in deroga a quanto previsto al punto 6.2 del Provvedimento del 18 luglio 2013, il termine per la presentazione della dichiarazione dell’Imposta sulle Transazioni Finanziarie relativa all’anno 2016 è stato differito al 31 maggio 2017¹⁷³.

Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in data 9 marzo 2017 (pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle entrate il 9 marzo 2017, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state apportate modifiche al Provvedimento Prot. n. 2013/87896 dell’Agenzia delle entrate del 18 luglio 2013 concernente la definizione degli adempimenti dichiarativi, delle modalità di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie, dei relativi obblighi strumentali, delle modalità di rimborso, ai sensi dell’ articolo 19, commi 5 e 8 e dell’art. 22 del D.M. 21 febbraio 2013, come modificato dal D.M. 18 marzo 2013. Più precisamente, con il Provvedimento suindicato sono stati modificati l’allegato 5 («*Prospetto sintetico*») delle operazioni di cui ai commi 491, 492 e 495 dell’articolo 1 della legge di stabilità per il 2013), l’allegato 7 («*tracciati record per la comunicazione dei dati relativi alla Tobin Tax*») e l’allegato 8 («*Prospetto analitico*») delle operazioni di cui ai commi 491 e 492 dell’articolo 1 della legge di stabilità per il 2013), al fine di ampliare le informazioni disponibili per una più efficiente gestione del tributo.

In tema di *Tobin tax*, cfr. anche le *Rassegne* relative al *secondo semestre 2012*, al *primo semestre 2013*, al *secondo semestre 2013*, al *primo semestre 2014*, al *primo semestre 2016* ed al *secondo semestre 2016*, in www.gaetanopetrelli.it.

DETRAZIONE FISCALE DELL’IVA PAGATA PER L’ACQUISTO DI IMMOBILI IN CLASSE ENERGETICA «A» E «B»

L’art. 9, comma 9-*octies*, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (in G.U. n. 304 del 30.12.2016), introdotto in sede di conversione dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 49 del 28.2.2017), in vigore dal 1° marzo 2017, ha modificato l’art. 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sostituendo alle parole «31 dicembre 2016» le parole «31 dicembre 2017»¹⁷⁴. È stato, di conseguenza, prorogato il termine, entro il quale è possibile usufruire della detrazione fiscale ivi

¹⁷³ PIAZZA, *Tobin tax, proroga al 31 maggio per l’invio della dichiarazione*, in *Il Sole 24 Ore* del 3 marzo 2017; REDAZIONE EUTEKNE, *Stitta al 31 maggio la scadenza per la dichiarazione della Tobin tax (3 marzo 2017)*, in www.eutekne.info; MASTROIACOVO, *Approvato il nuovo modello FTT per la dichiarazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax)*, in *CNN Notizie* del 18 gennaio 2017; PARISOTTO, *Tobin tax, il modello diventa più completo*, in *Il Sole 24 Ore* del 5 gennaio 2017.

¹⁷⁴ L’art. 1, comma 56, della legge n. 208/2015 dispone, nel testo aggiornato a seguito della modifica:
 «*Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell’importo corrisposto per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell’imposta dovuta sul corrispettivo d’acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi.*».

prevista ¹⁷⁵.

Più precisamente, è possibile – ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche – detrarre dall’imposta sui redditi lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell’importo corrisposto per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui sopra è pari al 50 per cento dell’imposta dovuta sul corrispettivo d’acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi.

Va, precisato, al riguardo, quanto segue:

1) – Sotto il profilo oggettivo, la legge non richiede che l’immobile costituisca la prima casa per l’acquirente, né che lo stesso venga adibito a sua abitazione principale; non sono previsti limiti di prezzo, né al numero delle unità immobiliari che possono essere acquistate usufruendo della detrazione fiscale, e non sono escluse neanche le abitazioni di lusso. Non è neanche previsto un tetto massimo di spesa, oggetto di possibile detrazione;

2) – La detrazione compete per l’acquisto di case di abitazione di classe energetica A o B (classe desumibile dall’attestato di prestazione energetica, allegato all’atto). Deve ritenersi valido, a tal fine, quanto indicato nell’attestato (APE, o ACE) anche se redatto in conformità a linee guida previgenti rispetto a quelle oggi in vigore (poiché l’attestato, per espressa previsione normativa, conserva la propria validità per dieci anni dal suo rilascio);

3) – È possibile usufruire della detrazione in oggetto anche per l’acquisto di pertinenze dell’abitazione (cantine, autorimesse, ecc.), purché l’acquisto avvenga contestualmente a quello dell’abitazione stessa (condizione, quest’ultima, richiesta dalla Circ. Agenzia Entrate 18 maggio 2016, n. 20/E, ancorché non richiesta dalla legge); e purché l’atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale (Circ. Agenzia Entrate 4 aprile 2017, n. 7/E);

4) – Deve ritenersi che la detrazione competa anche se l’immobile è stato acquistato al rustico, a condizione che permanga, al momento della sua ultimazione, la destinazione abitativa, e che sia accertata la sua appartenenza alle classi energetiche A o B;

5) – La detrazione fiscale non compete invece – in assenza di un contratto di compravendita – in relazione all’Iva pagata in relazione a contratti di appalto per la costruzione o ristrutturazione di fabbricati abitativi (di classe A e B), già di proprietà del committente (in tal senso la Circ. Agenzia Entrate 4 aprile 2017, n.

¹⁷⁵ Cfr. DE STEFANI, *Sconto Irpef sull’Iva senza vuoti temporali*, in *Il Sole 24 Ore* del 24 maggio 2017; AQUARO, *Edifici in classe A e B, vecchio Ape valido per la detrazione Iva*, in *Il Sole 24 Ore* del 20 marzo 2017; BONINO, *Bonus per le case di classe energetica A e B già dagli acquisti di gennaio (15 marzo 2017)*, in *www.eutekne.info*; RIZZI, *Detrazione Irpef pari al 50% dell’IVA per acquisto abitazioni ad alta efficienza energetica*, in *FederNotizie*, 1 marzo 2017; ZENI, *Prorogato il bonus per l’acquisto di case di classe energetica A o B (18 febbraio 2017)*, in *www.eutekne.info*; DE STEFANI, *Bonus sull’acquisto case delle imprese*, in *Il Sole 24 Ore* del 17 febbraio 2017.

Cfr. anche SERVIDIO, *Acquisto abitazioni di classe energetica A o B*, in *Immobili & proprietà*, 2016, p. 453; GUGLIELMINO-LEPRE, *Trattamenti tributari e agevolazioni fiscali nell’edilizia. Ipotesi di particolare interesse notarile*, in *Riv. notarile*, 2015, p. 153.

7/E);

6) – Quanto alla qualificazione della parte venditrice («impresa costruttrice»), l'espressione deve essere interpretata – come ora confermato anche dall'amministrazione finanziaria – conformemente alle previsioni in materia di imposta sul valore aggiunto, che qualificano come tale – equiparandole *quoad effectum* – sia quella che ha costruito il fabbricato – anche mediante imprese appaltatrici – sia quella che ha eseguito su un fabbricato preesistente – anche a mezzo di imprese appaltatrici – interventi di recupero (restauro conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, ex art. 3, comma 1, lett. c), d) ed f) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) (cfr. l'art. 127-*quinquiesdecies* della tabella «A», parte terza, allegata al d.p.r. n. 633/1972);

7) – Presupposto indispensabile per la detrazione è che la cessione sia soggetta ad Iva, sia perché il fabbricato è venduto entro i cinque anni dall'ultimazione dei lavori, sia eventualmente in data successiva in presenza di opzione della parte venditrice a norma dell'art. 10, n. 8-*bis*, del d.p.r. n. 633/1972;

8) – La legge non richiede alcuna specifica formalità al fine di usufruire della detrazione in oggetto. Appare peraltro opportuno indicare nell'atto di acquisto, oltre alla volontà di usufruire della detrazione, la ricorrenza degli elementi di fatto richiesti dalla norma a tal fine (importo dell'Iva «corrisposto» e quietanza del relativo pagamento al venditore; destinazione residenziale dell'immobile acquistato; classe energetica del medesimo immobile, quale risultante dall'attestato che deve essere allegato all'atto; natura di impresa costruttrice della venditrice);

9) – Nonostante la proroga della detrazione sia stata introdotta soltanto con la legge n. 19/2017, entrata in vigore il 1° marzo 2017, in difetto di disciplina transitoria l'Agenzia delle entrate ha ritenuto che la stessa competa anche per acquisti perfezionati nei mesi di gennaio e febbraio 2017 (in tal senso, Circ. Agenzia Entrate 4 aprile 2017, n. 7/E). Pertanto, la detrazione compete, senza soluzione di continuità, per tutti gli acquisti perfezionati con atti notarili stipulati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017;

10) – Ai fini della detrazione in oggetto, è necessario che l'acquisto sia perfezionato con la stipula del relativo atto notarile entro il 31 dicembre 2017. A tale condizione, è detraibile anche l'Iva pagata in acconto nell'anno 2016, oltre che nel 2017. Non è invece detraibile l'Iva pagata in acconto nel 2015 o anteriormente, perché ancora la norma agevolatrice non esisteva. Secondo l'Agenzia delle Entrate (Circ. Agenzia Entrate 8 aprile 2016, n. 12/E, e Circ. Agenzia Entrate 18 maggio 2016, n. 20/E), non è detraibile neanche l'Iva pagata dal 2018 in poi, ancorché l'acquisto sia stato perfezionato entro il 2017 (ma quest'ultima interpretazione appare sfornita di fondamento normativo, in quanto la legge si limita a richiedere il perfezionamento dell'acquisto entro il 2017, senza far cenno alla data del pagamento). D'altra parte, secondo la Circ. Agenzia Entrate 4 aprile 2017, n. 7/E, è possibile fruire della detrazione per l'IVA corrisposta sugli acconti pagati nel 2016 «sempreché il preliminare di acquisto sia registrato e il rogito sia stipulato entro il 2017»: anche quest'ultima condizione non è, però, richiesta dalla legge, né si riscontra una valida giustificazione per tale limitazione (la data certa del pagamento può essere ricostruita con diversi altri mezzi, né può configurarsi una preclusione di tipo probatorio quanto all'imputazione del pagamento al prezzo di vendita ed alla corrispondente

imposta sul valore aggiunto).

II) – La detrazione fiscale in oggetto – come riconosciuto con Circ. Agenzia Entrate 4 aprile 2017, n. 7/E – deve ritenersi cumulabile con altre detrazioni e agevolazioni fiscali (quali, in particolare, quelle per interventi edilizi di ristrutturazione, di esecuzione di opere antisismiche, o di riqualificazione energetica; ed anche con la detrazione per acquisto di case antisismiche); salvo, ovviamente, che può essere detratta agli effetti delle imposte sui redditi, oltre al costo delle opere o al prezzo di acquisto, soltanto la percentuale dell’Iva (50%) rimasta effettivamente a carico dell’acquirente, e non la percentuale già detratta.

Cfr. anche, al riguardo, la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2015*, in www.gaetanopetrelli.it; nonché la [Circ. Agenzia Entrate 8 aprile 2016, n. 12/E](#) (punto 7.1), la [Circ. Agenzia Entrate 18 maggio 2016, n. 20/E](#) (punto 10), e da ultimo la [Circ. Agenzia Entrate 4 aprile 2017, n. 7/E](#) (p. 243-244).

DETRAZIONE FISCALE PER L’ACQUISTO DI CASE ANTISISMICHE

L’art. 46-*quater* del [D.L. 24 aprile 2017, n. 50](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 95 del 24.4.2017), inserito in sede di conversione dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#) (in Suppl. ord. n. 31 alla G.U. n. 144 del 23.6.2017), in vigore dal 24 giugno 2017, ha introdotto nuovi incentivi per l’acquisto di case antisismiche¹⁷⁶.

Più precisamente, ai sensi del nuovo comma 1-*septies* dell’art. 16 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito in legge 3 agosto 2013, n. 90, in presenza di interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, di cui all’articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *i*), del d.p.r. n. 917/1986 (t.u.i.r.), da cui derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio, rispettivamente, ad una o due classi di rischio inferiori, «Qualora gli interventi di cui al comma 1-*quater* siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile, le detrazioni dall’imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-*quater* spettano all’acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell’85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. I soggetti beneficiari di cui al periodo precedente possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari».

¹⁷⁶ DE STEFANI, *Case antisismiche, sconto fino all’85%*, in *Il Sole 24 Ore, Focus norme e tributi* del 28 giugno 2017; ZENI, *Nuova agevolazione per gli acquisti di immobili nelle zone sismiche (19 giugno 2017)*, in www.eutekne.info.

Pertanto:

1) – occorre, innanzitutto, che siano effettuati interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del d.p.r. n. 917/1986 (t.u.i.r.), su edifici preesistenti. Più precisamente, deve trattarsi di un intervento di demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento. *La detrazione in esame non si applica, invece, in presenza di edifici di nuova costruzione;*

2) – occorre che gli interventi antisismici siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 (la classe di rischio più elevata);

3) – occorre, ancora, che dall'intervento edilizio derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio, rispettivamente, ad una o due classi di rischio inferiori;

4) – l'intervento edilizio deve essere eseguito da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare;

5) – il comma 1-septies dell'art. 16 del d.l. n. 63/2013 rinvia al precedente comma 1-quater, che a sua volta richiama gli interventi di cui ai commi 1-bis e 1-ter: questi ultimi sono riferiti a *«costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive»*, che entrambe devono, quindi, ritenersi oggetto della disposizione in esame;

6) – correlativamente, deve ritenersi che la detrazione fiscale competa sia all'acquirente persona fisica (detrazione Irpef) che all'acquirente che sia società o altro ente (detrazione Ires), anche perché la legge non parla esclusivamente di persone fisiche;

7) – per le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni, e per le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati, il comma 1-quater dell'art. 16 suddetto prevede l'emanazione di un apposito decreto (cfr., al riguardo, il [D.M. 28 febbraio 2017, n. 58](#) (pubblicato nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 28 febbraio 2017), come modificato con [D.M. 7 marzo 2017, n. 65](#), su cui v. *infra*). Questa disciplina trova, quindi, applicazione anche per la detrazione in oggetto, disciplinata dal comma 1-septies (che richiama il comma 1-quater dell'art. 16);

8) – le suddette imprese di costruzione o ristrutturazione devono provvedere, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile. *Non beneficia della detrazione, pertanto, chi acquista da un soggetto privato;*

9) – poiché l'art. 46-quater del d.l. n. 50/2017, inserito dalla legge di conversione, è entrato in vigore il 24 giugno 2017, sembra che sia il titolo abilitativo edilizio, sia i primi pagamenti a fronte della spesa in esame, non debbano essere anteriori a tale data (in questo senso depono la previsione del comma 1-bis dell'art. 13 del d.l. n. 63/2013, che anch'esso richiede che le procedure autorizzatorie siano iniziate dopo la data di entrata in vigore della disposizione). Potrebbe però anche valorizzarsi il rinvio da parte del comma 1-quater – richiamato dal comma 1-septies in esame – al comma 1-bis, che si riferisce a spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021;

10) – le detrazioni dall'imposta si riferiscono alle fattispecie di cui al primo e al

secondo periodo del medesimo comma 1-*quater* (quindi agli interventi antisismici da cui derivi una riduzione del rischio sismico che determini, rispettivamente, il passaggio ad una o a due classi di rischio inferiori);

11) – la detrazione fiscale spetta nella misura del 75% in caso di passaggio ad una classe di rischio inferiore, e nella misura dell'85% in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori;

12) – le suddette percentuali del 75% e dell'85% si calcolano sul prezzo della singola unità immobiliare, quale risultante nell'atto pubblico di compravendita;

13) – l'ammontare massimo del prezzo su cui calcolare la detrazione è pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare (senza limitazioni quanto al numero di unità immobiliari che possono essere acquistate usufruendo della detrazione);

14) – a norma dell'art. 16, comma 1-*bis* del d.l. n. 63/2013 (richiamato dal comma 1-*quater*, a sua volta richiamato dal comma 1-*septies* in esame), «La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi». Deve ritenersi che tale disciplina si applichi anche alla detrazione fiscale qui in esame;

15) – i soggetti beneficiari (acquirenti) possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari. Sembra applicabile, al riguardo, il [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 8 giugno 2017](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate in data 8 giugno 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), *infra* commentato, con cui sono state disciplinate le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione per gli interventi antisismici di cui al comma 1-*quater*;

16) – sembra applicabile, nei limiti della compatibilità, anche alla fattispecie in esame la disposizione dell'art. 16, comma 8, del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, a norma del quale in caso di successiva rivendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi antisismici, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte dall'acquirente è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, al subacquirente (soggetto Irpef o Ires) dell'unità immobiliare; e in caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

Cfr. anche, ad illustrazione della suesposta disciplina, il [Dossier di documentazione](#) degli uffici studi parlamentari.

DETRAZIONI FISCALI PER OPERE ANTISISMICHE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Con [D.M. 28 febbraio 2017, n. 58](#) (pubblicato nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 28 febbraio 2017), come modificato con [D.M. 7 marzo 2017, n. 65](#), sono state approvate le Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di

professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati ¹⁷⁷.

Le Linee guida sono contenute nell'Allegato A al suddetto decreto. In particolare, sono previste otto classi di rischio, con rischio crescente da A+ a G.

L'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza. Il Modello di asseverazione è contenuto nell'Allegato B al decreto.

Si veda anche la Sintesi dei contenuti del decreto, pubblicata sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il decreto è stato emanato in attuazione dell'art. 16, comma 1-*quater*, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito in legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a norma del quale – agli effetti della detrazione fiscale ivi disciplinata – con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, dovevano essere stabilite le Linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

A norma dell'art. 3 del decreto, il progettista dell'intervento strutturale, ad integrazione di quanto già previsto dal d.p.r. n. 380/2001 e dal d.m. 14 gennaio 2008, assevera, secondo i contenuti delle allegate linee guida, la classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato. Il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico, contenente l'asseverazione, è allegato alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del d.p.r. n. 380/2001, per i successivi adempimenti. Il direttore dei lavori e il collaudatore statico, ove nominato per legge, all'atto dell'ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista. L'asseverazione e le attestazioni sono depositate presso lo sportello unico e consegnate in copia al committente, per l'ottenimento dei benefici fiscali di cui all'articolo 16, comma 1-*quater*, del citato D.L. n. 63/2013.

L'art. 4-*bis* del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 95 del 24.4.2017), inserito in sede di conversione dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (in Suppl. ord. n. 31 alla G.U. n. 144 del 23.6.2017), in vigore dal 24 giugno 2017, ha apportato modifiche alla disciplina in materia di cessione delle detrazioni spettanti per interventi di incremento dell'efficienza energetica nei condomini ¹⁷⁸.

¹⁷⁷ AQUARO, *Due criteri per il rischio sismico*, in *Il Sole 24 Ore* del 27 marzo 2017; ID., *Le competenze guidano l'attestato del professionista*, in *Il Sole 24 Ore* del 27 marzo 2017; MION, *Sismabonus più difficile in casa*, in *Il Sole 24 Ore* del 2 marzo 2017; REDAZIONE EUTEKNE, *Cambia la classificazione del rischio per gli edifici, al via il «sisma bonus» (1 marzo 2017)*, in *www.eutekne.info*; ZENI, *Aumentano le classi di rischio sismico per gli edifici (24 febbraio 2017)*, in *www.eutekne.info*.

¹⁷⁸ FOSSATI, *I condomini «incapienti» cedono il bonus alle banche*, in *Il Sole 24 Ore, Focus norme e tributi* del 28 giugno 2017; DE STEFANI, *Il bonus del 65% degli «incapienti» è cedibile alle banche*, in *Il Sole 24 Ore* del 21 giugno 2017; ZENI, *Per gli incapienti cessione del bonus IRPEF/IRES per le spese fino al 2021 (20 giugno 2017)*, in

In particolare, ai sensi del novellato comma 2-ter dell'art. 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito in legge 3 agosto 2013, n. 90, «Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-quater, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Inoltre, a norma del novellato comma 2-quinquies del suddetto art. 14 del D.L. n. 63/2013, «La sussistenza delle condizioni di cui al comma 2-quater è asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 di cui al citato comma 2-quater. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni, con procedure e modalità disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2017. La non veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti».

Infine, ai sensi del novellato comma 2-sexies dell'art. 14 del D.L. n. 63/2013 (ed avuto riguardo alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo), «Per gli interventi di cui al comma 2-quater, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari, diversi da quelli indicati al comma 2-ter, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Dal confronto tra i commi 2-ter e 2-sexies dell'art. 14 del d.l. n. 63/2013 emerge chiaramente come il divieto di cessione del credito a banche ed intermediari finanziari valga solamente nel secondo caso, e non invece nel primo, che riguarda i c.d. soggetti incapienti, ossia coloro che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese

www.eutekne.info; DE STEFANI, *Ecobonus, la cessione si estende*, in *Il Sole 24 Ore* del 13 giugno 2017; DE STEFANI, *Sconti edilizi «cedibili» da tutti*, in *Il Sole 24 Ore* del 10 giugno 2017; REDAZIONE EUTEKNE, *Fissate le regole per cedere i bonus antisisma e del 65% dei condomini (9 giugno 2017)*, in *www.eutekne.info*; DE STEFANI, *Sull'ecobonus chance per gli incapienti*, in *Il Sole 24 Ore* del 3 giugno 2017; ZENI, *Entro il 31 marzo la comunicazione della cessione della detrazione al 65% (1 febbraio 2017)*, in *www.eutekne.info*.

si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2¹⁷⁹, e all'articolo 13, comma 1, lettera a)¹⁸⁰, e comma 5, lettera a)¹⁸¹, del d.p.r. n. 917/1986 (t.u.i.r.).

Con [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 8 giugno 2017](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate in data 8 giugno 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state disciplinate le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, ai sensi dell'articolo 14, comma 2-sexies del d.l. 4 giugno 2013, n. 63, convertito in legge 3 agosto 2013 n. 90, come modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dall'art. 4-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (come sopra illustrato, con cui le disposizioni del Provvedimento devono essere necessariamente *coordinate*).

Con [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 8 giugno 2017](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate in data 8 giugno 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state disciplinate le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica effettuate sulle parti comuni di edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-quinquies, del d.l. 4 giugno 2013, n. 63, convertito in legge 3 agosto 2013 n. 90, come modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera c), n. 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232¹⁸².

Si espongono di seguito i contenuti (sostanzialmente coincidenti) dei due Provvedimenti sopra citati:

A) – Soggetti cedenti.

Il credito d'imposta può essere ceduto da:

a) i condòmini, anche non tenuti al versamento dell'imposta sul reddito, a condizione che siano teoricamente beneficiari della detrazione d'imposta prevista per gli interventi di cui all'articolo 14, commi 2-*quater* e 1-*quinquies*, del d.l. 4 giugno

¹⁷⁹ Si tratta dei casi in cui alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

¹⁸⁰ Si tratta dei casi in cui alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), ed inoltre il reddito complessivo non supera 8.000 euro.

¹⁸¹ Si tratta dei casi in cui alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili, 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), ed inoltre il reddito complessivo non supera 4.800 euro.

¹⁸² L'art. 16, comma 1-*quinquies*, del d.l. n. 63/2013 prevede che i soggetti beneficiari della detrazione spettante per determinati interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera i), del TUIR, effettuati sulle parti comuni di edifici, possono cedere il credito corrispondente alla predetta detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. Con riferimento a tali spese, la norma consente ai contribuenti di cedere, ai fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione di tali interventi e ad altri soggetti privati, un credito pari alla detrazione spettante. La detrazione è prevista nella misura del 75 per cento delle spese sostenute, se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio ad una classe inferiore di rischio, e dell'85 per cento delle medesime spese se dall'intervento derivi il passaggio a due classi inferiori di rischio. La detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio e deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

2013, n. 63;

b) i cessionari del credito i quali a loro volta possono effettuare ulteriori cessioni.

B) – Soggetti cessionari.

Il credito d'imposta può essere ceduto in favore:

a) dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 14 commi 2-*quater* e 1-*quinquies* del d.l. 4 giugno 2013, n. 63;

b) di altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti. È esclusa la cessione del credito in favore di istituti di credito e intermediari finanziari nonché delle amministrazioni pubbliche di cui al d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (salva la disciplina legislativa dettata recentemente a favore dei c.d. incapienti per le spese di risparmio energetico relative a parti comuni condominiali, su cui v. *supra*).

C) – Credito cedibile.

Il credito d'imposta cedibile corrisponde alla detrazione dall'imposta lorda di cui all'articolo 14, commi 2-*quater* e 1-*quinquies* del d.l. 4 giugno 2013, n. 63, spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 nella misura percentuale ivi indicata.

Il condòmino può cedere l'intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l'esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d'imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d'imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.

Il cessionario può a sua volta cedere, in tutto o in parte, il credito d'imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile. A tal fine, il credito d'imposta diventa disponibile dal 10 marzo del periodo d'imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e semprechè il condòmino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d'imposta. Il credito ceduto ai fornitori si considera disponibile dal 10 marzo del periodo d'imposta successivo a quello in cui il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo.

D) – Adempimenti per la cessione del credito.

Il condòmino che cede il credito, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, comunica all'amministratore del condominio, entro il 31 dicembre del periodo d'imposta di riferimento, l'avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando la denominazione e il codice fiscale di quest'ultimo, oltre al proprio nome, cognome e codice fiscale.

L'amministratore del condominio deve comunicare annualmente all'Agenzia delle entrate, con le stesse modalità e negli stessi termini disciplinati dal D.M. 1 dicembre 2016 ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata: la denominazione e il codice fiscale del cessionario, l'accettazione da parte di quest'ultimo del credito ceduto nonché l'ammontare dello stesso, spettante sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell'anno precedente e alle quali il condòmino cedente ha contribuito per la parte non ceduta sotto forma di credito d'imposta. Deve inoltre consegnare al condòmino la certificazione delle spese a lui imputabili sostenute nell'anno precedente dal condominio, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione di cui al punto 4.2,

lett. a).

I condòmini appartenenti a condomini c.d. minimi, per i quali, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi è obbligo di nominare l'amministratore e che non abbiano proceduto a tale nomina, possono cedere il credito d'imposta incaricando un condòmino di comunicare all'Agenzia delle entrate, con le medesime modalità e nei termini previsti per gli amministratori di condominio, i dati relativi alla cessione del credito. Il mancato invio di tale comunicazione rende inefficace la cessione del credito.

L'Agenzia delle entrate rende visibile nel «Cassetto fiscale» del cessionario il credito d'imposta che gli è stato attribuito e che potrà utilizzare, con le modalità *infra* descritte, solo a seguito della relativa accettazione con le funzionalità rese disponibili nel suo «Cassetto fiscale». Le informazioni sull'accettazione del credito d'imposta da parte del cessionario saranno rese visibili anche nel «Cassetto fiscale» del cedente.

Il cessionario che cede il credito d'imposta a lui attribuito deve darne comunicazione all'Agenzia delle entrate utilizzando le funzionalità telematiche rese disponibili dalla stessa Agenzia, che provvede ad attribuire il credito al nuovo cessionario con le modalità sopra descritte.

E) – Utilizzo del credito d'imposta in compensazione.

Il credito d'imposta attribuito al cessionario, che non sia oggetto di successiva cessione, è ripartito in dieci o cinque quote annuali di pari importo (rispettivamente nei casi di detrazione fiscale per interventi di risparmio energetico o antisismici), utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del d. lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il successivo cessionario, che non cede ulteriormente il credito, lo utilizza in compensazione sulla base delle rate residue.

Nel caso in cui l'importo del credito d'imposta utilizzato risulti superiore all'ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

La quota di credito che non è utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.

Con separata risoluzione dell'Agenzia delle entrate è istituito il codice tributo per la fruizione del credito acquisito da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.

F) – Controlli.

L'Amministrazione finanziaria qualora accerti la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione d'imposta provvede al recupero del credito corrispondente nei confronti del condòmino, maggiorato di interessi e sanzioni. L'Amministrazione finanziaria qualora accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del cessionario provvede al recupero del relativo importo nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni.

Con [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 27 gennaio 2017](#)

(pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle entrate il 27 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), è stata disciplinata la comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 1 dicembre 2016.

Gli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre dell’anno di riferimento devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate le comunicazioni di cui all’ articolo 2 del D.M. 1 dicembre 2016, con le modalità stabilite dal Provvedimento suindicate, secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato 1. Con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione, gli amministratori comunicano la tipologia e l’importo complessivo di ogni intervento, le quote di spesa attribuite ai singoli condòmini nell’ambito di ciascuna unità immobiliare (art. 1 del Provvedimento). Il termine per la trasmissione delle comunicazioni è stabilito, dall’ articolo 2 del citato D.M. 1 dicembre 2016, al 28 febbraio di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all’anno precedente (art. 4)

¹⁸³.

L’art. 12-bis del ***D.L. 24 aprile 2017, n. 50*** (in Suppl. ord. alla G.U. n. 95 del 24.4.2017), inserito in sede di conversione dalla ***legge 21 giugno 2017, n. 96*** (in Suppl. ord. n. 31 alla G.U. n. 144 del 23.6.2017), in vigore dal 24 giugno 2017, ha rimodulato il credito d’imposta per le imprese alberghiere a fronte di determinate spese¹⁸⁴. Più precisamente, si tratta della concessione di un credito d’imposta al fine di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, per determinati periodi d’imposta, alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012; credito d’imposta riconosciuto nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), del testo unico in materia edilizia, di cui al d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, o ad interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al D.M. 14 giugno 1989, n. 236, e di incremento dell’efficienza energetica, ovvero per le tipologie di spesa relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo destinati esclusivamente agli immobili oggetto degli interventi sopra descritti, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d’imposta successivo (cfr. l’art. 10, commi 1, 2 e 7, primo periodo, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito in legge 29 luglio 2014, n. 106). Ai sensi del nuovo secondo periodo del comma 7 dell’art. 10 del D.L. n. 106/2014, «*Il credito d’imposta*

¹⁸³ RANOCCHI, *Detrazioni, i dati alle Entrate*, in *Il Sole 24 Ore* del 7 febbraio 2017; ZENI, *Dagli amministratori di condominio invio dei dati con le quote di spesa (6 febbraio 2017)*, in *www.eutekne.info*.

¹⁸⁴ Cfr. DE STEFANI, *Alberghi, bonus del 65% per gli arredi*, in *Il Sole 24 Ore, Focus norme e tributi* del 28 giugno 2017; ALBERTI, *Bonus alberghi, mobili agevolati anche se non destinati agli edifici ristrutturati (17 giugno 2017)*, in *www.eutekne.info*.

di cui al comma 1 in favore delle imprese alberghiere indicate al medesimo comma è riconosciuto altresì per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo».

Cfr. anche, sulla più recente disciplina delle detrazioni fiscali in oggetto, la Rassegna relativa al secondo semestre 2016, in www.gaetanopetrelli.it; nonché la [Circ. Agenzia Entrate 4 aprile 2017, n. 7/E](#), e la [Circ. Agenzia Entrate 7 aprile 2017, n. 8/E](#). V. inoltre la [Ris. Agenzia Entrate 10 aprile 2017, n. 47/E](#) (Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta ceduto corrispondente alla detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica di parti condominiali, ai sensi dell'articolo 1, comma 74, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), e la [Ris. Agenzia Entrate 20 gennaio 2017, n. 9/E](#) (Modalità di pagamento delle spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici esistenti).

IMPOSTA CEDOLARE SECCA - LOCAZIONI BREVI

L'art. 4 del [D.L. 24 aprile 2017, n. 50](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 95 del 24.4.2017), in vigore dal 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#) (in Suppl. ord. n. 31 alla G.U. n. 144 del 23.6.2017), in vigore dal 24 giugno 2017, ha introdotto un nuovo regime fiscale per le locazioni brevi ¹⁸⁵.

Va premesso che ai sensi dell'art. 2-bis della tariffa, parte seconda, allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso i contratti di locazione ed affitto di immobili, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno. La circostanza che tali contratti non sono quindi, normalmente, assoggettati a registrazione ha determinato la necessità di elaborare soluzioni al fine di tassare i redditi derivanti dai suddetti contratti, che sono spesso rimasti occulti.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 50/2017, «*Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi*

¹⁸⁵ BALZANELLI-VALCARENGHI, *Le locazioni brevi sotto la lente del Fisco*, in *Fisco*, 2017, 22, p. 2150; SPAZIANI TESTA, *Ritenuta alla fonte per gli intermediari nelle locazioni brevi*, in *Corriere trib.*, 2017, 23, p. 1783; DE STEFANI, *Affitti, per la ritenuta del 21% serve la disciplina attuativa*, in *Il Sole 24 Ore, Focus norme e tributi* del 28 giugno 2017; DE STEFANI, *Per la «tassa Airbnb» si deve aspettare il provvedimento*, in *Il Sole 24 Ore* del 21 giugno 2017; LOVECCHIO, *Affitti brevi, niente ritenuta sui «vecchi» contratti*, in *Il Sole 24 Ore* del 12 giugno 2017; TORIO-MECCA, *Se c'è sublocazione scatta il regime della cedolare secca*, in *Guida al diritto*, 2017, 22, p. 61; DE STEFANI, *Per la tassa Airbnb c'è il pericolo di doppia ritenuta*, in *Il Sole 24 Ore* del 2 giugno 2017; FOSSATI, *Tassa Airbnb, oggi falsa partenza*, in *Il Sole 24 Ore* del 1° giugno 2017; MAURO, *Un regolamento definirà i criteri delle locazioni in forma imprenditoriale (1° giugno 2017)*, in www.eutekne.info; BERETTA, *Il regime fiscale delle locazioni brevi (maggio 2017)*, in www.dirittobancario.it; MOBILI, *Airbnb, scontro sulla tassazione*, in *Il Sole 24 Ore* del 10 maggio 2017; PICIOCCHI-RUBEO, *Soggetta a IVA l'attività dei portali on line sulle locazioni brevi (29 aprile 2017)*, in www.eutekne.info; FOSSATI, *Tassa Airbnb, cedolare anche per la sublocazione*, in *Il Sole 24 Ore* del 29 aprile 2017; FOSSATI, *Tassa Airbnb, dimenticate le pertinenze*, in *Il Sole 24 Ore* del 28 aprile 2017; SPINA, *Cedolare secca sulle locazioni brevi anticipata dai mediatori immobiliari (27 aprile 2017)*, in www.eutekne.info; LOVECCHIO, *Airbnb, fino a 2mila euro per l'omesso invio dei dati*, in *Il Sole 24 Ore* del 14 aprile 2017; LOVECCHIO, *Cedolare secca, chance integrativa*, in *Il Sole 24 Ore* del 9 aprile 2017.

di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare».

Il regime fiscale delle locazioni brevi, infra descritto, riguarda quindi:

- sia i contratti di locazione conclusi direttamente da persone fisiche;
- sia quelli conclusi con il tramite di mediatori immobiliari o di portali telematici che mettono in contatto le parti interessate (come Airbnb, o soggetti simili);
- anche i contratti che prevedono la prestazione di servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali (deve, però, ritenersi solo fornitura di biancheria iniziale e pulizia dei locali al termine della locazione, diversamente è probabile che si rientri nell'esercizio di attività alberghiera o assimilata, quindi nell'esercizio di impresa);
- la disciplina in oggetto riguarda infine i soli contratti di locazione ad uso abitativo.

Viene innanzitutto previsto, al comma 2, che *«A decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca».*

Il regime della c.d. cedolare secca è quindi opzionale anche per le locazioni brevi; in difetto di opzione, sorge in capo al locatore l'obbligo di dichiarare il reddito da locazione nella propria dichiarazione dei redditi, assoggettandola ad Irpef secondo le regole ordinarie.

Al comma 3 viene precisato che *«Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1».*

Per gli ordinari contratti di locazione «breve» l'applicabilità del regime dell'imposta cedolare secca era stato ricavato in via interpretativa anche prima della novella in esame (cfr. la Circ. Agenzia Entrate 1 giugno 2011, n. 26/E, § 1.2, e Provv. Agenzia Entrate in data 7 aprile 2011, § 1.3.3).

Costituisce, invece, un'innovazione l'assoggettamento a tale imposta:

- dei contratti di sublocazione «breve»;
- dei contratti a titolo oneroso, conclusi dal comodatario, aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi per un periodo non superiore a 30 giorni.

Ai sensi del comma 3-bis dell'art. 4, *«Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere definiti, ai fini del presente articolo, i criteri in base ai quali l'attività di locazione di cui al comma 1 del presente articolo si presume svolta in forma imprenditoriale, in coerenza con l'articolo 2082 del codice civile e con la disciplina sui redditi di impresa di cui al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, avuto anche riguardo al numero delle unità immobiliari locate e alla durata delle*

locazioni in un anno solare».

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, «I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui al comma 1 e 3 è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati».

Ai sensi del comma 5, «I soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto»¹⁸⁶.

L'obbligo di ritenuta presuppone che l'intermediario o il gestore di portali telematici incassi il corrispettivo per conto del locatore, o intervenga nel relativo pagamento. La ritenuta deve ritenersi a titolo d'imposta in caso di opzione per l'imposta cedolare secca, a titolo d'acconto in caso di applicabilità dell'Irpef. È dubbio che la disciplina appena descritta sia immediatamente applicabile, in assenza di provvedimenti attuativi (manca, tra l'altro, anche il codice tributo per il relativo versamento).

Cfr. anche, ad illustrazione della suesposta disciplina, il [Dossier di documentazione](#) degli uffici studi parlamentari.

¹⁸⁶ A norma dell'art. 4, comma 5-bis, del D.L. n. 50/2017, «I soggetti di cui al comma 5 non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti dal presente articolo tramite la stabile organizzazione. I soggetti non residenti riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo, in qualità di responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

Ai sensi del successivo comma 6, «Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi 4, 5 e 5-bis del presente articolo, incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione dei dati da parte dell'intermediario».

Infine, ai sensi del comma 5-ter dell'art. 4, «Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale».

In tema di imposta cedolare secca in generale, v. anche le *Rassegne* relative al *primo semestre 2014*, al *secondo semestre 2015* ed al *secondo semestre 2016*, in www.gaetanopetrelli.it; nonché, di recente, la [Circ. Agenzia Entrate 7 aprile 2017, n. 8/E](#), e la [Ris. Agenzia Entrate 10 marzo 2017, n. 30/E](#) (quest'ultima recante istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello «F24 – Versamenti con elementi identificativi», della sanzione di cui all'articolo 3, comma 3, del d. lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ossia la sanzione per mancata comunicazione di proroga o risoluzione del contratto soggetto a cedolare secca).

REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Con [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 15 giugno 2017](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 15 giugno 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), è stato approvato il nuovo modello per la «Richiesta di registrazione e adempimenti successivi – contratti di locazione e affitto di immobili» (modello RLI), con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica ¹⁸⁷.

Con tale modello è possibile:

- richiedere la registrazione;
- comunicare proroghe, cessioni, subentro e risoluzioni dei contratti di locazione e affitto di beni immobili;
- esercitare o revocare l'opzione della cedolare secca.

Il modello «RLI» è altresì utilizzato per effettuare i seguenti adempimenti:

- comunicazione dei dati catastali ai sensi dell'articolo 19, comma 15, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78;
- contestuale registrazione dei contratti di affitto dei terreni e degli annessi «titoli PAC», sostituendo il «Modello 69» per tali fattispecie;
- denunce relative ai contratti di locazione non registrati, ai contratti di locazione con canone superiore a quello registrato o ai comodati fittizi;
- registrazione dei contratti di locazione con previsione di canoni differenti per le diverse annualità;
- registrazione dei contratti di locazione a tempo indeterminato;
- ravvedimento operoso;
- gestione della comunicazione della risoluzione o proroga tardiva in caso di cedolare secca;
- registrazione dei contratti di locazione di pertinenze concesse con atto separato rispetto all'immobile principale.

Con il modello RLI è infine consentita anche la contestuale registrazione dei contratti di affitto dei terreni e degli annessi titoli PAC, nonché la possibilità di comunicare il subentro nel contratto di locazione, ad esempio in caso di successione *mortis causa*.

Il modello, oltre al frontespizio che contiene l'informativa sul trattamento dei

¹⁸⁷ MAURO, *Dal 19 settembre 2017, nuovo modello per registrare le locazioni (16 giugno 2017)*, in www.eutekne.info.

dati personali di cui all'articolo 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Esso si compone dei seguenti quadri (punto 1.1 del Provvedimento):

– quadro A «*Dati generali*», nel quale sono contenuti i dati utili alla registrazione del contratto (quali la tipologia del contratto, la data di stipula e la durata della locazione), la sezione dedicata agli adempimenti successivi (tra i quali proroga, cessione, subentro e risoluzione), i dati del richiedente la registrazione e la sezione riservata alla presentazione in via telematica;

– quadro B «*Soggetti*», in cui sono indicati i dati dei locatori e dei conduttori;

– quadro C «*Dati degli immobili*», riguardante i dati degli immobili principali e delle relative pertinenze;

– quadro D «*Locazione ad uso abitativo e opzione/revoca cedolare secca*», contenente le informazioni relative al regime della cedolare secca;

– quadro E «*Locazione con canoni differenti per una o più annualità*», in cui possono essere indicati i diversi canoni di locazione pattuiti nel contratto per le successive annualità.

Ai sensi del punto 1.4, il modello è presentato in modalità telematica, direttamente o per il tramite dei soggetti abilitati, indicati nell'articolo 15 del decreto direttoriale del 31 luglio 1998. La presentazione telematica del modello può essere effettuata anche presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione (hanno l'obbligo di registrazione telematica i soggetti in possesso di almeno dieci unità immobiliari).

In caso di richiesta di registrazione, il modello può essere presentato in via telematica in forma semplificata senza l'allegazione della copia del testo contrattuale in presenza delle seguenti caratteristiche:

- un numero di locatori e di conduttori, rispettivamente, non superiore a tre,
- una sola unità abitativa ed un numero di pertinenze non superiore a tre;
- tutti gli immobili devono essere censiti con attribuzione di rendita;
- il contratto contiene esclusivamente la disciplina del rapporto di locazione e, pertanto, non comprende ulteriori pattuizioni;
- il contratto è stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione.

Gli utenti del servizio telematico trasmettono i dati contenuti nella richiesta di registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili e i dati relativi al versamento delle imposte di registro e di bollo secondo le specifiche tecniche contenute nell'Allegato B. Ciascun file può contenere i dati relativi alla richiesta di registrazione di un solo contratto ovvero alla comunicazione di uno o più adempimenti successivi che si riferiscono ad un solo richiedente (punto 2).

Il locatore può revocare l'opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata l'opzione entro il termine previsto per il pagamento dell'imposta di registro relativa all'annualità di riferimento. La revoca comporta il pagamento dell'imposta di registro dovuta per detta annualità di riferimento e per le successive (punto 3).

Ai sensi del punto 4, il nuovo modello sostituisce il precedente modello RLI, approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 gennaio 2014, a decorrere dal 19 settembre 2017. Pertanto:

- fino al 18 settembre 2017, per l'effettuazione dell'adempimento, deve essere

utilizzato il Modello RLI già in uso, approvato con il Provvedimento del 10 gennaio 2014;

– a far data dal 19 settembre 2017 dovrà essere utilizzato esclusivamente il modello approvato con il Provvedimento del 15 giugno 2017, con il relativo software.

L'art. 13, comma 4-*octies*, del [D.L. 30 dicembre 2016, n. 244](#) (in G.U. n. 304 del 30.12.2016), introdotto in sede di conversione dalla [legge 27 febbraio 2017, n. 19](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 49 del 28.2.2017), in vigore dal 1° marzo 2017, ha abrogato il comma 2 dell'art. 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Conseguentemente, a partire dalla dichiarazione dei redditi che dovrà essere presentata nell'anno 2018 relativamente al periodo d'imposta 2017, il locatore, per usufruire dei benefici di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 431/1998 (riduzione del reddito imponibile ai fini Irpef, e della base imponibile dell'imposta di registro), non sarà più tenuto ad indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'IMU.

Cfr. anche, a commento della suseposta disciplina, il [Dossier di documentazione](#) degli uffici studi parlamentari.

LOCAZIONI ABITATIVE A CANONE CONCORDATO

Con [D.M. 16 gennaio 2017](#) (in G.U. n. 62 del giorno 15.3.2017) sono stati dettati i criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3 della stessa legge¹⁸⁸.

1) – Contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato.

A norma dell'art. 1 del decreto, gli accordi territoriali, in conformità delle finalità indicate all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, stabiliscono fasce di oscillazione del canone di locazione all'interno delle quali, secondo le caratteristiche dell'edificio e dell'unità o porzione di unità immobiliare, è concordato, tra le parti, il canone per i singoli contratti.

Più precisamente, ai sensi del comma 7 dell'art. 1, gli accordi territoriali possono stabilire, per durate contrattuali superiori a quella minima fissata dalla legge, misure di aumento dei valori (minimo e massimo) delle fasce di oscillazione dei canoni definiti per aree omogenee nonché particolari forme di garanzia. Gli accordi territoriali possono stabilire gli elementi oggettivi che determinano una riduzione del canone massimo.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Gli accordi definiscono, per i contratti non

¹⁸⁸ SPINA, *Canoni di locazione concordati senza obbligo di assistenza delle associazioni (27 marzo 2017)*, in [www.eutekne.info](#); FOSSATI, *Più facili gli affitti «concordati»*, in *Il Sole 24 Ore* del 17 marzo 2017.

assistiti, le modalità di attestazione, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno una organizzazione firmataria dell'accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali.

Gli accordi territoriali possono prevedere, per i contratti per i quali il locatore non opti per la «cedolare secca», l'aggiornamento del canone in misura contrattata e, comunque, non superiore al 75 per cento della variazione Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente (art. 1, comma 9).

I contratti di locazione di cui all'art. 1 del decreto sono stipulati esclusivamente utilizzando il tipo di contratto (Allegato A) che è approvato ai sensi dell'art. 4-bis della legge n. 431 del 1998 (art. 1, comma 10).

2) – Contratti di locazione di natura transitoria.

I contratti di locazione di natura transitoria (di cui all'art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431) sono disciplinati dall'art. 2 del decreto. Ai sensi del comma 1 dell'art. 2, i contratti di locazione di natura transitoria hanno durata non superiore a diciotto mesi. Tali contratti sono stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari o dei conduttori per fattispecie – con particolare riferimento a quelle derivanti da mobilità lavorativa e connesse allo studio, all'apprendistato e formazione professionale, all'aggiornamento ed alla ricerca di soluzioni occupazionali – da individuarsi nella contrattazione territoriale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative. I medesimi contratti devono contenere una specifica dichiarazione che individui l'esigenza di transitorietà del locatore o del conduttore, tra quelle indicate nell'Accordo definito in sede locale, da provare, per i contratti di durata superiore a trenta giorni, con apposita documentazione da allegare al contratto (art. 2, comma 4).

I suddetti contratti di natura transitoria sono ricondotti alla durata prevista dall'art. 2, comma 1, della legge n. 431 del 1998 in caso di inadempimento delle modalità di stipula del contratto previste dai commi 1, 2, 4, 5 del presente articolo (art. 2, comma 6). Essi sono stipulati esclusivamente utilizzando il tipo di contratto (Allegato B) che è approvato ai sensi dell'art. 4-bis della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni (art. 2, comma 7). Le parti contrattuali possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Gli accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le modalità di attestazione, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali, a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno una organizzazione firmataria dell'accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali (art. 2, comma 8).

3) – Contratti di locazione per studenti universitari.

A norma dell'art. 3 del decreto, nei Comuni sede di università, di corsi universitari distaccati e di specializzazione, e comunque di istituti di istruzione superiore, nonché nei Comuni limitrofi e qualora il conduttore sia iscritto ad un corso di laurea o di formazione post laurea in un comune diverso da quello di residenza, possono essere stipulati contratti per studenti universitari di durata da sei mesi a tre anni,

rinnovabili alla prima scadenza, salvo disdetta del conduttore da comunicarsi almeno un mese e non oltre tre mesi prima. Tali contratti possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti universitari o dalle aziende per il diritto allo studio. I canoni di locazione sono definiti in appositi accordi locali sulla base dei valori per aree omogenee ed eventuali zone stabiliti negli accordi territoriali di cui all'art. 1. L'accordo locale potrà individuare misure di aumento o diminuzione dei valori dei canoni in relazione alla durata contrattuale. I canoni di locazione sono definiti con le medesime modalità previste dal comma 4 dell'articolo 1.

I contratti di locazione in oggetto sono stipulati esclusivamente utilizzando il tipo di contratto (Allegato C) che è approvato ai sensi dell'art. 4-bis della legge n. 431 del 1998 e successive modificazioni. Le parti contrattuali possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Gli accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le modalità di attestazione, da eseguirsi sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali, a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno una organizzazione firmataria dell'accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali.

4) – *Oneri accessori.*

Per i contratti di locazione di cui agli articoli 1, 2 e 3, sopra descritti, si applica la Tabella degli oneri accessori allegata al decreto (Allegato D). Per le voci non considerate nella citata Tabella si rinvia alle leggi vigenti e agli usi locali.

5) – *Agevolazioni fiscali.*

Ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo situati nel territorio dei comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa, si applica – a norma dell'art. 5 del decreto – la disciplina fiscale infra descritta.

a) il reddito imponibile dei fabbricati locati, ai sensi dell'art. 37 del t.u.i.r., è ulteriormente ridotto del 30 per cento, a condizione che nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si intende usufruire della agevolazione siano indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, l'anno di presentazione della denuncia dell'immobile ai fini delle imposte municipali sugli immobili e il comune di ubicazione dello stesso fabbricato;

b) in caso di esercizio dell'opzione per la cedolare secca, per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge n. 431 del 1998, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), del d.l. 30 dicembre 1988, n. 551, convertito in legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 15 per cento ed è ulteriormente ridotta al 10 per cento ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 2-bis, del d.l. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in legge 23 maggio 2014, n. 80, per il periodo ivi indicato;

c) in sede di prima applicazione del presente decreto fino all'eventuale aggiornamento periodico eseguito ai sensi dell'art. 8, comma 4, della citata legge n. 431 del 1998, la base imponibile per la determinazione dell'imposta di registro è assunta nella misura del 70 per cento del corrispettivo annuo pattuito;

d) ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati a norma dell'art. 2, comma 3 e art. 4,

commi 2 e 3, della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione fiscale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nelle misure indicate all'art. 5, comma 7, del decreto;

e) ulteriori detrazioni fiscali sono accordate ai lavoratori dipendenti nei casi previsti dall'art. 5, comma 8, del decreto;

f) dall'Irpef lorda si detrae un importo pari al 19 per cento di una serie di oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, ed in particolare i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431 del 1998;

g) ai fini dell'I.m.u. e della Ta.s.i. con riferimento agli immobili locati con contratti a canone concordato l'imposta è determinata applicando rispettivamente l'aliquota stabilita dal comune, con riduzione al 75 per cento *ex art 13 comma 6-bis d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e l'aliquota stabilita dal comune ai sensi dell'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, ridotta al 75 per cento ai sensi del comma 678, ultimo periodo, dell'art. 1 della medesima legge n. 147 del 2013.*

6) – Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale.

A norma dell'art. 6 del decreto, per i contratti di locazione di cui agli articoli 1, 2 e 3 sono adottate le «Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione» di cui all'Allegato E al decreto.

7) – Obbligatorietà dei tipi di contratto.

A norma dell'art. 7, l'adozione dei tipi di contratto allegati al presente decreto diviene obbligatoria, negli ambiti territoriali interessati, dal deposito degli accordi ai sensi del comma 2, sulla base dei criteri indicati nel decreto di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 431 del 1998.

REGISTRI IMMOBILIARI E CATASTO - PAGAMENTO DI TASSE IPOTECARIE E TRIBUTI SPECIALI CATASTALI

Con [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 28 giugno 2017](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate in data 28 giugno 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state emanate disposizioni concernenti la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali da corrispondere agli Uffici Provinciali – Territorio, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 237, come sostituito dall'art. 7-*quater*, comma 36, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge 1° dicembre 2016, n. 225 ¹⁸⁹, e di ogni altro corrispettivo dovuto in relazione ai servizi ipotecari e

¹⁸⁹ A norma dell'art. 6, commi 3 e 3-bis, del d. lgs. 9 luglio 1997, n. 237:

«A decorrere dal 1° luglio 2017, la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) e i), da corrispondere agli uffici provinciali – territorio dell'Agenzia delle entrate è effettuata mediante:

- a) versamento unitario, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- b) contrassegni sostitutivi;
- c) carte di debito o prepagate;
- d) modalità telematiche;
- e) altri strumenti di pagamento elettronico.

catastali resi presso gli Uffici ¹⁹⁰.

1) – Sistemi di pagamento diversi dal contante. Generalità.

Più precisamente, la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali ha luogo, a decorrere dal 1° luglio 2017 – come disposto dall’art. 6, comma 3, del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 237, con i seguenti sistemi di pagamento diversi dal contante:

- a) versamento unitario (con mod. F24), ai sensi dell’articolo 17 del d. lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- b) contrassegni sostitutivi;
- c) carte di debito o prepagate;
- d) modalità telematiche;
- e) altri strumenti di pagamento elettronico.

Per il versamento delle altre entrate erariali e dei corrispettivi correlati ad operazioni ipotecarie e catastali erogate presso gli Uffici, si applicano le disposizioni del Provvedimento del 28 giugno 2017 (punto 1.2).

Al fine di conseguire le finalità suindicate sono ulteriormente implementati i servizi di visura e di pagamento mediante procedure telematiche (punto 1.3).

A norma del punto 2.1, a partire dal 1° luglio 2017, è utilizzato il modello «F24 Versamenti con elementi identificativi» (c.d. F24 ELIDE) ¹⁹¹ per il pagamento di:

- *imposte e tasse ipotecarie*;
- *tributi speciali catastali e relativi accessori* ¹⁹²;
- *interessi e delle sanzioni amministrative*;
- *ogni altro corrispettivo dovuto agli Uffici Provinciali-Territorio*, connesso al rilascio di certificati, copie e attestazioni, estrazione dati e riproduzioni cartografiche, nonché alla presentazione di atti di aggiornamento catastali presso gli Uffici medesimi.

Con risoluzione dell’Agenzia delle Entrate sono istituiti i codici tributo da utilizzare per i versamenti di cui al punto 2.1 e sono impartite le istruzioni per la compilazione dei modelli di pagamento (punto 2.2).

2) – Contrassegni sostitutivi.

A norma del punto 3 del Provvedimento, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali sono corrisposti ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle

3-bis. Nel caso di pagamento contestuale di imposte ipotecarie o di bollo e di tasse ipotecarie, queste ultime possono essere riscosse e versate con le modalità di cui all’articolo 4».

Ai sensi dell’art. 4, comma 1, primo periodo, del d. lgs. n. 237/1997, «*Le entrate sono riscosse dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi e dagli istituti di credito secondo le modalità di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento concernente l’istituzione del conto fiscale, emanato con decreto 28 dicembre 1993, n. 567 del Ministro delle finanze*». Ai sensi del comma 2, «*A seguito dell’entrata in funzione degli sportelli automatizzati che consentono l’acquisizione in tempo reale dei dati relativi ai pagamenti, il compito di riscuotere le entrate può essere affidato anche all’Ente poste italiane con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni*».

¹⁹⁰ MAURO, *Dal 2018 niente contanti per pagare ipotecarie e tributi speciali catastali (29 giugno 2017)*, in *www.eutekne.info*.

¹⁹¹ I versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli Uffici dell’Agenzia delle Entrate sono effettuati esclusivamente con il tipo di modello di pagamento allegato o indicato negli stessi atti (punto 2.3).

¹⁹² Tra gli «accessori» è da ritenersi compresa anche l’imposta di bollo, come chiarito nelle Motivazioni del Provvedimento.

Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno ai sensi degli articoli 3, comma 1, lett. a), 4, quarto comma, e 39 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642. A tal fine è istituita una nuova tipologia di contrassegno, da utilizzarsi per il versamento dei tributi speciali e delle tasse ipotecarie, dovuti per l'erogazione dei servizi in materia di catasto e di pubblicità immobiliare. L'Agenzia delle Entrate rende noto, con proprio comunicato pubblicato sul proprio sito internet, la data di operatività del contrassegno, che deve essere apposto sul modello di richiesta del servizio o sulle domande presentate all'Ufficio.

3) – Modalità telematiche di pagamento.

È possibile utilizzare, ai fini del pagamento di tasse e tributi in oggetto, anche il versamento con modalità telematiche sul conto corrente unico a livello nazionale, intestato all'Agenzia delle entrate. In questo caso, le somme vanno versate preventivamente, e sono rese disponibili per il pagamento dei tributi e di ogni altro corrispettivo dovuto per i servizi ipotecari e catastali, resi presso gli Uffici Provinciali-Territorio. Si applica al riguardo quanto disposto con [Provvedimento dell'Agenzia del Territorio in data 2 marzo 2007](#). L'Agenzia delle Entrate, mediante uno o più comunicati pubblicati sul proprio sito internet, rende noti i termini e le modalità operative per l'utilizzo dei versamenti telematici (punto 4).

4) – Accesso diretto al sistema telematico per la consultazione delle banche dati ipotecarie e catastali.

Ai sensi del punto 5 del Provvedimento, le modalità di accesso telematico ai servizi catastali ed ipotecari, richiamate nel Decreto direttoriale dell'Agenzia del Territorio in data 4 maggio 2007, sono adeguate al fine di estendere il servizio anche in ambito catastale, tenuto conto dell'introduzione dei diritti erariali per le visure di cui all'articolo 6, comma 5-septies, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, che ha modificato la tabella dei tributi speciali catastali allegata al d.l. 31 luglio 1954, n. 533.

L'accesso diretto al sistema telematico dell'Agenzia per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale è subordinato alla registrazione del richiedente al portale del prestatore dei servizi di pagamento, al fine di consentire il versamento dei tributi previsti dalla normativa vigente per ogni consultazione effettuata.

Le disposizioni regolanti l'accesso diretto al sistema telematico, richiamate nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 4 maggio 2007, come modificato dal [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 17 dicembre 2014](#), per quanto compatibili, continuano a trovare applicazione.

5) – Altre modalità di pagamento diverse dal contante.

Restano ferme le disposizioni concernenti il pagamento delle entrate erariali a corrispondere, contestualmente all'erogazione dei servizi catastali ed ipotecari, mediante terminali POS installati presso gli Uffici Provinciali-Territorio da prestatori di servizi di pagamento (punto 6.1).

A decorrere dal 1° ottobre 2017 cessano di applicarsi le disposizioni del Provvedimento dell'Agenzia del Territorio in data 23 febbraio 2005, relative al pagamento anticipato delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali tramite deposito interno (punto 6.2).

Restano ferme le altre disposizioni di pagamento tramite conto corrente postale, inerenti i corrispettivi da versare all'Agenzia e allo Stato, in relazione ai servizi resi, già previsti dal vigente ordinamento (punto 6.3).

6) – Disciplina transitoria.

Come sopra evidenziato, alcune modalità di pagamento (contrassegni sostitutivi; versamento preventivo sul conto corrente unico nazionale) non sono ancora operative.

A norma del punto 7 del Provvedimento, è quindi dettata una disciplina transitoria, in forza della quale, per i versamenti in oggetto:

– fino al 31 dicembre 2017 sono ammessi i pagamenti in contante e con titoli al portatore, secondo le modalità vigenti;

– dal 1° gennaio 2018, le riscossioni sono effettuate esclusivamente con le nuove modalità, indicate nel Provvedimento del 28 giugno 2017.

Con [Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate in data 14 febbraio 2017](#) è stato annunciato l’ampliamento del pacchetto dei servizi telematici a disposizione sulla piattaforma web Sister. Gli utenti privati convenzionati alla consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale possono ora richiedere direttamente online, a tutti i Servizi di pubblicità immobiliare, anche i certificati ipotecari e le copie di note o titoli¹⁹³. Più precisamente, è possibile:

- richiedere certificati generali o speciali;
- richiedere copia delle note o dei titoli informatizzati;
- ricevere il documento firmato digitalmente dal conservatore;
- pagare i relativi tributi e scaricare le ricevute di pagamento.

Cfr. anche, in tema di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale relativa a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento, la [Circ. Agenzia Entrate 24 marzo 2017, n. 3/E](#).

CONTRATTI DI GARANZIA FINANZIARIA

L’art. 26 del [D.L. 23 dicembre 2016, n. 237](#) (in G.U. n. 299 del 23.12.2016), in vigore dal 23 dicembre 2016, convertito in [legge 17 febbraio 2017, n. 15](#) (in G.U. n. 43 del 21.2.2017), in vigore dal 22 febbraio 2017, ha apportato alcune modifiche alla disciplina dei contratti di garanzia finanziaria, contenuta nel d. lgs. 21 maggio 2004, n. 170.

Ai sensi del novellato comma 1-bis dell’art. 3 del d. lgs. n. 170/2004, «Salvo quanto previsto dal comma seguente, ai fini dell’opponibilità ai terzi e al debitore ceduto o debitore del credito dato in pegno restano fermi i requisiti di notificazione al debitore o di accettazione da parte del debitore previsti dal codice civile».

Nel suddetto art. 3 sono inoltre stati inseriti i seguenti nuovi commi 1-ter e 1-quater:

«1-ter. Qualora, al fine di soddisfare anche in modo indiretto esigenze di liquidità, la Banca d’Italia effettui operazioni di finanziamento o di altra natura che siano garantite mediante pegno o cessione di credito, la garanzia ha effetto nei confronti dei terzi dal momento della sua prestazione, ai sensi degli articoli 1, comma 1 lettera q), e 2, comma 1, lettera b), e in deroga agli articoli 1265, 2800 e 2914 n. 2), del codice civile. In deroga

¹⁹³ MAURO, *Anche per le persone giuridiche visure «personali» esenti da tasse e imposte (25 marzo 2017)*, in [www.eutekne.info](#); BORGOGGIO, *Certificati ipotecari on line con Sister (15 febbraio 2017)*, in [www.eutekne.info](#).

articoli 1248 e 2805 del codice civile, il debitore ceduto o il debitore del credito dato in pegno non possono opporre in compensazione alla Banca d'Italia eventuali crediti vantati nei confronti del soggetto rispettivamente cedente o datore di pegno, indipendentemente dal fatto che tali crediti siano sorti, acquisiti o divenuti esigibili prima della prestazione della garanzia a favore della Banca d'Italia o dopo la stessa. Agli altri effetti di legge, ai fini dell'opponibilità della garanzia al debitore ceduto o al debitore del credito dato in pegno restano fermi i requisiti di notificazione o di accettazione previsti dal codice civile.

1-quater. Quando le garanzie indicate nel comma 1-ter sono costituite da crediti ipotecari, non è richiesta l'annotazione prevista dall'articolo 2843 del codice civile. Alle operazioni della Banca d'Italia indicate al comma 1-ter si applica l'articolo 67, comma 4, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

Cfr. anche il [Dossier di documentazione](#) dei servizi studi parlamentari.

FONDO DI SOLIDARIETÀ PER GLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE

L'art. 13, comma 6-*sexiesdecies*, del [D.L. 30 dicembre 2016, n. 244](#) (in G.U. n. 304 del 30.12.2016), come modificato in sede di conversione dalla [legge 27 febbraio 2017, n. 19](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 49 del 28.2.2017), in vigore dal 1° marzo 2017, ha modificato la previsione contenuta nell'art. 17, comma 2, del d. lgs. 20 giugno 2005, n. 122, relativamente al Fondo di solidarietà per gli acquirenti di immobili da costruire ¹⁹⁴.

Considerato che, per reperire le risorse destinate al Fondo, è istituito un contributo obbligatorio a carico dei costruttori tenuti all'obbligo di procurare il rilascio e di provvedere alla consegna della fideiussione di cui all'articolo 2 del d. lgs. n. 122/2005, e che la previsione originaria dell'art. 17, comma 2, istituiva il suddetto contributo obbligatorio per una durata massima di quindici anni dall'entrata in vigore del decreto, con la disposizione in commento la suddetta contribuzione obbligatoria è stata prolungata per un periodo massimo di venticinque anni a decorrere dal 21 luglio 2005 (quindi fino al 21 luglio 2030).

Cfr. anche, a commento della suesposta disciplina, il [Dossier di documentazione](#) degli uffici studi parlamentari.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO

Con [Deliberazione ANAC in data 28 dicembre 2016, n. 1309/2016](#) (in G.U. n. 7 del 10.1.2017) sono state approvate le Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 ¹⁹⁵.

¹⁹⁴ In materia si rinvia a PETRELLI, *Gli acquisti di immobili da costruire*, Milano 2005.

¹⁹⁵ L'art. 5 comma 2 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal d. lgs. n. 97/2016, ha introdotto, accanto all'accesso civico già disciplinato dal d. lgs. n. 33/2013, il diritto di chiunque di accedere a dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d. lgs. n. 33/2013 (c.d. «accesso generalizzato»), nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-*bis*, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo

Le linee guida forniscono indicazioni operative dettagliate in relazione ai tre diversi tipi di accesso ai dati e documenti della pubblica amministrazione (c.d. *accesso generalizzato, accesso civico e accesso documentale*), ma soprattutto alla prima tipologia suindicata. Secondo quanto previsto nelle linee guida, a partire dal 23 dicembre 2016, data stabilita da legislatore, deve essere data immediata applicazione all'istituto dell'accesso generalizzato, con la valutazione caso per caso delle richieste presentate. La Guida operativa all'accesso generalizzato è contenuta in allegato alle linee guida.

Va rammentato che la disciplina in oggetto riguarda anche l'accesso ai dati e documenti delle società a partecipazione pubblica, e degli ordini professionali.

Sulla disciplina della trasparenza delle pubbliche amministrazioni e dell'accesso civico, introdotta dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, cfr. anche la *Rassegna* relativa al *primo semestre 2016*, in www.gaetanopetrelli.it.

RISARCIMENTO DEL DANNO ANTITRUST

Con **D. Lgs. 19 gennaio 2017, n. 3** (in G.U. n. 15 del 19.1.2017), in vigore dal 3 febbraio 2017, è stata data attuazione alla direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea ¹⁹⁶.

sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Il suddetto accesso generalizzato si traduce, in estrema sintesi, in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

L'accesso generalizzato non sostituisce l'accesso civico «semplice» (individuato nelle linee guida come «*accesso civico*») previsto dall'art. 5, comma 1 del d. lgs. n. 33/2013, e disciplinato nel citato decreto già prima delle modifiche ad opera del d. lgs. n. 97/2016. L'accesso civico rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza.

Infine, l'accesso generalizzato deve essere anche tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (denominato nelle linee guida «*accesso documentale*»). La finalità dell'accesso documentale *ex lege* n. 241/90 è, in effetti, ben differente da quella sottesa all'accesso generalizzato ed è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà – partecipative e/o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari.

L'art. 5-*bis* del d. lgs. n. 33/2013, come modificato dal d. lgs. n. 97/2016, ha previsto esclusioni e limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 comma 2 del medesimo decreto; ai sensi del comma 6, ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti l'Autorità nazionale anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281/1997, adotta linee guida recanti indicazioni operative.

Cfr. anche, in argomento, SAVINO, *Il FOIA italiano. La fine della trasparenza di Bertoldo* (D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97), in *Giornale dir. amm.*, 2016, p. 593; TEDESCHI, *Il diritto di accesso: il nuovo dovere di collaborazione dell'amministrazione (nota a T.A.R. Lazio – Roma, sez. II ter, 15 marzo 2016)*, in *Giornale dir. amm.*, 2016, p. 805.

¹⁹⁶ Cfr., sulla tematica, AA.VV., *Il risarcimento del danno nel diritto della concorrenza. Commento al d.lgs. n. 3/2017*, Torino 2017; VILLA, *L'attuazione della Direttiva sul risarcimento del danno per violazione delle norme sulla concorrenza*, in *Corriere giur.*, 2017, p. 441; CHIEPPA, *Il recepimento in Italia della Dir. 2014/104/UE e la prospettiva dell'AGCM*, in *Dir. industriale*, 2016, p. 314; PITRUZZELLA, *La Direttiva 2014/104/UE sul risarcimento del danno antitrust*, in *Dir. industriale*, 2016, p. 313; MALAGOLI, *Il risarcimento del danno da pratiche*

Più precisamente, il decreto disciplina, anche con riferimento alle azioni collettive di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo (d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206), il diritto al risarcimento in favore di chiunque ha subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza da parte di un'impresa o di un'associazione di imprese. Il risarcimento comprende il danno emergente, il lucro cessante e gli interessi e non determina sovracompensazioni (art. 1).

Ai fini dell'azione per il risarcimento del danno si ritiene definitivamente accertata, nei confronti dell'autore, la violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione dell'autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non più soggetta ad impugnazione (art. 7).

Il diritto al risarcimento del danno derivante da una violazione del diritto della concorrenza si prescrive in cinque anni. Il termine di prescrizione non inizia a decorrere prima che la violazione del diritto della concorrenza sia cessata e prima che l'attore sia a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza di tutti i seguenti elementi. La prescrizione rimane sospesa quando l'autorità

anticoncorrenziali alla luce della direttiva 2014/104/UE del 26 novembre 2014, in *Contratto e impresa/Europa*, 2015, p. 390; BUFFONE, *Strada in discesa per le controversie con soluzione bonaria*, in *Guida al diritto*, 2017, 8, p. 45; SAPORITO, *Concorrenza, tutela in tribunale*, in *Il Sole 24 Ore* del 22 gennaio 2017.

V. anche, in argomento, MINGIONE, *Prescrizione del diritto al risarcimento dei danni per violazione di norme antitrust (nota a Trib. Roma 23 novembre 2016)*, in *Corriere giur.*, 2017, p. 377; SCOCCINI, *La prescrizione del diritto al risarcimento del danno antitrust (nota a Trib. Milano 15 ottobre 2014)*, in *Giur. it.*, 2015, p. 2603; HEIMLER, *Il risarcimento del danno antitrust: limiti e opportunità*, in *Dir. industriale*, 2016, p. 410; SIMONINI, *Causalità nella fattispecie dell'illecito concorrenziale*, in *Contratto e impresa*, 2015, p. 777; CASTELLI, *Recenti interventi comunitari in materia di risarcimento del danno da violazione di norme antitrust: riflessi sulla disciplina nazionale*, in *Giur. comm.*, 2009, I, p. 1198; BARIATTI, *Violazione di norme antitrust e diritto internazionale privato: il giudice italiano e i cartelli*, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 2008, p. 349; CINTIOLI, *Le nuove misure riparatorie del danno alla concorrenza: impegni e misure cautelari*, in *Giur. comm.*, 2008, I, p. 109; MAUGERI, *Violazione della disciplina antitrust e tutela dei privati: competenza, prescrizione, duplicazione dei danni e deterrenza*, in *Nuova giur. civ.*, 2008, I, p. 169; BARCELLONA, *Funzione compensativa della responsabilità e private enforcement della disciplina antitrust*, in *Contratto e impresa*, 2008, p. 120; SALOMONE, *Il risarcimento del danno da illeciti antitrust: profili di tutela interna e comunitaria*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2007, p. 875; GRIMALDI, *Danno anticoncorrenziale nei contratti stipulati dal contraente finale (nota a Corte Giustizia CE 13 luglio 2006 n. C-295/04)*, in *Obbligazioni e contratti*, 2007, p. 709; MONTEMAGGI, *Dalla Corte di Giustizia nuovi spunti di riflessione per una tutela effettiva del consumatore vittima di pratiche anticoncorrenziali (nota a Corte Giustizia CE 13 luglio 2006 n. C-295/04 e C-298/04)*, in *Nuova giur. civ.*, 2007, I, p. 634; SCOGNAMIGLIO, *Danno da violazione della disciplina antitrust e rimedi*, in *Riv. dir. comm.*, 2006, I, p. 727; PONCIBÒ, *Profili di risarcibilità del danno per la violazione della normativa antitrust (nota a Cass. 28 ottobre 2005 n. 21081)*, in *Giust. civ.*, 2006, I, p. 2051; BENEDETTO, *Illecito antitrust e tutela del consumatore (nota ad App. Milano 2 febbraio 2005)*, in *Giur. comm.*, 2006, II, p. 665; IANNUCELLI, *Il private enforcement del diritto della concorrenza in Italia, ovvero può il diritto antitrust servirsi del codice civile?*, in *Riv. soc.*, 2006, p. 710; MANCO, *Spunti per una rilettura sistematica della tutela del consumatore nella disciplina antitrust (nota a Cass. S.U. 4 febbraio 2005 n. 2207)*, in *Rass. dir. civ.*, 2006, p. 562; SIMONE, *Intese anticoncorrenziali e tutela del consumatore (nota a Cass. S. U. 4 febbraio 2005 n. 2207)*, in *Riv. dir. priv.*, 2005, p. 907; NERVI, *La difficile integrazione fra diritto civile e diritto della concorrenza (note in margine a Cass. S.U. 4 febbraio 2005 n. 2207)*, in *Riv. dir. civ.*, 2005, II, p. 495; GENOVESE, *Risarcimento del danno in favore del consumatore che conclude il contratto attuativo di un'intesa vietata: l'intervento delle Sezioni Unite (nota a Cass. S.U. 4 febbraio 2005 n. 2207)*, in *Riv. dir. comm.*, 2005, II, p. 120; MONTEMAGGI, *Pratiche anticoncorrenziali: tutela risarcitoria del consumatore finale (nota a Cass. 26 agosto 2005 n. 17398)*, in *Nuova giur. civ.*, 2006, I, p. 668; INZITARI, *Abuso da impresa anticoncorrenziale e legittimazione aquiliana del consumatore per lesione alla libertà negoziale*, in *Contratto e impresa*, 2005, p. 911; NEBBIA, *Antitrust e risarcimento del danno: fra diritto nazionale ed esperienze europee (nota a App. Milano 10 dicembre 2004)*, in *Giur. it.*, 2006, p. 320; TADDEI ELMI, *Antitrust, contratti a valle e risarcimento del danno*, in *Obbligazioni e contratti*, 2005, p. 40; MAZZONI, *Concorrenza, coordinamento e conflitti tra le regole di mercato*, in *Riv. soc.*, 2005, p. 716.

garante della concorrenza avvia un'indagine o un'istruttoria in relazione alla violazione del diritto della concorrenza cui si riferisce l'azione per il diritto al risarcimento del danno (art. 8).

Il risarcimento del danno da violazione del diritto della concorrenza può essere chiesto da chiunque lo ha subito, indipendentemente dal fatto che si tratti di acquirente diretto o indiretto dell'autore della violazione (art. 10); salve le previsioni in deroga dell'art. 9 del decreto.

Il risarcimento del danno causato da una violazione del diritto della concorrenza dovuto al soggetto danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. L'esistenza del danno cagionato da una violazione del diritto alla concorrenza consistente in un cartello si presume, salva prova contraria dell'autore della violazione (art. 14).

L'art. 18 disciplina la competenza inderogabile dei tribunali delle imprese, secondo le previsioni di dettaglio ivi contenute.

Cfr. anche la [Relazione governativa allo schema del D. Lgs. n. 3/2017](#), nonché il relativo [Dossier di documentazione](#).

CONVENZIONE DI LUGANO - COMPETENZA GIURISDIZIONALE INTERNAZIONALE

Con [Comunicato CE 3 marzo 2017](#) (in G.U.U.E. 3 marzo 2017, n. L57) è stata data notizia della modifica degli allegati della [Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007](#), concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (si rinvia, per il contenuto di detta Convenzione, alla relativa [Relazione esplicativa](#))¹⁹⁷.

DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE

Con [D.L. 17 febbraio 2017, n. 13](#) (in G.U. n. 40 del 17.2.2017), in vigore dal 18 febbraio 2017, convertito in [legge 13 aprile 2017, n. 46](#) (in G.U. n. 90 del 18.4.2017), in vigore dal 19 aprile 2017, sono state dettate disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale¹⁹⁸.

¹⁹⁷ Cfr. anche, sulla Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, AA.VV., *La Convention de Lugano. Passé, présent et devenir*, a cura dell'INSTITUT SUISSE DE DROIT COMPARÉ, Zürich 2007; RODRIGUEZ-MARKUS, *The Implementation of the Revised Lugano Convention in Swiss Procedural Law*, in *Yearbook of Private International Law*, XII, 2010, p. 435; POCAR, *The New Lugano Convention on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters*, in *Yearbook of Private International Law*, 2008, p. 1; MALATESTA, *The Lugano Convention and its Consequences in Family and Succession Matters*, in *The External Dimension of EC Private International Law in Family and Succession Matters*, a cura di MALATESTA, BARIATTI e POCAR, Padova, 2008, p. 19; MCLEAN, *Bilateral Agreements with non-Member States after the Lugano Convention*, *ibidem*, p. 55; BARIATTI, *Bilateral Agreements with non-Member States after the Lugano Opinion: Some Procedural Issues*, *ibidem*, p. 77; BROGGINI, *La Convention parallèle de Lugano, vue par un juriste suisse*, in *Studi di diritto internazionale privato e comparato*, I, Napoli, 2007, p. 609; BROGGINI, *La Convenzione di Lugano: introduzione e interpretazione; la competenza giurisdizionale*, in *Studi di diritto internazionale privato e comparato*, II, Napoli, 2007, p. 735; BROGGINI, *Problèmes particuliers concernant les règles de compétence de la Convention de Lugano*, in *Studi di diritto internazionale privato e comparato*, II, Napoli, 2007, p. 791.

¹⁹⁸ Cfr. ASPRELLA, *Un nuovo rito applicabile in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale*, in *Corriere giur.*, 2017, p. 855; BUFFONE, *Più forte il presidio con le 26 sezioni delle Corti*

Di particolare rilievo, l'istituzione, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, di sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, con le competenze indicate nell'art. 3 del decreto (Capo I, artt. da 1 a 5).

Nel capo II (artt. 6 e seguenti) sono disciplinate misure per la semplificazione e l'efficienza delle procedure innanzi alle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e di integrazione dei cittadini stranieri nonché per la semplificazione e l'efficienza dei procedimenti giudiziari di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e degli altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione.

In particolare, ai sensi del nuovo art. 5-*bis* del d. lgs. 18 agosto 2015, n. 142, il richiedente protezione internazionale ospitato nei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14 è iscritto nell'anagrafe della popolazione residente ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al d.p.r. 30 maggio 1989, n. 223, ove non iscritto individualmente. La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente iscritto ai sensi del comma 1.

Inoltre, ai sensi del novellato comma 1-*bis* dell'art. 9 del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato allo straniero titolare di protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del d. lgs. 19 novembre 2007, n. 251, reca, nella rubrica «annotazioni», la dicitura «protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]». Se, successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo allo straniero titolare di protezione internazionale, la responsabilità della protezione internazionale, secondo le norme internazionali e nazionali che ne disciplinano il trasferimento, è trasferita ad altro Stato membro prima del rilascio, da parte di tale Stato membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, la dicitura «protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]» è aggiornata, entro tre mesi dalla richiesta, con l'indicazione dello Stato membro a cui la stessa è stata trasferita e la data del trasferimento.

Cfr. anche il [Dossier di documentazione](#) del servizio studi del Senato, relativo alla legge n. 46/2017 (d.d.l. AS-2705).

Con [legge 7 aprile 2017, n. 47](#) (in G.U. n. 93 del 21.4.2017) sono state dettate disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non

d'appello, in *Guida al diritto*, 2017, 20, p. 62; BUFFONE, *Formazione e prassi, tutte le istruzioni dei magistrati*, in *Guida al diritto*, 2017, 20, p. 64; BUFFONE, *Decisione collegiale per l'abolizione del grado di appello*, in *Guida al diritto*, 2017, 20, p. 68; BUFFONE, *Sulla messa a regime del nuovo impianto pesa l'organizzazione*, in *Guida al diritto*, 2017, 12, p. 51; FAVILLI, *Scompare l'appello contro il diniego di protezione*, in *Guida al diritto*, 2017, 12, p. 53; BUFFONE, *Check sul territorio con 14 sezioni ad hoc nei tribunali ordinari*, in *Guida al diritto*, 2017, 12, p. 57; BUFFONE, *L'apolidia approda alle regole sommarie della cognizione*, in *Guida al diritto*, 2017, 12, p. 59; BUFFONE, *In camera di consiglio si accerta lo status di rifugiato politico*, in *Guida al diritto*, 2017, 12, p. 64; BUFFONE, *Scatta la notificazione con perfezionamento della conoscenza*, in *Guida al diritto*, 2017, 12, p. 72; NEGRI, *Status rifugiati senza appello*, in *Il Sole 24 Ore* del 18 febbraio 2017.

accompagnati ¹⁹⁹.

Ai fini di cui alla legge n. 47/2017, per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato si intende il minore non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano (art. 2) ²⁰⁰.

A norma dell'art. 1, i minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea.

A norma del nuovo comma 1-bis dell'art. 19 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, *in nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera* di minori stranieri non accompagnati. L'art. 19-bis del D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, inserito dalla legge n. 47/2017, disciplina l'*accertamento dell'identità del minore*, mentre con D.P.C.M. 10 novembre 2016, n. 234 è stato approvato il Regolamento recante definizione dei meccanismi per la *determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta*, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del d. lgs. 4 marzo 2014, n. 24.

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 47/2017, quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:

a) per minore età. In caso di minore straniero non accompagnato, rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile, ed è valido fino al compimento della maggiore età;

b) per motivi familiari, per il minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente, ovvero per il minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi del

¹⁹⁹ Cfr. BUFFONE, *Assistenza affettiva e psicologica in ogni stato dell'iter*, in *Guida al diritto*, 2017, 27, p. 29; BUFFONE, *Procedure ad hoc per accertare l'età e calibrare le misure*, in *Guida al diritto*, 2017, 27, p. 34; BUFFONE, *Nessun minore non accompagnato respinto alla frontiera*, in *Guida al diritto*, 2017, 20, p. 71; POLISENO, *La protezione internazionale del minore straniero non accompagnato e il farraginoso regime di competenza (nota a Cass. 12 gennaio 2017, n. 685)*, in *Foro it.*, 2017, I, c. 525.

Va rammentato che a norma dell'art. 19-bis del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito in legge 13 aprile 2017, n. 46, «*Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai minori stranieri non accompagnati*».

²⁰⁰ Si considerino inoltre:

– l'art. 1, comma 2, del D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535: «*Per «minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato», di seguito denominato «minore presente non accompagnato», s'intende il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano*»;

– l'art. 2, lett. f), del D. Lgs. 7 aprile 2003, n. 85, definisce «*minori non accompagnati*» i «*cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea o gli apolidi di età inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio nazionale senza essere accompagnati da una persona adulta, finché non ne assuma effettivamente la custodia una persona per essi responsabile, ovvero i minori che sono stati abbandonati, una volta entrati nel territorio nazionale*»;

– l'art. 2, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, definisce «*minore non accompagnato: lo straniero di età inferiore agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale*».

medesimo articolo 9, comma 4, della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano con lo stesso convivente.

Presso ogni tribunale per i minorenni è istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. Si applicano le disposizioni del libro primo, titolo IX, del codice civile (Della potestà dei genitori e dei diritti e doveri del figlio), articoli 316 e seguenti (art. 11). L'espresso richiamo alle norme sulla potestà dei genitori, anziché a quelle della tutela (contenute nel titolo X) fa sorgere delicati problemi interpretativi, anche per quanto concerne la disciplina applicabile al compimento degli atti di straordinaria amministrazione in nome e per conto del minore, ed alle relative autorizzazioni giudiziali. Nella misura in cui si ritenga del tutto irragionevole il suddetto richiamo, e frutto di un errore materiale nella stesura del testo di legge, è forse proponibile una *«interpretazione correttiva»*, che conduca senz'altro all'applicabilità delle norme relative all'istituto della tutela (che è poi quello che viene effettivamente attivato nella fattispecie in esame).

Occorre infine rammentare che a norma dell'art. 1, comma 2, del d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394, *l'accertamento della condizione di reciprocità* (tramite il Ministero degli affari esteri) non è richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico, nonché per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno. Dal tenore della disposizione sembra doversi evincere che il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di famiglia è idoneo agli effetti del suddetto d.p.r. n. 394/1999, mentre non lo è quello rilasciato per minore età.

Cfr. anche il [Dossier di documentazione](#) dei servizi studi parlamentari, relativo alla legge n. 47/2016 (d.d.l. AC-1658-B).

Per altri recenti interventi in materia di immigrazione e condizione degli stranieri extracomunitari, cfr. anche la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2016*, in www.gaetanopetrelli.it.

Sulla disciplina in tema di rifugiati, dettata dal D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, dal D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 e dal D. Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, cfr. le *Rassegne* relative al *primo semestre 2008* ed al *primo semestre 2014*, in www.gaetanopetrelli.it. V. inoltre, anche per i riflessi sulla c.d. condizione di reciprocità, DI MARCO, *Condizione e protezione internazionale del rifugiato*, in *Atti notarili. Diritto comunitario e internazionale*, 4, *, *Diritto comunitario*, a cura di PREITE, Torino 2011, p. 1; DEL CORE, *Diritto d'asilo e status di rifugiato nella giurisprudenza di legittimità*, in *Giust. civ.*, 2007, II, p. 135; CALÒ, *Diritti dei rifugiati e condizione di reciprocità*, in *Studi e materiali*, II, Milano 1990, p. 312.

PERMESSI DI SOGGIORNO PER TRASFERIMENTI INTRA-SOCIETARI

Con [D. Lgs. 29 dicembre 2016, n. 253](#) (in G.U. n. 7 del 10.1.2017), in vigore dal giorno 11 gennaio 2017, è stata data attuazione alla direttiva 2014/66/UE, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari. Sono state, conseguentemente, apportate modificazioni al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), in particolare introducendo in detto decreto il nuovo articolo 27-*quinquies* (*Ingresso e soggiorno nell'ambito di trasferimenti intra-societari*)²⁰¹.

L'ingresso e il soggiorno in Italia per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari per periodi superiori a tre mesi è consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del t.u., agli stranieri che soggiornano fuori del territorio dell'Unione europea al momento della domanda di ingresso o che sono stati già ammessi nel territorio di un altro Stato membro e che chiedono di essere ammessi nel territorio nazionale in qualità di dirigenti, lavoratori specializzati o in formazione (comma 1).

Per trasferimento intra-societario si intende in particolare il distacco temporaneo di uno straniero, che al momento della richiesta di nulla osta al lavoro si trova al di fuori del territorio dell'Unione europea, da un'impresa stabilita in un Paese terzo, a cui lo straniero è legato da un rapporto di lavoro che dura da almeno tre mesi, a un'entità ospitante stabilita in Italia, appartenente alla stessa impresa o a un'impresa appartenente allo stesso gruppo di imprese ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile (comma 2).

Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia il nulla osta al trasferimento intra-societario, che ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio (comma 8).

I lavoratori ammessi in Italia nell'ambito di trasferimenti intra-societari beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai lavoratori italiani per quanto concerne, tra l'altro, la libertà di associazione e per quanto concerne l'erogazione dei beni e servizi a disposizione del pubblico, ad esclusione dell'accesso ad un alloggio (comma 12).

Al lavoratore autorizzato al trasferimento intra-societario è rilasciato dal questore, entro quarantacinque giorni dalla dichiarazione di presenza di cui ai commi 10 e 13 un permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario recante la dicitura «ICT» nella rubrica «tipo di permesso» (comma 17). Il permesso di soggiorno ICT ha durata pari a quella del trasferimento intra-societario e può essere rinnovato, dalla questura competente (comma 20). Il rinnovo del permesso di soggiorno ICT è consentito, nei limiti della durata massima di cui al comma 11, anche quando lo straniero svolge attività lavorativa in un altro Stato membro dell'Unione europea. In tal caso il rinnovo è richiesto al questore competente al primo rilascio (comma 21).

²⁰¹ BOGGIALI-RUOTOLO, *Il permesso di soggiorno per lavoratori nell'ambito dei trasferimenti intra-societari* (D. Lgs. 29 dicembre 2016, n. 253), in *CNN Notizie* del giorno 11 gennaio 2017.

Il ricongiungimento familiare è consentito al titolare del permesso di soggiorno ICT, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29 del t.u. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, del t.u., di durata pari a quella del permesso di soggiorno ICT (comma 22).

A norma del nuovo articolo 27-*sexies* del t.u. (*Stranieri in possesso di permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario ICT rilasciato da altro Stato membro*), lo straniero titolare di un permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Stato membro e in corso di validità è autorizzato a soggiornare nel territorio nazionale e a svolgere attività lavorativa presso una sede, filiale o rappresentanza in Italia dell'impresa da cui dipende il medesimo lavoratore titolare di permesso di soggiorno ICT o presso un'impresa appartenente allo stesso gruppo, o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia, per un periodo massimo di novanta giorni in un arco temporale di centottanta giorni (comma 1). Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Stato membro e in corso di validità è autorizzato a soggiornare nel territorio nazionale e a svolgere attività lavorativa presso una sede, filiale o rappresentanza in Italia dell'impresa da cui dipende il medesimo lavoratore titolare di permesso di soggiorno ICT o presso un'impresa appartenente allo stesso gruppo, o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia, per un periodo superiore a novanta giorni previo rilascio del nulla osta ai sensi dell'articolo 27-*quinquies*, comma 5 (comma 2). Al titolare del permesso di soggiorno mobile ICT è consentito il ricongiungimento familiare, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quella del permesso di soggiorno mobile ICT (comma 14).

I suddetti permessi di soggiorno, per motivi di lavoro e familiari, devono senz'altro ritenersi idonei agli effetti dell'art. 1, comma 2, del d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394 (ossia, *al fine di superare la necessità di accertamento della condizione di reciprocità*).

Cfr. anche la [Relazione governativa allo schema del D. Lgs. n. 253/2016](#), nonché il relativo [Dossier di documentazione](#).

REGISTRO DELLE IMPRESE

Con [Decreto Direttoriale in data 6 febbraio 2017](#) (in G.U. n. 41 del 18.2.2017) sono state approvate le specifiche tecniche – di cui al D.M. 18 ottobre 2013, come modificato, in ultimo, dal D.M. 11 aprile 2016 – per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico ²⁰².

²⁰² Le nuove specifiche tecniche sono state approvate al fine di:

- integrare le specifiche tecniche in essere con modifiche ai codici relativi ai comuni o alle corrispondenti denominazioni (tabella COM) per accorpamenti e variazioni intervenuti;
- modificare le specifiche in questione per adeguamenti ai codici degli uffici dell'Agenzia delle entrate per la registrazione fiscale degli atti (tabella CUR);
- adeguare le ridette specifiche per variazioni delle autorizzazioni all'assolvimento del bollo virtuale (tabella VRT);

Le nuove specifiche tecniche hanno acquistato efficacia con decorrenza dal 14 febbraio 2017; a partire dal 18 aprile 2017 non possono più essere utilizzati programmi realizzati sulla base delle specifiche tecniche approvate con precedenti decreti ministeriali.

Con [Decreto Direttoriale in data 12 maggio 2017](#) (pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e, successivamente, nella G.U. n. 128 del 5.6.2017), sono state approvate le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico, ad integrazione del decreto 18 ottobre 2013²⁰³. Dette specifiche tecniche hanno acquistato efficacia con decorrenza dall'8 giugno 2017; a partire dal 1° settembre 2017 non potranno più essere utilizzati programmi realizzati sulla base delle specifiche tecniche approvate con precedenti decreti ministeriali.

Sulle recenti modifiche alla disciplina del registro delle imprese, cfr. anche la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2016*, in www.getanopetrelli.it.

PMI-S.R.L. - CATEGORIE DI QUOTE E OFFERTA AL PUBBLICO DI PRODOTTI FINANZIARI

L'art. 57, comma 1, del [D.L. 24 aprile 2017, n. 50](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 95 del 24.4.2017), in vigore dal 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#) (in Suppl. ord. n. 31 alla G.U. n. 144 del 23.6.2017), in vigore dal 24 giugno 2017, in tema di deroghe alla disciplina civilistica relativa alle PMI in forma di società a responsabilità limitata²⁰⁴, ha modificato l'art. 26, commi 2, 5 e 6, del

– introdurre nelle ripetute specifiche un nuovo codice atto per il deposito del bilancio delle microimprese in esito alla nuova tassonomia XBRL (tabella ATT), che si applica ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2016 o successivamente, nonché le conseguenti modifiche al modulo B.

²⁰³ Cfr. VITALE, *In vigore le nuove specifiche tecniche del Registro delle imprese (8 giugno 2017)*, in www.eutekne.info.

Le nuove specifiche tecniche sono state approvate al fine di:

– integrare le specifiche tecniche in essere con modifiche ai codici relativi ai comuni o alle corrispondenti denominazioni (tabella COM) per accorpamenti e variazioni intervenuti;

– adeguare le ridette specifiche per variazioni delle autorizzazioni all'assolvimento del bollo virtuale (tabella VRT);

– apportare modifiche al tracciato b95_fd68 per l'introduzione di nuovi campi nei moduli S1, riquadro 5, e S2, riquadri 5 e 11, destinati a ricevere i dati necessari per determinare l'identificativo unico di cui alla direttiva 2012/17/UE, relativo alla società unionale avente succursali, o verosia sedi secondarie, in Italia, nonché della società unionale derivante da fusione transfrontaliera cui abbia partecipato almeno una società avente sede legale in Italia;

– aggiornare le specifiche per la preparazione del «file-Pratica» (Filespe69) alla versione 6.9, con ulteriori caratteri accettabili nei nuovi campi di cui al precedente considerato;

– nell'ottica dell'implementazione della direttiva 2012/17/UE, che istituisce un sistema di interconnessione dei registri delle imprese unionali, introdurre due nuove tabelle con codice TEC e TER, da utilizzarsi per indicare, rispettivamente, lo Stato e il registro di iscrizione della società avente succursali in Italia o derivante da fusione transfrontaliera cui abbia partecipato almeno una società avente sede legale in Italia, così determinandone l'identificativo unico ai sensi della ridetta direttiva;

– nell'ambito dell'implementazione del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro di cui all'art. 1, comma 41, della legge 107/2015, eliminare alcuni codici dalla tabella ATF.

²⁰⁴ Cfr. SACRESTANO, *Crowdfunding anche per le Srl innovative*, in *Il Sole 24 Ore, Focus norme e tributi* del 28 giugno 2017; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *Aiuti per cinque anni. Deroghe civilistiche estese alle Pmi-Srl*, in *Il Sole 24 Ore* del 21 giugno 2017; BUSANI-SMANIOTTO, *Pmi-Srl, così l'offerta al pubblico*, in *Il Sole 24 Ore* del 3

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, sostituendo le parole: «start-up innovative» e «start-up innovativa», ovunque ricorrano, con la parola «PMI»²⁰⁵.

Conseguentemente, ai sensi del novellato art. 26 del D.L. n. 179/2012 (*il cui obiettivo complessivo è quello di facilitare l'investimento nel capitale di società a responsabilità limitata*):

1) – l'atto costitutivo della PMI costituita in forma di società a responsabilità limitata può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile (comma 2);

2) – l'atto costitutivo della PMI costituita in forma di società a responsabilità limitata, anche in deroga all'articolo 2479, quinto comma, del codice civile, può creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative (comma 3);

3) – in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, comma primo, del codice civile, le quote di partecipazione in PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari (c.d. crowdfunding), anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'articolo 30 del decreto²⁰⁶, nei limiti previsti dalle leggi speciali (comma 5);

4) – nelle PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata, il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'articolo 2474 del codice civile non

maggio 2017; ID., *Informazioni da pubblicare sui portali vigilati*, in *Il Sole 24 Ore* del 3 maggio 2017; ID., *Operazioni possibili secondo lo schema equity based*, in *Il Sole 24 Ore* del 3 maggio 2017; BUSANI-SMANIOTTO, *Pmi-Srl ammesse alla raccolta di capitali*, in *Il Sole 24 Ore* del 28 aprile 2017; BOGGIALI-PAOLINI-RUOTOLO, *Le novità in tema di PMI in forma di S.r.l. nella manovra-bis (art. 57, d.l. 24 aprile 2017, n. 50)*, in *CNN Notizie* del 27 aprile 2017.

²⁰⁵ Si riproduce di seguito il testo dell'art. 26, commi 2, 3, 5 e 6, del d.l. n. 179/2012:

«2. *L'atto costitutivo della PMI costituita in forma di società a responsabilità limitata può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile.*

3. *L'atto costitutivo della società di cui al comma 2, anche in deroga all'articolo 2479, quinto comma, del codice civile, può creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.*

5. *In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, comma primo, del codice civile, le quote di partecipazione in PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'articolo 30 del presente decreto, nei limiti previsti dalle leggi speciali.*

6. *Nelle PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata, il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'articolo 2474 del codice civile non trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.*

²⁰⁶ L'art. 1, comma 5-novies, del d. lgs. n. 58/1998, aggiunto dall' art. 30, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, stabilisce che «Per «portale per la raccolta di capitali per le PMI» si intende una piattaforma on line che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle PMI come definite dalla disciplina dell'Unione europea e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in PMI».

Cfr. anche, al riguardo, la [Deliberazione Consob in data 26 giugno 2013, n. 18592](#).

trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali (comma 6).

Occorre evidenziare che l'acronimo «PMI» (al singolare, «piccola o media impresa») non è definito in alcuna disposizione del d.l. n. 179/2012, né del d.l. n. 50/2017²⁰⁷, e non è formalmente circoscritto alle sole imprese «innovative», ancorché tuttavia l'art. 26 del d.l. n. 179/2012 sia inserito nella sezione IX del decreto

²⁰⁷ Una definizione di PMI è invece contenuta nell'art. 1, lettera *w-quater.1*), del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (t.u.f.): ai sensi di tale disposizione, sono PMI, «fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, il cui fatturato anche anteriormente all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre anni consecutivi. La Consob stabilisce con regolamento le disposizioni attuative della presente lettera, incluse le modalità informative cui sono tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla perdita della qualifica di PMI. La Consob sulla base delle informazioni fornite dagli emittenti pubblica l'elenco delle PMI tramite il proprio sito internet». La disposizione, nel menzionare gli emittenti di azioni quotate, non ricomprende evidentemente le s.r.l.

Si veda anche l'art. 50-*quinquies* del t.u.f., in tema di gestione di portali per la raccolta di capitali per le PMI, il cui testo si riproduce di seguito:

«Art. 50-*quinquies*. Gestione di portali per la raccolta di capitali per le PMI.

1. È gestore di portali il soggetto che esercita professionalmente il servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali per le PMI, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio e per le società di capitali che investono prevalentemente in PMI ed è iscritto nel registro di cui al comma 2.

2. L'attività di gestione di portali per la raccolta di capitali per le PMI, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio e per le società di capitali che investono prevalentemente in PMI è riservata alle imprese di investimento e alle banche autorizzate ai relativi servizi di investimento nonché ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla Consob, a condizione che questi ultimi trasmettano gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari rappresentativi di capitale esclusivamente a banche e imprese di investimento. Ai soggetti iscritti in tale registro non si applicano le disposizioni della parte II, titolo II, capo II e dell'articolo 32.

3. L'iscrizione nel registro di cui al comma 2 è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:

a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;

c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dal comma 1;

d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla Consob;

e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalità stabiliti dalla Consob.

4. I soggetti iscritti nel registro di cui al comma 2 non possono detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza di terzi.

5. La Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:

a) alla formazione del registro e alle relative forme di pubblicità;

b) alle eventuali ulteriori condizioni per l'iscrizione nel registro, alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli iscritti nel registro;

c) alle eventuali ulteriori cause di incompatibilità;

d) alle regole di condotta che i gestori di portali devono rispettare nel rapporto con gli investitori, prevedendo un regime semplificato per i clienti professionali.

6. La Consob esercita la vigilanza sui gestori di portali per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e della relativa disciplina di attuazione. A questo fine la Consob può chiedere la comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione di atti e di documenti, fissando i relativi termini, nonché effettuare ispezioni.

7. I gestori di portali che violano le norme del presente articolo o le disposizioni emanate dalla Consob in forza di esso, sono puniti, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro venticinquemila. Per i soggetti iscritti nel registro di cui al comma 2, può altresì essere disposta la sospensione da uno a quattro mesi o la radiazione dal registro. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 196. Resta fermo quanto previsto dalle disposizioni della parte II, titolo IV, capo I, applicabili alle imprese di investimento, alle banche, alle SGR e alle società di gestione armonizzate».

(«*Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative*»). Si potrebbe quindi concludere, interpretativamente, che la disciplina sopra descritta debba riferirsi alle «*PMI innovative*», disciplinate dall'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in legge 24 marzo 2015, n. 33, e richiamate dall'art. 1, comma 5-*undecies*, del d. lgs. n. 58/1998 («*Per «piccola e media impresa innovativa» o «PMI innovativa» si intende la PMI definita dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3*»). Senonché, occorre tener conto della recente previsione, contenuta nell'art. 1, comma 70, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che con l'intento di estendere il *crowdfunding* a tutte le PMI – rispetto alla disciplina previgente che lo limitava a start-up e PMI innovative – ha modificato in tale direzione il d. lgs. n. 58/1998 (testo unico della finanza)²⁰⁸. Conseguentemente, la disciplina ora dettata dal d.l. n. 50/2017 deve interpretarsi come esteso a tutte le PMI – da ritenersi quelle definite dalla [Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003](#) – costituite in forma di società a responsabilità limitata.

SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Con [Deliberazione ANAC in data 15 febbraio 2017, n. 235](#) (in G.U. n. 61 del 14.3.2017) sono state approvate le Linee guida n. 7, di attuazione del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ossia le Linee guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* previsto dall'art. 192 del d. lgs. n. 50/2016²⁰⁹.

Più precisamente, le linee guida disciplinano il procedimento per l'iscrizione nell'Elenco di cui all'art. 192, comma 1, del codice dei contratti pubblici, delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi *in house* di cui all'art. 5 del codice, e hanno carattere vincolante.

In particolare:

– a norma del punto 6.3, ai fini della verifica dell'esercizio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, sulla persona giuridica di cui trattasi, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi,

²⁰⁸ L'art. 1, comma 70, della legge n. 232/2016, ha modificato il t.u.f. come segue:

«a) il comma 5-*novies* dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«5-*novies*. Per «*portale per la raccolta di capitali per le PMI*» si intende una piattaforma on line che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle PMI come definite dalla disciplina dell'Unione europea e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in PMI»;

b) all'articolo 50-*quinquies*, le parole: «*per le start-up innovative, per le PMI innovative*» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «*per le PMI*», le parole: «*in start-up innovative e in PMI innovative*» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «*in PMI*» e, alla rubrica, le parole: «*per start-up innovative e PMI innovative*» sono sostituite dalle seguenti: «*per le PMI*»;

c) alla rubrica del capo III-*quater* del titolo III della parte II, le parole: «*per le start-up innovative e le PMI innovative*» sono sostituite dalle seguenti: «*per le PMI*» ».

²⁰⁹ Cfr. in argomento, di recente, CIAN, *Lo statuto di una società in house. Spunti per una ricostruzione della figura dopo il T.U. sulle società a partecipazione pubblica*, in *Studium iuris*, 2017, p. 406; MALTONI, *Le società in house nel t.u. sulle partecipate pubbliche*, in *Urbanistica e appalti*, 2017, p. 7; DE CHIARA, *Osservazioni sull'assoggettabilità alla procedura fallimentare delle società in house (nota ad App. Napoli 27 ottobre 2015)*, in *Dir. fall.*, 2017, II, p. 208; GIUSTI, *I requisiti dell'in house fra principi giurisprudenziali e nuove regole codificate (nota a Corte Giustizia UE 8 dicembre 2016, causa C-553/15)*, in *Giur. it.*, 2017, p. 439.

l'Autorità accerta la sussistenza in capo agli stessi di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, previsti in specifiche disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali. Possono essere individuati tre diverse modalità temporali di controllo da considerarsi cumulative, ivi dettagliatamente descritte. La sussistenza del requisito del controllo analogo è accertata dall'Autorità attraverso una valutazione complessiva di tutte le circostanze del caso, mediante l'esame degli atti costitutivi, degli statuti e dei patti parasociali degli organismi coinvolti;

– l'Ufficio competente accerta, mediante l'esame dell'atto costitutivo dell'organismo partecipato, l'assenza di partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge. In tali casi eccezionali, l'Autorità accerta che la partecipazione di soggetti privati prescritta da norme di legge non comporti controllo, poteri di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sull'organismo in house, compiendo le medesime verifiche descritte per la valutazione della sussistenza del controllo analogo (punto 6.4);

– l'Ufficio competente accerta che lo statuto dell'organismo partecipato preveda che oltre l'80% del proprio fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale dell'organismo *in house* (punto 6.5).

Sul recente testo unico delle società a partecipazione pubblica, cfr. la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2016* (e bibliografia ivi citata), in www.gaetanopetrelli.it.

START-UP INNOVATIVE

L'art. 57, comma 3-ter, del [D.L. 24 aprile 2017, n. 50](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 95 del 24.4.2017), inserito in sede di conversione dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#) (in Suppl. ord. n. 31 alla G.U. n. 144 del 23.6.2017), in vigore dal 24 giugno 2017, ha modificato l'art. 31, comma 4, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221 (in tema di [start-up innovative](#))²¹⁰, come segue:

«Fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 3 dell'articolo 25 se applicabile, qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, e in ogni caso al raggiungimento di tale termine, cessa l'applicazione della

²¹⁰ In tema di start-up innovative, v. anche, di recente (oltre alla bibliografia indicata a margine delle precedenti *Rassegne*, citate nel testo), BOGGIALI-RUOTOLO, *Modifiche in materia di start-up innovative in sede di conversione del d.l. 50/2017*, in *CNN Notizie* del 26 giugno 2017; MOLINARO, *Incentivi fiscali per le start-up innovative*, in *Corriere trib.*, 2017, 15, p. 1162; SEPIO-SILVETTI, *Gli investimenti in start-up e PMI innovative e i vincoli comunitari*, in *Fisco*, 2017, 12, p. 1126; VITALE, *Per iscrivere le start up nel Registro Imprese dati del fiduciante a parte (15 giugno 2017)*, in www.eutekne.info; VITALE, *Dal 22 giugno modifica dello statuto on line per le start up srl (6 maggio 2017)*, in www.eutekne.info; SACRESTANO, *Startup innovative, modifiche online agli atti costitutivi*, in *Il Sole 24 Ore* del 5 maggio 2017; TOMASELLI, *Start-up innovative: i chiarimenti sui controlli effettuati dal registro imprese (22 marzo 2017)*, in www.altalex.it; SELMIN, *Per Startup e Pmi controlli stringenti al Registro imprese*, in *Il Sole 24 Ore* del 15 febbraio 2017; VITALE, *Nuovo adeguamento per i valori degli incubatori certificati (11 febbraio 2017)*, in www.eutekne.info.

disciplina prevista nella presente sezione, incluse le disposizioni di cui all'articolo 28, ferma restando l'efficacia dei contratti a tempo determinato stipulati dalla start-up innovativa sino alla scadenza del relativo termine. Per la start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata, le clausole eventualmente inserite nell'atto costitutivo ai sensi dei commi 2, 3 e 7 dell'articolo 26, mantengono efficacia limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi già emessi».

Con Decreto direttoriale in data 4 maggio 2017 (pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico), con efficacia dal 22 giugno 2017, è stata disciplinata la procedura relativa alle Modifiche online degli statuti Startup, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del D.M. 28 ottobre 2016 (che ha delegato l'emanazione di un decreto col quale approvare le specifiche tecniche per la redazione informatica dell'atto di modifica dell'atto costitutivo e del relativo statuto, dettando le istruzioni agli uffici per l'iscrizione degli atti così formati in sezione ordinaria del registro delle imprese ²¹¹).

A norma dell'art. 1 del Decreto direttoriale, sono state approvate le specifiche tecniche per la struttura degli atti modificativi delle società previste dall' articolo 1, comma 1, del Decreto del Ministro, elencate nell'Allegato A al decreto, ed il relativo schema XSD, delle predette specifiche tecniche, Allegato B al decreto. *Le specifiche tecniche consentono la predisposizione di atti modificativi degli atti costitutivi e statuti in formato elaborabile XML. Gli atti di cui sopra sono iscritti se conformi alle presenti specifiche tecniche e a quanto previsto dall'articolo 2, commi 2 e 3, del D.M. 28 ottobre 2016.*

Gli atti modificativi in oggetto sono redatti e sottoscritti con firma digitale, secondo quanto previsto dall' articolo 1 del D.M. 28 ottobre 2016, avvalendosi della piattaforma *startup.registroimprese.it*. La modulistica è sottoscritta con firma digitale non autenticata (a norma dell'articolo 24 del C.A.D.), dal Presidente dell'assemblea e da tutti i soci che hanno approvato la modifica o, se si tratta di società unipersonale, dall'unico socio (art. 2).

Agli atti modificativi in oggetto si applicano le disposizioni in materia di registrazione fiscale di cui all'articolo 3 del Decreto direttoriale 1 luglio 2016. Ai fini delle verifiche previste dalla disciplina antiriciclaggio ed antiterrorismo di cui al d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, si applicano le prescrizioni dell'articolo 7 del Decreto direttoriale suindicato (art. 3).

L'iscrizione degli atti modificativi in esame (sottoscritti con firma digitale non autenticata) è disciplinata dall'art. 4: è previsto, in particolare, che in caso positivo della verifica dei requisiti di legge l'ufficio del registro delle imprese iscrive

²¹¹ L'art. 4, comma 10-bis, del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni in legge n. 33 del 2015, dispone «Al solo fine di favorire l'avvio di attività imprenditoriale e con l'obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di start-up innovative e di incubatori certificati, l'atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dall' articolo 24 e 25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'atto costitutivo e le successive modificazioni sono redatti secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e sono trasmessi al competente ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni».

provvisoriamente nella sezione ordinaria la società, ed entro dieci giorni – ultimate le verifiche necessarie – in caso di esito positivo di esse iscrive la modifica della start-up nella sezione speciale.

A norma, invece, dell'art. 5 del decreto direttoriale, qualora i contraenti si avvalgano della procedura di cui all' articolo 5, comma 2, del D.M. 17 febbraio 2016, richiamato dall'articolo 3 del D.M. 28 ottobre 2016 (ossia qualora le firme siano autenticate a norma dell'art. 25 del C.A.D. da parte del pubblico ufficiale a ciò autorizzato, Conservatore del registro delle imprese o persona da esso delegata), l'ufficio a ciò deputato provvede al momento stesso della autenticazione a norma dell'articolo 25 del C.A.D. alla verifica dei requisiti, ivi compresi quelli relativi alla normativa antiriciclaggio, nonché quelli amministrativi previsti dall'articolo 11 della direttiva 101/2009/CE, e, con la sottoscrizione di autenticazione, trasmette all'ufficio del registro delle imprese che provvede immediatamente alla iscrizione, consentendo l'immediata efficacia della modifica stessa.

Nei suddetti casi l'ufficio del registro delle imprese provvede all'iscrizione della modifica con la dicitura «modifica di atto costitutivo di start-up a norma dell'articolo 4 comma 10-bis del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3».

Con [D.M. 22 dicembre 2016](#) (in G.U. n. 16 del 20.1.2017), in vigore dal 21 gennaio 2017, è stata approvata la revisione del decreto 21 febbraio 2013 relativo ai requisiti per l'identificazione degli incubatori certificati di start up innovative, ai sensi dell'art. 25 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179. In particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto, sono riconosciuti incubatori certificati di start-up innovative le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una *Societas Europaea*, residenti in Italia ai sensi dell'art. 73 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, il cui oggetto sociale concerne in modo prevalente il sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative, e attività correlate relative al trasferimento tecnologico e ai processi di ricerca, sviluppo e innovazione, mediante l'offerta di spazi fisici dedicati e di servizi di consulenza, e che raggiungono i valori minimi indicati nelle tabelle A e B dell'allegato al decreto in oggetto. A norma dell'art. 2, per l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del Codice civile, istituita dalle Camere di commercio ai sensi del comma 8 del decreto, i soggetti di cui all'art. 1 presentano alla Camera di commercio competente per territorio una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti mediante l'utilizzo di un apposito modulo di domanda in formato elettronico, sottoscritto dal rappresentante legale della società, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. del 28 dicembre 2000, n. 445.

A norma dell'art. 4, al fine di consentire i controlli sul rispetto dei requisiti di legge ai sensi di quanto previsto all'art. 31, comma 5, del d.l. n. 179/2012, l'incubatore certificato deve conservare gli atti e i documenti attestanti la veridicità delle informazioni fornite nella compilazione del modello informatico per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data dell'iscrizione nella citata sezione speciale del registro delle imprese. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, ai sensi dell'art. 75 del medesimo decreto, qualora dal controllo emerga l'insussistenza dei requisiti dichiarati la società è soggetta alla cancellazione dalla sezione speciale, decadendo dai relativi benefici fiscali o di qualsiasi altra natura a essa attribuiti in applicazione della disciplina prevista dal

decreto.

A norma dell'art. 5, comma 2, a decorrere dal 21 gennaio 2017 le società già iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese devono depositare, a pena di decadenza, nei modi e nei tempi previsti dall'art. 25, comma 15, del d.l. n. 179/2012, la dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti in conformità ai parametri stabiliti dall'allegato al decreto in esame.

Con [Ris. Agenzia Entrate 16 giugno 2017, n. 70/E](#), è stato esteso l'utilizzo dei codici tributo del modello F24 istituiti con la [Ris. Agenzia Entrate 19 luglio 2016, n. 56/E](#) ²¹². Più precisamente, ai fini del versamento delle somme connesse alla registrazione degli atti costitutivi delle start-up innovative, di cui all'art. 25 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, costituite ai sensi dell'articolo 4, comma 10-bis, del d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, sono utilizzati i codici tributo «1540», «1541», «1542», «1543» e «1544», istituiti con la citata risoluzione n. 56/E del 2016, con l'applicazione delle medesime istruzioni di compilazione del modello F24 ²¹³.

In tema di *start-up* innovative, e di PMI innovative, e sulle criticità della relativa disciplina (*in particolare per quanto concerne l'iscrizione nel registro delle imprese di atti non pubblici né autentici*), cfr. inoltre le *Rassegne* relative al *secondo semestre 2012*, al *primo semestre 2013*, al *secondo semestre 2013*, al *primo semestre 2014*, al *primo semestre 2015*, al *primo semestre 2016*, ed al *secondo semestre 2016*, in www.gaetanopetrelli.it (e la bibliografia ivi citata). V. anche, sui limiti delle verifiche in capo agli uffici riceventi relativamente agli statuti di Startup innovative e PMI innovative, la [Circ. Min. sviluppo economico 13 giugno 2017, n. 3699/C](#); e soprattutto la recente Circ. Min. sviluppo economico 14 febbraio 2017, n. 3696/C, nonché il [Parere Min. sviluppo economico 22 dicembre 2016, n. 411501](#).

CONSORZI AGRARI

L'art. 3, comma 3, del [D.L. 20 giugno 2017, n. 91](#) (in G.U. n. 141 del 20.6.2017), in vigore dal 21 giugno 2017, ha modificato l'articolo 2 della legge 28 ottobre 1999, n. 410 (in tema di scopi dei consorzi agrari), aggiungendovi il comma 2-bis ²¹⁴.

Il testo dell'art. 2 della legge n. 410/1999, a seguito della suddetta modifica, è il seguente:

«1. I consorzi agrari hanno lo scopo di contribuire all'innovazione ed al miglioramento della produzione agricola, nonché alla predisposizione e gestione di servizi utili all'agricoltura.

²¹² REDAZIONE EUTEKNE, *Codici tributo per atti istitutivi di start up anche per le modifiche allo statuto (17 giugno 2017)*, in www.eutekne.info.

²¹³ In dettaglio, si tratta dei seguenti codici tributo:

- «1540» denominato «Startup innovative – atto costitutivo – Imposta di registro»;
- «1541» denominato «Startup innovative – atto costitutivo – Sanzione da ravvedimento imposta di registro»;
- «1542» denominato «Startup innovative – atto costitutivo – Imposta di bollo»;
- «1543» denominato «Startup innovative – atto costitutivo – Sanzioni da ravvedimento imposta di bollo»;
- «1544» denominato «Startup innovative – atto costitutivo – Interessi da ravvedimento».

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione «Erario», in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna «importi a debito versati», con l'indicazione nel campo «anno di riferimento» dell'anno di stipula degli atti, nel formato «AAAA».

²¹⁴ TOSONI, *Consorzi agrari, controllate con natura mutualistica*, in *Il Sole 24 Ore* del 30 giugno 2017.

2. *I consorzi possono inoltre compiere operazioni di credito-agrario di esercizio in natura, ai sensi dell'articolo 153 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché di anticipazione ai produttori in caso di conferimento di prodotti agricoli all'ammasso volontario, e possono partecipare a società i cui scopi interessino l'attività consortile o promuoverne la costituzione*

2-bis. *Le attività di cui ai commi 1 e 2 possono essere svolte dai consorzi agrari anche mediante la partecipazione a società di capitali in cui i consorzi dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. Le attività esercitate dalle predette società partecipate a favore dei soci dei consorzi agrari che ne detengono la partecipazione hanno natura mutualistica ad ogni effetto di legge».*

Sulla disciplina dei consorzi agrari, cfr. anche la *Rassegna* relativa al secondo semestre 2009, in www.gaetanopetrelli.it. Sulla previgente disciplina, dettata dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, la *Rassegna* relativa al secondo semestre 2006, in www.gaetanopetrelli.it. Sull'assetto anteriore dei consorzi agrari, risultante dalla legge n. 410/1999, cfr. PETRELLI, *Formulario notarile commentato*, IV, 2, Milano, 2005, p. 271 ss.

INFORMAZIONI NON FINANZIARIE DA PARTE DI TALUNE SOCIETÀ

Con [**D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254**](#) (in G.U. n. 7 del 10.1.2017) è stata data attuazione alla direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni²¹⁵.

Le disposizioni del decreto si applicano, con riferimento alle dichiarazioni e relazioni relative ivi previste, agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2017 (art. 12).

A norma dell'art. 2 del decreto, gli «enti di interesse pubblico», indicati all'articolo 16, comma 1, del d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, devono redigere per ogni esercizio finanziario una dichiarazione individuale di carattere non finanziario, conforme a quanto previsto dall'articolo 3, qualora abbiano avuto, in media, durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a cinquecento e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali: *a)* totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro; *b)* totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro.

La dichiarazione individuale di carattere non finanziario, nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta, copre i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell'impresa, con gli ulteriori contenuti previsti dall'art. 3 del decreto.

Per i soggetti che adempiano agli obblighi suindicati, presentando la dichiarazione di carattere non finanziario nella relazione sulla gestione ai sensi

²¹⁵ MEOLI, *Informazioni non finanziarie fuori dal falso in bilancio (13 giugno 2017)*, in www.eutekne.info.

dell'articolo 5, comma 1, lettera *a*), si considerano assolti gli obblighi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 2428 del codice civile, all'articolo 41, comma 2, del d. lgs. 18 agosto 2015, n. 136, e di cui all'articolo 94, al comma 1-*bis*, del d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, limitatamente all'analisi delle informazioni di carattere non finanziario (art. 3, comma 9).

Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio verifica l'avvenuta predisposizione da parte degli amministratori della dichiarazione di carattere non finanziario. Lo stesso soggetto, o altro soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale appositamente designato, esprime, con apposita relazione distinta da quella di cui all'articolo 14 del d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, un'attestazione circa la conformità delle informazioni fornite rispetto a quanto richiesto dal d. lgs. n. 254/2016 (art. 3, comma 10).

La dichiarazione individuale di carattere non finanziario può essere contenuta a seconda dei casi, nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile, all'articolo 41 del d. lgs. 18 agosto 2015, n. 136, all'articolo 94 del d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, di cui in tal caso costituisce una specifica sezione come tale contrassegnata; oppure può costituire una relazione distinta, fermo restando l'obbligo di essere contrassegnata comunque da analoga dicitura. Una volta approvata dall'organo di amministrazione, la relazione distinta è messa a disposizione dell'organo di controllo e del soggetto incaricato di svolgere i compiti di cui all'articolo 3, comma 10 entro gli stessi termini previsti per la presentazione del progetto di bilancio, ed è oggetto di pubblicazione sul registro delle imprese, a cura degli amministratori stessi, congiuntamente alla relazione sulla gestione (art. 5).

In caso di violazione degli obblighi sopra descritti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 8 del decreto.

Cfr. anche la [Relazione governativa allo schema del D. Lgs. n. 254/2016](#), nonché la [Circ. Assonime 12 giugno 2017, n. 13](#).

DIRETTIVA SUI DIRITTI DEGLI AZIONISTI

Con [Direttiva 17 maggio 2017, n. 2017/828/UE](#), del Parlamento europeo e del Consiglio (in G.U.U.E. n. L132 del 20.5.2017), è stata modificata la [Direttiva 2007/36/CE dell'11 luglio 2007](#), per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti²¹⁶. Ci si riferirà, nel prosieguo, ai *numeri degli articoli*

²¹⁶ MULA, *La revisione della Direttiva sui Diritti degli Azionisti: un nuovo approccio dell'UE alla corporate governance delle società quotate (giugno 2017)*, in [www.dirittobancario.it](#).

Sulla Direttiva 2007/36/CE, e sulla relativa attuazione in Italia, cfr. GUERRIERI, *La nuova disciplina dei diritti degli azionisti (commento al D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27)*, in *Nuove leggi civ.*, 2011, p. 507; PALMIERI, *La direttiva sui diritti degli azionisti*, in *Atti notarili. Diritto comunitario e internazionale*, 4, **, *Diritto comunitario*, a cura di PREITE, Torino 2011, p. 1281; BUSI, *Il recepimento in Italia della Direttiva sui diritti degli azionisti 11 luglio 2007, n. 36/CE e le modificazioni statutarie conseguenti*, in *Atti notarili. Diritto comunitario e internazionale*, 4, **, *Diritto comunitario*, a cura di PREITE, Torino 2011, p. 1209; GUARINO, *L'attuazione della nuova disciplina del D.Lgs. n. 27/2010 alla luce della direttiva 2007/36/CE*, in *Notariato*, 2011, p. 95; AA.VV., *Il recepimento della Direttiva sui diritti degli azionisti*, in *Giur. comm.*, 2011, I, p. 955; MONTALENTI, *La Direttiva azionisti e l'informazione preassembleare*, in *Giur. comm.*, 2011, I, p. 685; CLERICI-LAURINI, *L'assemblea tra partecipazione virtuale e voto elettronico dopo il d.lgs. n. 27/2010: clausole statutarie e tecniche di verbalizzazione (tecniche contrattuali)*, in *Notariato*, 2010, p. 665; BUSANI, *Le modifiche statutarie conseguenti alla legge sui diritti degli azionisti*, in *Società*, 2010, p. 846; STELLA RICHTER, *Il recepimento in Italia della direttiva sui diritti degli azionisti*

novellati della Direttiva 2007/36/CE.

A norma dell'art. 1, par. 1, la Direttiva 2007/36/CE stabilisce i requisiti relativi all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti conferiti dalle azioni con diritto di voto in relazione alle assemblee generali di società aventi sede legale in uno Stato membro e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato situato o operante all'interno di uno Stato membro. Essa stabilisce obblighi specifici, al fine di promuovere l'impegno degli azionisti, in particolare nel lungo periodo²¹⁷. Tali obblighi specifici si applicano in relazione all'*identificazione degli azionisti*²¹⁸, alla trasmissione delle informazioni, all'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti, alla *trasparenza* degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti *in materia di voto*²¹⁹, alla *remunerazione degli amministratori*²²⁰ e alle

e le modificazioni statutarie conseguenti, in *Studi e materiali*, 2010, 2, p. 439; DE LUCA, *La nuova disciplina della gestione accentrata e della legittimazione degli azionisti*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 2010, I, p. 254; BUSANI, *Più partecipazione all'assemblea delle società (nota a D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 7)*, in *Società*, 2010, p. 401; FURGIUELE, *La disciplina dell'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate alla luce dell'art. 7 della direttiva 36/2007/CE*, in *Riv. dir. comm.*, 2008, I, p. 989; IOLI, *Direttiva 2007/36/CE relativa ad alcuni diritti degli azionisti di società quotate*, in *Studi e materiali*, 2008, p. 1652; ABRIANI, *La direttiva n. 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007 relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate*, in *Rass. dir. civ.*, 2007, p. 233; CIRCOLARE ASSONIME N. 11/2010, *Il recepimento della direttiva europea sui diritti degli azionisti con il d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 27: gli effetti sugli statuti delle società quotate e i nuovi termini per le assemblee*, in *Riv. soc.*, 2010, p. 554.

²¹⁷ Obiettivo della Direttiva è, infatti, quello di incoraggiare l'impegno a lungo termine degli azionisti e aumentare la trasparenza tra società e investitori, sulla base della constatazione che «*Sovente le società non sono in grado di identificare i loro azionisti. L'identificazione degli azionisti è una condizione preliminare per la comunicazione diretta tra gli azionisti e la società e pertanto è essenziale per facilitare l'esercizio dei diritti degli azionisti e l'impegno degli stessi. Ciò è importante soprattutto nelle situazioni transfrontaliere e in caso di utilizzo di mezzi elettronici. Di conseguenza le società quotate dovrebbero avere il diritto di conoscere l'identità dei propri azionisti in modo da poter comunicare con loro direttamente*» (4° «Considerando»).

²¹⁸ Come precisato nel 5° «Considerando», «*Per conseguire tale obiettivo è necessario trasmettere alla società un determinato livello di informazioni sull'identità degli azionisti. Tali informazioni comprendono almeno il nome e i dati di contatto dell'azionista e, qualora l'azionista sia una persona giuridica, il suo numero di registrazione oppure, ove non disponibile, un identificatore unico, come l'identificativo della persona giuridica (codice LEI), e il numero di azioni detenute dall'azionista nonché, se richiesto dalla società, le categorie o classi di azioni detenute e la loro data di acquisizione*». Inoltre, ai sensi del 6° «Considerando», «*è opportuno trattare i dati personali degli azionisti in modo da permettere alla società di identificare gli azionisti esistenti al fine di comunicare con loro direttamente, nell'ottica di facilitare l'esercizio dei diritti degli azionisti e favorirne l'impegno nella società*». E, ai sensi del 7° «Considerando», «*Le società e gli intermediari dovrebbero pertanto poter conservare i dati personali fino alla data in cui vengono a conoscenza del fatto che una persona ha cessato di essere azionista e per un periodo massimo di 12 mesi dal momento in cui hanno appreso tale fatto. È fatta salva la possibilità che la società o l'intermediario debbano conservare i dati personali delle persone che hanno cessato di essere azioniste per altri scopi, come ad esempio per tenere adeguata traccia del passaggio della titolarità delle azioni di una società, mantenere le necessarie registrazioni con riferimento alle assemblee annuali, anche in relazione alla validità delle relative risoluzioni, adempiere agli obblighi spettanti alla società per quanto concerne il pagamento dei dividendi o di interessi legati ad azioni o di altre somme che devono essere corrisposte agli ex azionisti*».

²¹⁹ «*È importante garantire che gli azionisti che si impegnano in una società partecipata attraverso il voto sappiano se i loro voti siano stati correttamente tenuti in considerazione. In caso di votazioni elettroniche dovrebbe essere fornita una conferma di ricezione dei voti. In aggiunta, ogni azionista che esprime un voto in sede di assemblea generale dovrebbe avere almeno la possibilità di verificare, dopo l'assemblea generale, se il voto è stato validamente registrato e preso in considerazione dalla società*» (7° «Considerando»).

²²⁰ «*La forma e la struttura della remunerazione degli amministratori sono questioni che rientrano essenzialmente nella competenza della società, dei suoi consigli, degli azionisti e, ove del caso, dei rappresentanti dei dipendenti ... Poiché la remunerazione è uno degli strumenti principali a disposizione delle società per allineare i loro interessi e quelli dei loro amministratori e in considerazione del ruolo fondamentale degli amministratori nelle società, è importante che la politica di remunerazione delle società sia determinata in modo appropriato dagli organismi competenti in seno alla società e che gli azionisti abbiano la facoltà di esprimere i loro pareri circa la politica di*

operazioni con parti correlate ²²¹.

Lo Stato membro competente a disciplinare le materie oggetto della Direttiva è lo Stato membro in cui la società ha la sede legale e i riferimenti alla «legge applicabile» si intendono fatti alla legge di tale Stato membro (art. 1, par. 2).

Gli Stati membri assicurano che le società abbiano il diritto di identificare i propri azionisti. Gli Stati membri possono prevedere che le società che hanno la sede legale nel loro territorio siano esclusivamente autorizzate a richiedere l'identificazione degli azionisti che detengono più di una determinata percentuale di azioni o diritti di voto. Tale percentuale non supera lo 0,5 % (art. 3-bis, par. 1).

I dati personali degli azionisti sono trattati a norma del presente articolo per permettere alla società di identificare i suoi azionisti esistenti al fine di comunicare con loro direttamente, nell'ottica di facilitare l'esercizio dei diritti degli azionisti e l'impegno degli azionisti con la società. Fatti salvi eventuali periodi di conservazione più lunghi stabiliti da un atto legislativo settoriale specifico dell'Unione, gli Stati membri assicurano che le società e gli intermediari non conservino i dati personali degli azionisti trasmessi loro per un periodo superiore ai 12 mesi dopo aver appreso che la persona interessata ha cessato di essere azionista (art. 3-bis, par. 4).

Gli Stati membri assicurano che gli intermediari siano tenuti a trasmettere le informazioni, indicate nell'art. 3-ter, senza ritardo dalla società agli azionisti, o ai terzi nominati dall'azionista.

A norma dell'art. 3-*quater*, par. 1, gli Stati membri assicurano che gli intermediari agevolino l'esercizio dei diritti da parte dell'azionista, ivi compreso il diritto di partecipare e votare nelle assemblee generali. Ai sensi dell'art. 3-*quater*, par. 2, gli Stati membri assicurano che dopo l'assemblea generale l'azionista o un soggetto terzo nominato dall'azionista possano ricevere, almeno su richiesta, una conferma del fatto che i rispettivi voti sono stati validamente registrati e conteggiati dalla società, a meno che non siano già in possesso di tale informazione. Gli Stati membri possono stabilire un termine ultimo per la richiesta di tale conferma. Tale termine non può essere superiore a tre mesi dalla data del voto.

A norma dell'art. 9-*bis*, gli Stati membri assicurano che le società elaborino una politica di remunerazione degli amministratori e che gli azionisti abbiano diritto di

remunerazione della società) (28° «Considerando»). Pertanto, «è necessario prevedere la comunicazione e la pubblicazione della remunerazione riconosciuta o dovuta ai singoli amministratori da parte non solo della società, ma anche di altre imprese appartenenti allo stesso gruppo» (35° «Considerando»); ma «Al fine di limitare l'interferenza con il diritto degli amministratori al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, la comunicazione al pubblico da parte delle società dei dati personali degli amministratori, anche nella relazione sulla remunerazione, dovrebbe essere limitata a 10 anni» (40° «Considerando»).

²²¹ «Le operazioni con parti correlate possono causare pregiudizio alle società e ai loro azionisti, in quanto possono offrire alla parte correlata la possibilità di appropriarsi di un valore appartenente alla società. È pertanto importante prevedere adeguate misure di salvaguardia per la tutela degli interessi delle società e degli azionisti. Per questo motivo gli Stati membri dovrebbero garantire che le operazioni rilevanti con parti correlate siano sottoposte all'approvazione degli azionisti o dell'organo di amministrazione o di vigilanza» (42° «Considerando»).

Ai sensi del 43° «Considerando», «Qualora l'operazione con parti correlate coinvolga un amministratore o un azionista, tale amministratore o azionista non dovrebbe partecipare all'approvazione o alla votazione. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di consentire all'azionista che è una parte correlata di partecipare alla votazione, purché il diritto nazionale preveda adeguate misure di salvaguardia in relazione alla procedura di votazione per tutelare gli interessi delle società e degli azionisti che non sono una parte correlata, inclusi gli azionisti di minoranza, ad esempio attraverso una più elevata soglia di maggioranza per l'approvazione delle operazioni».

voto sulla politica di remunerazione nell'assemblea generale; assicurano inoltre che il voto degli azionisti nell'assemblea generale sulla politica di remunerazione sia vincolante. Le società remunerano i propri amministratori *solo in conformità* della politica di remunerazione approvata dall'assemblea generale. Gli Stati membri possono tuttavia stabilire che il voto dell'assemblea generale sulla politica di remunerazione sia di natura consultiva. In tal caso, le società remunerano i propri amministratori *solo secondo una politica di remunerazione che è stata sottoposta a tale votazione in assemblea generale*. Gli Stati membri assicurano che le società sottopongano la politica di remunerazione al *voto dell'assemblea generale* ogni volta che alla stessa viene apportata una modifica rilevante e, in ogni caso, *almeno ogni quattro anni*. Ai sensi dell'art. 9-ter, gli Stati membri assicurano che la società rediga una relazione sulla remunerazione, chiara e comprensibile, che fornisca un quadro completo della remunerazione, compresi tutti i benefici in qualsiasi forma, riconosciuta o dovuta nel corso dell'ultimo esercizio ai singoli amministratori, conformemente alla politica di remunerazione di cui all'articolo 9-bis. Fatto salvo un eventuale periodo più lungo stabilito da un atto legislativo settoriale dell'Unione, gli Stati membri assicurano che le società non rendano più pubblicamente accessibili i dati personali degli amministratori inclusi nella relazione sulla remunerazione conformemente al presente articolo dopo 10 anni dalla pubblicazione della relazione medesima. Gli Stati membri assicurano che l'assemblea generale abbia il diritto di esprimere un voto di natura consultiva sulla relazione sulla remunerazione dell'ultimo esercizio interessato; la società spiega nella relazione successiva come ha tenuto conto del voto dell'assemblea generale. Tuttavia, per le piccole e medie imprese come definite, rispettivamente, all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/34/UE, gli Stati membri, in alternativa al voto, possono prevedere che la relazione sulla remunerazione dell'ultimo esercizio interessato sia sottoposta a discussione in occasione dell'assemblea generale annuale come punto separato all'ordine del giorno; la società spiega nella successiva relazione sulla remunerazione come ha tenuto conto della discussione nell'assemblea generale.

A norma dell'art. 9-quater, gli Stati membri assicurano che le operazioni rilevanti con parti correlate siano rese note al pubblico dalle società al più tardi al momento della loro conclusione. L'informativa contiene quantomeno informazioni sulla natura del rapporto con la parte correlata, il nominativo della parte correlata, la data e il controvalore dell'operazione e altre informazioni necessarie per valutare la correttezza e la convenienza dell'operazione dal punto di vista della società e degli azionisti che non sono una parte correlata, compresi gli azionisti di minoranza. Gli Stati membri assicurano che le operazioni rilevanti con parti correlate siano approvate dall'assemblea generale o dall'organo di amministrazione o di vigilanza della società, conformemente a procedure che impediscono alla parte correlata di trarre vantaggio dalla sua posizione e che tutelano in modo adeguato gli interessi della società e degli azionisti che non sono una parte correlata, compresi gli azionisti di minoranza. Gli Stati membri possono disporre che gli azionisti nell'assemblea generale abbiano il diritto di votare in merito alle operazioni rilevanti con parti correlate che sono state approvate dall'organo di amministrazione o di vigilanza della società. Qualora l'operazione con parti correlate coinvolga un amministratore o un azionista, l'amministratore o l'azionista è escluso dall'approvazione o dalla

votazione. Gli Stati membri possono consentire all'azionista che è una parte correlata di partecipare alla votazione, purché il diritto nazionale preveda adeguate misure di salvaguardia che si applicano prima o in occasione della procedura di votazione per tutelare gli interessi della società e degli azionisti che non sono una parte correlata, inclusi gli azionisti di minoranza, impedendo alla parte correlata l'approvazione dell'operazione nonostante il parere contrario della maggioranza degli azionisti che non sono una parte correlata o nonostante il parere contrario della maggioranza degli amministratori indipendenti. Le suindicate cautele non si applicano alle operazioni concluse nell'ordinaria attività e a normali condizioni di mercato. Per tali operazioni l'organo di amministrazione o di vigilanza della società istituisce una procedura interna per valutare periodicamente il rispetto di tali condizioni. Le parti correlate non partecipano a tale valutazione. Tuttavia, gli Stati membri possono disporre che le società applichino gli obblighi e le cautele suindicate alle operazioni concluse nell'ambito della ordinaria attività e a normali condizioni di mercato. Inoltre, gli Stati membri possono esentare, o possono consentire alle società di esentare, dagli obblighi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 determinate operazioni.

Gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 10 giugno 2019 (art. 2, par. 1, comma 1).

Sulla Direttiva 2007/36/CE, cfr. la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2007*. Per un commento al D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, di attuazione di detta Direttiva, cfr. la *Rassegna* relativa al *primo semestre 2010*, in www.gaetanopetrelli.it.

CAMERE ARBITRALI

Con *D.M. 14 febbraio 2017, n. 34* (in G.U. n. 70 del 24.3.2017), in vigore dal giorno 8 aprile 2017, è stato approvato il Regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie di cui agli articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera *n*), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (a norma del quale il consiglio dell'ordine circondariale degli avvocati presso ogni tribunale può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, in conformità a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite)²²².

Il decreto disciplina, in particolare, le modalità di costituzione delle camere arbitrali e di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie di cui all'articolo 29, comma 1, lettera *n*), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (art. 1).

A norma dell'art. 3, i consigli dell'ordine possono, anche d'intesa con altri ordini appartenenti allo stesso distretto, deliberare la costituzione di camere arbitrali e di conciliazione per l'amministrazione di procedure arbitrali, di conciliazione e di altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. La costituzione avviene con delibera del consiglio dell'ordine contenente l'atto costitutivo e lo statuto che dovrà

²²² FINOCCHIARO, *Le strutture esistenti possono adeguarsi fino a ottobre 2017*, in *Guida al diritto*, 2017, 16, p. 18.

indicare: *a)* la denominazione della struttura; *b)* lo scopo; *c)* la sede; *d)* i criteri per l'adozione del regolamento recante le norme relative al funzionamento della camera arbitrale e di conciliazione e ai relativi costi.

Gli organi e le funzioni delle camere arbitrali sono disciplinati dal Capo III del decreto (articoli da 6 a 11). Nel successivo Capo IV sono disciplinati le incompatibilità e i requisiti di onorabilità di arbitri e conciliatori.

Le disposizioni del decreto si applicano alle camere arbitrali e di conciliazione dell'avvocatura già costituite alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, decorsi sei mesi dalla predetta data (art. 16). Gli organismi preesistenti hanno, quindi, tempo fino al giorno 8 ottobre 2017 per adeguare i propri atti costitutivi, statuti e regolamenti alla normativa sopravvenuta.

PROCEDIMENTI ARBITRALI - DICHIARAZIONI TESTIMONIALI IN FORMA NOTARILE

Con [D.M. 9 maggio 2017, n. 83](#) (in G.U. n. 135 del 13.6.2017), in vigore dal 28 giugno 2017, è stato approvato il Regolamento disciplinante la procedura di natura arbitrale di accesso al Fondo di solidarietà, di cui all'articolo 1, comma 857, lettera *d)*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ²²³.

Di rilievo, in particolare, la previsione dell'art. 6, comma 2, del decreto, a norma del quale «Non sono ammesse prove diverse da quelle scritte. Le parti possono produrre, sotto la loro responsabilità, dichiarazioni scritte rese da terzi, capaci di testimoniare, e ricevute da notaio o rilasciate dall'eventuale avvocato difensore che, previa identificazione a norma dell'articolo 252 del codice di procedura civile, ne attesta l'autenticità. In quest'ultimo caso, il difensore avverte il terzo che la dichiarazione può essere utilizzata nel procedimento arbitrale e delle conseguenze di false dichiarazioni. Per l'atto di ricezione di tali dichiarazioni da parte di un notaio, da rilasciarsi in originale non soggetto a registrazione nè a bollo, non sono esigibili onorari diversi da quelli previsti per l'iscrizione a repertorio di atti di valore indeterminabile. Il collegio arbitrale valuta la necessità di procedere ad audizioni, solo ove lo ritenga indispensabile ai fini della decisione».

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

L'art. 11-ter del [D.L. 24 aprile 2017, n. 50](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 95 del 24.4.2017), inserito in sede di conversione dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#) (in Suppl. ord. n. 31 alla G.U. n. 144 del 23.6.2017), in vigore dal 24 giugno 2017, ha sostituito il terzo e il quarto periodo del comma 1-bis dell'articolo 5 del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 ²²⁴.

²²³ Si tratta del Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche S.p.a., dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara S.p.a. e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.a., come modificato dall'articolo 10 del d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito in legge 30 giugno 2016, n. 119.

²²⁴ Ai sensi del novellato art. 5, comma 1-bis, del d. lgs. n. 28/2010, «*A decorrere dall'anno 2018, il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del presente comma.*».

Più precisamente, è stata soppressa la previsione secondo cui la mediazione obbligatoria in materia civile e commerciale aveva efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore, con successivo monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione; con la conseguenza che la mediazione obbligatoria costituisce, ora, un istituto a regime.

Per effetto della modifica, il novellato comma 1-bis del suddetto art. 5 recita quindi:

«Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero i procedimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e dai rispettivi regolamenti di attuazione ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A decorrere dall'anno 2018, il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del presente comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni».

Cfr. anche, a commento della suesposta disciplina, il [Dossier di documentazione](#) degli uffici studi parlamentari.

Va anche segnalato che, secondo la [Corte di giustizia UE, sentenza in data 14 giugno 2017, causa C-75/16](#), la mediazione obbligatoria opera anche nelle controversie di cui sono parti i consumatori, per i quali non può essere però prevista come obbligatoria l'assistenza legale di un avvocato ²²⁵.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA E ARBITRATO

Con [D.M. 30 marzo 2017](#) (in G.U. n. 77 del giorno 1.4.2017) sono state apportate

Cfr., al riguardo, VITALE, *Mediazione obbligatoria a regime con la soppressione della sperimentazione (17 giugno 2017)*, in [www.eutekne.info](#); VITALE, *Sarà operativo e permanente l'obbligo preventivo di mediazione (2 giugno 2017)*, in [www.eutekne.info](#).

²²⁵ MARINARO, *Nelle cause dei consumatori la procedura della mediazione può essere obbligatoria ma senza avvocato «imposto»*, in *Guida al diritto*, 2017, 28, p. 92; MARINARO, *Consumatori, avvocato facoltativo*, in *Il Sole 24 Ore* del 15 giugno 2017; VITALE, *Mediazione obbligatoria anche per i consumatori (15 giugno 2017)*, in [www.eutekne.info](#).

modifiche al decreto 23 dicembre 2015 recante incentivi fiscali nella forma del «credito d'imposta» nei procedimenti di negoziazione assistita e nei casi di conclusione dell'arbitrato con lodo. Incentivi contemplati dall'art. 21-*bis* del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, e quindi disciplinati dal **D.M. 23 dicembre 2015** (in G.U. n. 5 del giorno 8.1.2016), che è stato ora emendato in considerazione della stabilizzazione degli incentivi in esame.

Il credito di imposta, riconosciuto in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, è commisurato, secondo criteri di proporzionalità, al compenso corrisposto all'avvocato o all'arbitro fino alla concorrenza di 250 euro (compenso corrisposto nell'anno precedente la presentazione della richiesta di credito di imposta). Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi per l'anno in cui è avvenuto il pagamento del compenso all'avvocato ed è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione ai beneficiari dell'importo spettante, effettuata dal Ministero della giustizia. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dei prescritti controlli, l'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero della giustizia, entro il mese di marzo dell'anno successivo alla presentazione della richiesta di credito di imposta, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco dei soggetti che hanno utilizzato il credito d'imposta attraverso le dichiarazioni dei redditi e i modelli F24 ricevuti nell'anno precedente, con i relativi importi.

Sulla negoziazione assistita, e sul trasferimento in arbitrato delle controversie pendenti, cfr. anche le *Rassegne* relative al *secondo semestre 2014* ed al *secondo semestre 2015*, in www.gaetanopetrelli.it (ed ivi riferimenti bibliografici).

INQUINAMENTO ACUSTICO - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI E RAPPORTI PRIVATI

Con ***D. Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42*** (in G.U. n. 79 del 4.4.2017) sono state dettate disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *h)* della legge 30 ottobre 2014, n. 161. Sono state quindi, in particolare, modificate diverse disposizioni del d. lgs. 19 agosto 2005, n. 194, e della legge 26 ottobre 1995, n. 447²²⁶.

Cfr. anche la ***Relazione governativa allo schema del D. Lgs. n. 42/2017***, nonché il relativo ***Dossier di documentazione***.

Si rammenta che con sentenza della Corte costituzionale in data 29 maggio 2013, n. 103 (in G.U. del 5.6.2013) è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.

²²⁶ Cfr. MURATORI, *Due decreti legislativi adeguano la disciplina italiana sul rumore agli «standard» europei: o almeno ci provano, ma deludono*, in *Ambiente & sviluppo*, 2017, p. 321; MURATORI, *Ancora in stallo l'adeguamento della normativa sul rumore ambientale, mentre la Suprema Corte segue la via «codicistica»*, in *Ambiente & sviluppo*, 2016, p. 189; AMORE, *Inquinamento acustico*, in *Digesto discipline pubblicistiche, Aggiornamento*, I, Torino 2000, p. 343; RE, *I requisiti acustici nelle compravendite private*, in *Immobili & proprietà*, 2014, p. 143.

15, comma 1, lett. c), della legge 4 giugno 2010, n. 96, che modificava l'art. 11, comma 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88, ai sensi del quale – in attesa dell'emanazione dei decreti di cui alla legge n. 447/1995 – l'articolo 3, comma 1, lett. e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, doveva interpretarsi (con efficacia quindi retroattiva) nel senso che «la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte asseverata da un tecnico abilitato». Ha ripreso quindi vigore – senza efficacia retroattiva – il comma 5 dell'art. 11 della legge n. 88 del 2009, a norma del quale *«in attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447²²⁷, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge»*. Poiché sussistono dubbi sull'avvenuto riordino della materia con il D. Lgs. n. 42/2017, per quanto concerne i «requisiti acustici passivi degli edifici», può probabilmente ritenersi – anche se il punto deve essere approfondito – che sia tuttora vigente il richiamato art. 11, comma 5, della legge n. 88/2009, e che quindi *la vigente disciplina dei requisiti acustici passivi (attualmente contenuta nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997, pubblicato nella G.U. n. 297 del 22.12.1997) non trovi applicazione nei rapporti tra privati, e non produca effetti anche in caso di violazione, da parte del costruttore, del suddetto d.p.c.m. (salve, deve ritenersi, le azioni di garanzia per vizi occulti, ricorrendone i presupposti)*.

CARTOLARIZZAZIONE DI CREDITI DETERIORATI

L'art. 60-*sexies* del **D.L. 24 aprile 2017, n. 50** (in Suppl. ord. alla G.U. n. 95 del 24.4.2017), inserito in sede di conversione dalla **legge 21 giugno 2017, n. 96** (in Suppl. ord. n. 31 alla G.U. n. 144 del 23.6.2017), in vigore dal 24 giugno 2017, ha introdotto una specifica disciplina della cartolarizzazione di crediti deteriorati esistenti in capo a banche e intermediari finanziari (NPL – Non Performing Loans), modificando a tal fine le previsioni della legge 30 aprile 1999, n. 130.

Ai sensi del nuovo art. 7.1, comma 1, della legge n. 130/1999, le disposizioni di detto articolo si applicano alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente, ceduti da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, aventi sede legale in Italia.

Nell'ambito di piani di riequilibrio economico e finanziario concordati con il soggetto cedente o di accordi stipulati ai sensi degli articoli 124, 160, 182-*bis* e

²²⁷ Quest'ultima disposizione demandava all'emanazione di norme attuative la *determinazione «dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore»*.

D'altra parte, l'art. 19, comma 2, lett. g), della legge 30 ottobre 2014, n. 161 delegava il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi ai fini della *«semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici»*.

Le norme suddette non risultano essere state ancora emanate.

186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di analoghi accordi o procedure volti al risanamento o alla ristrutturazione previsti da altre disposizioni di legge, le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 possono acquisire o sottoscrivere azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi derivanti dalla conversione di parte dei crediti del cedente e concedere finanziamenti al fine di migliorare le prospettive di recupero dei crediti oggetto di cessione e di favorire il ritorno in bonis del debitore ceduto. Non si applicano in questo caso le disposizioni degli articoli 2467 e 2497-*quinquies* del codice civile (art. 7.1, comma 3).

A norma dell'art. 7.1, comma 4, può essere costituita una società veicolo, nella forma di società di capitali, avente come oggetto sociale esclusivo il compito di acquisire, gestire e valorizzare, nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione, i beni immobili e mobili registrati nonché gli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti.

Qualora la cessione abbia ad oggetto, unitamente ai beni oggetto di locazione finanziaria, i relativi contratti di locazione finanziaria ovvero i rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione di tali contratti, la società veicolo deve essere consolidata nel bilancio di una banca, anche se non facente parte di un gruppo bancario, e deve essere costituita per specifiche operazioni di cartolarizzazione e destinata a essere liquidata una volta conclusa l'operazione; le limitazioni dell'oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento devono risultare dalla disciplina contrattuale e statutaria. Gli adempimenti derivanti dai contratti e rapporti di locazione finanziaria ceduti ai sensi del presente articolo sono eseguiti dal soggetto che presta i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), ovvero da un soggetto abilitato all'esercizio dell'attività di locazione finanziaria individuato ai sensi del comma 8 del presente articolo. Le disposizioni in materia fiscale applicabili alle società che esercitano attività di locazione finanziaria si applicano integralmente alla società veicolo cessionaria dei contratti e rapporti di locazione finanziaria e dei beni derivanti da tale attività. Alle cessioni di immobili effettuate dalla medesima società si applicano integralmente le agevolazioni originariamente previste dall'articolo 35, comma 10-*ter*.1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (art. 7.1, comma 5).

Per gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, della legge n. 130/1999, le cessioni effettuate da parte di banche e intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, aventi ad oggetto crediti non individuati in blocco, sono pubblicate mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di avvenuta cessione, recante indicazione del cedente, del cessionario, della data di cessione, delle informazioni orientative sulla tipologia di rapporti da cui i crediti ceduti derivano e sul periodo in cui tali rapporti sono sorti o sorgeranno, nonché del sito internet in cui il cedente e il cessionario renderanno disponibili, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei crediti ceduti e la conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti che ne faranno richiesta. Dalla data di pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del

cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti (art. 7.1, comma 6).

Cfr. anche, in argomento, [BANCA CENTRALE EUROPEA, *Linee guida per le banche sui crediti deteriorati \(NPL\) \(marzo 2017\)*](#).

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELLE BANCHE VENETE

Con [D.L. 25 giugno 2017, n. 99](#) (in G.U. n. 146 del 25.6.2017), in vigore dal 25 giugno 2017, sono state emanate disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.²²⁸.

In particolare, il decreto disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno di queste ultime in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato (art. 1, comma 1).

A norma dell'art. 2, comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze con uno o più decreti, adottati su proposta della Banca d'Italia, dispone la liquidazione coatta amministrativa delle Banche suddette, e la continuazione, ove necessario, dell'esercizio dell'impresa o di determinati rami di attività per il tempo tecnico necessario ad attuare le cessioni previste ai sensi del decreto²²⁹; in deroga all'articolo 90, comma 3, del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (t.u.b.) la continuazione è disposta senza necessità di acquisire autorizzazioni o pareri della Banca d'Italia o del comitato di sorveglianza. Il medesimo decreto deve prevedere che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3, in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è previsto che i commissari liquidatori procedano alla cessione alla Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.A. (di seguito anche «SGA»), c.d. *bad bank*, di crediti deteriorati e altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4, unitamente ad eventuali altri beni, contratti e rapporti giuridici accessori o connessi ai crediti ceduti alla SGA (art. 5).

La parte più significativa del decreto legge è contenuta nell'art. 3, che disciplina le cessioni. In particolare:

1) – i commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che dispone la liquidazione coatta amministrativa ([D.M. 25 giugno 2017](#)), provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o

²²⁸ CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO – SETTORE STUDI CIVILISTICI, *Salvataggio banche venete: operativa la cessione a Banca Intesa Sanpaolo*, in *CNN Notizie* del 27 giugno 2017.

²²⁹ Alla data del 30 giugno 2017 non risulta ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale (a norma dell'art. 80, comma 4, del t.u.b.) il provvedimento ministeriale di liquidazione coatta amministrativa. Non consta, in particolare, se nel disporre la liquidazione coatta amministrativa il Ministro dell'economia e delle finanze abbia disposto o meno la continuazione dell'attività d'impresa delle banche in considerazione.

per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi;

2) – alla cessione non si applica quanto previsto ai sensi degli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7 ²³⁰, salvo per quanto espressamente richiamato, e 90, comma 2, del t.u.b. (che richiede, in particolare, per le cessioni il parere favorevole del comitato di sorveglianza e la previa autorizzazione della Banca d'Italia);

3) – restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile: a) le passività indicate all'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del d. lgs. 16 novembre 2015, n. 180; b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse; c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività;

4) – le disposizioni del contratto di cessione hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione, senza necessità di svolgere altri adempimenti previsti dalla legge, anche a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli previsti dagli articoli 1264, 2022, 2355, 2470, 2525, 2556 e 2559, primo comma, del codice civile e dall'articolo 58, comma 2, del Testo unico bancario (non è, quindi, richiesta, ai fini dell'opponibilità ai terzi della cessione in blocco, neanche la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della notizia della cessione).

Al riguardo, va evidenziato che con [Comunicato della Banca d'Italia in data 26 giugno 2017](#) (pubblicato sul sito internet della medesima Banca d'Italia in pari data) è stata data notizia di quanto segue:

«I Commissari Liquidatori della Veneto Banca S.p.A. e della Banca Popolare di Vicenza S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa (le «Banche») hanno ceduto a Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. (il «cessionario») le attività e passività costituenti un ramo d'azienda bancaria delle due Banche in liquidazione, in conformità con il D.M. del 25 giugno 2017, adottato a norma dell'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 99 del 25 giugno 2017, recante «Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.», secondo quanto previsto dall'articolo 3 del medesimo D.L..

Sono esclusi dal perimetro della cessione, tra l'altro, i crediti deteriorati (sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute) e ulteriori attività e passività delle Banche in liquidazione, come specificate nel contratto di cessione, in conformità con il suddetto articolo 3 del D.L. citato. Sono altresì esclusi i diritti degli azionisti, gli strumenti di capitale (computabili e non nei fondi propri) e le passività subordinate.

Il cessionario succede, senza soluzione di continuità, alle Banche in liquidazione

²³⁰ Si applica invece, in quanto non escluso, l'art. 58, comma 3, del t.u.b.: «I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti».

coatta amministrativa nei diritti, nelle attività, nelle passività, nei rapporti, nei privilegi e nelle garanzie, nonché nei giudizi, oggetto di cessione, secondo quanto previsto nell'offerta dallo stesso formulata e oggetto di accettazione da parte dei commissari liquidatori delle Banche medesime.

L'acquisto delle suddette attività e passività prevede il pagamento del corrispettivo simbolico di complessivi 1 € da parte del cessionario ed è stato da questi condizionato all'attivazione di talune misure di intervento pubblico a sostegno della cessione, come disciplinate dal citato D.L. n. 99 del 25 giugno 2017»²³¹;

5) – sempre a norma dell'art. 3 del D.L. n. 99/2017, fermo restando quanto previsto dall'articolo 58, comma 3, del t.u.b. (in particolare, «i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente ... conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione»), il cessionario effettua gli adempimenti eventualmente richiesti a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa, così come l'indicazione di dati catastali e confini per gli immobili trasferiti, entro 180 giorni dalla pubblicazione sul sito. Sembra, quindi, che permangano gli obblighi di trascrizione nei pubblici registri e di esecuzione delle altre formalità pubblicitarie, ancorché l'opponibilità ai terzi dipenda esclusivamente dalla pubblicità sul sito della Banca d'Italia;

6) – nei confronti dei debitori ceduti la pubblicazione sul sito produce gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile;

7) – non si applicano i termini previsti dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (norma in base alla quale, quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d'azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto da

²³¹ In relazione al comunicato del 26 giugno 2017, va segnalato che lo stesso:

– non specifica la consistenza del ramo di azienda oggetto di cessione, ed in particolare quali beni e rapporti giuridici (compresi quelli relativi al personale dipendente munito di poteri di rappresentanza commerciale) compongano detto ramo di azienda;

– non chiarisce se, nell'ambito dei rapporti giuridici oggetto di trasferimento, vi siano anche le *procure commerciali in precedenza rilasciate ai quadri direttivi delle banche cedenti da parte di queste ultime*, in relazione alle limitazioni ai relativi poteri di rappresentanza commerciale (e, in particolare, per quanto concerne la stipula di contratti di finanziamento e di atti di assenso a cancellazione di ipoteca).

Va, innanzitutto, evidenziato che a norma dell'art. 80, comma 5, del t.u.b., «Dalla data di emanazione del decreto cessano le funzioni degli organi amministrativi, di controllo e assembleari, nonché di ogni altro organo della banca»; con conseguente impossibilità, quindi, dei dipendenti già preposti all'esercizio delle banche cedenti di stipulare contratti in nome di queste ultime.

Poiché il comunicato pubblicato sul sito della Banca d'Italia è l'unico mezzo di pubblicità richiesto dalla legge ai fini dell'opponibilità ai terzi, deve ritenersi che in mancanza di una più completa pubblicità del contratto di cessione – ed in mancanza di esibizione del contratto medesimo – il notaio, richiesto della stipula di atti per conto della banca cessionaria (Intesa Sanpaolo S.p.A.), in rappresentanza della quale intervengano quadri direttivi già dipendenti dalle banche cedenti, non abbia altro mezzo per accertare l'esistenza di un potere di rappresentanza commerciale (ex artt. 2203 e seguenti c.c.), e le relative limitazioni, se non quello di far riferimento alle procure rilasciate da Intesa Sanpaolo S.p.A.; mentre, per altro verso, la circostanza che i suddetti quadri direttivi siano ora inseriti nell'organizzazione della banca cessionaria, quali preposti con poteri di rappresentanza commerciale, in assenza di documentazione proveniente da detta banca (su cui esercitare il controllo a norma dell'art. 54 reg. not.) non può che essere dichiarata dalle parti al notaio.

cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rappresentanze sindacali);

8) – il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1 dell'art. 3;

9) – il cessionario non è obbligato solidalmente con il cedente ai sensi dell'articolo 33 del d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (in tema di responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche);

10) – al cessionario si applica l'articolo 47, comma 9, del d. lgs. 16 novembre 2015, n. 180 (il cessionario succede al cedente, limitatamente ai diritti, alle attività o alle passività ceduti: a) nel diritto alla libera prestazione dei servizi in un altro Stato membro; b) nel diritto allo stabilimento in un altro Stato membro; c) nei diritti di partecipazione dell'ente sottoposto a risoluzione a infrastrutture di mercato, a sedi di negoziazione, a sistemi di indennizzo degli investitori e a sistemi di garanzia dei depositanti, purché il cessionario rispetti i requisiti per la partecipazione a detti sistemi);

11) – quando la cessione ha ad oggetto *beni culturali* ai sensi del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ai fini dell'esercizio della *prelazione*, la *denuncia* prevista dall'articolo 59 del medesimo decreto legislativo è effettuata dal cessionario entro trenta giorni dalla conclusione del contratto di cessione; la condizione sospensiva prevista dall'articolo 61, comma 4, del medesimo decreto legislativo si applica alla sola clausola del contratto di cessione relativa al trasferimento dei beni culturali; non si applica il comma 6 del medesimo articolo;

12) – al contratto di cessione, nella parte in cui esso ha ad oggetto il trasferimento di beni immobili, fermo che il cessionario subentra nella medesima situazione giuridica del cedente:

a) non si applica l'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica (APE), di cui all'art. 6 del d. lgs. 19 agosto 2005, n. 192;

b) non si applica la disciplina in tema di conformità catastale, di cui all'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52;

c) non si applica l'obbligo di allegazione del certificato di destinazione urbanistica dei terreni a pena di nullità, di cui all'art. 30 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380;

d) non si applicano l'art. 36 (nella parte in cui prevede il diritto del locatore ceduto di opporsi alla cessione del contratto di locazione da parte del conduttore, per il caso in cui gli immobili siano parte di un'azienda), e l'articolo 38 (diritto di prelazione) della legge 27 luglio 1978, n. 392;

e) non si applicano le nullità, in materia urbanistica, di cui agli articoli 46 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, e 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Quando l'immobile ceduto si trova nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, il cessionario presenta domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla conclusione del contratto di cessione;

f) non si applicano le altre ipotesi di nullità previste dalla vigente disciplina in materia urbanistica, ambientale o relativa ai beni culturali e qualsiasi altra normativa nazionale o regionale, comprese le regole dei piani regolatori o del governo del territorio degli enti locali e le pianificazioni di altri enti pubblici che possano incidere sulla conformità urbanistica, edilizia, storica ed architettonica dell'immobile.

Agli *effetti fiscali*, a norma dell'art. 7, comma 2, del d.l. n. 99/2017, le cessioni di cui all'articolo 3 si considerano cessione di rami di azienda ai fini del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 (e non sono, quindi, come tali soggette ad IVA). Agli atti aventi a oggetto le cessioni suddette, nonché le retrocessioni e le restituzioni, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano, ove dovute, nella misura fissa di 200 euro ciascuna ²³².

Cfr. anche la [Relazione al D.D.L. n. A.C. 4565](#), di conversione del D.L. n. 99/2017.

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT)

L'art. 1, commi da 1 a 4, del [D.L. 24 aprile 2017, n. 50](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 95 del 24.4.2017), in vigore dal 24 aprile 2017, come modificato in sede di conversione dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#) (in Suppl. ord. n. 31 alla G.U. n. 144 del 23.6.2017), in vigore dal 24 giugno 2017, ha modificato la disciplina della scissione dei pagamenti (split payment), contenuta nell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 («Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società») ²³³.

1) – L'autorizzazione comunitaria in deroga.

²³² Inoltre, a norma dell'art. 7, comma 3, del decreto, che richiama l'art. 15 del d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, la cessione in oggetto non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive. I beni ricevuti dall'acquirente sono valutati fiscalmente in base agli ultimi valori fiscali riconosciuti in capo al cedente.

²³³ GIULIANI-SPERA, *Ampliamento delle operazioni soggette allo split payment*, in *Fisco*, 2017, 24, p. 2341; PEIROLLO, *Estensione oggettiva e soggettiva dello split payment*, in *Corriere trib.*, 2017, 22, p. 1725; GRECO-LA GRUTTA, *Per le operazioni in split payment i fornitori guardano agli elenchi del MEF (30 giugno 2017)*, in [www.eutekne.info](#); CONFENTE-GENTINA, *Lo split payment prevale sul plafond (30 giugno 2017)*, in [www.eutekne.info](#); MAGRINI-SANTACROCE, *Split payment, contabilità a due vie*, in *Il Sole 24 Ore* del 30 giugno 2017; ID., *Più responsabilità per chi «compra»*, in *Il Sole 24 Ore* del 30 giugno 2017; SANTACROCE, *Split payment con debutto soft*, in *Il Sole 24 Ore* del 29 giugno 2017; ABAGNALE-SANTACROCE, *Liste a tempo per individuare i soggetti obbligati alla «scissione»*, in *Il Sole 24 Ore* del 29 giugno 2017; GRECO-LA GRUTTA, *Tempi lunghi per l'applicazione del nuovo split payment (29 giugno 2017)*, in [www.eutekne.info](#); SANTACROCE, *Split payment per le fatture emesse a partire dal 1° luglio*, in *Il Sole 24 Ore*, *Focus norme e tributi* del 28 giugno 2017; SANTACROCE, *Split payment, pronti gli elenchi*, in *Il Sole 24 Ore* del 28 giugno 2017; COSENTINO-LA GRUTTA, *Elenchi aggiuntivi per identificare le società soggette a split payment (28 giugno 2017)*, in [www.eutekne.info](#); SANTACROCE, *Split payment, verifica in due fasi*, in *Il Sole 24 Ore* del 27 giugno 2017; COSENTINO-GRECO, *Split payment con dichiarazione dell'acquirente (27 giugno 2017)*, in [www.eutekne.info](#); BALZANELLI-SIRRI, *Iva, lo split payment allargato guida il restyling antievasione*, in *Il Sole 24 Ore* del 19 giugno 2017; ID., *Aumentano i rischi di sanzioni per errori in fattura*, in *Il Sole 24 Ore* del 19 giugno 2017; BRUSATERRA, *Una certificazione facoltativa per evitare malintesi*, in *Il Sole 24 Ore* del 19 giugno 2017; SANTACROCE, *Split payment, fornitori al riparo*, in *Il Sole 24 Ore* del 17 giugno 2017; MICARDI, *Split payment, applicazione per tutti gli Ordini*, in *Il Sole 24 Ore* del 16 giugno 2017; GALLO, *Anche gli Ordini professionali sono soggetti allo split payment (16 giugno 2017)*, in [www.eutekne.info](#); SANTACROCE, *Split payment con liquidazione*, in *Il Sole 24 Ore* del 15 giugno 2017; COSENTINO, *Split payment con rimborso IVA «accelerato» (5 giugno 2017)*, in [www.eutekne.info](#); FICOLA-SANTACROCE, *Split payment, i rimborsi accelerano*, in *Il Sole 24 Ore* del 2 giugno 2017; MOBILI-ROGARI, *Professionisti, split con lo sconto*, in *Il Sole 24 Ore* del 19 maggio 2017; GRECO-LA GRUTTA, *Serve un elenco dei nuovi destinatari delle fatture in split payment (6 maggio 2017)*, in [www.eutekne.info](#); SANTACROCE, *Split payment, controllate con perimetro mobile*, in *Il Sole 24 Ore* del 4 maggio 2017; LA GRUTTA, *Split payment con autorizzazione UE (26 aprile 2017)*, in [www.eutekne.info](#); PARODI-SANTACROCE, *Split payment ad ampio raggio*, in *Il Sole 24 Ore* del 26 aprile 2017; LA GRUTTA, *Effetti dello split payment «allargato» simili a quelli del reverse charge (25 aprile 2017)*, in [www.eutekne.info](#); GRECO, *«Maxi» estensione dello split payment IVA dal 1° luglio 2017 (22 aprile 2017)*, in [www.eutekne.info](#); DE STEFANI, *Split payment, nuova fattura*, in *Il Sole 24 Ore* del 14 aprile 2017.

La nuova disciplina italiana è conforme alla [Decisione di esecuzione \(UE\) 2017/784 del 25 aprile 2017](#), del Consiglio (in G.U.U.E. n. L118 del 6.5.2017), che ha autorizzato la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (e che ha abrogato la Decisione di esecuzione (UE) n. 2015/1401). Più precisamente, nel periodo dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2020 l'Italia è stata autorizzata, in deroga all'articolo 206 della Direttiva 2006/112/CE, a disporre che l'IVA dovuta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi ai seguenti soggetti debba essere versata dall'acquirente/destinatario su un apposito conto bancario bloccato dell'amministrazione fiscale:

- a) pubbliche amministrazioni;
- b) società controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile italiano;
- c) società quotate in borsa incluse nell'indice FTSE MIB, il cui elenco sarà pubblicato dall'Italia nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dopo il 28 aprile 2017 e riveduto ogni anno, se necessario.

In deroga all'articolo 226 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è stata autorizzata a imporre che nelle fatture emesse in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate come sopra sia apposta una specifica annotazione secondo cui l'IVA deve essere versata su un apposito conto bancario bloccato dell'amministrazione fiscale.

2) – La disciplina italiana modificata dal D.L. n. 50/2017.

In conformità alla suddetta autorizzazione, ai sensi del novellato comma 1 dell'art. 17-ter del d.p.r. n. 633/1972, «Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

Ai sensi dei nuovi commi da 1-bis a 1-quinquies dell'art. 17-ter del d.p.r. n. 633/1972:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

- a) società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, nn. 1) e 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- b) società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
- c) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, dalle società di cui alle lettere a) e b), ancorché queste ultime rientrino fra le società di cui alla lettera d) ovvero fra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana; con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al termine di scadenza

della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.

1-quater. A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all'applicazione del regime di cui al presente articolo.

1-quinquies. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico».

L'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. n. 50/2017 ha poi abrogato il comma 2 dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (secondo cui le disposizioni in tema di scissione dei pagamenti non si applicavano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito). Come conseguenza di ciò, anche i compensi per prestazione di servizi professionali (soggetti a ritenuta d'acconto) sono ora assoggettati alla disciplina dello split payment. Pertanto, il notaio che emetta fattura nei confronti di una pubblica amministrazione, di una società partecipata o di una società quotata inserita nell'indice FTSE Mib, deve emettere la medesima fattura con le modalità proprie dello split payment, e l'Iva non sarà incassata dal medesimo notaio, ma verrà trattenuta dal committente il quale provvederà a versarla in conformità alla disciplina speciale di cui sopra.

Ai fini dell'individuazione del cessionario o committente quale soggetto nei cui confronti operare la scissione dei pagamenti, il cessionario o committente – a richiesta del cedente o prestatore – è obbligato (art. 17-ter, comma 1-quater, del d.p.r. n. 633/1972) a rilasciare apposita attestazione da cui risulti che l'operazione è regime di split payment; nel qual caso il cedente o prestatore è obbligato ad applicare il relativo regime.

Ai sensi del novellato art. 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, «Nei confronti dei cessionari o committenti nei casi previsti dalle disposizioni di cui al comma 629, lettera b), che omettono o ritardano il versamento dell'imposta sul valore aggiunto, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, e le somme dovute sono riscosse mediante l'atto di recupero di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311». In pratica, le sanzioni che ordinariamente graverebbero sul cedente o prestatore di servizi vengono qui a gravare sul cessionario o committente (nella nuova estensione che la disciplina in oggetto ha dato all'istituto della scissione dei pagamenti).

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. n. 50/2017, le nuove disposizioni in tema di scissione dei pagamenti si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017, e – in conformità alla Decisione (UE) n. 784 del 2017 – fino al 30 giugno 2020 ²³⁴.

²³⁴ Quanto alle ulteriori disposizioni attuative, dettate dal D.M. 23 gennaio 2015, come novellato dal D.M. 27 giugno 2017, si precisa quanto segue:

1) – L'imposta sul valore aggiunto è versata dalle pubbliche amministrazioni e dalle società, cessionarie di beni o committenti di servizi, con effetto dalla data in cui l'Iva diviene esigibile (art. 1, comma 2);

3) – La disciplina attuativa.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 50/2017, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle norme come sopra introdotte e modificate. In attuazione di tale previsione è stato emanato il D.M. 27 giugno 2017 (pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze), con la relativa Relazione illustrativa, che ha modificato il precedente D.M. 23 gennaio 2015 (in G.U. n. 27 del 3.2.2015)²³⁵.

L'art. 5-ter del D.M. 23 gennaio 2015, come novellato dal D.M. 27 giugno 2017, prevede che, per assicurare una maggiore certezza giuridica agli operatori, l'individuazione delle società controllate e delle società incluse nell'indice FTSE MIB, avvenga con la pubblicazione di elenchi sul sito istituzionale del Dipartimento delle finanze. A tal fine, il Dipartimento delle finanze ha svolto una ricognizione delle amministrazioni pubbliche e delle società destinatarie della disciplina sulla scissione dei pagamenti predisponendone gli elenchi relativi, e più precisamente:

- 1) elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato (punto A);
- 2) elenco delle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (punto B) e delle società controllate da queste ultime (punto E);
- 3) elenco delle società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (punto C) e delle società controllate da queste ultime (punto E);
- 4) elenco delle società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni (punto D) e delle società controllate da queste ultime (punto E);
- 5) elenco delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana (punto F).

Più precisamente, ai sensi degli articoli 5-bis e 5-ter del D.M. 23 gennaio 2015, come novellato dal D.M. 27 giugno 2017:

A) – in sede di prima applicazione, per le operazioni per cui è emessa fattura dal 1° luglio 2017 e fino al 31 dicembre 2017, la disciplina dello *split payment* si applica alle

2) – le pubbliche amministrazioni e le società interessate possono comunque optare per l'esigibilità dell'Iva anticipata al momento della ricezione della fattura o della relativa registrazione (art. 3, comma 2);

3) – le pubbliche amministrazioni e le società che acquistano beni o servizi nell'esercizio di attività commerciale effettuano il versamento dell'Iva con mod. F24 entro il giorno 16 del mese successivo in cui l'Iva diviene esigibile (art. 5, comma 01);

4) – restano ferme le disposizioni speciali già dettate per banche ed imprese assicuratrici (art. 5, comma 2-ter);

5) – le pubbliche amministrazioni, per le fatture da esse ricevute che siano state emesse dal 1° luglio 2017, effettuano il primo versamento dell'Iva entro il 16 novembre 2017 (art. 2, comma 2, del D.M. 27 giugno 2017);

6) – le società interessate possono annotare le fatture, per le quali l'esigibilità si verifica dal 1° luglio al 30 novembre 2017, ed effettuare il relativo versamento dell'Iva, entro il 18 dicembre 2017.

²³⁵ Tra le disposizioni non modificate del D.M. 23 gennaio 2015, va ricordato che a norma dell'art. 2 del D.M. 23 gennaio 2015, i soggetti passivi dell'IVA, che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi in regime di *split payment*, emettono la fattura secondo quanto previsto dall'art. 21 del decreto n. 633 del 1972 con l'annotazione «*scissione dei pagamenti*»; essi *non sono tenuti al pagamento dell'imposta ed operano la registrazione delle fatture emesse* ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto n. 633 del 1972 *senza computare l'imposta ivi indicata nella liquidazione periodica*. Ai sensi dell'art. 4, il versamento dell'IVA dovuta è effettuato dalle pubbliche amministrazioni (o soggetti equiparati) entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo.

pubbliche amministrazioni individuate dall'Istat a norma dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e risultanti dall'elenco pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 229 del 30 settembre 2016;

B) – sempre in sede di prima applicazione, per le operazioni per cui è emessa fattura dal 1° luglio 2017 e fino al 31 dicembre 2017, la disciplina dello *split payment* si applica alle società partecipate, ed a quelle quotate incluse nell'indice FTSE-MIB, che risultino tali alla data del 24 aprile 2017, come individuate nell'elenco pubblicato sul sito del Dipartimento delle finanze (v. *supra*);

C) – per le operazioni per cui è emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2018, la disciplina dello *split payment* si applica alle pubbliche amministrazioni individuate dall'Istat e risultanti dall'elenco pubblicato nella Gazzetta ufficiale entro il 30 settembre dell'anno precedente;

D) – per le operazioni per cui è emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2018, la disciplina dello *split payment* si applica alle società partecipate, ed a quelle quotate incluse nell'indice FTSE-MIB, che risultino tali alla data del 30 settembre precedente, individuate con elenco definitivo approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 novembre di ciascun anno, con effetti a valere per l'anno successivo;

E) – nel caso in cui il controllo societario o l'inclusione nell'indice FTSE-MIB si verifichi in corso d'anno entro il 30 settembre, la disciplina dello *split payment* si applica alle operazioni per cui è emessa fattura dal 1° gennaio dell'anno successivo; ove invece tale presupposto si verifichi dopo il 30 settembre, la disciplina dello *split payment* si applica alle operazioni per cui è emessa fattura dal 1° gennaio del secondo anno successivo;

F) – nel caso in cui il controllo societario o l'inclusione nell'indice FTSE-MIB venga a mancare in corso d'anno entro il 30 settembre, la disciplina dello *split payment* continua ad applicarsi fino al 31 dicembre dello stesso anno. Ove invece tale presupposto venga a mancare dopo il 30 settembre, la disciplina dello *split payment* continua ad applicarsi fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

Si rammenta infine che, come precisato dall'art. 17-ter, comma 1, del d.p.r. n. 633/1972, sono *esclusi* dall'ambito applicativo della scissione dei pagamenti, per espressa previsione normativa, *gli acquisti per i quali l'ente è debitore d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto*, ossia le operazioni in regime di *reverse charge* (sul rapporto tra *split payment* e *reverse charge*, cfr. la [Circ. Agenzia Entrate 13 aprile 2015, n. 15/E](#)).

4) – Ricadute operative.

Volendo considerare, in particolare, la posizione del professionista notaio, che effettui una prestazione professionale nei confronti di una pubblica amministrazione, di una società partecipata da enti pubblici o di una società quotata inserita nell'indice FTSE-MIB, occorre evidenziare quanto segue:

a) il notaio ha innanzitutto l'onere di verificare, tramite gli elenchi pubblicati sul sito del Dipartimento delle finanze, se il cliente rientra tra i soggetti operanti in regime di *split payment*;

b) in caso di perdurante dubbio, il notaio potrà richiedere al cliente l'apposita attestazione scritta, che il cliente deve rilasciare a norma dell'art. 17-ter del d.p.r. n. 633/1972;

c) il notaio è tenuto ad emettere fattura elettronica soltanto nei confronti delle pubbliche amministrazioni, mentre può emettere la medesima fattura con modalità tradizionali in formato cartaceo negli altri casi; invece, la disciplina dello split payment si applica anche ove il notaio emetta fattura nei confronti di società a partecipazione pubblica, o di società quotate inserite nell'indice FTSE-MIB;

d) la fattura deve riportare l'annotazione «scissione dei pagamenti»; deve comunque esporre l'Iva dovuta (soggetto passivo d'imposta è comunque, formalmente, sempre il prestatore di servizi, tranne i casi di *reverse charge*), che però non deve essere versata dal notaio, bensì dal committente (il quale ultimo non ne corrisponderà pertanto l'importo al notaio);

c) il notaio dovrà annotare la fattura emessa nel registro Iva vendite, registrando contestualmente una contropartita idonea a stornare l'Iva a debito (non dovuta dal prestatore di servizi), che non deve concorrere alla liquidazione Iva periodica.

5) – Rinvio.

Cfr. anche, a commento della disciplina introdotta dal D.L. n. 50/2017, il [Dossier di documentazione](#) predisposto dai competenti uffici studi parlamentari.

Sullo *split payment*, cfr. anche le *Rassegne* relative al *secondo semestre 2014*, al *primo semestre 2015* ed al *secondo semestre 2015*, in www.gaetanopetrelli.it, nonché la [Circ. Agenzia Entrate 9 febbraio 2015, n. 1/E](#), e la [Circ. Agenzia Entrate 13 aprile 2015, n. 15/E](#).

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - MODIFICHE ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE

L'art. 2 del [D.L. 24 aprile 2017, n. 50](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 95 del 24.4.2017), in vigore dal 24 aprile 2017, convertito in **legge 21 giugno 2017, n. 96** (in Suppl. ord. n. 31 alla G.U. n. 144 del 23.6.2017), in vigore dal 24 giugno 2017, ha modificato la disciplina dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto²³⁶.

Ai sensi del novellato art. 19, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, «*Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'articolo 17*²³⁷ o

²³⁶ RIZZARDI, *I nuovi vincoli e l'improprio utilizzo del termine «detrazione» nella Legge IVA*, in *Corriere trib.*, 2017, 27, p. 2103; CENTORE, *La detrazione IVA a 4 Giga*, in *Corriere trib.*, 2017, 21, p. 1647; GIULIANI-SPERA, *Nuovi termini per la detrazione IVA*, in *Fisco*, 2017, 22, p. 2145; CAPUTO-TOSONI, *Iva detratta entro il termine per la dichiarazione annuale*, in *Il Sole 24 Ore, Focus norme e tributi* del 28 giugno 2017; CAPUTO-TOSONI, *Detrazione abbreviata per tutte le fatture emesse dal 1° gennaio*, in *Il Sole 24 Ore* del 19 giugno 2017; BALZANELLI-SIRRI, *Detrazione Iva, stretta dagli acquisti 2017*, in *Il Sole 24 Ore* del 16 giugno 2017; SANTACROCE, *Stretta sulla detrazione dalle fatture 2017*, in *Il Sole 24 Ore* del 1° giugno 2017; BALZANELLI-SIRRI, *Fatture tardive, detrazione Iva in salvo*, in *Il Sole 24 Ore* del giorno 8 maggio 2017; MASPE, *Detrazioni Iva, a rischio l'esercizio del diritto*, in *Il Sole 24 Ore* del 7 maggio 2017; MOBILI-PARENTE, *Detrazione Iva, nuovi limiti soltanto dalle fatture 2017*, in *Il Sole 24 Ore* del 5 maggio 2017; LA GRUTTA, *Detrazione IVA con termini ridotti solo per gli acquisti del 2017 (5 maggio 2017)*, in www.eutekne.info; TOSONI, *Detrazione Iva in tilt sui tempi*, in *Il Sole 24 Ore* del 3 maggio 2017; PICIOCCHI-MACRELLI, *Il nuovo termine per detrarre l'IVA incide sulla registrazione delle fatture (26 aprile 2017)*, in www.eutekne.info; COSENTINO-GRECO, *Termini abbreviati per la detrazione IVA (25 aprile 2017)*, in www.eutekne.info; BRUSATERRA-SANTACROCE, *Maxi-penalizzazione per la detrazione dell'Iva*, in *Il Sole 24 Ore* del 13 aprile 2017.

²³⁷ Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, «*L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'Erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo*».

*dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'articolo 30, è deducibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo*²³⁸.

È in tal modo modificata la disciplina previgente, che consentiva di detrarre l'Iva al più tardi con la dichiarazione Iva relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione era sorto.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, del D.L. n. 50/2017, la disciplina suesposta si applica alle fatture emesse dal 1° gennaio 2017. Ciò significa che per le fatture emesse anteriormente continua ad applicarsi la disciplina previgente, e quindi:

- per le fatture ricevute per operazioni perfezionate nell'anno 2015, il diritto alla detrazione può essere esercitato fino alla dichiarazione Iva da presentarsi nel 2018;
- per le fatture ricevute per operazioni perfezionate nell'anno 2016, il diritto alla detrazione può essere esercitato fino alla dichiarazione Iva da presentarsi nel 2019.

Cfr. anche, a commento della suesposta disciplina, il [Dossier di documentazione](#) degli uffici studi parlamentari.

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - ALIQUOTE

L'art. 9 del [D.L. 24 aprile 2017, n. 50](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 95 del 24.4.2017), inserito in sede di conversione dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#) (in Suppl. ord. n. 31 alla G.U. n. 144 del 23.6.2017), in vigore dal 24 giugno 2017, ha dato avvio alla parziale «sterilizzazione» delle «clausole di salvaguardia» concernenti le aliquote dell'IVA, contenute nell'art. 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni (cfr. da ultimo l'art. 1, comma 631, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e precedentemente l'art. 1, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Più precisamente, la disposizione novellata prevede che fatta salva l'adozione dei provvedimenti normativi di cui al comma 719:

a) l'aliquota IVA del 10 per cento è incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019 e di un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2020 (quindi all'11,5% dal 2018, al 12% dal 2019, ed al 13% dal 2020);

b) l'aliquota IVA del 22 per cento è incrementata di tre punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,4 punti percentuali dal 1° gennaio 2019; la medesima aliquota è ridotta di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 rispetto

²³⁸ Ai sensi del novellato art. 25, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, «Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno».

all'anno precedente ed è fissata al 25 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021 (quindi al 25% dal 2018, al 25,4% dal 2019, al 24,9% dal 2020, ed al 25% dal 2021).

Cfr. anche, ad illustrazione della suesposta disciplina, il [Dossier di documentazione](#) degli uffici studi parlamentari.

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - DISCIPLINA DEL GRUPPO IVA

Con [D.M. 13 febbraio 2017](#) (in G.U. n. 46 del 24.2.2017), in vigore dal 24 febbraio 2017, è stata modificata la disciplina sulla liquidazione dell'IVA di gruppo, in adeguamento all'articolo 73, terzo comma, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito ad opera dell'articolo 1, comma 27, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 28, della citata legge n. 232/2016, che ha rinviato ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per un adeguamento delle vigenti disposizioni attuative alle modificazioni apportate all'art. 73 del d.p.r. n. 633/1972²³⁹.

Sono state, conseguentemente, apportate modificazioni al D.M. 13 dicembre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 1979, n. 344 (cfr. l'art. 1). Possono ora accedere alla procedura di liquidazione di gruppo tutti gli enti e le società commerciali, ivi incluse le società di persone. Si precisa inoltre che il requisito temporale del controllo deve sussistere almeno dal 1° luglio dell'anno precedente.

Le disposizioni del decreto si applicano a partire dall'anno 2017 (art. 2).

Cfr. anche, sulla disciplina del gruppo Iva (art. 1, commi da 24 a 31, della legge 11 dicembre 2016, n. 232), la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2016*, in www.gaetanopetrelli.it.

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - COMUNICAZIONI TELEMATICHE OBBLIGATORIE ED OPZIONALI

L'art. 14-ter del [D.L. 30 dicembre 2016, n. 244](#) (in G.U. n. 304 del 30.12.2016), inserito in sede di conversione dalla *legge 27 febbraio 2017, n. 19* (in Suppl. ord. alla G.U. n. 49 del 28.2.2017), in vigore dal 1° marzo 2017, ha prorogato i termini previsti per alcune comunicazioni telematiche in materia di imposta sul valore aggiunto (c.d. *spesometro*)²⁴⁰.

²³⁹ CARPENZANO-ALCARA, *L'ambito soggettivo del Gruppo IVA e profili di carattere transnazionale*, in *Corriere trib.*, 2017, 26, p. 2052; PEIROLO, *Divieto di compensazione «orizzontale» per la società controllante che applica il regime dell'IVA di gruppo*, in *Fisco*, 2017, 25, p. 2477; FERRONI, *Modifiche alla disciplina della liquidazione IVA di gruppo, aspettando il «gruppo IVA»*, in *Fisco*, 2017, 14, p. 1321; SCIFONI, *Gruppo IVA: tutti (forzatamente) insieme ma... non da subito*, in *Corriere trib.*, 2017, 5, p. 367; MASPES-SCIFONI, *Tutti insieme appassionatamente: arriva il gruppo IVA*, in *Fisco*, 2017, 4, p. 336; FICOLA-SANTACROCE, *Iva di gruppo, scelta immediata*, in *Il Sole 24 Ore* del 25 febbraio 2017; COSENTINO-SPAGNOL, *Anche le società di persone ammesse alla liquidazione dell'IVA di gruppo (25 febbraio 2017)*, in www.eutekne.info; SPAGNOL, *Per il 2017 liquidazione IVA di gruppo con doppia possibilità di opzione (11 febbraio 2017)*, in www.eutekne.info.

Cfr. anche, di recente, PEIROLO, *Divieto di compensazione «orizzontale» per la società controllante che applica il regime dell'IVA di gruppo*, in *Fisco*, 2017, 25, p. 2477.

²⁴⁰ Cfr. DONESANA-ANGELILLIS, *Comunicazione opzionale dei dati delle fatture con beneficiari apparenti*, in *Corriere trib.*, 2017, p. 2046; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *Trasmissione opzionale e obbligatoria dei dati delle fatture: unificazione di tempistica e formato*, in *Fisco*, 2017, 18, p. 1747; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *Opzione per la trasmissione dei dati delle fatture e nuovo «spesometro»: punti di contatto, differenze e vantaggi*, in *Fisco*, 2017, 13, p. 1236; PEIROLO, *Primi chiarimenti sugli obblighi di comunicazione dei dati delle fatture*, in *Fisco*, 2017, 13, p.

Più precisamente, ai sensi del novellato art. 4, comma 4, secondo periodo, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge 1 dicembre 2016, n. 225²⁴¹, «Per il primo anno di applicazione della disposizione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, le comunicazioni possono essere effettuate per il primo semestre entro il 16 settembre 2017 e per il secondo semestre entro il mese di febbraio 2018. Resta fermo l'obbligo di effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dal comma 2 del presente articolo, trimestralmente, nei termini ordinari di cui al comma 1 del citato articolo 21»²⁴².

1240; SPERA-LACIDOGNA, *Nuovi obblighi IVA a carico dei contribuenti*, in *Fisco*, 2017, 4, p. 319; BALZANELLI-SIRRI, *Liquidazioni Iva, i rimedi agli errori*, in *Il Sole 24 Ore* del 13 giugno 2017; GRECO-LA GRUTTA, *Ultima chiamata per la comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA (12 giugno 2017)*, in *www.eutekne.info*; BRUSATERRA, *Estinzione, l'invio «si duplica»*, in *Il Sole 24 Ore* del 7 giugno 2017; CAPUTO-TOSONI, *Liquidazioni Iva, ultimi controlli*, in *Il Sole 24 Ore* del 6 giugno 2017; DE STEFANI, *Niente sanzioni per l'incoerenza*, in *Il Sole 24 Ore* del 6 giugno 2017; CAPUTO-TOSONI, *Iva, correzione veloce con sanzione dimezzata*, in *Il Sole 24 Ore* del 31 maggio 2017; SANTACROCE, *Dati Iva, regole vincolanti sui crediti*, in *Il Sole 24 Ore* del 27 maggio 2017; SACCONE-SEREGNI, *Dati Iva, comunicazione più flessibile*, in *Il Sole 24 Ore* del 26 maggio 2017; DE STEFANI, *Liquidazioni Iva, invio cumulativo*, in *Il Sole 24 Ore* del 20 maggio 2017; MOBILI-PARENTE, *Liquidazioni Iva, dati al 12 giugno*, in *Il Sole 24 Ore* del 19 maggio 2017; GAZZERA, *Liquidazioni IVA per l'avente causa in operazioni straordinarie con estinzione (15 maggio 2017)*, in *www.eutekne.info*; GRECO, *Senza operazioni niente obbligo di comunicare le liquidazioni IVA (4 maggio 2017)*, in *www.eutekne.info*; CARUCCI-ZANARDI, *Fatture e liquidazioni, dati Iva da comunicare su base trimestrale*, in *Il Sole 24 Ore* del 24 aprile 2017; CAPUTO-TOSONI, *E-fattura, taglia il traguardo l'opzione per lo spesometro*, in *Il Sole 24 Ore* del 31 marzo 2017; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *Per la scelta l'appel delle agevolazioni fiscali*, in *Il Sole 24 Ore* del 30 marzo 2017; CAPUTO-TOSONI, *L'e-fattura può evitare l'invio degli Intra acquisti*, in *Il Sole 24 Ore* del 29 marzo 2017; COSENTINO-GAZZERA, *Approvato il modello per le comunicazioni delle liquidazioni IVA (28 marzo 2017)*, in *www.eutekne.info*; GRECO-ODETTO, *In arrivo esoneri «ampi» per lo spesometro 2016 (25 marzo 2017)*, in *www.eutekne.info*; CAPUTO-TOSONI, *Liquidazioni Iva, effetto anticipo*, in *Il Sole 24 Ore* del 22 marzo 2017; BALZANELLI-SIRRI-ZAVATTA, *Spesometro, è l'ora delle scelte*, in *Il Sole 24 Ore* del 20 marzo 2017; CAPUTO-TOSONI, *Fatture Iva, invio semestrale anche delle note di variazione*, in *Il Sole 24 Ore* del 24 febbraio 2017; MOBILI-PARENTE, *Dati Iva semestrali, ma torna l'Intra*, in *Il Sole 24 Ore* del 17 febbraio 2017; GRECO-LA GRUTTA, *Il nuovo spesometro per il 2017 diventa semestrale (17 febbraio 2017)*, in *www.eutekne.info*; MOBILI-PARENTE, *Bilanci e spesometro, si cambia*, in *Il Sole 24 Ore* del 15 febbraio 2017; TOSONI, *L'opzione accelera i rimborsi Iva*, in *Il Sole 24 Ore* del 9 febbraio 2017; TOSONI, *Dati Iva, «fatturine» sempre da inviare*, in *Il Sole 24 Ore* dell'8 febbraio 2017; BALZANELLI-SIRRI, *Si comunicano le operazioni con l'estero «certificate»*, in *Il Sole 24 Ore* dell'8 febbraio 2017; CAPUTO-TOSONI, *Dati Iva, determinante la fattura*, in *Il Sole 24 Ore* del 26 gennaio 2017; DE STEFANI, *Opzione e comunicazione a confronto*, in *Il Sole 24 Ore* del 25 gennaio 2017; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *Fatture elettroniche anche per chi non opta per l'invio telematico*, in *Il Sole 24 Ore* del 18 gennaio 2017.

Cfr. anche GAVELLI, *La stampa dei registri non gioca d'anticipo*, in *Il Sole 24 Ore* del 24 maggio 2017; RIVETTI, *Termini ampi per la stampa dei registri IVA (30 marzo 2017)*, in *www.eutekne.info*; RIVETTI, *Al 28 maggio la scadenza per la conservazione dei registri IVA (27 marzo 2017)*, in *www.eutekne.info*; DE STEFANI, *Stampa registri, nuovi termini*, in *Il Sole 24 Ore* del 1° marzo 2017.

²⁴¹ Si rammenta che, originariamente, l'art. 4 del D.L. n. 193/2016 aveva previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi IVA l'abrogazione della comunicazione dell'elenco clienti e fornitori e l'introduzione di due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi:

- la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute;
- la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

Cfr. al riguardo la *Rassegna* relativa al secondo semestre 2016, in www.gaetanopetrelli.it.

²⁴² Si riproducono, per comodità di consultazione, le disposizioni degli artt. 21 e 21-bis del d.l. n. 78/2010:

«Art. 21 – Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.

1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati

Pertanto, per effetto della suesposta modifica normativa:

1) – con riferimento al solo periodo d'imposta 2017, le comunicazioni telematiche dei dati delle fatture, emesse e ricevute, sono semestrali: l'adempimento deve essere effettuato entro il 16 settembre 2017 (prorogato al 18 settembre, in quanto il 16 è sabato) per il primo semestre, ed entro il 28 febbraio 2018 per il secondo semestre;

2) – a partire dal periodo d'imposta 2018, le sudette comunicazioni telematiche saranno trimestrali, secondo quanto già stabilito dall'art. 21 del D.L. n. 78/2010, e dovranno essere effettuate entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni

delle relative variazioni. La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio. A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

2. I dati, inviati in forma analitica secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, comprendono almeno:

- a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- b) la data ed il numero della fattura;
- c) la base imponibile;
- d) l'aliquota applicata;
- e) l'imposta;
- f) la tipologia dell'operazione.

3. Per le operazioni di cui al comma 1, gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. Tempi e modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5 del decreto 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresì stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l'amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell'amministrazione finanziaria».

«Art. 21-bis – Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A.

1. I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono, negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

2. Con il provvedimento di cui all'articolo 21, comma 2, sono stabilite le modalità e le informazioni da trasmettere con la comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo.

3. La comunicazione è presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

4. In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.

5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 634 e 635 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le risultanze dell'esame dei dati di cui all'articolo 21 del presente decreto e le valutazioni concernenti la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonché la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima. Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente è informato dell'esito con modalità previste con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste».

trimestre (salvo che la comunicazione relativa al secondo trimestre deve essere effettuata entro il 16 settembre, e quella relativa al quarto trimestre entro il successivo mese di febbraio);

3) – oggetto di trasmissione sono i dati di tutte le fatture emesse nel semestre/trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate, nonché i dati delle relative variazioni;

4) – rimane invariata anche per il 2017 la tempistica (trimestrale) per l'invio telematico delle liquidazioni periodiche dell'Iva, ai sensi dell'art. 21-*bis* del D.L. n. 78/2010, ricalcata su quella di cui al suddetto art. 21 del medesimo D.L. n. 78/2010²⁴³.

Cfr. anche, a commento della suesposta disciplina, il [Dossier di documentazione](#) degli uffici studi parlamentari.

Con [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 27 marzo 2017](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 27 marzo 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state definite le informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui agli articoli 21 e 21-*bis* del D.L. 31 maggio 2010, n. 78²⁴⁴, e sono stati modificati i termini per la trasmissione dei dati delle fatture stabiliti dal Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070.

Il Provvedimento in oggetto e i suoi allegati, in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 4 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, definiscono le informazioni da trasmettere e le modalità tecniche per la trasmissione delle stesse. In particolare, il Provvedimento ha approvato il Modello, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, utilizzabile per le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA²⁴⁵.

Cfr. anche l'art. 2 del Provvedimento, riguardo alle informazioni da trasmettere ai sensi dell'articolo 21-*bis* del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 («Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA»).

²⁴³ Con [D.P.C.M. 22 maggio 2017](#) (in G.U. n. 124 del 30.5.2017) è stato differito, per il solo anno 2017, del termine di trasmissione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativi al primo semestre 2017, a norma dell'art. 21-*bis* del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122. Più precisamente, è stato previsto che le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 21-*bis* del d.l. n. 78/2010 dovevano essere trasmesse entro il 12 giugno 2017.

²⁴⁴ L'art. 21 del D.L. n. 78/2010 ha modificato il previgente obbligo di trasmissione dei dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA, razionalizzando una serie di adempimenti comunicativi verso l'Agenzia delle entrate, e stabilendo la trasmissione telematica di alcuni dati di tutte le fatture emesse, nonché di quelle ricevute e registrate, e delle relative note di variazione. L'articolo 21-*bis* del D.L. n. 78/2010, invece, ha introdotto un adempimento comunicativo riguardante i dati di sintesi delle liquidazioni periodiche IVA.

²⁴⁵ Più precisamente, ai sensi dell'articolo 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 («Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute»), i contribuenti devono trasmettere i seguenti dati riferiti al singolo documento (art. 1):

- i dati identificativi del cedente/prestatore;
- i dati identificativi del cessionario/committente;
- la data del documento;
- la data di registrazione (per le sole fatture ricevute e le relative note di variazione);
- il numero del documento;
- la base imponibile;
- l'aliquota IVA applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.

Il Provvedimento del 27 marzo 2017 è intervenuto anche al fine di disciplinare e modificare alcuni aspetti dell'ulteriore *trasmissione telematica (opzionale) dei dati delle fatture*, quale prevista dall'art. 1, comma 3 del D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, e dal Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016²⁴⁶. Più precisamente, *i termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture di cui all'articolo 1, comma 3 del d. lgs. n. 127/2015, definiti con il Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, n. 182070, sono stati modificati per allinearli ai termini per la trasmissione dei dati delle fatture di cui all'articolo 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78*. Pertanto, per il primo anno di applicazione del d. lgs. n. 127/2015 le comunicazioni possono essere effettuate, *per il primo semestre entro il 16 settembre 2017 e per il secondo semestre entro il mese di febbraio 2018* (art. 8).

Va evidenziato che le specifiche tecniche e regole per la compilazione dei dati delle fatture, allegate al Provvedimento del 27 marzo 2017, specificano espressamente: *«Il presente documento descrive le regole tecniche per la predisposizione del file XML dei dati delle fatture emesse e ricevute, da trasmettere all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 127/2015 e dell'articolo 21 del decreto legge 78/2010, come modificato dal decreto legge 193/2016, articolo 4, comma 1»*. Ciò significa che *sono state uniformati, oltre ai termini, anche le modalità ed i contenuti della comunicazione dei dati delle fatture agli effetti, rispettivamente, del d. lgs. n. 127/2015 e dell'art. 21 del d.l. n. 78/2010*, cosicché i due adempimenti (quello obbligatorio e quello opzionale) sono praticamente identici.

Permangono, tuttavia, significative differenze quanto agli effetti dei due diversi adempimenti (e della relativa violazione):

A) – Quanto al *regime sanzionatorio*, a norma dell'art. 11, comma 2-bis, del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, per l'omissione o l'errata trasmissione obbligatoria dei dati delle fatture emesse e ricevute, ex art. 21 del d.l. n. 78/2010, si applica la *sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro*

²⁴⁶ A norma dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 127/2015, *«Con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi possono optare per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio»*.

Da notare che *la suddetta trasmissione opzionale ha ad oggetto i dati di «tutte» le fatture (non solo, quindi, di quelle elettroniche, le quali ultime peraltro – in quanto già confluite nel sistema di interscambio – non devono essere comunicate)*.

In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 28 ottobre 2016](#), a norma del quale l'opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture va esercitata *esclusivamente in modalità telematica*, mediante apposita funzionalità presente nel sito web dell'Agenzia delle entrate; detta opzione è esercitata *entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati; in fase di prima applicazione*, per consentire la trasmissione dei dati delle fatture riferite alle operazioni del periodo d'imposta 2017 e seguenti, l'opzione poteva essere esercitata *entro il 31 marzo 2017*. L'opzione ha effetto per l'anno solare in cui ha inizio la trasmissione dei dati e per i quattro anni solari successivi ad esso; se non revocata, l'opzione si estende di quinquennio in quinquennio. La revoca dell'opzione è esercitata esclusivamente in modalità telematica, mediante apposita funzionalità presente nel sito web dell'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre dell'ultimo anno del quinquennio ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'ultimo anno del quinquennio.

Cfr. anche, per l'illustrazione di tale disciplina, la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2016*, in www.gaeatanopetrelli.it.

1.000 per ciascun trimestre (e la sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati); inoltre, non si applica l'articolo 12 del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (concorso di violazioni e continuazione). Invece, in caso di omissione della trasmissione opzionale, di cui all'art. 1, comma 3, del d. lgs. n. 127/2015, ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, ai sensi del successivo comma 6 dell'art. 1 si applica, la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (*sanzione amministrativa «fissa» da euro 250 a euro 2.000*);

B) – Con riferimento alla sola *trasmissione opzionale* di cui all'art. 1, comma 3, del d. lgs. n. 127/2015, è previsto uno specifico *regime premiale* (che non si applica invece in conseguenza delle trasmissioni obbligatorie di cui all'art. 21 del d.l. n. 78/2010). In particolare, ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. n. 127/2015, come modificato dal d.l. n. 193/2016:

a) viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni telematiche di cui all'articolo 21 del d.l. n. 78/2010 (c.d. *spesometro*);

b) viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni Intrastat (ripristinate per il solo anno 2017) di cui all'articolo 16, lettera c), del D.M. 24 dicembre 1993 ed all'art. 50, comma 6, del d.l. n. 331/1993;

c) i rimborsi Iva di cui all'articolo 30 del d.p.r. n. 633/1972 sono eseguiti in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui al predetto articolo 30, secondo comma, lettere a), b), c), d) ed e);

d) soprattutto, i termini di decadenza per gli accertamenti fiscali, di cui all'art. 57, primo comma, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, e di cui all'art. 43, primo comma, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni (quindi da cinque a tre anni), a condizione che i contribuenti garantiscano la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi stabiliti con **D.M. 4 agosto 2016**. Più precisamente, i contribuenti dovranno, ai suddetti fini, effettuare e ricevere tutti i loro pagamenti mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità (art. 3, comma 1, del decreto), salva la possibilità di effettuare e ricevere in contanti pagamenti di importo non superiore a 30 euro (art. 3, comma 2). A norma dell'art. 4 del decreto, i contribuenti hanno l'onere di comunicare, con riguardo a ciascun periodo d'imposta, l'esistenza dei presupposti per la suddetta riduzione dei termini di accertamento nella relativa dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi.

Per i soggetti passivi Iva (imprese e professionisti) che siano in condizioni di rispettare la suddetta condizione di tracciabilità di incassi e pagamenti, è quindi particolarmente conveniente il regime opzionale di cui all'art. 1, comma 3, del d. lgs. n. 127/2015 (essendo, per il resto, equiparati termini e modalità dei due adempimenti, e non essendovi attualmente necessità di ancorare l'opzione suddetta all'adempimento della fatturazione elettronica).

Con **Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 28 marzo 2017** (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 28 marzo 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state aggiornate le istruzioni per la compilazione del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per

l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale e delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati approvate con il Provvedimento del 21 marzo 2016.

Va, infine, segnalato che con [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 6 aprile 2017](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 6 aprile 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state apportate modifiche ai Provvedimenti del 2 agosto 2013 e del 6 aprile 2016 in materia di definizione delle modalità tecniche e dei termini relativi alla comunicazione all'Anagrafe tributaria di alcune operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ²⁴⁷.

Cfr., per l'illustrazione ed interpretazione della disciplina suesposta, le *Rassegne* relative al *secondo semestre 2015* ed al *secondo semestre 2016*, in www.gaeatanopetrelli.it; nonché, di recente, la [Circ. Agenzia Entrate 7 febbraio 2017, n. 1/E](#), e la [Circ. Agenzia Entrate 7 aprile 2017, n. 8/E](#).

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - CONTROLLI IN MATERIA DI PARTITE IVA

Con [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 12 giugno 2017](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 12 giugno 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono stati stabiliti criteri e modalità di cessazione della partita Iva e dell'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, di cui all'articolo 17 del [Regolamento \(UE\) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010](#), ai sensi dell'art. 35, comma 15-bis, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 ²⁴⁸.

²⁴⁷ Più precisamente:

1) – per l'anno 2016, le *amministrazioni pubbliche* di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le *amministrazioni autonome*, sono *escluse* dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di cui al provvedimento del 2 agosto 2013 (in modifica dei provvedimenti del 31 marzo 2015 e del 6 aprile 2016);

2) – per il medesimo anno 2016, i soggetti di cui all'articolo 22 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 (*commercianti al minuto ed esercenti attività assimilate, per i quali l'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente*) sono esclusi dalla comunicazione delle operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell'IVA;

3) – sempre per il medesimo anno 2016, i soggetti di cui all'articolo 74-ter del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 (*agenzie di viaggio e turismo*) sono esclusi dalla comunicazione delle operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.600 euro, al lordo dell'IVA.

²⁴⁸ ABAGNALE-SANTACROCE, *Monitoraggio sulle partite Iva*, in *Il Sole 24 Ore* del 13 giugno 2017; GRECO-RIVETTI, *Cessazione della partita IVA ed esclusione VIES per i soggetti a rischio (13 giugno 2017)*, in www.eutekne.info.

Il provvedimento in esame attua le previsioni del Regolamento (UE) n. 904/2010, del 7 ottobre 2010, a norma del cui art. 17 ciascuno Stato membro deve archiviare in un sistema elettronico i dati riguardanti l'identità, l'attività, l'organizzazione e l'indirizzo delle persone a cui ha attribuito un numero di identificazione IVA, ed i cui artt. 19 e 22 richiedono che gli Stati membri provvedano a che le informazioni disponibili nel sistema elettronico siano aggiornate, complete ed esatte, ed attuino procedure di verifica di tali dati in base ai risultati della loro valutazione del rischio. A norma dell'art. 23, paragrafo 1, lettera a), del suddetto Regolamento, gli Stati membri devono provvedere affinché il numero d'identificazione IVA risulti non valido nel sistema elettronico di cui all'articolo 17 del presente regolamento almeno quando persone identificate ai fini dell'IVA abbiano dichiarato di non esercitare più la loro attività economica, o quando l'amministrazione tributaria competente abbia ritenuto che non esercitino più la loro attività economica.

A norma dell'art. 1 del Provvedimento, nei confronti dei titolari di partita Iva vengono effettuati riscontri e controlli, formali e sostanziali, sull'esattezza e completezza dei dati forniti da tali soggetti per la loro identificazione ai fini Iva, in attuazione dell' articolo 35, comma 15-bis, del d.p.r. n. 633/1972, nonché degli articoli 22 e 23 del Regolamento (UE) n. 904/2010. I riscontri ed i controlli suddetti sono effettuati applicando criteri di valutazione del rischio mirati, prevalentemente, ad individuare soggetti privi dei requisiti soggettivi e/o oggettivi Iva, ovvero l'eventuale presenza di elementi di rischio di frodi all'Iva.

I criteri di valutazione del rischio sono individuati all'art. 2; la relativa analisi è effettuata secondo le modalità (controlli formali e sostanziali) indicate nell'art. 3.

A norma dell'art. 4, nel caso in cui dai controlli emerga che il soggetto è privo dei requisiti soggettivi e/o oggettivi previsti dal d.p.r. n. 633/1972, l'Ufficio può notificare al contribuente un provvedimento di cessazione della partita Iva indebitamente richiesta o mantenuta. La cessazione della partita Iva comporta l'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie rendendola conseguentemente invalida nel sistema elettronico di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 904/2010. La cessazione della partita Iva ha effetto dalla data di registrazione in Anagrafe Tributaria della notifica del provvedimento.

I provvedimenti in oggetto sono emessi dall'Ufficio territorialmente competente sulla base del domicilio fiscale del titolare della partita Iva al momento dell'emissione dei provvedimenti stessi (art. 7).

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - ELENCHI INTRASTAT

A norma dell'art. 13, commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies del [**D.L. 30 dicembre 2016, n. 244**](#) (in G.U. n. 304 del 30.12.2016), come introdotti in sede di conversione dalla [**legge 27 febbraio 2017, n. 19**](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 49 del 28.2.2017), in vigore dal giorno 1 marzo 2017, [**gli obblighi c.d. Intrastat**](#), di comunicazione dei dati relativi agli [**acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea**](#), previsti dall'articolo 50, comma 6, del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge 1 dicembre 2016, n. 225, [**sono stati prorogati al 31 dicembre 2017**](#)

A norma dell'art. 35, comma 15-bis, del d.p.r. n. 633/1972, come da ultimo modificato dall'art. 22, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, «L'attribuzione del numero di partita IVA determina la esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonché l'eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività, avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto. Gli Uffici, avvalendosi dei poteri di cui al presente decreto, verificano che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell'IVA, siano completi ed esatti. In caso di esito negativo, l'Ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA e provvede all'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità operative per l'inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, nonché i criteri e le modalità di cessazione della partita IVA e dell'esclusione della stessa dalla banca dati medesima».

249.

Va, al riguardo, evidenziato che gli obblighi di comunicazione Intrastat erano stati soppressi – con effetto dal 1° gennaio 2017, dall’art. 4, comma 4, lett. *b*), del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge 1 dicembre 2016, n. 225 (limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea). La norma in esame ne ha comportato, pertanto, la reviviscenza per l’anno 2017.

Contemporaneamente, è stato sostituito il comma 6 dell’art. 50 del d.l. 30 agosto 1993, n. 331: i contribuenti Iva devono presentare, anche per finalità statistiche, in via telematica all’Agenzia delle dogane e dei monopoli gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari (c.d. *Intrastat*) rilevanti agli effetti del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, resi nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea e quelli da questi ultimi ricevuti. I soggetti di cui all’articolo 7-ter, comma 2, lettere *b*) e *c*), del d.p.r. n. 633/1972 devono presentare l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni ricevuti da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea. È stato inoltre previsto che con Provvedimento interdirigenziale, da emanare ai sensi del comma 6-ter, dovranno essere definite significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2018. In definitiva:

- sono state specificate le finalità statistiche dei modelli Intrastat;
- a decorrere dal 1° gennaio 2018 è stato eliminato l’adempimento in relazione ai servizi intracomunitari, sia resi che ricevuti (sono escluse dalla rilevazione nei modelli Intrastat le prestazioni di servizi «generiche» di cui all’art. 7-ter del d.p.r. n. 633/1972 (sia rese che ricevute), mentre ne risultavano già escluse quelle di cui agli artt. 7-*quater* e 7-*quinqüies*);
- è invece prevista la semplificazione dell’adempimento in relazione alle cessioni ed acquisti intracomunitari di beni.

Cfr. anche, a commento della suesposta disciplina, il [Dossier di documentazione](#) degli uffici studi parlamentari.

Con [Comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate in data 16 marzo 2017](#), è stato precisato che a partire dagli adempimenti riguardanti gli obblighi Intrastat relativi al mese di febbraio 2017, occorre far riferimento ad un mutato quadro giuridico. L’entrata in vigore della legge 28 febbraio 2017, n. 19, di conversione del D.L. n. 244/2016 (cosiddetto «decreto milleproroghe») ha determinato la proroga degli obblighi *Intrastat* vigenti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 193/2016 e, dunque, il ripristino dell’obbligo per il 2017 di comunicazione dei dati fiscali mensili e trimestrali, oltre che dei dati statistici per i contribuenti mensili, cioè di

²⁴⁹ Cfr. BALZANELLI-SIRRI, *Il Milleproroghe «ingarbuglia» gli INTRASTAT*, in *Corriere trib.*, 2017, 16, p. 1247; TOSONI, *Intrastat, ritardi nell’invio di marzo senza sanzioni*, in *Il Sole 24 Ore* del 17 marzo 2017; COSENTINO-GRECO, *Ripristinati gli obblighi INTRA acquisti per il 2017 (17 marzo 2017)*, in [www.eutekne.info](#); SANTACROCE, *Corsa contro il tempo per inviare gli Intrastat*, in *Il Sole 24 Ore* del 24 febbraio 2017; MICARDI, *Per gli Intrastat niente sanzioni*, in *Il Sole 24 Ore* del 21 febbraio 2017; SANTACROCE, *Modelli Intra-2, invio mirato*, in *Il Sole 24 Ore* del 18 febbraio 2017; GRECO-LA GRUTTA, *INTRASTAT per gli acquisti ancora per il 2017 (18 febbraio 2017)*, in [www.eutekne.info](#).

comunicazione degli elenchi acquisti (Intra2) mensili e trimestrali di beni e servizi. Si veda, al riguardo, anche il precedente [Comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate in data 17 febbraio 2017](#).

PAGAMENTO IN VIA TELEMATICA DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Con [Comunicato di stampa congiunto dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia per l'Italia digitale \(AgID\) in data 14 aprile 2017](#), è stato dato atto dell'attivazione della marca da bollo digitale per i documenti rilasciati dalle pubbliche amministrazioni: i cittadini potranno pagarla direttamente online, con addebito in conto, carta di debito o prepagata attraverso i servizi di pagamento del Sistema pagoPA. È divenuto quindi operativo il servizio @e.bollo, sviluppato dall'Agenzia delle Entrate con la collaborazione dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), che consente tramite il Sistema pagoPA di versare l'imposta di bollo con modalità telematiche sulle richieste trasmesse alle PA e relativi atti ²⁵⁰.

Per pagare online l'imposta di bollo dovuta sulle istanze trasmesse in via telematica alla Pubblica Amministrazione e sui relativi atti e provvedimenti elettronici, i contribuenti possono quindi utilizzare il servizio @e.bollo, che consente l'acquisto della marca da bollo digitale, nella misura forfettaria di euro 16,00 a documento, a prescindere dalla dimensione dello stesso. Per l'acquisto della marca da bollo digitale, i cittadini e le imprese possono effettuare il pagamento online scegliendo un Prestatore di servizi di pagamento abilitato al servizio @e.bollo. Sono abilitati al servizio esclusivamente i Prestatori di servizi di pagamento (cd. PSP, ossia i soggetti individuati dall'art. 114-sexies del T.U. in materia bancaria e creditizia, approvato con d.lgs. n. 385/1993) aderenti al «Sistema dei pagamenti elettronici – pagoPA» dell'AgID, che hanno stipulato la Convenzione per il servizio @e.bollo – pdf con l'Agenzia delle Entrate e attivato le relative funzionalità.

Cfr. anche, al riguardo, i [Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate e l'elenco dei PSP abilitati](#).

Il tutto in attuazione del [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, d'intesa con il Capo Dipartimento della Funzione Pubblica, del 19 settembre 2014](#), recante le modalità di pagamento in via telematica dell'imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti trasmessi in via telematica ai sensi dell'art. 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ²⁵¹.

Cfr. anche, per la disciplina in oggetto (art. 1, commi 591 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, e Provvedimento del 19 settembre 2014), le *Rassegne* relative al *secondo semestre 2012* ed al *secondo semestre 2014*, in www.gaetanopetrelli.it.

²⁵⁰ REDAZIONE EUTEKNE, *Marca da bollo per i documenti richiesti alla P.A. anche on line (15 aprile 2017)*, in www.eutekne.info.

²⁵¹ Art. 1, comma 596, della legge n. 147/2013: «*Al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all'invio di una istanza a una pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorità competente, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con il capo del Dipartimento della funzione pubblica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il pagamento per via telematica dell'imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate*».

STUDI DI SETTORE - INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE

L'art. 9-bis del [D.L. 24 aprile 2017, n. 50](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 95 del 24.4.2017), inserito in sede di conversione dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#) (in Suppl. ord. n. 31 alla G.U. n. 144 del 23.6.2017), in vigore dal 24 giugno 2017, disciplina l'introduzione dei nuovi «indici sintetici di affidabilità fiscale» per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni²⁵².

Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, e finalizzati a favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo l'accesso al regime premiale (comma 1).

Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati, e sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al precedente periodo è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 50/2017 (comma 2).

I contribuenti cui si applicano gli indici dichiarano i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica, individuati con provvedimento dell'Agenzia delle entrate (comma 4).

Ai sensi del comma 6, gli indici non si applicano ai periodi d'imposta nei quali il contribuente: ha iniziato o cessato l'attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa, ovvero dichiara ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici.

Per i periodi d'imposta per i quali trovano applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di

²⁵² RANOCCHI, *L'affidabilità «taglia» i visti e facilita le compensazioni*, in *Il Sole 24 Ore, Focus norme e tributi* del 28 giugno 2017; GAVELLI, *Contribuenti affidabili con meno controlli e più esoneri dai visti*, in *Il Sole 24 Ore* del 21 giugno 2017; BERARDO-DULCAMARE, *Gli studi di settore per l'ultima volta in dichiarazione dei redditi*, in *Corriere trib.*, 2017, 22, p. 1745; TREVISANI, *Studi di settore, dal 2017 si cambia!*, in *Corriere trib.*, 2017, 10, p. 731; DAMASCO-RIVETTI, *Anticipati i nuovi indici di affidabilità al posto degli studi di settore (24 maggio 2017)*, in *www.eutekne.info*; RIVETTI, *Si delineano gli indici di affidabilità che sostituiranno gli studi di settore (28 aprile 2017)*, in *www.eutekne.info*; PEGORIN-RANOCCHI, *Con gli «Isa» i voti ai contribuenti*, in *Il Sole 24 Ore* del 9 marzo 2017.

affidabilità nonché per accedere al regime premiale; componenti positivi che rilevano anche ai fini dell'Irap, e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini Iva (comma 9). La dichiarazione dei suddetti ulteriori importi non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi, a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi (comma 10).

Il comma 11 disciplina il regime premiale, in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici. I benefici comportano:

a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'Iva, e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'Irap;

b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'Iva per un importo non superiore a 50.000 euro annui;

c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-*decies* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148;

d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633;

e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633;

f) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato²⁵³.

D'altra parte, ai sensi del comma 14 l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici nonché delle informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria.

Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici, o di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 8, comma 1, del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. L'Agenzia delle entrate, prima della contestazione della violazione, mette a disposizione del

²⁵³ Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 11 (comma 12).

contribuente, con le modalità di cui all'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi. L'Agenzia delle entrate, nei casi di omissione della comunicazione di cui al primo periodo, può altresì procedere, previo contraddittorio, all'accertamento dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi, rispettivamente, del secondo comma dell'articolo 39 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 55 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633. (comma 16).

Le disposizioni in tema di parametri e studi di settore cesseranno di produrre effetto con riferimento ai periodi d'imposta in cui si applicheranno gli indici di affidabilità fiscale (comma 18).

Con [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 31 gennaio 2017](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 31 gennaio 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono stati approvati n. 193 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, da utilizzare per il periodo di imposta 2016²⁵⁴.

Tra gli altri [Studi relativi alle attività professionali](#), è stato approvato lo [Studio di settore YK01U \(Attività degli studi notarili\)](#).

Con [D.M. 3 maggio 2017](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 112 del 16.5.2017) è stata approvata la revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo d'imposta 2016. I ricavi e i compensi, risultanti dall'applicazione degli studi di settore in vigore per il periodo di imposta 2016, nonché la coerenza agli specifici indicatori di coerenza e normalità economica, segnalati dal programma informatico di ausilio all'applicazione degli studi stessi, sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 1 al suddetto decreto. I contribuenti che, per il periodo d'imposta 2016, dichiarano, anche a seguito dell'adeguamento, ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello risultante dall'applicazione degli studi di settore integrati con i correttivi approvati con il menzionato decreto, non sono assoggettabili, per tale annualità, ad accertamento ai sensi dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146.

Con [D.M. 23 marzo 2017](#) (in G.U. n. 76 del 31.3.2017) sono state approvate le modifiche ad alcuni studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2016.

Con [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 23 maggio 2017](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 24 maggio 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state dettate disposizioni riguardo all'accesso al regime premiale previsto dall'articolo 10 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed è stata

²⁵⁴ Cfr. REDAZIONE EUTEKNE, *Aggiunti dati sugli studi di settore nel cassetto fiscale (24 maggio 2017)*, in www.eutekne.info. Cfr. anche NARDELLI, *Applicazione irretroattiva degli studi di settore evoluti (nota a Cass. 30 novembre 2016, n. 24413)*, in *Riv. giur. trib.*, 2017, p. 405; KOSTNER, *Studi di settore e tutela del contribuente tra diritto interno e principi sovranazionali*, in *Dir. e pratica trib.*, 2017, p. 28; REDAZIONE EUTEKNE, *Via libera ai nuovi modelli per gli studi di settore (1 febbraio 2017)*, in www.eutekne.info.

modificata la modulistica degli studi di settore approvata con provvedimento del 31 gennaio 2017. Peraltro, tenuto conto della particolare funzione di stima prevista per alcuni studi delle attività professionali, che nel valorizzare le prestazioni rese non riesce a cogliere appieno i possibili casi di omessa fatturazione, i relativi studi, in attesa delle eventuali modifiche che potranno essere introdotte in fase di evoluzione degli stessi, non vengono interessati dal regime premiale in argomento per l'annualità 2016 ²⁵⁵.

GARANZIA PER L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE TRIBUTARIE

Con D.M. 6 febbraio 2017, n. 22 (in G.U. n. 60 del 13.3.2017) è stato approvato il Regolamento di attuazione dell'articolo 69, comma 2, del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ²⁵⁶, sulla garanzia per l'esecuzione delle sentenze di condanna degli enti impositori alla restituzione di somme a favore del contribuente ²⁵⁷.

A norma dell'art. 1 del decreto, la garanzia prevista dall'articolo 69, comma 2, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e richiamata dagli articoli 47, comma 5, 52, comma 6, e 62-bis, comma 5, del medesimo decreto, nonché dagli articoli 19, comma 3, e 22, comma 6, del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, è costituita sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore nominale, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che, a giudizio dell'ente a favore del quale deve essere prestata, offra adeguate garanzie di solvibilità ovvero di

²⁵⁵ PEGORIN-RANOCCHI, *Regime premiale senza professioni*, in *Il Sole 24 Ore* del 25 maggio 2017; MOBILI-PARENTE, *Regime premiale su due livelli*, in *Il Sole 24 Ore* del 10 marzo 2017; RIVETTI, *Professionisti ancora esclusi dal regime premiale per gli studi di settore (25 maggio 2017)*, in *www.eutekne.info*.

²⁵⁶ A norma dell'art. 69, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992, «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emesso ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati il contenuto della garanzia sulla base di quanto previsto dall'articolo 38-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la sua durata nonché il termine entro il quale può essere escussa, a seguito dell'inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite protrattasi per un periodo di tre mesi».

Ai sensi del precedente comma 1, «Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 2, sono immediatamente esecutive. Tuttavia il pagamento di somme dell'importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell'istante, alla prestazione di idonea garanzia».

Va rammentato che l'art. 69 del D. Lgs. n. 546/1992 è stato sostituito – a decorrere dal 1° giugno 2016 – dagli artt. 9, comma 1, lett. gg), e 12, comma 1, del D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 156. Su quest'ultimo provvedimento, cfr. la Circ. Agenzia Entrate 29 dicembre 2015, n. 38/E.

Inoltre, per effetto di rinvii alla disposizione da ultimo citata, la garanzia può dover essere prestata – in conformità alle previsioni del d.m. n. 22/2017 – anche quando il contribuente chiede la sospensione di atti o sentenze impugnati, nei casi disciplinati dagli artt. 47, 52 e 62-bis del D. Lgs. n. 546/1992.

Va infine ricordato che, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 69 del D. Lgs. n. 546/1992, «I costi della garanzia, anticipati dal contribuente, sono a carico della parte soccombente all'esito definitivo del giudizio. Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione ovvero dalla presentazione della garanzia di cui al comma 2, se dovuta».

²⁵⁷ PELLEGRINI, *L'immediata esecutività delle sentenze tributarie favorevoli al contribuente: fugato ogni dubbio?*, in *Corriere trib.*, 2017, 23, p. 1797; CAPOLUPO, *L'esecutività delle sentenze: una riforma parziale*, in *Corriere trib.*, 2017, 19, p. 1484; IORIO, *Somme al cittadino entro 90 giorni dalla notifica della sentenza*, in *Guida al diritto*, 2017, 17, p. 45; CONIGLIARO, *Contribuenti finalmente liberi di agire per l'esecuzione delle sentenze tributarie*, in *Fisco*, 2017, 15, p. 1446; CISSELLO, *Approvati i modelli per le garanzie sui rimborsi a seguito di sentenza (22 giugno 2017)*, in *www.eutekne.info*; IORIO, *Le spese di lite non aspettano il giudicato*, in *Il Sole 24 Ore* del 15 marzo 2017; AMBROSI, *Rimborsi anche oltre 10mila euro*, in *Il Sole 24 Ore* del 15 marzo 2017; CISSELLO, *In Gazzetta il decreto del MEF sull'esecuzione delle sentenze (14 marzo 2017)*, in *www.eutekne.info*.

polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione. Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dal D.M. 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2005, n. 238, dette garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

La garanzia, che va redatta in conformità ai modelli approvati con decreto del direttore generale delle finanze, deve avere ad oggetto l'integrale restituzione della somma pagata al contribuente, comprensiva di interessi, ovvero, nei casi di garanzia prestata ai sensi degli articoli 47, comma 5, 52, comma 6, e 62-bis, comma 5, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e degli articoli 19, comma 3, e 22, comma 6, del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, l'obbligazione di versamento integrale della somma dovuta, comprensiva di interessi (art. 1, comma 4).

In particolare, a norma dell'art. 2, la garanzia di cui all'articolo 69, comma 1, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è prestata fino al termine del nono mese successivo a quello del passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero fino al termine del nono mese successivo a quello dell'estinzione del processo, anche se la sentenza che ha disposto il pagamento di somme in favore del contribuente viene successivamente riformata con una sentenza non ancora divenuta definitiva. La garanzia a cui sia subordinata la sospensione dell'atto impugnato ovvero della sentenza ai sensi degli articoli 47, comma 5, 52, comma 6, 62-bis, comma 5, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché la garanzia di cui all'articolo 19, comma 3, del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, è prestata fino al termine del nono mese successivo a quello del deposito del provvedimento che conclude la fase di giudizio nella quale la sospensione è disposta. La garanzia prevista dall'articolo 22, comma 6, del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, è prestata fino al termine del nono mese successivo a quello della definitività dell'atto impositivo, dell'atto di contestazione o del provvedimento di irrogazione delle sanzioni.

Norme di dettaglio in tema di escussione della garanzia sono dettate dall'art. 3 del decreto.

Con [Decreto direttoriale in data 18 maggio 2017](#) (in G.U. n. 142 del 21.6.2017) sono stati approvati i modelli da utilizzare per prestare la garanzia per l'esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente, ai sensi delle disposizioni sopra illustrate.

Più precisamente, sono stati approvati i seguenti modelli (allegati al decreto), da utilizzare per prestare la garanzia di cui all'art. 69, comma 2, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546:

- 1) modello di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria;
- 2) modello per l'assunzione di obbligazione di pagamento da parte della capogruppo o controllante;
- 3) modello per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

COLLABORAZIONE VOLONTARIA (VOLUNTARY DISCLOSURE)

L'art. 1-ter del [D.L. 24 aprile 2017, n. 50](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 95 del

24.4.2017), inserito in sede di conversione dalla **legge 21 giugno 2017, n. 96** (in Suppl. ord. n. 31 alla G.U. n. 144 del 23.6.2017), in vigore dal 24 giugno 2017, ha apportato alcune modifiche alla disciplina della collaborazione volontaria (*voluntary disclosure*), di cui agli artt. 5-*quater* e seguenti del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge dalla legge 4 agosto 1990, n. 227²⁵⁸.

È stato innanzitutto modificato l'art. 5-*octies*, comma 1, del D.L. n. 167/1990 (inserito dall'art. 7, comma 1, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge 1 dicembre 2016, n. 225), prevedendo – alla nuova lettera *a-bis*) – che «se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si applica l'articolo 165, comma 8, del medesimo testo unico». Non si applica, cioè, in presenza di *voluntary disclosure* la previsione secondo cui la detrazione per imposte pagate all'estero non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata; con la conseguenza che diviene applicabile il comma 1 del medesimo art. 165 («Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione»)²⁵⁹. Ciò consente di detrarre, in sede di procedura di collaborazione volontaria, le imposte pagate all'estero in relazione ai beni oggetto di *voluntary disclosure* (si pensi, ad es., all'euroritenuta).

Ai sensi del novellato art. 5-*octies*, comma 1, lett. *c*), del D.L. n. 167/1990, «per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del presente articolo, nonché per le imposte di cui all'articolo 19, commi 13 e 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, gli interessati sono

²⁵⁸ Cfr. ALLENA, *Violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale: riflessioni a margine della Voluntary bis*, in *Fisco*, 2017, 26, p. 2552; CAVALLARO-FERRARA, *Voluntary disclosure 2.0 alla prova della completezza*, in *Fisco*, 2017, 11, p. 1007; FOLLI-PIAZZA, *Voluntary, riviste le sanzioni per l'autoliquidazione errata*, in *Il Sole 24 Ore, Focus norme e tributi* del 28 giugno 2017; ODETTO-SANNA, *Voluntary disclosure-bis al test dei nuovi Paesi collaborativi (23 giugno 2017)*, in *www.eutekne.info*; TAMBURRO, *Credito d'imposta sui redditi prodotti all'estero*, in *Il Sole 24 Ore* del 22 giugno 2017; BENIGNI-TOMASSINI, *Voluntary-bis con «paracadute»*, in *Il Sole 24 Ore* del 14 giugno 2017; FOLLI-PIAZZA, *Quadro RW, corto circuito sulle date*, in *Il Sole 24 Ore* del 14 giugno 2017; SANNA, *Il credito sulle imposte estere entra nella voluntary disclosure (10 giugno 2017)*, in *www.eutekne.info*; SANNA, *Voluntary disclosure-bis con sanzioni leggere in caso di autoliquidazione (14 marzo 2017)*, in *www.eutekne.info*; BENIGNI-TOMASSINI, *Voluntary-bis, la carta sanzioni*, in *Il Sole 24 Ore* del 2 giugno 2017; VALLEFUOCO, *Il quadro RW diventa più leggero*, in *Il Sole 24 Ore* del 12 febbraio 2017; REDAZIONE EUTEKNE, *Pronti i codici tributo per l'IVAFE sulle attività finanziarie in Vaticano (10 febbraio 2017)*, in *www.eutekne.info*; REDAZIONE EUTEKNE, *Dal 7 febbraio si può inviare il modello per la voluntary disclosure-bis (4 febbraio 2017)*, in *www.eutekne.info*; SANNA, *Definitivo il modello per la voluntary disclosure-bis (3 gennaio 2017)*, in *www.eutekne.info*; BONO-TRAINOTTI, *Con autoliquidazione per la disclosure maggiorazioni nella misura minima (4 febbraio 2017)*, in *www.eutekne.info*. Cfr. anche INGRASSIA, *I tre volti della voluntary disclosure: causa di non punibilità, autodenuncia e fonte autonoma di responsabilità penale*, in *Società*, 2017, p. 493.

²⁵⁹ A norma dell'art. 1-*ter*, comma 2, del D.L. n. 50/2017, la disciplina illustrata nel testo (relativa alla detrazione delle imposte pagate all'estero) si applica anche agli atti emanati ai sensi dell'articolo 5-*quater*, comma 1, lettera *b*), del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non ancora definiti alla data di entrata in vigore della disposizione medesima. In ogni caso non si fa luogo al rimborso delle imposte già pagate.

esonerati dalla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 4 del presente decreto per il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza». In sostanza, l'ambito di operatività della voluntary disclosure ricomprende ora espressamente – recependo un orientamento interpretativo in tal senso dell'Agenzia delle entrate – anche IVIE ed IVAFE.

Ai sensi del novellato art. 5-octies, comma 1, lett. g), n. 2), «se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura insufficiente: 1.1) per una frazione superiore al 10 per cento delle somme da versare se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi, o 1.2) per una frazione superiore al 30 per cento delle somme da versare negli altri casi, fermo restando il versamento effettuato, l'Agenzia, secondo le procedure previste dalla lettera f) del presente comma, provvede al recupero delle somme ancora dovute, calcolate ai sensi della lettera e), maggiorando le somme da versare del 10 per cento. L'importo delle somme da versare, calcolato a seguito della maggiorazione di cui al periodo precedente, compreso quanto già versato, non può essere comunque superiore a quello determinato ai sensi del numero 1) della presente lettera». In sostanza, le sanzioni applicabili in caso di autoliquidazione non possono essere superiori rispetto a quelle che sarebbero state applicabili in presenza di liquidazione ad opera dell'ufficio.

Analogamente, a norma dell'art. 5-octies, comma 1, lett. g), n. 3), «se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura insufficiente: 1.1) per una frazione inferiore o uguale al 10 per cento delle somme da versare se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi, o 1.2) per una frazione inferiore o uguale al 30 per cento delle somme da versare negli altri casi, fermo restando il versamento effettuato, l'Agenzia, secondo le procedure previste dalla lettera f) del presente comma, provvede al recupero delle somme ancora dovute, calcolate ai sensi della lettera e), maggiorando le somme da versare del 3 per cento. L'importo delle somme da versare, calcolato a seguito della maggiorazione di cui al periodo precedente, compreso quanto già versato, non può essere comunque superiore a quello determinato ai sensi del numero 1) della presente lettera».

Con [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 30 dicembre 2016](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 2 gennaio 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), è stato approvato il modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 7 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 (che ha previsto la riapertura dei termini per avvalersi dell'istituto disciplinato dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 2014, n. 186), e sono state definite le relative modalità attuative.

Il modello contenente la richiesta di accesso deve essere presentato all'Agenzia delle entrate entro il 31 luglio 2017.

Al fine di consentire un'efficiente lavorazione delle richieste di accesso alla procedura di collaborazione volontaria presentate tramite trasmissione telematica del modello approvato con il citato Provvedimento, in attuazione dell'articolo

5-*quater*, comma 5, del d.l. n. 167/1990, la gestione delle istanze presentate ai sensi dell'articolo 7 del d.l. n. 193/2016 è stata attribuita alla competenza delle strutture dell'Agenzia delle entrate, come determinata ai sensi degli articoli 31 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 e 40 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 8, punto 8.4).

Al provvedimento sono uniti quattro allegati:

1) – il modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria;

2) – le istruzioni per la compilazione del modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria;

3) – le specifiche tecniche per l'invio della relazione di accompagnamento e della documentazione tramite posta elettronica certificata ed elenco degli indirizzi PEC degli uffici competenti alla ricezione;

4) – il *format* per la redazione della relazione di accompagnamento e per la predisposizione della documentazione ai sensi dell'art. 5-*quater*, lett. *a*), del d.l. n. 167/1990 e dell'art. 1, comma 3, lett. *a*), della legge n. 186/2014.

Con [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 3 febbraio 2017](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 3 febbraio 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi al modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, e sono state modificate le istruzioni per la compilazione del modello. In particolare, queste ultime modifiche consentono di rendere più esaustive le indicazioni relative alla esposizione nel modello dei maggiori imponibili Irpef, delle maggiori imposte e delle relative sanzioni nel caso in cui sia dovuto il contributo di solidarietà, nonché di precisare il trattamento nel modello della sanzione unica dovuta in caso di contestuale presenza nello stesso anno di imposte sostitutive, IVIE o IVAFE.

In tema di *voluntary disclosure*, cfr. anche le *Rassegne* relative al *secondo semestre 2014*, al *primo semestre 2015*, al *secondo semestre 2015*, al *primo semestre 2016* ed al *secondo semestre 2016* (e la Bibliografia ivi citata), in www.gaeetanopetrelli.it; nonché, di recente, la [Circ. Agenzia Entrate 7 aprile 2017, n. 8/E](#), e la [Circ. Agenzia Entrate 13 giugno 2017, n. 19/E](#).

LISTE SELETTIVE DEGLI ISCRITTI ALL'AIRE

Con [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 3 marzo 2017](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 3 marzo 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state disciplinate le modalità di acquisizione dei dati dei richiedenti l'iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, e sono stati definiti i criteri per la formazione delle liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati ²⁶⁰.

²⁶⁰ MARIANETTI, *La lente del Fisco sui residenti esteri*, in *Corriere trib.*, 2017, 16, p. 1263; BONO-TRAINOTTI, *Per l'individuazione della residenza fiscale basi più chiare (14 marzo 2017)*, in www.eutekne.info; IORIO, *Residenze*

Quanto sopra, in attuazione del disposto dell'art. 83, comma 17-*bis*, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, introdotto dall'art. 7, comma 3, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge 1 dicembre 2016, n. 225, a norma del quale i dati dei richiedenti l'iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), devono essere resi disponibili all'Agenzia delle entrate entro i sei mesi successivi alla richiesta, al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati (in fase di prima attuazione delle disposizioni del comma 17-*bis* suindicato, le attività ivi previste da parte dei Comuni e dell'Agenzia delle entrate vengano esercitate anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto l'iscrizione all'AIRE a decorrere dal 1° gennaio 2010 e ai fini della formazione delle liste selettive si terrà conto della eventuale mancata presentazione delle istanze di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-*quater* a 5-*octies* del d.l. 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge 4 agosto 1990, n. 227.

I dati relativi ai richiedenti l'iscrizione all'AIRE sono acquisiti dall'Agenzia delle entrate attraverso l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), istituita presso il Ministero dell'Interno dall'articolo 62 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Nelle more della piena attuazione del piano di subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai Comuni, i dati suddetti sono ricevuti, con i contenuti e le modalità stabiliti sulla base di accordi convenzionali, e con cadenza non inferiore al semestre, tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'Interno, presso il quale è istituita l'AIRE centrale (art. 1 del Provvedimento).

A norma dell'art. 2, le liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati includeranno prioritariamente i contribuenti che hanno richiesto l'iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero per i quali sono presenti uno o più elementi tra quelli di seguito indicati (elementi segnaletici della permanenza dei soggetti in Italia):

- a) residenza dichiarata in uno degli Stati e territori a fiscalità privilegiata, individuati dal D.M. 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999;
- b) movimenti di capitale da e verso l'estero, trasmessi dagli operatori finanziari nell'ambito del monitoraggio fiscale di cui al d.l. 28 giugno 1990 n. 167, convertito in legge 4 agosto 1990, n. 227;
- c) informazioni relative a patrimoni immobiliari e finanziari detenuti all'estero, trasmesse dalle Amministrazioni fiscali estere nell'ambito di Direttive europee e di Accordi di scambio automatico di informazioni;
- d) residenza in Italia del nucleo familiare del contribuente;
- e) atti del registro segnaletici dell'effettiva presenza in Italia del contribuente;
- f) utenze elettriche, idriche, del gas e telefoniche attive;
- g) disponibilità di autoveicoli, motoveicoli e unità da diporto;
- h) titolarità di partita Iva attiva;

all'estero, pesa il domicilio, in *Il Sole 24 Ore* del 5 marzo 2017; MAURO, *Pronti i criteri per i controlli su attività e investimenti esteri non dichiarati (4 marzo 2017)*, in www.eutekne.info.

- i) rilevanti partecipazioni in società residenti di persone o a ristretta base azionaria;
- j) titolarità di cariche sociali;
- k) versamento di contributi per collaboratori domestici;
- l) informazioni trasmesse dai sostituti d'imposta con la Certificazione unica e con il modello dichiarativo 770;
- m) informazioni relative a operazioni rilevanti ai fini IVA, comunicate ai sensi dell'articolo 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 nonché ai sensi del d. lgs. 5 agosto 2015, n. 127.

I suddetti elementi saranno valutati singolarmente ovvero in combinazione tra loro, in base alla relativa specifica rilevanza.

SCAMBIO DI INFORMAZIONI FISCALI

Con [**D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 32**](#) (in G.U. n. 69 del 23.3.2017), in vigore dal 23 marzo 2017, ma con effetto dal 1° gennaio 2017, sono state emanate disposizioni in attuazione della direttiva (UE) 2015/2376 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale ²⁶¹. Più precisamente, il decreto ha ad oggetto lo scambio automatico obbligatorio dei *ruling* preventivi transfrontalieri, e degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, il tutto al fine di contrastare l'elusione fiscale transfrontaliera, la pianificazione fiscale aggressiva e la concorrenza fiscale dannosa ²⁶².

Si veda, per approfondimenti, anche la [**Relazione governativa al D. Lgs. n. 32/2017**](#).

Con [**D.M. 23 febbraio 2017**](#) (in G.U. n. 56 del giorno 8.3.2017) sono state emanate disposizioni attuative dell'articolo 1, commi 145 e 146 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ²⁶³, e della direttiva 2016/881/UE del Consiglio, del 25 maggio

²⁶¹ Cfr. in argomento CAPOLUPO, *Scambio di informazioni tra Stati e garanzie a tutela dei contribuenti*, in *Fisco*, 2017, 17, p. 1654; PIAZZA-LAGUARDIA-TRAINOTTI, *Il quadro RW: novità e impatti dello scambio di informazioni*, in *Fisco*, 2017, 16, p. 1512; OLIVA-PADOVAN-SANTACROCE, *Scambio dati con filtro del giudice*, in *Il Sole 24 Ore* del 17 maggio 2017; VALLEFUOCO, *Informazioni, «scambio automatico» al via*, in *Il Sole 24 Ore* del 10 maggio 2017; COLOMBO-TROVATI, *Scambio automatico, arriva l'accordo per il via operativo*, in *Il Sole 24 Ore* del 9 maggio 2017; VALLEFUOCO, *Emirati Arabi più trasparenti*, in *Il Sole 24 Ore* del 22 aprile 2017; ODETTO, *Firmato l'accordo Italia-Hong Kong per lo scambio automatico di informazioni (17 marzo 2017)*, in www.eutekne.info.

²⁶² ODETTO, *Scambio di informazioni operativo su *ruling* e accordi sul transfer pricing (24 marzo 2017)*, in www.eutekne.info; SANDALO-TOMASSINI, *Con il tax ruling il mosaico va verso il completamento*, in *Il Sole 24 Ore* del 15 marzo 2017.

²⁶³ L'art. 1, comma 145, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti modalità, termini, elementi e condizioni per la trasmissione annuale all'Agenzia delle entrate di una rendicontazione paese per paese, che riporti l'ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, insieme con altri elementi indicatori di un'attività economica effettiva, da parte delle società controllanti, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 73 del t.u.i.r., di cui al d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, che hanno l'obbligo di redazione del bilancio consolidato e un fatturato consolidato, conseguito dal gruppo di imprese multinazionali nel periodo d'imposta precedente a quello in cui è presentata la rendicontazione, di almeno 750 milioni di euro, e che non sono a loro volta controllate da soggetti diversi dalle persone fisiche.

L'art. 1, comma 146, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, estende il predetto obbligo di trasmissione della rendicontazione anche alle società controllate, residenti nel territorio dello Stato, nel caso in cui la società controllante obbligata alla redazione del bilancio consolidato sia residente in uno Stato che non ha introdotto

2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale²⁶⁴. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dovranno essere definite le modalità per la presentazione della rendicontazione paese per paese e l’applicazione del suddetto decreto. A norma dell’art. 6, l’Agenzia delle entrate trasmette ad ogni altro Stato membro dell’Unione europea e ad ogni altra giurisdizione con la quale è in vigore un accordo qualificante le informazioni come sopra acquisite, relative alle entità appartenenti al gruppo residenti o aventi una stabile organizzazione in tale altro Stato o giurisdizione, entro quindici mesi dall’ultimo giorno del periodo di imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale cui si riferisce la rendicontazione paese per paese. La prima rendicontazione paese per paese, relativa al periodo di imposta che ha inizio il 1° gennaio 2016 o in data successiva, è trasmessa entro diciotto mesi dall’ultimo giorno di tale periodo. Inoltre, a norma dell’art. 7, l’Agenzia delle entrate utilizza la rendicontazione paese per paese ai fini della valutazione del rischio nella determinazione dei prezzi di trasferimento, nonché ai fini della valutazione di altri rischi collegati all’erosione della base imponibile ed al trasferimento degli utili e, se del caso, per analisi economiche e statistiche.

Con [Decreto direttoriale in data 17 gennaio 2017](#) (in G.U. n. 24 del 30.1.2017) sono stati modificati gli allegati C e D al D.M. 28 dicembre 2015, recante l’attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. Pertanto, al D.M. 28 dicembre 2015, l’Allegato C, recante l’elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione, è sostituito con quello riportato nell’art. 1 del decreto in oggetto. Sempre al D.M. 28 dicembre 2015, l’Allegato D, recante l’elenco delle giurisdizioni partecipanti, è sostituito con quello riportato nell’art. 2 del decreto in esame.

Con [Regolamento \(CE\) in data 7 giugno 2017, n. 2017/980/UE](#) (in G.U.U.E. n. L148 del 10.6.2017), applicabile a decorrere dal 3 gennaio 2018, sono state emanate norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per la collaborazione nelle attività di vigilanza, per le verifiche in loco, le indagini e lo scambio di informazioni tra autorità competenti conformemente alla Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Con [Regolamento \(CE\) in data 7 giugno 2017, n. 2017/981/UE](#) (in G.U.U.E. n. L148 del 10.6.2017), applicabile a decorrere dal 3 gennaio 2018, sono state emanate norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per la consultazione delle altre autorità competenti prima di concedere l’autorizzazione a norma della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Con [Regolamento di esecuzione \(UE\) n. 2017/1158 del 29 giugno 2017](#), della Commissione (in G.U.U.E. n. L167 del 30.6.2017), sono state stabilite norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per lo scambio

l’obbligo di presentazione della rendicontazione paese per paese ovvero non ha in vigore con l’Italia un accordo che consenta lo scambio delle informazioni relative alla rendicontazione paese per paese ovvero è inadempiente all’obbligo di scambio delle informazioni relative alla rendicontazione paese per paese.

²⁶⁴ VALLEFUOCO, *Multinazionali, scambio dei dati fiscali dal 2016*, in *Il Sole 24 Ore* del 9 marzo 2017.

di informazioni tra le autorità competenti e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, di cui all’articolo 33 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Con [Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in data 23 marzo 2017](#) (pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle entrate il 23 marzo 2017, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state dettate disposizioni attuative del D.M. 6 agosto 2015, di attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95, di ratifica dell’Accordo tra il Governo degli [Stati Uniti d’America](#) e il Governo della Repubblica italiana finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA (*Foreign Account Tax Compliance Act*), e dei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate n. 106541 del 7 agosto 2015 e n. 119038 del 26 luglio 2016. Sono stati inoltre aggiornati gli allegati al provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 106541 del 7 agosto 2015, ed il termine per la comunicazione delle informazioni relative all’anno 2016 (fissato nel 31 maggio 2017)²⁶⁵.

Con [Comunicato stampa del Ministero dell’economia e delle finanze in data 14 marzo 2017, n. 39](#), è stata data notizia della conclusione di un nuovo accordo con la [Svizzera](#) per rendere operativo lo scambio di informazioni a fini fiscali attraverso «richieste di gruppo» in base all’articolo 27 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra l’Italia e la Svizzera. L’Accordo è in vigore dal 2 Marzo 2017 e definisce le modalità operative per una specifica categoria di «richieste di gruppo» ammissibili, con particolare riguardo ai clienti italiani a cui è stato richiesto dai propri istituti finanziari svizzeri, ma hanno rifiutato, di fornire adeguate rassicurazioni sulla regolarità dei fondi depositati presso le istituzioni finanziarie svizzere interessate. Le richieste di gruppo generano elenchi nominativi in risposta, che potranno dare origine ad ulteriori richieste di informazioni più dettagliate²⁶⁶.

Cfr. al riguardo l’[Agreement between the competent Authorities of the Swiss Confederation and Italy on exchange of information through group requests, in data 27 febbraio e 2 marzo 2017](#).

Con [Comunicato del Ministero degli affari esteri in data 3 marzo 2017](#) (in G.U. n. 52 del 2.3.2017) è stato dato atto dell’[entrata in vigore, in data 4 febbraio 2017](#), dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del [Principato di Monaco](#) sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo, fatto a Monaco il 2 marzo 2015, la cui ratifica è stata autorizzata con

²⁶⁵ MASTROMATTEO-SANTACROCE, *Fatca, al 31 maggio le comunicazioni dei dati finanziari*, in *Il Sole 24 Ore* del 24 marzo 2017; REDAZIONE EUTEKNE, *Prorogato il termine per inviare i dati 2016 relativi all’accordo FATCA (24 marzo 2017)*, in *www.eutekne.info*.

²⁶⁶ Cfr. CROSTI, *La Svizzera e il Principato di Monaco: non ancora compiuta la transizione da Stati black list a Stati white list*, in *Fisco*, 2017, 23, p. 2261; DELLA CARITÀ-ANTONACCI, *La collaborazione con la Svizzera e le nuove richieste di gruppo*, in *Corriere trib.*, 2017, 19, p. 1532; GALIMBERTI, «*Ex-paradisi*», *via alle istanze*, in *Il Sole 24 Ore* del 6 giugno 2017; CATAPANO, *Conti in Svizzera: come cambia lo scenario con lo scambio automatico di informazioni (19 aprile 2017)*, in *www.altalex.it*; BIANCHI-GENINI, *Scambio dati, la Svizzera accelera*, in *Il Sole 24 Ore* del 3 maggio 2017; GALIMBERTI, *Italia-Svizzera, si allo scambio di liste*, in *Il Sole 24 Ore* del 15 marzo 2017; ODETTO, *Partono le richieste alla Svizzera per i contribuenti «recalcitranti» (15 marzo 2017)*, in *www.eutekne.info*; LO PRESTI VENTURA, *Sui regimi fiscali privilegiati «speciali» indicazioni insufficienti (29 maggio 2017)*, in *www.eutekne.info*; ODETTO, *Esenzione generalizzata per i capital gain «non qualificati» dei non residenti (15 maggio 2017)*, in *www.eutekne.info*.

[legge 1 dicembre 2016, n. 231.](#)

Con **[Comunicato del Ministero degli affari esteri in data 4 maggio 2017](#)** (in G.U. n. 102 del 4.5.2017) è stato dato atto dell'**entrata in vigore, in data 3 aprile 2017**, dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di *Bermuda* per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012, la cui ratifica è stata autorizzata con **[legge 3 novembre 2016, n. 216](#)**. Si veda anche il **[Comunicato del Ministero degli affari esteri in data 21 gennaio 2017](#)** (in G.U. n. 17 del 21.1.2017), di rettifica del testo in lingua italiana del suddetto Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Bermuda.

Con **[Comunicato del Ministero degli affari esteri in data 8 febbraio 2017](#)** (in G.U. n. 32 del giorno 8.2.2017) è stato dato atto dell'**entrata in vigore, in data 18 gennaio 2017**, dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del *Turkmenistan* sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015, la cui ratifica è stata autorizzata con **[legge 3 novembre 2016, n. 217](#)**.

Con **[Comunicato del Ministero degli affari esteri in data 21 gennaio 2017](#)** (in G.U. n. 17 del giorno 21.1.2017) è stato dato atto dell'**entrata in vigore, in data 20 dicembre 2016**, della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del *Cile* per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015, la cui ratifica è stata autorizzata con **[legge 3 ottobre 2016, n. 212](#)**.

Con **[Comunicato del Ministero degli affari esteri in data 25 gennaio 2017](#)** (in G.U. n. 20 del 25.1.2017) è stato dato atto dell'**entrata in vigore, in data 20 dicembre 2016**, dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del *Liechtenstein* sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo e Protocollo aggiuntivo, firmato a Roma il 26 febbraio 2015, la cui ratifica è stata autorizzata con **[legge 3 novembre 2016, n. 210](#)**.

Con **[Comunicato del Ministero degli affari esteri in data 31 marzo 2017](#)** (in G.U. n. 76 del 31.3.2017) è stato dato atto dell'**entrata in vigore, in data 16 aprile 2015**, del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli *Stati uniti messicani* per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo dell'8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011, la cui ratifica è stata autorizzata con **[legge 29 dicembre 2014, n. 203](#)**.

Con **[legge 16 maggio 2017, n. 78](#)** (in G.U. n. 132 del 9.6.2017) è stata ordinata la ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la *Romania* per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015 (Convenzione non ancora entrata in vigore) ²⁶⁷.

Con **[legge 16 maggio 2017, n. 84](#)** (in G.U. n. 136 del 14.6.2017) è stata ordinata la ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di *Barbados* per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015

²⁶⁷ ODETTO, *Più facili gli scambi tra Italia e Romania (13 giugno 2017)*, in *www.eutekne.info*.

(Convenzione non ancora entrata in vigore).

Con [**D.M. 23 marzo 2017**](#) (in G.U. n. 78 del 3.4.2017) sono state apportate modifiche al D.M. 4 settembre 1996, contenente l'elenco degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale (seconda revisione semestrale, in ottemperanza all'art. 11, comma 4, lettera *c*), del menzionato d. lgs. n. 239/1996, come modificato dall'art. 10, comma 2, lettera *b*), del d. lgs. 14 settembre 2015, n. 147)²⁶⁸. Più precisamente, è stata modificata la white list agli effetti dell'art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 239/1996, il quale stabilisce la non applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni. Conseguentemente, ai fini dell'applicazione delle disposizioni indicate nell'art. 6, comma 1, del d. lgs. 1° aprile 1996, n. 239, gli Stati e territori con i quali è attuabile lo scambio di informazioni sono quelli dettagliatamente elencati nel nuovo decreto (in particolare, vi sono ora ricompresi la Santa Sede, la Repubblica del Cile, il Principato di Monaco, Nauru e Niue, Barbados, Andorra, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Samoa e Uruguay).

Sulla più recente disciplina, interna, convenzionale e comunitaria, in materia di scambio di informazioni fiscali, cfr. le *Rassegne* relative al *secondo semestre 2015*, al *primo semestre 2016* ed al *secondo semestre 2016*, in www.gaetanopetrelli.it.

PROMOZIONE DELL'ADEMPIMENTO SPONTANEO (COMPLIANCE)

Con [**Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 24 marzo 2017**](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 24 marzo 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state emanate disposizioni in attuazione dell'art. 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze tra il volume d'affari dichiarato e l'importo delle operazioni comunicate dai loro clienti all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78)²⁶⁹.

Con [**Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 3 maggio 2017**](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 3 maggio 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state emanate disposizioni in attuazione dell'art. 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione IVA ovvero l'hanno presentata con la sola compilazione del quadro VA, relativamente all'anno d'imposta 2016)²⁷⁰.

Con [**Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 12 maggio 2017**](#)

²⁶⁸ ODETTO, *Vaticano e Monaco entrano nella white list (4 aprile 2017)*, in www.eutekne.info; GALIMBERTI, *Paesi collaborativi, lista più larga*, in *Il Sole 24 Ore* del 31 gennaio 2017.

²⁶⁹ REDAZIONE EUTEKNE, *Nuova tranche di avvisi di anomalia tra dichiarazioni e spesometro 2014 (25 marzo 2017)*, in www.eutekne.info.

²⁷⁰ GAZZERA, *In arrivo nuovi avvisi di anomalia per dichiarazioni IVA omesse o incomplete (4 maggio 2017)*, in www.eutekne.info; PARENTE, *Dichiarazioni Iva, in arrivo le lettere*, in *Il Sole 24 Ore* del 4 maggio 2017.

(pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle entrate il 12 maggio 2017, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state emanate disposizioni in attuazione dell’ articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo riferite a più categorie reddituali), in ordine più precisamente alla richiesta di informazioni riguardanti possibili anomalie relative alle seguenti tipologie di redditi ²⁷¹:

a. redditi dei fabbricati di cui agli artt. 25 e seguenti del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), derivanti dalla locazione non finanziaria di fabbricati imponibili a tassazione ordinaria, ovvero per opzione, al regime di tassazione previsto dall’art. 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Cedolare secca sugli affitti), alternativo al regime ordinario;

b. redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 49 e seguenti del TUIR;

c. assegni periodici di cui agli artt. 50 e seguenti del TUIR;

d. redditi di partecipazione *ex artt. 4, 5 e 6 del TUIR*, nonché quelli derivanti da partecipazione in società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria, di cui all’art. 116 del TUIR;

e. redditi diversi, *ex art. 67 del TUIR*;

f. redditi di lavoro autonomo abituale e professionale, di cui all’art. 53, c. 1, del TUIR;

g. redditi di lavoro autonomo abituale e non professionale, di cui all’art. 53, c. 2, del TUIR;

h. redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’Ires e proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza *ex art. 44, comma 1, lett. e) e lett. f) del TUIR*;

i. redditi d’impresa con riguardo alle rate annuali delle plusvalenze/sopravvenienze attive, di cui agli artt. 86 e 88 del TUIR.

Con [Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in data 6 giugno 2017](#) (pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle entrate il 6 giugno 2017, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state emanate disposizioni in attuazione dell’ articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti cui si applicano gli studi di settore e modifiche alla modulistica degli studi di settore). In particolare, è stata approvata, in allegato n. 1, la specifica tecnica con cui sono individuate, per il triennio 2013-2014-2015, le tipologie di anomalie nei dati degli studi di settore, previste alla lettera e) del punto 1.1 del Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 18 giugno 2015 ²⁷².

In relazione ai suddetti Provvedimenti, l’Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione, contenente le informazioni di cui al punto 1.2, agli indirizzi di Posta

²⁷¹ Cfr. PARENTE, *In partenza le lettere per cedolare secca e redditi «dimenticati»*, in *Il Sole 24 Ore* del 13 maggio 2017.

²⁷² REDAZIONE EUTEKNE, *Nel Cassetto fiscale ci sarà il prospetto precompilato e l’integrativa assistita (6 giugno 2017)*, in www.eutekne.info; RIVETTI, *Studi di settore, in arrivo le comunicazioni di anomalia (7 giugno 2017)*, in www.eutekne.info.

Elettronica Certificata attivati dai contribuenti. La stessa comunicazione è consultabile, da parte del contribuente, all'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate, denominata «Cassetto fiscale» (punto 2.1).

Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, di cui all'articolo 3, comma 3, del d.p.r. 22 luglio 1998, n. 322, può richiedere informazioni ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione di cui al punto 2.1 (punto 3.1).

I dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla Guardia di finanza tramite strumenti informatici (punto 4.1).

I contribuenti possono regolarizzare la propria posizione con le modalità indicate nei suddetti Provvedimenti (punto 5.1).

Cfr. anche, in tema di compliance, la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2016*, in www.gaetanopetrelli.it.

ADEMPIMENTO COLLABORATIVO (COOPERATIVE COMPLIANCE)

Con **D.M. 30 dicembre 2016** (in G.U. n. 10 del 13.1.2017) è stato stabilito nel **31 dicembre 2019** il **termine finale della prima fase di applicazione del regime dell'adempimento collaborativo (fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale)**²⁷³, di cui all'art. 3 del d. lgs. 5 agosto 2015, n. 128²⁷⁴. Ciò, in attuazione dell'art. 7, comma 4, terzo periodo, del d. lgs. 5 agosto 2015, n. 128, a norma del quale «entro il 31 dicembre 2016, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è fissato il termine della fase di prima applicazione del regime».

Con **Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 26 maggio 2017** (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 26 maggio 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state emanate **disposizioni per l'attuazione del regime di adempimento collaborativo**, disciplinato

²⁷³ FERRONI, *Cooperative compliance: un regime sempre più attrattivo per le grandi imprese*, in *Fisco*, 2017, 25, p. 2407; SCALA-SPAZIANTE, *Investimenti esteri in Italia: la prima risposta dell'Agenzia delle entrate*, in *Fisco*, 2017, 7, p. 607; MICCINESI, *La certezza preventiva garantisce il gettito fiscale*, in *Il Sole 24 Ore* del 30 maggio 2017; ALBANO, *La compliance gioca anche d'anticipo*, in *Il Sole 24 Ore* del 29 maggio 2017; POLITO, *Un riferimento certo per le imprese*, in *Il Sole 24 Ore* del 29 maggio 2017; FERRONI, *Collaborazione, asset reputazionale*, in *Il Sole 24 Ore* del 29 maggio 2017; MOBILI-PARENTE, «Compliance» senza doppi controlli, in *Il Sole 24 Ore* del 27 maggio 2017; VALENTE, *Niente adempimento collaborativo se il rischio fiscale rilevante non è indicato (27 maggio 2017)*, in www.eutekne.info; DE STEFANI, *Compliance, rimborsi senza «pegno»*, in *Il Sole 24 Ore* del 29 marzo 2017; SANDALO-TOMASSINI, *Compliance, primo round fino al 2019*, in *Il Sole 24 Ore* del 14 gennaio 2017.

²⁷⁴ A norma dell'art. 3 del d. lgs. n. 128/2015, «al fine di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale», istituisce «il regime dell'adempimento collaborativo fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario». L'art. 6, comma 2, del suddetto decreto prevede per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo «una procedura abbreviata di interpello preventivo in merito all'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti, in relazione ai quali l'interpellante ravvisa rischi fiscali».

dagli articoli da 3 a 7 del d. lgs. 5 agosto 2015, n. 128²⁷⁵. In applicazione dell'articolo 1, commi 360 e 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 1, comma 3, lettera b), del regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del d. lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, il Provvedimento suindicato radica presso l'ufficio *Cooperative compliance* della Direzione Centrale Accertamento la competenza, in via esclusiva, per l'esercizio dei poteri istruttori di cui agli articoli 32 e 33 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 e 51, comma 2 e 52 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633. Tale competenza si aggiunge a quella relativa alla gestione del complesso delle attività e dei controlli di cui all'articolo 6, comma 1 e 2, del decreto.

Il Provvedimento, inoltre, definisce i doveri dell'Agenzia delle entrate e del contribuente, le modalità di svolgimento della procedura, le cause di esclusione e revoca, e la competenza degli uffici per l'attività di controllo.

Sulla disciplina dell'adempimento collaborativo, dettata dal d. lgs. n. 128/2015 (artt. 3-7), cfr. anche le *Rassegne* relative al *secondo semestre 2015* ed al *primo semestre 2016*, in www.gaetanopetrelli.it.

COMPENSAZIONE NEI RAPPORTI TRIBUTARI

L'art. 3 del [D.L. 24 aprile 2017, n. 50](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 95 del 24.4.2017), in vigore dal 24 aprile 2017, convertito in **legge 21 giugno 2017, n. 96** (in Suppl. ord. n. 31 alla G.U. n. 144 del 23.6.2017), in vigore dal 24 giugno 2017, ha modificato la disciplina della compensazione dei crediti e debiti tributari²⁷⁶.

²⁷⁵ Si rammenta che ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 128/2015, «*In fase di prima applicazione: a) il regime è riservato ai contribuenti di maggiori dimensioni, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a dieci miliardi di euro e, comunque, ai contribuenti che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto Pilota sul Regime di Adempimento Collaborativo di cui all'invito pubblico del 25 giugno 2013, pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle entrate, dotati di un sistema di controllo interno per la gestione del rischio fiscale e che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro; b) la competenza per le attività di cui al comma 1 è attribuita alla Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri in base ai quali possono essere, progressivamente, individuati gli ulteriori contribuenti ammissibili al regime, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a quello di cento milioni di euro o appartenenti a gruppi di imprese. Entro il 31 dicembre 2016, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è fissato il termine finale della fase di prima applicazione del regime.*».

²⁷⁶ FRONTICELLI BALDELLI, *Ridotto il limite per le compensazioni dei crediti relativi a imposte sui redditi e IRAP*, in *Corriere trib.*, 2017, 22, p. 1715; DE RINALDIS, *Il limite quantitativo alla compensazione orizzontale del credito IVA*, in *Corriere trib.*, 2017, 23, p. 1821; PEIROLO, *Non sanzionabile la compensazione «orizzontale» del credito IVA effettuata prima della dichiarazione annuale*, in *Fisco*, 2017, 26, p. 2592; BALZANELLI-VALCARENGHI, *Nuove forme di contrasto alle indebite compensazioni*, in *Fisco*, 2017, 21, p. 2017; DE PIRRO, *Compatibile con il diritto UE il limite quantitativo alle compensazioni dei crediti IVA*, in *Fisco*, 2017, 17, p. 1669; PEIROLO, *Indebita compensazione del credito IVA con divieto di definizione agevolata*, in *Fisco*, 2017, 7, p. 680; CEROFOLINI-PEGORIN, *Per le compensazioni Iva visto sopra quota 5mila euro*, in *Il Sole 24 Ore, Focus norme e tributi* del 28 giugno 2017; ID., *Dichiarazioni «ante 24 aprile», vecchie regole*, in *Il Sole 24 Ore, Focus norme e tributi* del 28 giugno 2017; SANTACROCE, *Dal 1° gennaio 2018 i rimborsi provano a stringere i tempi*, in *Il Sole 24 Ore, Focus norme e tributi* del 28 giugno 2017; PEGORIN-RANOCCHI, *Crediti Iva, compensazioni sprint*, in *Il Sole 24 Ore* del 27 giugno 2017; PEGORIN-RANOCCHI, *Compensazioni con «tetto» ridotto e obbligo di visto*, in *Il Sole 24 Ore* del 19 marzo 2017; MORINA-MORINA, *A partire dal 2018 rimborsi del Fisco in tempi più rapidi*, in *Il Sole 24 Ore* del 19 marzo 2017; PEGORIN-RANOCCHI, *Compensazioni con «via di fuga»*, in *Il Sole 24 Ore* del 16 giugno 2017; NEGRO-SUMA, *Vincoli più severi alle compensazioni dei crediti fiscali (16 giugno 2017)*, in www.eutekne.info; GRECO-LA GRUTTA, *Accelerazione dei rimborsi IVA dal 1° gennaio 2018 (16 giugno 2017)*, in www.eutekne.info; MORINA-MORINA, *Compensazioni con codici ad hoc*, in *Il Sole 24 Ore* del 10 giugno 2017; NEGRO-SUMA, *Compensazioni orizzontali*

In primo luogo, è stato modificato (comma 1) l'art. 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147²⁷⁷. Più precisamente, è stata abbassata ad euro 5.000 la soglia, oltre la quale la compensazione richiede il visto di conformità²⁷⁸, ovvero la sottoscrizione da parte di soggetto abilitato.

È stato poi inserito un ultimo periodo all'art. 1, comma 574, della legge n. 147/2013, prevedendo, in caso di utilizzo della compensazione in casi non consentiti o senza l'osservanza dei prescritti adempimenti, che l'ufficio debba procedere al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni.

È stato inoltre soppresso il riferimento all'articolo 3 del d.p.r. 29 settembre 1973,

senza home banking (10 giugno 2017), in *www.eutekne.info*; PEGORIN-RANOCCHI, *Compensazioni, più obblighi online*, in *Il Sole 24 Ore* del 3 giugno 2017; NEGRO-SUMA, *Limitata la compensazione dei crediti IVA trimestrali* (2 giugno 2017), in *www.eutekne.info*; PEGORIN-RANOCCHI, *Iva, visto di conformità sul credito infrannuale*, in *Il Sole 24 Ore* del 1° giugno 2017; NEGRO-SUMA, *Sulle nuove compensazioni Agenzia delle Entrate in ritardo* (19 maggio 2017), in *www.eutekne.info*; MASSARA-PRIOSCHI, *Sulle nuove compensazioni Agenzia delle Entrate in ritardo*, in *Il Sole 24 Ore* del 18 maggio 2017; NEGRO-SUMA, *Il visto di conformità non aspetta l'integrazione della polizza* (16 maggio 2017), in *www.eutekne.info*; PEGORIN-RANOCCHI, *Compensazioni con canale obbligato*, in *Il Sole 24 Ore* del 12 maggio 2017; TOSONI, *Bonus Irpef fuori da «fisco online»*, in *Il Sole 24 Ore* del 10 maggio 2017; PARENTE-TROVATI, *Crediti, professionisti in fuorigioco*, in *Il Sole 24 Ore* del 7 maggio 2017; PEGORIN-RANOCCHI, *Compensazioni, stretta dal 24 aprile*, in *Il Sole 24 Ore* del 5 maggio 2017; NEGRO, *Nuove regole di compensazione solo per le dichiarazioni presentate dal 24 aprile* (5 maggio 2017), in *www.eutekne.info*; MASSARA, *F24 telematico anche per una sola compensazione*, in *Il Sole 24 Ore* del 3 maggio 2017; CEROFOLINI-PEGORIN, *Scatta la corsa alle compensazioni*, in *Il Sole 24 Ore* del 30 aprile 2017; NEGRO-SUMA, *Ridotte le soglie per l'apposizione del visto di conformità* (27 aprile 2017), in *www.eutekne.info*; COSENTINO-GRECO, *Rimborsi IVA trimestrali «aggiornati» a 30.000 euro* (29 marzo 2017), in *www.eutekne.info*; PEGORIN-RANOCCHI, *Compensazioni, subito il visto oltre 5mila euro*, in *Il Sole 24 Ore* del 26 aprile 2017; PEGORIN-RANOCCHI, *Compensazioni solo online per le partite Iva*, in *Il Sole 24 Ore* del 18 aprile 2017; TOSONI, *Senza visto l'ufficio recupera l'imposta*, in *Il Sole 24 Ore* del 13 aprile 2017; GAIANI, *Compensazioni Iva, resta il «tetto»*, in *Il Sole 24 Ore* del 17 marzo 2017; BOANO-CISSELLO, *Compensazione a seguito di omessa dichiarazione con ravvedimento* (29 giugno 2017), in *www.eutekne.info*; PIAZZA-SCAGLIARINI, *Compensazioni 770 anche senza canali telematici dell'Agenzia*, in *Il Sole 24 Ore* del 28 giugno 2017; FANELLI, *Omessa o ritardata presentazione del Mod. F24 a saldo zero e ravvedimento operoso*, in *Corriere trib.*, 2017, 27, p. 2157.

²⁷⁷ L'art. 1, comma 574, della legge n. 147/2013, come novellato dal d.l. n. 50/2017, dispone quanto segue:

«A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti. Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni».

²⁷⁸ Il visto di conformità, da rilasciarsi da parte dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni o del responsabile del centro di assistenza fiscale, per le dichiarazioni dagli stessi predisposte, è previsto dall'art. 35 del d. lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

n. 602 (con eliminazione, quindi, della limitazione alle sole ritenute ivi contemplate).

In secondo luogo, è stato modificato (dal comma 2) l'art. 10, comma 1, lettera a), nn. 7 e 7-bis, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 ²⁷⁹, estendendo anche ai crediti Iva il limite di compensazione di 5.000 euro, di cui sopra.

In terzo luogo, il comma 3 ha modificato l'art. 37, comma 49-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248: i soggetti titolari di partita Iva, che intendono effettuare la «compensazione prevista dall'articolo 17 del d. lgs. 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma». È, pertanto, necessario utilizzare l'apposito mod. F24 online, attraverso i servizi Entratel e Fisconline.

In quarto luogo, a norma del novellato art. 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, «In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, si

²⁷⁹ A norma del novellato art. 10, comma 1, lett. a), nn. 7 e 7-bis, del D.L. n. 78/2009:

«7. I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito annuale o infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 5.000 euro annui hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla dichiarazione o sull'istanza da cui emerge il credito. In alternativa la dichiarazione o l'istanza è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), primo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti. Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo sulle dichiarazioni o istanze da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni o istanze con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni. Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione di cui al primo periodo sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni.

7-bis. Per le start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, durante il periodo di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8 del citato articolo 25, il limite di importo di cui al numero 7 della presente lettera è aumentato da 5.000 euro a 50.000 euro».

procede alla riscossione coattiva con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni». Inoltre, «Per il pagamento delle somme dovute, di cui al periodo precedente, non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo pagamento non è ammessa la compensazione prevista dall'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» (comma 5).

In quinto luogo, ai sensi del novellato art. 17, comma 1, del d. lgs. 9 luglio 1997, n. 241, *«I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge». Ai sensi del nuovo comma 2-ter di detto art. 17, «Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24 è scartato. La progressiva attuazione della disposizione di cui al periodo precedente è fissata con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresì indicate le modalità con le quali lo scarto è comunicato al soggetto interessato».*

Le nuove limitazioni alla facoltà di compensazione trovano applicazione con riferimento alle dichiarazioni presentate telematicamente a partire dal 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del d.l. n. 50/2017). In relazione ai *crediti d'imposta che emergono da dichiarazioni presentate, invece, entro il 23 aprile 2017 trovano applicazione i precedenti limiti di compensazione (15.000 euro).*

Cfr. anche l'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nonché – quanto ai limiti massimi dei crediti compensabili durante l'anno – l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Sono state dettate anche disposizioni per l'accelerazione dei rimborsi fiscali. A norma dell'art. 1, comma 4-bis, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, inserito in sede di conversione dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in vigore dal 24 giugno 2017, *«A decorrere dal 1° gennaio 2018 i rimborsi da conto fiscale di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono pagati direttamente ai contribuenti dalla struttura di gestione prevista dall'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»*²⁸⁰. Il successivo comma 4-ter rinvia ad un decreto ministeriale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 50/2017, al fine di disciplinare le modalità di attuazione del comma 4-bis.

Cfr. anche, a commento della suesposta disciplina, il Dossier di documentazione

²⁸⁰ Cfr. anche, in materia di rimborsi Iva, l'art. 38-bis del d.p.r. n. 633/1972, come da ultimo novellato dall'art. 7-*quater*, comma 32, del d.l. n. 193/2016.

degli uffici studi parlamentari. V. inoltre la [Ris. Agenzia Entrate 20 marzo 2017, n. 36/E](#), la [Ris. Agenzia Entrate 4 maggio 2017, n. 57/E](#), la [Ris. Agenzia Entrate 9 giugno 2017, n. 68/E](#); e, anteriormente, la [Circ. Agenzia Entrate 14 maggio 2014, n. 10/E](#), § 9.

PIGNORAMENTO ESATTORIALE

L'art. 8 del [D.L. 24 aprile 2017, n. 50](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 95 del 24.4.2017), in vigore dal 24 aprile 2017, convertito in **legge 21 giugno 2017, n. 96** (in Suppl. ord. n. 31 alla G.U. n. 144 del 23.6.2017), in vigore dal 24 giugno 2017, ha modificato la disciplina dei pignoramenti esattoriali, dettata dall'art. 76, comma 2, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602²⁸¹.

Più precisamente, in detto articolo le parole «del bene» sono sostituite dalle seguenti: «*dei beni*»²⁸². Di conseguenza, il concessionario non può procedere all'espropriazione immobiliare se il valore dei beni del debitore (e non più del singolo bene), determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore ad euro 120.000 (inoltre, ai sensi dell'art. 76, comma 1, del d.p.r. n. 602/1973, non è possibile procedere al pignoramento se si tratti dell'unico immobile di proprietà del debitore destinato a sua abitazione principale, in cui egli risiede anagraficamente; se l'importo complessivo del credito per cui procede non supera la somma di 120.000 euro; se infine è stata iscritta ipoteca e non sono decorsi almeno sei mesi).

Cfr. anche, a commento della suesposta disciplina, il [Dossier di documentazione](#) degli uffici studi parlamentari.

MEDIAZIONE TRIBUTARIA

L'art. 10 del [D.L. 24 aprile 2017, n. 50](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 95 del 24.4.2017), in vigore dal 24 aprile 2017, convertito in **legge 21 giugno 2017, n. 96** (in Suppl. ord. n. 31 alla G.U. n. 144 del 23.6.2017), in vigore dal 24 giugno 2017, ha apportato alcune modificazioni alla disciplina della mediazione tributaria e del

²⁸¹ TORIO-MECCA, *Sulla pignorabilità delle seconde case tetto più elastico*, in *Guida al diritto*, 2017, 22, p. 63; LOVECCHIO, *Immobili pignorati se i beni del debitore superano 120mila euro*, in *Il Sole 24 Ore* del 13 aprile 2017.

²⁸² A norma dell'art. 76 (*Espropriazione immobiliare*) del d.p.r. n. 602/1973, come novellato dal d.l. n. 50/2017:

«1. *Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione:*
a) *non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;*

a-bis) *non dà corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti «beni essenziali» e individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'Istituto nazionale di statistica;*

b) *nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.*

2. *Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore dei beni, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato nel comma 1».*

relativo contenzioso ²⁸³.

Innanzitutto, con riferimento agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018, è stata modificata la previsione dell'art. 17-bis, comma 1, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: «*Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo*». È stato quindi innalzato da 20.000 a 50.000 euro il limite entro il quale è necessario esperire un tentativo di mediazione con l'amministrazione finanziaria prima di depositare il ricorso in commissione tributaria; disciplina, questa, applicabile agli atti impugnabili notificati dal 1° gennaio 2018.

In secondo luogo, ai sensi del nuovo comma 1-bis dell'art. 17-bis del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, «*Sono esclusi dalla mediazione i tributi costituenti risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014*».

In terzo luogo, ai sensi del novellato art. 39, comma 10, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, «*Ai rappresentanti dell'ente e dell'agente della riscossione che concludono la mediazione o accolgono il reclamo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*».

Cfr. anche, a commento della suseposta disciplina, il [Dossier di documentazione](#) degli uffici studi parlamentari; nonché – a commento del D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, di riforma del contenzioso tributario – la [Circ. Agenzia Entrate 29 dicembre 2015, n. 38/E](#), spec. il § 1.7.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE

L'art. 11 del [D.L. 24 aprile 2017, n. 50](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 95 del 24.4.2017), in vigore dal 24 aprile 2017, convertito in [legge 21 giugno 2017, n. 96](#) (in Suppl. ord. n. 31 alla G.U. n. 144 del 23.6.2017), in vigore dal 24 giugno 2017, ha introdotto una nuova disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie ²⁸⁴.

²⁸³ LEMBO, *Nuove modifiche alla mediazione tributaria: quali le evoluzioni ancora possibili?*, in *Fisco*, 2017, 27, p. 2638; AMBROSI, *Obbligo di mediazione, soglia più alta*, in *Il Sole 24 Ore, Focus norme e tributi* del 28 giugno 2017; AMBROSI-IORIO, *Mediazione tributaria con soglia maggiorata a 50mila euro di lite*, in *Guida al diritto*, 2017, 22, p. 65; FALCONE, *Dal 1° gennaio 2018 reclamo per le liti fino a 50mila euro*, in *Il Sole 24 Ore* del 22 giugno 2017; CISSELLO, *Elevata a 50.000 euro la soglia per il reclamo/mediazione (6 maggio 2017)*, in [www.eutekne.info](#).

Cfr. anche, più in generale, TURCHI, *Reclamo e mediazione nel processo tributario*, in *Digesto discipline privatistiche, sez. comm.*, Aggiornamento VI, Torino 2012, p. 615.

²⁸⁴ LOVECCHIO, *Definizione delle liti pendenti estesa agli enti territoriali*, in *Fisco*, 2017, 27, p. 2633; AMBROSI, *Liti tributarie, parte la corsa alla definizione agevolata*, in *Il Sole 24 Ore, Focus norme e tributi* del 28 giugno 2017; LOVECCHIO, *Liti tributarie, la definizione parte da un doppio termine*, in *Il Sole 24 Ore* del 22 giugno 2017; ID., *Ammessa a richiesta la sospensione dei procedimenti*, in *Il Sole 24 Ore* del 22 giugno 2017; LOVECCHIO, *Definizione liti preclusa dalla Cassazione*, in *Il Sole 24 Ore* del 17 giugno 2017; FALCONE, *Definizione liti ad ampio raggio*, in *Il Sole 24 Ore* del 16 giugno 2017; AMBROSI-IORIO, *La definizione resta a perimetro ridotto per alcuni atti*, in *Guida al diritto*, 2017, 22, p. 68.

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»²⁸⁵.

In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse (art. 11, comma 2).

L'ambito di applicazione della suseposta disciplina può essere esteso anche ai tributi degli enti territoriali, su iniziativa di questi ultimi: a norma dell'art. 11, comma 1-bis, del D.L. n. 50/2017, «Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 agosto 2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente».

Sono definibili le controversie il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 24 aprile 2017, e per le quali alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva (art. 11, comma 3).

Entro il 30 settembre 2017, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato (art. 11, comma 6).

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018 (comma 8).

Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017 (comma 9).

La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi

²⁸⁵ A norma dell'art. 11, comma 2, del D.L. n. 50/2017, «In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione».

quelli per i quali la controversia non sia più pendente (comma 11).

Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione della suddescritta disciplina (comma 12).

Cfr. anche, a commento della suesposta disciplina, il [Dossier di documentazione](#) degli uffici studi parlamentari.

STATUTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

Con [D.P.C.M. 5 giugno 2017](#) (in G.U. n. 150 del 29.6.2017) è stato approvato lo Statuto dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, in attuazione dell’art. 1 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge 1 dicembre 2016, n. 225 ²⁸⁶.

A norma dell’art. 1, commi da 1 a 3, del suddetto d.l. n. 193/2016, a decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte; le stesse sono cancellate d’ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Da tale data, l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui all’articolo 3, comma 1, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è attribuito all’Agenzia delle entrate, ed è svolto da un ente pubblico economico denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», ente strumentale dell’Agenzia delle entrate sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze, appositamente istituito sempre a far data dal 1° luglio 2017, al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, il cui statuto, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del suddetto d.l., è approvato con decreto del Presidente del consiglio dei ministri.

Salvo quanto sopra, l’Agenzia delle entrate-Riscossione è sottoposta alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private. L’ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia come sopra estinte, e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602.

La suddetta successione a titolo universale comporta, a titolo esemplificativo, il subingresso nei crediti di Equitalia e nelle relative garanzie (comprese quelle ipotecarie). Ne consegue che «Agenzia delle entrate-Riscossione» sarà legittimata, in luogo di Equitalia, a consentire alla cancellazione delle ipoteche precedentemente iscritte.

Rimane, comunque, immutata la disciplina della riscossione dei tributi, contenuta nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

A norma dell’art. 9, comma 4, dello statuto, l’ordinamento degli uffici è stabilito con determinazione del Presidente, che si conforma al regolamento di amministrazione dell’Agenzia, favorendo il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con i privati e l’efficienza dei servizi.

²⁸⁶ CISELLO, *In Gazzetta lo Statuto di Agenzia delle Entrate-Riscossione (30 giugno 2017)*, in [www.eutekne.info](#); MOBILI-PARENTE, *Riscossione, database «vincolati»*, in *Il Sole 24 Ore* del 30 giugno 2017.

SUPERAMMORTAMENTI E IPERAMMORTAMENTI

L'art. 7-*novies* del [D.L. 29 dicembre 2016, n. 243](#) (in G.U. n. 304 del 30.12.2016), inserito in sede di conversione dalla [legge 27 febbraio 2017, n. 18](#) (in G.U. n. 49 del 28.2.2017), in vigore dal 1° marzo 2017, ha apportato alcune modifiche alla disciplina dei superammortamenti ed iperammortamenti, contenuta nell'art. 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e nell'allegato A alla stessa legge ²⁸⁷.

L'art. 14 del [D.L. 20 giugno 2017, n. 91](#) (in G.U. n. 141 del 20.6.2017), in vigore dal 21 giugno 2017, ha prorogato la disciplina degli iperammortamenti, contenuta nell'art. 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. A seguito della modifica, il suddetto comma 9 recita quanto segue:

«Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge, il costo di acquisizione è maggiorato del 150 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 31 luglio 2018, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione».

Cfr. anche il [Dossier di documentazione](#) relativo alla conversione del D.L. n. 243/2016, predisposto dai servizi studi parlamentari; nonché la *Rassegna* relativa al secondo semestre 2016, in [www.gaetanopetrelli.it](#), la [Circ. Agenzia Entrate 7 aprile 2017, n. 8/E](#), e la [Circ. Agenzia Entrate 30 marzo 2017, n. 4/E](#).

CONCESSIONE DI BENI IN GODIMENTO DALLE SOCIETÀ AI SOCI

L'art. 13, comma 4-*sexies*, del [D.L. 30 dicembre 2016, n. 244](#) (in G.U. n. 304 del 30.12.2016), introdotto in sede di conversione dalla [legge 27 febbraio 2017, n. 19](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 49 del 28.2.2017), in vigore dal 1° marzo 2017, ha abrogato i commi 36-*sexiesdecies* e 36-*septiesdecies* dell'art. 2 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 ²⁸⁸.

In particolare, è stato soppresso – in quanto ritenuto superfluo – l'obbligo di

²⁸⁷ Cfr. BALZANELLI-VALCARENGHI, *Super e iper-ammortamento sotto la lente di Assonime*, in *Fisco*, 2017, 26, p. 2517; FERRANTI, *Super e iper-ammortamenti: chiarimenti di Assonime su proroga, beni agevolabili e modalità di fruizione*, in *Corriere trib.*, 2017, 26, p. 2027; FERRANTI, *Chiarita la disciplina di iper e super-ammortamenti dei beni immateriali*, in *Corriere trib.*, 2017, 18, p. 1395; FERRANTI, *L'Agenzia chiarisce la proroga del super-ammortamento dei beni strumentali nuovi*, in *Corriere trib.*, 2017, 17, p. 1311; FERRANTI, *Super e iper-ammortamenti dei beni strumentali nuovi tra chiarimenti dell'Agenzia e modifiche normative*, in *Corriere trib.*, 2017, 11, p. 807; FORMICA-DE NICOLA, *Iper-ammortamenti: l'Agenzia chiarisce la nuova agevolazione*, in *Fisco*, 2017, 19, p. 1833; FORMICA-ALIBERTI, *Super-ammortamenti: l'Agenzia chiarisce la proroga e l'ampliamento dell'agevolazione*, in *Fisco*, 2017, 18, p. 1731; BALZANELLI-VALCARENGHI, *Super e iper-ammortamenti sotto la lente delle Entrate*, in *Fisco*, 2017, 9, p. 807; BALZANELLI-VALCARENGHI, *Differenze e analogie tra super e iper-ammortamenti*, in *Fisco*, 2017, 4, p. 342; ALBERTI, *Iper-ammortamenti prorogati fino al 31 luglio 2018 (23 giugno 2017)*, in [www.eutekne.info](#); BARTOLONI, *Mini-proroga per l'iperammortamento*, in *Il Sole 24 Ore* del 17 giugno 2017; ALBERTI, *Super e iper-ammortamento sempre in base alle regole di competenza fiscale (4 aprile 2017)*, in [www.eutekne.info](#).

²⁸⁸ TOSONI, *Non c'è più la comunicazione dei beni ai soci*, in *Il Sole 24 Ore* del 17 febbraio 2017; ALBERTI, *Abrogata la comunicazione dei beni in godimento ai soci e dei finanziamenti (17 febbraio 2017)*, in [www.eutekne.info](#); MOBILI-PARENTE, *Beni ai soci, stop alla comunicazione*, in *Il Sole 24 Ore* del 16 febbraio 2017.

comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai beni concessi in godimento dalla società o impresa a soci e familiari (nonché, ovviamente, le relative sanzioni). Viene, correlativamente, meno la disciplina dettata con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in data 2 agosto 2013, come modificato con Provvedimento del 16 aprile 2014.

È stata altresì eliminata la previsione secondo cui l’Agenzia delle entrate doveva procedere a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che avessero utilizzato i beni concessi in godimento, e ai fini della ricostruzione sintetica del reddito doveva tener conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società. Pertanto, deve ritenersi soppresso anche l’obbligo di comunicazione di finanziamenti o capitalizzazioni effettuata dai soci nei confronti della società.

La norma abrogatrice non specifica la decorrenza della soppressione dell’obbligo; trattandosi, tuttavia, di norme procedurali, deve ritenersi che le stesse vengano meno immediatamente, e che quindi la soppressione operi anche per l’obbligo di comunicazione relativo all’anno 2016 (che avrebbe dovuto essere adempiuto entro il 30 ottobre 2017).

Rimane, invece, in vigore la disciplina sostanziale dettata dall’art. 2, commi 36-terdecies, 36-quaterdecies e 36-quinquiesdecies del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, con la conseguenza che:

1) – costituisce reddito diverso, imponibile in capo al socio o familiare, la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore (art. 67, comma 1, lett. *h-ter*), del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, c.d. t.u.i.r.);

2) – i costi relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile.

Cfr. anche, a commento della suesposta disciplina, il [Dossier di documentazione](#) degli uffici studi parlamentari; nonché, per la disciplina abrogata, le *Rassegne* relative al *secondo semestre 2011* ed al *secondo semestre 2013*, in www.gaeetanopetrelli.it.

TERMINE PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE IMPRESE – TERMINE PER LA STAMPA DEI REGISTRI IVA

L’art. 13-bis, commi 1 e 2, del [D.L. 30 dicembre 2016, n. 244](#) (in G.U. n. 304 del 30.12.2016), come modificato in sede di conversione dalla [legge 27 febbraio 2017, n. 19](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 49 del 28.2.2017), in vigore dal 1° marzo 2017, ha prorogato di quindici giorni il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP, di cui all’art. 2, comma 2, del d.p.r. 22 luglio 1998, n. 322, limitatamente ai soggetti di cui all’art. 83, comma 1-bis, del d.p.r. n. 917/1986 (t.u.i.r.), ossia i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile (relativamente al periodo d’imposta nel quale vanno dichiarati i componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al fine di agevolare la

prima applicazione delle disposizioni introdotte dal d. lgs. 18 agosto 2015, n. 139, e delle relative disposizioni di coordinamento).

Cfr. anche, a commento della suesa posta disciplina, il [Dossier di documentazione](#) degli uffici studi parlamentari.

Le recenti modifiche normative, riguardanti i termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali (comprese le dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto ²⁸⁹) hanno fatto sorgere il problema dell'esatta individuazione del termine entro il quale devono essere ultimate le procedure di conservazione, valide ai fini fiscali (e quindi la stampa, in caso di conservazione in modalità analogica) dei registri Iva. Si è posto, cioè, il problema se il termine di tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, entro cui stampare i registri contabili, decorra – per i registri Iva – dai nuovi termini di presentazione relativi, per l'appunto, alla dichiarazione Iva.

Con [Ris. Agenzia Entrate 10 aprile 2017, n. 46/E](#), è stato quindi precisato che il termine per la suddetta conservazione fiscale deve considerarsi tuttora decorrere dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi: *«A tal riguardo, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.M. 17.6.2014 (che rinvia all'articolo 7, comma 4-ter, del D.L. n. 357/1994) la conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, da intendersi, in un ottica di semplificazione e uniformità del sistema, con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi. In altre parole, il termine di riferimento per procedere alla conservazione di tutti i documenti informatici coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, termine valido anche per i documenti rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ancorché a partire dal periodo d'imposta 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA siano disallineati»*. Cosicché, nei casi in cui l'esercizio coincida con l'anno solare, il termine finale per la stampa di tutti i registri di natura tributaria è tuttora il 31 dicembre dell'anno successivo al periodo di riferimento ²⁹⁰.

Quanto ai termini di versamento dell'imposta sul valore aggiunto (alla luce delle novità introdotte dall'art. 7-*quater*, comma 20, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge 1 dicembre 2016, n. 225), cfr. le precisazioni contenute nella [Ris. Agenzia Entrate 20 giugno 2017, n. 73/E](#) ²⁹¹.

²⁸⁹ A norma dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come da ultimo modificato dall'art. 4, comma 4, lett. c), del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge 1° dicembre 2016, n. 225, «*Il contribuente presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, per l'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2016, nel mese di febbraio, e per l'imposta sul valore aggiunto dovuta a decorrere dal 2017, tra il 1° febbraio e il 30 aprile in via telematica, la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente*».

²⁹⁰ Cfr. anche, in argomento, GAVELLI, *La stampa dei registri non gioca d'anticipo*, in *Il Sole 24 Ore* del 24 maggio 2017; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *Conservazione, scadenza unica*, in *Il Sole 24 Ore* del 6 aprile 2017; RIVETTI, *Termini ampi per la stampa dei registri IVA (30 marzo 2017)*, in [www.eutekne.info](#); RIVETTI, *Al 28 maggio la scadenza per la conservazione dei registri IVA (27 marzo 2017)*, in [www.eutekne.info](#); DE STEFANI, *Stampa registri, nuovi termini*, in *Il Sole 24 Ore* del 1° marzo 2017.

²⁹¹ Cfr., al riguardo, NEGRO, *Differimento del versamento del saldo IVA con stesse scadenze per tutti (22 giugno 2017)*, in [www.eutekne.info](#); GAZZERA-NEGRO, *Confermato il «doppio differimento» per il versamento del saldo IVA (21 giugno 2017)*, in [www.eutekne.info](#); CAPUTO-TOSONI, *Interessi sul saldo Iva che non è compensato*, in *Il Sole 24 Ore* del 21 giugno 2017.

AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)

L'art. 7 del **D.L. 24 aprile 2017, n. 50** (in Suppl. ord. alla G.U. n. 95 del 24.4.2017), in vigore dal 24 aprile 2017, convertito in **legge 21 giugno 2017, n. 96** (in Suppl. ord. n. 31 alla G.U. n. 144 del 23.6.2017), in vigore dal 24 giugno 2017, ha dettato disposizioni per la rideterminazione delle aliquote dell'ACE (aiuto alla crescita economica)²⁹².

Più precisamente, l'art. 1, comma 3, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato sostituito – con effetti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 – dal seguente:

*«Dall'ottavo periodo d'imposta l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata all'1,5 per cento. In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l'aliquota è fissata al 3 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017 l'aliquota è fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento, al 4,75 per cento e all'1,6 per cento»*²⁹³.

A norma dell'art. 13-bis, comma 11, del **D.L. 30 dicembre 2016, n. 244** (in G.U. n. 304 del 30.12.2016), come modificato in sede di conversione dalla **legge 27 febbraio 2017, n. 19** (in Suppl. ord. alla G.U. n. 49 del 28.2.2017), in vigore dal 1° marzo 2017, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dal 1° marzo 2017, sono adottate le disposizioni di revisione del D.M.

²⁹² GAIANI, *Ace, ricalcolo acconto Ires con coefficiente ridotto*, in *Il Sole 24 Ore, Focus norme e tributi* del 28 giugno 2017; ID., *Nella «base» i finanziamenti infruttiferi*, in *Il Sole 24 Ore, Focus norme e tributi* del 28 giugno 2017; PETRUZZELLIS, *Per Ace e Ires il rebus ricalcolo*, in *Il Sole 24 Ore* del 21 giugno 2017; ALBERTI, *Interferenza tra sterilizzazione ACE per incremento titoli e norme anti-abuso* (29 giugno 2017), in *www.eutekne.info*; MIELE-PICCININI, *Ace, il taglio al rendimento salva i «vecchi» incrementi*, in *Il Sole 24 Ore* del 20 giugno 2017; ODETTO, *Per l'ACE confermate le riduzioni del coefficiente di remunerazione* (19 giugno 2017), in *www.eutekne.info*; ALBANO-SUSINI, *Il taglio all'Ace passa dall'aliquota*, in *Il Sole 24 Ore* del 16 giugno 2017; FERRANTI-MENEGHETTI, *L'Ace dei soggetti Irpef al riparo dalle perdite 2016*, in *Il Sole 24 Ore* del 5 giugno 2017; MENEGHETTI, *Una chance per sterilizzare i prelievi dello scorso anno*, in *Il Sole 24 Ore* del 5 giugno 2017; DE STEFANI, *Ace, dal 2016 sono agevolati solo gli apporti in denaro*, in *Il Sole 24 Ore, Focus per le imprese*, 3 giugno 2017; GAIANI, *Ace, saldi e acconti ad alto rischio*, in *Il Sole 24 Ore* del 1° giugno 2017; ID., *In dichiarazione possibile il recupero delle eccedenze*, in *Il Sole 24 Ore* del 1° giugno 2017; MARANI, *Verso l'eliminazione del criterio mobile quinquennale per la variazione ACE* (1 giugno 2017), in *www.eutekne.info*; GAIANI, *Ace, il taglio passa dall'aliquota*, in *Il Sole 24 Ore* del 18 maggio 2017; MAISTO, *L'Ace cade sui «doppi» esercizi*, in *Il Sole 24 Ore* del 10 maggio 2017; GAIANI, *Stretta Ace, acconto a sorpresa*, in *Il Sole 24 Ore* del 9 maggio 2017; MENEGHETTI, *L'Ace misura titoli, fondi e polizze*, in *Il Sole 24 Ore* dell'8 maggio 2017; ALBANO, *La deduzione Ace diventa «a termine»*, in *Il Sole 24 Ore* del 7 maggio 2017; ALBANO, *Il Beneficio ACE diventa a termine*, in *Corriere trib.*, 2017, 21, p. 1652; GAIANI, *ACE: rilevano gli incrementi patrimoniali dell'ultimo quinquennio*, in *Fisco*, 2017, 20, p. 1907; FORMICA-GUARNACCIA, *Prospetto ACE del Mod. REDDITI 2017: analisi della decorrenza temporale delle modifiche al regime agevolativo*, in *Fisco*, 2017, 21, p. 2030; GAVELLI, *Nuovo Ace rompicapo per i soggetti Irpef*, in *Il Sole 24 Ore* del 1° maggio 2017; REICH-VERNASSA, *Stretta sull'Ace, sconti calcolati su 5 anni*, in *Il Sole 24 Ore* del 27 aprile 2017; ID., *Semplificazioni in arrivo*, in *Il Sole 24 Ore* del 27 aprile 2017; ODETTO, *Per l'ACE limite agli incrementi degli ultimi cinque anni* (26 aprile 2017), in *www.eutekne.info*; GAIANI, *Ace del 2016, calcolo a ostacoli*, in *Il Sole 24 Ore* del 22 aprile 2017; RIZZARDI, *ACE: le novità per il 2016 e le modifiche alla dichiarazione dei redditi*, in *Corriere trib.*, 2017, 17, p. 1319; GAIANI, *Stretta Ace nell'acconto di giugno*, in *Il Sole 24 Ore* del 13 aprile 2017; ODETTO, *Riduzione dell'ACE per investimenti in titoli non «derogabile»* (10 febbraio 2017), in *www.eutekne.info*.

²⁹³ Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.L. n. 50/2017, «La determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sui redditi delle società relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1».

14 marzo 2012, recante «*Disposizioni di attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, concernente l'Aiuto alla crescita economica (Ace)*», al fine di coordinare la normativa ivi contenuta per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di revisione delle disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto dei criteri ivi indicati, nonché del comma 7-*quater* dell'articolo 4 del d. lgs. 28 febbraio 2005, n. 38.

Cfr. anche, ad illustrazione dell'art. 13-*bis*, comma 11, del d.l. n. 244/2016, il [Dossier di documentazione](#) degli uffici studi parlamentari.

COOPERAZIONE RAFFORZATA PER LE SOCIETÀ MULTINAZIONALI

L'art. 1-*bis* del [D.L. 24 aprile 2017, n. 50](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 95 del 24.4.2017), inserito in sede di conversione dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#) (in Suppl. ord. n. 31 alla G.U. n. 144 del 23.6.2017), in vigore dal 24 giugno 2017, ha disciplinato una apposita procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata, riguardante le imprese multinazionali, e più precisamente le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato²⁹⁴.

Più precisamente, ai sensi del comma 1, «*Le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a 1 miliardo di euro annui e che effettuino cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato per un ammontare superiore a 50 milioni di euro annui avvalendosi del supporto dei soggetti di cui alla lettera a) del medesimo comma 1 dell'articolo 73 o di stabili organizzazioni in Italia di società di cui alla citata lettera d), appartenenti al medesimo gruppo societario, possono avvalersi della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata di cui al presente articolo per la definizione dei debiti tributari dell'eventuale stabile organizzazione presente nel territorio dello Stato*».

I suddetti soggetti, che ravvisino la possibilità che l'attività esercitata nel territorio dello Stato costituisca una stabile organizzazione, possono chiedere all'Agenzia delle entrate una valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano la stabile organizzazione stessa, mediante presentazione di apposita istanza finalizzata all'accesso al regime dell'adempimento collaborativo (c.d. *cooperative compliance*), di cui al titolo III del d. lgs. 5 agosto 2015, n. 128 (comma 2).

Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che estinguono i debiti tributari della stabile organizzazione, relativi ai periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, versando le somme dovute in base all'accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del d. lgs. 19 giugno

²⁹⁴ Cfr. MIELE-PICCININI, *Con la «web tax» confronto sulla stabile organizzazione*, in *Il Sole 24 Ore, Focus norme e tributi* del 28 giugno 2017; MARANI, *Le multinazionali con stabile in Italia si possono mettere in regola (21 giugno 2017)*, in *www.eutekne.info*; GALARDO, *Per le multinazionali la chance dell'accordo con il Fisco italiano*, in *Il Sole 24 Ore* del 20 giugno 2017.

1997, n. 218, le sanzioni amministrative applicabili ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del medesimo d. lgs. n. 218 del 1997 sono ridotte alla metà (comma 6). Inoltre, il reato di cui all'articolo 5 del d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non è punibile se i debiti tributari della stabile organizzazione nel territorio dello Stato, relativi ai periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono estinti nei termini di cui sopra (comma 7).

I soggetti di cui al comma 1 nei cui confronti è stata constatata l'esistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e che hanno estinto i debiti tributari della stessa con le modalità di cui al comma 6, a prescindere dall'ammontare del volume d'affari o dei ricavi della stabile organizzazione, possono accedere al regime dell'adempimento collaborativo al ricorrere degli altri requisiti previsti dal d. lgs. 5 agosto 2015, n. 128 (comma 10).

Non possono avvalersi delle previsioni del presente articolo le società e gli enti di cui al comma 1 che abbiano avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche, dell'inizio di qualunque attività di controllo amministrativo o dell'avvio di procedimenti penali, relativi all'ambito di applicazione dell'istanza di cui al medesimo comma 1 (comma 11).

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione di questa disciplina (comma 13).

Cfr. anche, a commento della suesposta disciplina, il [Dossier di documentazione](#) degli uffici studi parlamentari.

TRANSFER PRICING

L'art. 59, comma 1, del [D.L. 24 aprile 2017, n. 50](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 95 del 24.4.2017), in vigore dal 24 aprile 2017, convertito in [legge 21 giugno 2017, n. 96](#) (in Suppl. ord. n. 31 alla G.U. n. 144 del 23.6.2017), in vigore dal 24 giugno 2017, ha dettato una nuova disciplina del *transfer pricing* ²⁹⁵.

È stato, all'uopo, modificato il comma 7 dell'art. 110 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (t.u.i.r.): «I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle

²⁹⁵ PAPOTTI-ANTONINI, *Principio di libera concorrenza per la valutazione dei prezzi di trasferimento*, in *Corriere trib.*, 2017, 22, p. 1707; TRETTEL, *Si apre finalmente l'era del transfer pricing 2.0*, in *Fisco*, 2017, 20, p. 1911; ALBANO-BELLINI, *La libera concorrenza guida le rettifiche in diminuzione*, in *Il Sole 24 Ore*, Focus norme e tributi del 28 giugno 2017; MUSSELLI, *Il prezzo «guarda» al valore determinato in libera concorrenza*, in *Il Sole 24 Ore* del 20 giugno 2017; ALBANO-BELLINI, *La rettifica alla consociata può ridurre il reddito*, in *Il Sole 24 Ore* del 16 giugno 2017; CORSO, *Rettifiche dei prezzi di trasferimento non più ispirate al valore normale (5 maggio 2017)*, in *www.eutekne.info*; TOMASSINI, *Il «transfer price» supera il valore normale*, in *Il Sole 24 Ore* del 27 aprile 2017; LAGRUTTA-MIELE, *Transfer Price, addio al valore normale*, in *Il Sole 24 Ore* del 15 aprile 2017; CONTI, *IVA e transfer pricing: stato dell'arte e prospettive interpretative*, in *Corriere trib.*, 2017, 25, p. 2001.

condizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l'applicazione del presente comma».

Viene meno, pertanto, il criterio del valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, al quale il previgente art. 110, comma 7, del t.u.i.r. ancorava la determinazione dei prezzi di trasferimento (e conseguenzialmente dei correlativi componenti del reddito) derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllavano l'impresa, ne erano controllate o erano controllate dalla stessa società che controllava l'impresa.

Il nuovo art. 31-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 59, comma 2, del D.L. n. 50/2017, contempla i casi tassativi in cui può essere ora effettuata la rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale.

CERTIFICAZIONE DEI REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA

Con [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 16 gennaio 2017](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 16 gennaio 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), è stata approvata la Certificazione Unica «*CU 2017*», relativa all'anno 2016, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni; e sono state individuate le modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche, nonché approvate le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica ²⁹⁶.

In particolare, l'art. 3 del Provvedimento disciplina la certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria, a norma dell'art. 10 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461. Qualora non sia esercitata la facoltà di opzione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, i notai, gli intermediari professionali, le società e gli enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del TUIR, rilasciano alle parti, entro il termine del 31 marzo 2017 ²⁹⁷, una certificazione contenente i dati identificativi del contribuente e delle operazioni effettuate. In tal caso, la certificazione deve recare l'indicazione delle generalità e del codice fiscale del contribuente, la natura, l'oggetto e la data dell'operazione, la quantità delle attività finanziarie oggetto dell'operazione, nonché gli eventuali corrispettivi, differenziali e premi.

Rimangono validi, al riguardo, i chiarimenti già forniti con [Ris. Agenzia Entrate](#)

²⁹⁶ INNOCENZI-MARIANETTI, *Novità e conferme della Certificazione Unica 2017*, in *Corriere trib.*, 2017, 12, p. 911; FORTE, *Cessioni di partecipazioni, redditi di lavoro dipendente ed autonomo. Schema di certificazione 2017 (periodo d'imposta 2016). Modalità di rilascio. Istruzioni*, in *CNN Notizie* del 27 febbraio 2017; AA.VV., *Certificazione unica*, in *Il Sole 24 Ore, Focus Norme e tributi*, 8 febbraio 2017.

²⁹⁷ Detto termine risulta previsto dall'art. 4, comma 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dal D.L. n. 193/2016.

22 marzo 2000, n. 39/E. La certificazione non deve essere conforme al modello «CU 2017», e può essere rilasciata in forma libera (anche eventualmente mediante la consegna di una copia dell'atto di cessione), e non deve essere trasmessa all'Agenzia delle entrate (la previsione dell'art. 4, comma 6-*quinquies*, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, non riguarda i redditi diversi di natura finanziaria), fermo l'obbligo di compilazione da parte del notaio del quadro SO, da allegare al modello 770. Quanto al regime sanzionatorio, continua ad applicarsi la previsione dell'art. 8, comma 2, del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

PIANI DI RISPARMIO A LUNGO TERMINE (PIR)

L'art. 57, comma 2, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 95 del 24.4.2017), in vigore dal 24 aprile 2017, convertito in **legge 21 giugno 2017, n. 96** (in Suppl. ord. n. 31 alla G.U. n. 144 del 23.6.2017), in vigore dal 24 giugno 2017, ha apportato alcune modifiche alla disciplina dei Piani di risparmio a lungo termine (PIR), disciplinati dall'art. 1, commi da 88 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232²⁹⁸.

Si segnala, in particolare, la previsione del nuovo comma 95-*bis* dell'art. 1 della legge n. 232/2016: *«Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 88 a 95, il soggetto percettore deve produrre una dichiarazione dalla quale risulti la sussistenza delle condizioni previste dai commi 88 e 92, nonché l'impegno a detenere gli strumenti finanziari oggetto dell'investimento qualificato per almeno 5 anni. Il percettore deve altresì dichiarare che i redditi generati dagli investimenti qualificati non sono relativi a partecipazioni qualificate»*.

A norma dell'art. 1, commi 88 e 92, della legge n. 232/2016, gli enti di previdenza obbligatoria di cui al d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e al d. lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, e le forme di previdenza complementare di cui al d. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, possono destinare somme agli investimenti qualificati indicati al comma 89. Il D.L. n. 50/2017 prevede, ora, che possano formare oggetto di investimento da parte dei suddetti soggetti anche i piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 (cfr. i novellati commi 88 e 92). Il comma 101 precisa che ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di 30.000 euro e di 150.000 euro di cui al primo periodo del medesimo comma 101.

In caso di rimborso di strumenti finanziari, il relativo controvalore deve essere reinvestito non più entro 30, bensì entro 90 giorni (nuovo comma 106).

Cfr. anche, a commento della suseposta disciplina, il Dossier di documentazione degli uffici studi parlamentari; nonché – per la disciplina dettata dall'art. 1, commi da 88 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 – la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2016*, in www.gaetanopetrelli.it.

IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA (IRI)

L'art. 58 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 95 del 24.4.2017), in vigore dal 24 aprile 2017, convertito in **legge 21 giugno 2017, n. 96**

²⁹⁸ MOLINARO, *La «manovrina» ritocca i piani di risparmio a lungo termine*, in *Fisco*, 2017, 23, p. 2235.

(in Suppl. ord. n. 31 alla G.U. n. 144 del 23.6.2017), in vigore dal 24 giugno 2017, ha apportato modifiche alla disciplina dell'imposta sul reddito di impresa (IRI), ed in particolare alla disciplina del trattamento delle riserve presenti al momento della fuoriuscita dal regime ²⁹⁹.

Ai sensi del nuovo art. 55-bis, comma 6-bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (t.u.i.r.):

«In caso di fuoriuscita dal regime di cui al presente articolo anche a seguito di cessazione dell'attività, le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d'imposta di applicazione delle disposizioni del presente articolo, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori o dei soci; ai medesimi soggetti è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari all'imposta di cui al comma 1, primo periodo».

Cfr. anche, sulla suesposta disciplina, il [Dossier di documentazione](#) degli uffici studi parlamentari.

NOTIFICHE DI ATTI TRIBUTARI A MEZZO PEC

Con [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 3 marzo 2017](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 3 febbraio 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), è stato approvato il modello e le relative istruzioni per comunicare i dati relativi all'indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica degli atti tributari ai soggetti – diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo PEC risultante dall'INI-PEC ³⁰⁰, ai sensi dell'articolo

²⁹⁹ RANOCCHI, *Iri, credito d'imposta in uscita*, in *Il Sole 24 Ore, Focus norme e tributi* del 28 giugno 2017; SANNA, *Opzione IRI con calcolo dell'acconto IRPEF dei soci con metodo previsionale (24 giugno 2017)*, in *www.eutekne.info*; GAIANI, *Va chiarito il calcolo del credito d'imposta riconosciuto ai soci*, in *Il Sole 24 Ore* del 21 giugno 2017; FERRANTI, *Chiarito il regime transitorio dell'IRI, ma restano aperte altre questioni interpretative*, in *Fisco*, 2017, 23, p. 2223; RIZZARDI, *Una prima modifica all'IRI in attesa di chiarimenti ufficiali*, in *Corriere trib.*, 2017, 21, p. 1659; GAIANI, *Nuova IRI: deducibili anche i prelievi del primo anno*, in *Fisco*, 2017, 10, p. 915; GAIANI, *Iri, Credito d'imposta all'uscita dal regime*, in *Il Sole 24 Ore* del 16 giugno 2017; GAVELLI, *Fissate le regole per l'uscita dall'IRI*, in *Il Sole 24 Ore* del 27 aprile 2017; SANNA-SUMA, *Riserve di utili IRI integralmente imponibili «all'uscita» dall'opzione (26 aprile 2017)*, in *www.eutekne.info*; DEOTTO, *L'Iri conviene per le riprese fiscali*, in *Il Sole 24 Ore* del 18 maggio 2017; CIOCCARELLI-GAVELLI, *Irpef sui prelevamenti alla ricerca di chiarezza*, in *Il Sole 24 Ore* dell'11 maggio 2017.

³⁰⁰ MASTROMATTEO-SANTACROCE, *Dal 1° luglio 2017 avvisi di accertamento e atti di riscossione notificabili via PEC: un volano per il processo telematico*, in *Fisco*, 2017, 27, p. 2645; CANNIZZARO, *Dal 1° luglio 2017 l'Agenzia delle entrate può notificare gli avvisi di accertamento e liquidazione via PEC*, in *CNN Notizie* del 28 giugno 2017; TAGLIONI, *Così il contribuente «sceglie» la notifica del Fisco via Pec*, in *Il Sole 24 Ore* del 29 giugno 2017; REDAZIONE EUTEKNE, *PEC da comunicare all'Agenzia delle Entrate solo con i servizi telematici (29 giugno 2017)*, in *www.eutekne.info*; BRUSATERRA, *Indagini finanziarie, la Pec va comunicata al Registro*, in *Il Sole 24 Ore* del giorno 11 maggio 2017; AMBROSI, *Atti fiscali via Pec, conto alla rovescia*, in *Il Sole 24 Ore* del 6 aprile 2017; FALCONE, *Notifica via Pec a portata di tutti*, in *Il Sole 24 Ore* del 4 marzo 2017; REDAZIONE EUTEKNE, *Dal 1° luglio 2017 avvisi e atti dell'Agenzia viaggiano anche via PEC (4 marzo 2017)*, in *www.eutekne.info*. Cfr. anche FERRARI-GIUSTO, *Notifica via PEC degli atti tributari: primi interventi dei giudici di merito e criticità della novellata disciplina*, in *Corriere trib.*, 2017, 26, p. 2075; FRONTICELLI BALDELLI, *Illegittima la cartella di pagamento notificata quale allegato della PEC senza la firma certificata*, in *Fisco*, 2017, 15, p. 1491; AMBROSI-IORIO, *A rischio gli atti con firma digitale*, in *Il Sole 24 Ore* del 26 giugno 2017; REALE, *La notifica PEC della cartella esattoriale è nulla se priva della firma digitale (nota a Comm. trib. prov. Milano 3 febbraio 2017, n. 1023) (16 giugno 2017)*, in *www.altalex.it*.

60, settimo comma, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600³⁰¹.

Va ricordato, al riguardo, che il settimo comma dell'articolo 7-*quater* del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge 1 dicembre 2016, n. 225, ha previsto che la modalità di notifica tramite PEC si applica alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017³⁰².

L'art. 60, comma 7, del d.p.r. n. 600/1973, introdotto dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, ai fini della notificazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati, dà facoltà ai soggetti – diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo PEC risultante dall'INI-PEC – di comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari ovvero è intestatario uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, oppure il coniuge o un

³⁰¹ A norma dell'art. 60, comma 7, del d.p.r. n. 600/1973 (aggiunto dall'art. 7-*quater*, comma 6, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge 1 dicembre 2016, n. 225):

«In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa. Nelle more della piena operatività dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, la notificazione può essere eseguita a coloro che ne facciano richiesta, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari, all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del presente decreto, specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, l'indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l'ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa. Se la casella di posta elettronica del contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del contribuente non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni del presente articolo diverse da quelle del presente comma e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-bis del codice di procedura civile».

³⁰² Cfr. anche l'art. 26, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (in tema di notificazione delle cartelle di pagamento da parte dell'agente della riscossione): *«La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».*

parente/affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, specificamente incaricati di ricevere la notifica per conto degli interessati. Per i soggetti persone fisiche la comunicazione in oggetto perderà efficacia con la completa attuazione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), comprensiva di domicilio digitale.

Le notifiche tramite PEC, ai soggetti non obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata, può quindi essere eseguita solamente se è stata avanzata specifica richiesta in tal senso dal contribuente, attraverso le modalità appositamente disciplinate.

Nessuna notificazione sarà invece, evidentemente, necessaria da parte dei soggetti obbligati ad avere un indirizzo PEC risultante dall'INI-PEC (tra i quali rientrano anche i *notai*).

Pertanto, la scelta dell'indirizzo PEC comunicato non produce effetti qualora il soggetto istante risulti già titolare di un indirizzo PEC inserito nell'INI-PEC.

Va altresì rammentato che, in ognuno dei suddetti casi, la notifica si perfeziona con l'accettazione da parte del sistema informatico del messaggio di posta elettronica certificata (o più precisamente dal momento della consegna del messaggio PEC al gestore del destinatario). Da tale momento decorrono i termini per l'impugnazione dell'atto tributario (o per la relativa adesione); non rileva quindi a tali fini il momento in cui il contribuente effettivamente prenda visione del messaggio PEC.

Va inoltre ricordato che la disciplina delle notificazioni degli atti tributari in materia di imposte dirette è richiamata anche ai fini dell'imposta di registro (art. 52, comma 3, e art. 76, comma 3, del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131) e delle imposte ipotecarie e catastali (art. 13 del d. lgs. 31 ottobre 1990, n. 347), e rileva quindi anche agli effetti della notifica telematica degli avvisi di liquidazione conseguenti all'utilizzo del modello unico informatico (art. 3-ter del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 463).

Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 28 giugno 2017 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate in data 28 giugno 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state disciplinate le modalità di comunicazione, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, dei dati relativi all'indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica degli atti tributari ai soggetti – diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo PEC risultante dall'INI-PEC, ai sensi dell'articolo 60, settimo comma, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600. La trasmissione dei dati relativi all'indirizzo PEC, tramite i servizi telematici, sostituisce la presentazione del modello ed il punto 4 «*Reperibilità del modello*» del Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2017 è soppresso.

Il suddetto Provvedimento dispone pertanto che i dati relativi all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati possono essere comunicati esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Con le medesime modalità possono essere comunicate la variazione e la revoca dell'indirizzo PEC precedentemente trasmesso (punto 1) ³⁰³.

³⁰³ Il contribuente può revocare l'indirizzo PEC di cui al punto precedente inviando all'agente della riscossione un'apposita richiesta con le modalità indicate da quest'ultimo sul proprio sito internet. In tal caso,

Viene ribadito che l'indirizzo PEC può essere comunicato solo dalle persone fisiche, residenti e non residenti, e dai soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo PEC inserito nell'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (di seguito INI-PEC)³⁰⁴. Inoltre, non possono comunicare un indirizzo PEC gli eredi del soggetto deceduto e il rappresentante per conto del minore, inabilitato o interdetto (punto 2).

L'indirizzo PEC comunicato dal richiedente può essere utilizzato a decorrere dal 1° luglio 2017 (punto 3):

– dall'Agenzia delle entrate per la notificazione degli avvisi e degli altri atti, che per legge devono essere notificati, ai sensi dell'articolo 60, settimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

– dall'agente della riscossione per la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo relativamente ai carichi ad esso affidati da tutti gli enti creditori, anche diversi dall'Agenzia delle entrate.

Per i soggetti persone fisiche l'indirizzo PEC comunicato non è utilizzabile a partire dalla data di completa attuazione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), comprensiva di domicilio digitale (punto 3.8).

Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 10 maggio 2017 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 10 maggio 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state apportate modifiche ed integrazioni alle disposizioni del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005, del Provvedimento del 12 novembre 2007 e del Provvedimento del 20 giugno 2012, stabilendo che il REI («Registro Elettronico degli Indirizzi»), costituito con Provvedimento n. 188870 del 22 dicembre 2005 per accogliere gli indirizzi PEC dei soggetti obbligati alle risposte alle Indagini finanziarie, è articolato in sezioni distinte, destinate ad accogliere gli indirizzi PEC dei soggetti obbligati alla comunicazione. Il Provvedimento in oggetto costituisce nuovo ed unico riferimento normativo nella definizione delle regole di trasmissione degli indirizzi PEC al REI.

A norma dell'art. 1 del Provvedimento, l'Agenzia delle Entrate gestisce la sezione dell'anagrafe tributaria denominata «Registro Elettronico degli Indirizzi», anche detto «REI» o «Registro», articolato in sezioni distinte in funzione dell'obbligo previsto a carico delle categorie di soggetti elencate al successivo art. 2. Il REI contiene l'elenco di tutte le caselle di posta elettronica certificata, censite ai sensi del presente provvedimento, nonché le altre informazioni elencate al punto 1.3.

Sono destinatari dell'obbligo di comunicazione al REI, tra l'altro, gli operatori finanziari già tenuti agli adempimenti in materia di indagini finanziarie previsti dal provvedimento prot. n. 188870 del 22 dicembre 2005, ed i destinatari delle richieste

l'agente della riscossione, avvisa l'interessato, con le modalità ivi indicate, dell'avvenuta registrazione della revoca nei propri archivi, con effetto dal quinto giorno successivo a quello di invio del medesimo avviso. La comunicazione, la variazione e la revoca dell'indirizzo PEC hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l'ufficio attesta l'avvenuta ricezione, con le modalità indicate nel successivo punto 4.3 (punti 3.4 e 3.5).

³⁰⁴ L'indirizzo PEC comunicato non è utilizzabile dall'Agenzia delle entrate e dall'agente della riscossione qualora il richiedente risulti già titolare di un indirizzo PEC inserito nell'INI-PEC (punto 3.7).

di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e lettera b) del d.l. 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge 4 agosto 1990, n. 227, tenuti ad iscriversi nella sezione REI denominata «REI Monitoraggio»; nonché le «Istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione» individuate dall' articolo 1, comma 1, numero 7.1., del d.m. 6 agosto 2015 e dall' articolo 1, comma 1, lettera n), del d.m. 28 dicembre 2015 in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, fatte salve le eccezioni previste dai medesimi decreti, tenute ad iscriversi nella sezione REI denominata «REI FATCA/CRS» (art. 2).

Cfr. anche, sulla recente disciplina delle *notifiche telematiche degli atti tributari* (introdotta dall'art. 7-*quater*, comma 6, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, in legge 1 dicembre 2016, n. 225), la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2016*, in www.gaetanopetrelli.it.

SOMME ISCRITTE A RUOLO E INTERESSI DI MORA

Con **Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 4 aprile 2017** (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 4 aprile 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), è stata fissata la misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo ³⁰⁵, ai sensi dell'articolo 30 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 ³⁰⁶.

Più precisamente, a decorrere dal 15 maggio 2017, **gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 3,50 per cento in ragione annuale** (in luogo del precedente tasso del 4,13%) ³⁰⁷.

³⁰⁵ Cfr. RIZZELLI-VILLANI, *Interessi di mora ridotti al 3,5% (15 maggio 2017)*, in www.eutekne.info; MORINA-MORINA, *Fisco a due velocità sugli interessi*, in *Il Sole 24 Ore* del 7 aprile 2017; MORINA, *Gli interessi di mora calano al 3,5% annuo*, in *Il Sole 24 Ore* del 5 aprile 2017; CISSELLO, *Interessi di mora scesi al tasso del 3,5% annuo (5 aprile 2017)*, in www.eutekne.info.

³⁰⁶ L'articolo 30 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 prevede che, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

³⁰⁷ Si richiama, al riguardo, quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 159:

«Art. 13. *Razionalizzazione degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo.*

1. *Il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è determinato possibilmente in una misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa nell'intervallo tra lo 0,5 per cento e il 4,5 per cento, determinata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2.*

2. *Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene stabilita la misura e la decorrenza dell'applicazione del tasso di cui al comma 1.*

3. *Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle singole leggi d'imposta e il decreto ministeriale del 21 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 15 giugno 2009. Per gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applica il tasso individuato annualmente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.*

4. *La misura del tasso di interesse di cui al comma 1 può essere rideterminata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.*

5. *Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».*

Cfr., su tale disciplina, la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2015*, in www.gaetanopetrelli.it.

IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI FINANZIAMENTI

Con [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 20 aprile 2017](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 20 aprile 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state estese all'imposta sostitutiva sui finanziamenti, di cui all'articolo 17 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601, le modalità di versamento (a mezzo del modello «F24») di cui all'articolo 17 del d. lgs. 9 luglio 1997, n. 241, in attuazione delle previsioni del D.M. 8 novembre 2011³⁰⁸.

Più precisamente, con decorrenza dal 20 aprile 2017 la suddetta imposta sostitutiva sui finanziamenti, nonché i relativi interessi e sanzioni, sono versati mediante il modello di pagamento «F24» (anziché con il mod. F23, finora utilizzato). Con risoluzione dell'Agenzia delle entrate sono stati istituiti i codici tributo da utilizzare per i versamenti e sono state impartite le istruzioni per la compilazione dei modelli di pagamento (art. 1 del Provvedimento). Cfr., al riguardo, la [Ris. Agenzia Entrate 20 aprile 2017, n. 49/E](#), e la [Ris. Agenzia Entrate 20 aprile 2017, n. 50/E](#) (quest'ultima relativa alle modalità di versamento dell'*acconto* dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, a norma dell'art. 7-*quater*, comma 33, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193³⁰⁹).

Per il versamento delle somme di cui sopra, fino al 31 dicembre 2017 può essere utilizzato il modello «F23», secondo le attuali modalità. Dal 1° gennaio 2018, i suddetti versamenti sono effettuati esclusivamente con il modello «F24» (art. 2, punto 2.2).

CREDITO D'IMPOSTA PER IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Con [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 30 marzo 2017](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 30 marzo 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), in relazione al credito d'imposta in favore delle persone fisiche per le spese sostenute nell'anno 2016 ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza, di cui all'articolo 1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208³¹⁰, è stata definita la quota percentuale (pari al

³⁰⁸ Cfr. RENELLA, *Dal 2017 nuovi adempimenti ai fini dell'imposta sui finanziamenti a medio-lungo termine*, in *Corriere trib.*, 2017, 24, p. 1907; DE SANTIS, *Finanziamenti, acconto a fine mese*, in *Il Sole 24 Ore* del 21 aprile 2017; MAURO-SESSINI, *Acconto della sostitutiva sui mutui dovuto anche senza dichiarazione (21 aprile 2017)*, in www.eutekne.info.

³⁰⁹ A norma dell'art. 20, commi 1 e 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall' art. 7-*quater*, comma 33, lett. a), n. 1), del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge 1 dicembre 2016, n. 225, «*Gli enti che effettuano le operazioni indicate dagli articoli 15 e 16 presentano, in via telematica, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, una dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel corso dell'esercizio stesso, utilizzando il modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Gli enti di cui al primo comma liquidano l'imposta dovuta ed effettuano, entro il termine di presentazione della dichiarazione, il versamento a saldo dell'imposta liquidata. Gli stessi enti provvedono a versare, a titolo di acconto, una somma pari al 95 per cento dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nell'esercizio precedente. L'acconto è versato in due rate, la prima nella misura del 45 per cento e la seconda per il restante importo, rispettivamente entro il termine di presentazione della dichiarazione ed entro il sesto mese successivo a detto termine.*».

³¹⁰ L'articolo 1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha riconosciuto un credito d'imposta in favore delle persone fisiche che, nell'anno 2016, non nell'esercizio di attività d'impresa o di lavoro autonomo, hanno sostenuto spese per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme, nonché

100 per cento dell'importo richiesto, risultante dalle istanze validamente presentate fino al 20 marzo 2017) del credito d'imposta spettante ai soggetti che hanno validamente presentato l'istanza, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.M. 6 dicembre 2016.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del d. lgs. 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. In alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Con [Ris. Agenzia Entrate 30 marzo 2017, n. 42/E](#), è stato istituito il codice tributo per la fruizione del credito d'imposta da indicare nel modello F24, come sopra specificato, e sono state impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.

REGOLAMENTI CONSOB

Con [Deliberazione Consob in data 22 marzo 2017, n. 19925](#) (in G.U. n. 88 del 14.4.2017) sono state apportate modifiche Ai regolamenti di attuazione del T.U.F., d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la disciplina degli emittenti e dei mercati, nonché del regolamento in materia di operazioni con parti correlate, per l'attuazione del Regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di abusi di mercato.

Con [Deliberazione Consob in data 27 aprile 2017, n. 19974](#) (in G.U. n. 106 del 9.5.2017) sono state apportate modifiche al regolamento di attuazione del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni.

GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO E RELATIVA TUTELA

Con [D.L. 23 dicembre 2016, n. 237](#) (in G.U. n. 299 del 23.12.2016), in vigore dal 23 dicembre 2016, convertito in [legge 17 febbraio 2017, n. 15](#) (in G.U. n. 43 del 21.2.2017), in vigore dal 22 febbraio 2017, sono state dettate disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio ³¹¹.

Viene prevista, innanzitutto, la Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione delle banche italiane (Capo I, artt. 1 e seguenti, del d.l. n. 237/2016), ed in particolare sugli strumenti finanziari di debito descritti all'art. 2.

Nel Capo II (artt. 13 e seguenti) sono disciplinati interventi di rafforzamento patrimoniale delle banche italiane, con intervento da parte dello Stato, e più precisamente del Ministero dell'economia e delle finanze, autorizzato a sottoscrivere

per contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 dicembre 2016, recante le disposizioni attuative del credito d'imposta, prevede per l'accesso al beneficio la presentazione di una istanza all'Agenzia delle entrate e domanda alla medesima Agenzia la determinazione della quota percentuale del credito d'imposta spettante ad ogni soggetto, calcolata sulla base del rapporto tra il limite di spesa previsto dall'articolo 1, comma 982, della citata legge n. 208 del 2015 e l'ammontare del credito d'imposta complessivamente richiesto.

³¹¹ Cfr. MAZZINI, *Elargizione ammessa se non è aiuto di Stato e l'istituto è solvibile*, in *Guida al diritto*, 2017, 14, p. 36; MAZZINI, *Più consapevolezza nel consumatore di servizi finanziari*, in *Guida al diritto*, 2017, 14, p. 41.

o acquistare, entro il 31 dicembre 2017, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, azioni emesse da banche italiane, appartenenti o meno a un gruppo bancario, o da società italiane capogruppo di gruppi bancari (di seguito l'«Emittente»), secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal medesimo Capo II. Le caratteristiche delle relative azioni societarie sono disciplinate dall'art. 19. A norma dell'art. 20, all'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, non si applicano gli articoli 2527 e 2528 del codice civile; gli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; eventuali limiti di possesso azionario previsti da disposizioni legislative o statutarie, ivi compresi i limiti previsti dall'articolo 30 del Testo unico bancario. A norma dell'art. 21, nelle assemblee delle banche costituite in forma cooperativa, in cui il Ministero esercita il diritto di voto inerente alle azioni sottoscritte a seguito delle operazioni previste dal decreto, si applicano gli articoli 2351, comma 1, 2368, 2369 e 2372 del codice civile, in luogo degli articoli 2538, commi 2 e 5, e 2539 del codice civile, nonché degli articoli 30, comma 1, e 31, comma 1, del t.u.b., di cui al d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Le quote di capitale sociale richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea sono quelle previste dalla legge e non si applica l'articolo 137, comma 4, del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. A norma dell'art. 22, comma 8, all'assunzione di partecipazioni nell'emittente, conseguente alle misure disposte ai sensi del comma 2 del medesimo art. 22, si applicano gli articoli 53 e 58, comma 2, del d. lgs. 16 novembre 2015, n. 180, e non si applicano gli articoli 2359-bis, 2359-ter, 2359-quinquies e 2360 del codice civile e l'articolo 121 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Cfr. anche il relativo [Dossier di documentazione](#) dei servizi studi parlamentari.

Con [Provvedimento della Banca d'Italia in data 23 dicembre 2016](#) (in G.U. n. 3 del 4.1.2017), in vigore dal 5 gennaio 2017, è stato approvato il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, a modifica del precedente Provvedimento in data 19 gennaio 2015 ³¹².

Con [Provvedimento della Banca d'Italia e della Consob in data 27 aprile 2017](#) (in G.U. n. 106 del 9.5.2017), è stato modificato il Regolamento congiunto della Banca d'Italia e della Consob in data 29 ottobre 2007, ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, del Testo unico della finanza (d. lgs. n. 58/1998) ³¹³.

³¹² Il nuovo Regolamento della Banca d'Italia si è reso necessario al fine di:

- uniformare la vigente disciplina della Banca d'Italia in materia di gestione collettiva del risparmio alla direttiva del Parlamento e del Consiglio 2014/91/UE del 23 luglio 2014 concernente le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni di taluni OICVM e le relative misure attuative;

- dare attuazione alla Parte II, Titolo III, Capo II-quinquies in materia di OICR di credito inserito nel TUF con d.l. 14 febbraio 2016, n. 18 (convertito in legge dell'8 aprile 2016, n. 49), recante disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio per favorire il credito alle imprese;

- aggiornare e consolidare per ragioni di organicità e sistematicità la normativa della Banca d'Italia in materia di gestione collettiva del risparmio, contenuta nel Provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 (Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio).

³¹³ Il nuovo Provvedimento congiunto di Banca d'Italia e Consob si è reso necessario al fine di:

- adeguare alla direttiva europea 2014/91/UE e alle relative misure di esecuzione il Regolamento congiunto adottato con provvedimento del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni;

ESCLUSIONE DELLE FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DAL BAIL-IN

L'art. 60-*quinquies* del [D.L. 24 aprile 2017, n. 50](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 95 del 24.4.2017), inserito in sede di conversione dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#) (in Suppl. ord. n. 31 alla G.U. n. 144 del 23.6.2017), in vigore dal 24 giugno 2017, ha modificato l'art. 7 del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, il cui nuovo comma 3-*quater* dispone che «*Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari della forma pensionistica complementare depositate a qualsiasi titolo presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi*».

Cfr. anche, a commento della suesposta disciplina, il [Dossier di documentazione](#) degli uffici studi parlamentari.

IMPRESE DI ASSICURAZIONE

Con [Provvedimento dell'IVASS in data 7 febbraio 2017, n. 34](#) (in G.U. n. 51 del 2.3.2017), in vigore dal 3 marzo 2017, sono state adottate disposizioni in materia di governo societario delle imprese assicuratrici, relative alla valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche e ai criteri per la loro valutazione.

Con [Provvedimento dell'IVASS in data 7 febbraio 2017, n. 35](#) (in G.U. n. 51 del 2.3.2017) sono state dettate disposizioni ai fini dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite nella determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard di cui al titolo III (esercizio dell'attività assicurativa), capo IV-*bis* (requisiti patrimoniali di solvibilità) sezione II (formula standard), articolo 45-*undecies*, del d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – decreto delle assicurazioni private conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime Solvency II (requisiti di 1° pilastro).

CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

L'art. 13, comma 5, del [D.L. 30 dicembre 2016, n. 244](#) (in G.U. n. 304 del 30.12.2016), come modificato in sede di conversione dalla [legge 27 febbraio 2017,](#)

-
- dettare una disciplina sulle politiche e sulle prassi di remunerazione e incentivazione unitaria ed organica per il settore del risparmio gestito, che assicuri un quadro di regole omogeneo per i gestori di OICVM e di FIA;
 - confermare, con riferimento al principio di proporzionalità, l'approccio regolamentare seguito in occasione del recepimento della direttiva AIFM, secondo il quale i gestori di dimensioni ridotte e/o meno articolate possono disapplicare alcune previsioni quantitative di maggior dettaglio concernenti la disciplina delle remunerazioni, sulla base di una puntuale valutazione svolta dai medesimi in ordine alla loro non significatività;
 - individuare, in aggiunta, una soglia quantitativa al di sopra della quale i gestori devono considerarsi in ogni caso significativi e, pertanto, tenuti ad applicare la disciplina sulle remunerazioni nella sua interezza;
 - riconoscere ai gestori un congruo periodo di tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni sulle politiche e sulle prassi di remunerazione e incentivazione;
 - adottare le nuove denominazioni prescritte dalla citata legge di stabilità nel predetto Regolamento congiunto.

n. 19 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 49 del 28.2.2017), in vigore dal 1° marzo 2017, ha prorogato il termine di cui all'art. 19, comma 14, primo periodo, del D. Lgs. 17 settembre 2007, n. 164; termine entro il quale – in caso di mancata entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 18-bis del d. lgs. n. 58/1998 (t.u.f.) – la riserva di attività di cui all'articolo 18 del d. lgs. n. 58/1998 non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestavano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del suddetto t.u.f. senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

Il suddetto termine è ora prorogato fino al trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari attribuite alla Consob dal t.u.f., di cui al d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dovranno essere trasferite all'«organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari» di cui all'articolo 31, comma 4, del predetto testo unico), e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.

Cfr. anche, sul punto, la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2009*, in <http://www.gaetanopetrelli.it/>.

CONFIDI

Con ***D.M. 3 gennaio 2017*** (in G.U. n. 40 del 17.2.2017) sono state approvate misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale di consorzi di garanzia collettiva dei fidi ³¹⁴.

A tal fine, è previsto che il Ministero dello sviluppo economico finanzi la costituzione, presso i confidi di cui all'art. 3, di un apposito e distinto fondo rischi, che i medesimi confidi utilizzano per concedere nuove garanzie alle PMI associate. Destinatari di tali provvidenze sono:

a) i confidi iscritti, alla data di presentazione della richiesta di cui all'art. 7, all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB;

b) i confidi coinvolti in operazioni di fusione finalizzate alla nascita di un unico soggetto, avente i requisiti per l'iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB;

c) i confidi che, alla data di presentazione della richiesta di cui all'art. 7, abbiano stipulato contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti e che, alla medesima data, abbiano erogato, nel loro complesso, garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro.

In tema di confidi cfr. – anche per indicazioni bibliografiche – le *Rassegne* relative al *secondo semestre 2010*, al *secondo semestre 2011*, al *primo semestre 2012*, al *secondo semestre 2012*, al *primo semestre 2015*, al *primo semestre 2016* ed al *secondo semestre 2016*, in www.gaetanopetrelli.it.

³¹⁴ ACCIARO-CONCAS, *Confidi, garanzia con super sconto*, in *Il Sole 24 Ore* del 14 aprile 2017; SACRESTANO, *Confidi, è l'ora del fondo rischi*, in *Il Sole 24 Ore* del 31 marzo 2017; SACRESTANO, *Confidi, fondo rischi per le Pmi*, in *Il Sole 24 Ore* del 24 febbraio 2017.

TERMOREGOLAZIONE IN CONDOMINIO

L'art. 6, comma 10, del [D.L. 30 dicembre 2016, n. 244](#) (in G.U. n. 304 del 30.12.2016), in vigore dal 30 dicembre 2016, convertito in [legge 27 febbraio 2017, n. 19](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 49 del 28.2.2017), in vigore dal 1° marzo 2017, ha prorogato al 30 giugno 2017 il termine – originariamente del 31 dicembre 2016 – previsto dall'art. 9, comma 5, lett. a) e b), del D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 (contenente disposizioni volte a favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi di ciascuna unità immobiliare in condominio e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi delle medesime)

³¹⁵.

Conseguentemente:

a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda ad un edificio o a un condominio siano effettuati tramite allacciamento ad una rete di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, o tramite una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata, è obbligatoria, entro il 30 giugno 2017, l'installazione, a cura degli esercenti l'attività di misura, di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell'edificio o del condominio;

b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria

³¹⁵ PICCOLO, *Per la termoregolazione degli edifici non c'è l'obbligo di diagnosi energetica (16 giugno 2017)*, in www.eutekne.info.

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, lett. a) e b), del d. lgs. n. 102/2014 (come da ultimo modificato dal d.l. n. 244/2016):

«Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi di ciascuna unità immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi delle medesime:

a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda ad un edificio o a un condominio siano effettuati tramite allacciamento ad una rete di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, o tramite una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata, è obbligatoria, entro il 30 giugno 2017, l'installazione, a cura degli esercenti l'attività di misura, di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell'edificio o del condominio;

b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l'installazione entro il 30 giugno 2017, a cura del proprietario, di sotto-contatori per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L'efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato».

A norma dell'art. 16, commi 5 e 6, del d. lgs. n. 102/2014, come modificato dal d. lgs. n. 141/2016:

«5. L'esercente l'attività di misura che non ottempera agli obblighi di installazione di contatori di fornitura di cui all'articolo 9, comma 5, lettera a), entro il termine ivi previsto, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro.

6. Nei casi di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b), il proprietario dell'unità immobiliare che non installa, entro il termine ivi previsto, un sotto-contatore di cui alla predetta lettera b), è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l'installazione del contatore individuale non è tecnicamente possibile o non è efficiente in termini di costi o non è proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali».

l'installazione entro il 30 giugno 2017, a cura del proprietario, di sotto-contatori per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L'efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato.

Cfr. anche, al riguardo, [MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, Chiarimenti in tema di termoregolazione e contabilizzazione del calore \(FAQ – giugno 2017\)](#).

AGEVOLAZIONI PER NUOVI MACCHINARI (C.D. SABATINI-TER)

Con [Decreto Direttoriale in data 16 febbraio 2017](#) (in G.U. n. 48 del 27.2.2017) è stato fissato il termine per la presentazione delle domande d'accesso ai contributi per l'acquisto da parte di piccole e medie imprese di impianti, macchinari e attrezzature finalizzati alla realizzazione di investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti ³¹⁶. In particolare, a decorrere dal 1° marzo 2017 lo sportello per la presentazione delle domande d'accesso alle agevolazioni previste dall'art. 2, comma 4, del d.l. n. 69/2013 è esteso alla presentazione delle domande riferite agli investimenti in tecnologie digitali e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 1, comma 56, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Sulla disciplina in oggetto, cfr. anche le *Rassegne* relative al *primo semestre 2016* ed al *secondo semestre 2016*, in [www.gaetanopetrelli.it](#). V. inoltre la [Circ. Min. sviluppo economico 15 febbraio 2017, n. 14036](#) (sui termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 25 gennaio 2016, recante la disciplina dei contributi e dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese).

VIGILANZA DA PARTE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)

Con [Provvedimento dell'ANAC in data 15 febbraio 2017](#) (in G.U. n. 49 del 28.2.2017) è stato approvato il Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici. Più precisamente, il suddetto Regolamento disciplina i procedimenti dell'ANAC concernenti l'esercizio dei poteri di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui agli artt. 211, comma 2, e 213, comma 3, lettere *a*), *b*), *g*), del codice dei contratti pubblici (d. lgs. 18 aprile 2016, n.

³¹⁶ FRISCOLANTI-PAGAMICI, *Sabatini-ter, agevolazioni per investimenti 4.0*, in *Coop. & enti non profit*, 2017, 4, p. 17; SACRESTANO, *Sabatini-ter, via dal 1° marzo alle istanze per «Industria 4.0»*, in *Il Sole 24 Ore* del 21 febbraio 2017; ALBERTI, *Nuova Sabatini, dal 1° marzo domande anche per investimenti tecnologici (21 febbraio 2017)*, in [www.eutekne.info](#).

50).

Con [Deliberazione ANAC in data 29 marzo 2017, n. 330](#) (in G.U. n. 91 del 19.4.2017), in vigore dal 20 aprile 2017, è stato approvato il Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione³¹⁷. Più precisamente, il Regolamento disciplina i procedimenti dell'Autorità concernenti l'esercizio dei poteri di vigilanza sulle misure di prevenzione della corruzione di cui all'art. 1, comma 2, lettera *f*), della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Con [Deliberazione ANAC in data 29 marzo 2017, n. 328](#) (in G.U. n. 91 del 19.4.2017), in vigore dal 20 aprile 2017, è stato approvato il Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari³¹⁸. Più precisamente, il Regolamento disciplina i procedimenti dell'ANAC concernenti l'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma del d. lgs. 8 aprile 2013, n. 39, nonché sul rispetto delle regole sull'imparzialità dei pubblici funzionari.

Con [Deliberazione ANAC in data 29 marzo 2017, n. 329](#) (in G.U. n. 91 del 19.4.2017), in vigore dal 20 aprile 2017, è stato approvato il Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33³¹⁹.

Sono destinatari delle disposizioni in esame tutti i soggetti di cui all'art 2-*bis* del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, tenuti all'applicazione della normativa sulla

³¹⁷ A norma dell'art. 1 comma 2, lettera *f*), della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure anticorruzione adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza amministrativa.

³¹⁸ Si considerino, in particolare:

– il d. lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

– l'art. 53, comma 16-*ter*, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui «i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti»;

– l'art. 1, comma 2, lettera *f*), della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'ANAC «esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure anticorruzione adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza amministrativa»;

– la Determinazione ANAC n. 833 del 3 agosto 2016, recante «linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.A.C. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili».

³¹⁹ L'art. 45 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 attribuisce all'ANAC il compito di controllare l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del citato decreto, l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.

trasparenza (compresi, quindi, le società a partecipazione pubblica e gli ordini professionali).

Con [*Determinazione ANAC in data 1 febbraio 2017, n. 2*](#) (pubblicata nel sito internet dell'ANAC) è stata adottata una Proposta di modifica degli articoli 83, comma 10, 84, comma 4 e 95, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Con [*Determinazione ANAC in data 18 gennaio 2017, n. 1*](#) (pubblicata nel sito internet dell'ANAC) sono state adottate Proposte di modifica del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, in tema di «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1 commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190».

ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

Con [*D. Lgs. 5 aprile 2017, n. 52*](#) (in G.U. n. 97 del 27.4.2017) sono state emanate norme di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, la cui ratifica è stata ordinata con legge 21 luglio 2016, n. 149.

Cfr. anche la [*Relazione governativa allo schema del D. Lgs. n. 52/2017*](#), nonché il relativo [*Dossier di documentazione*](#).

GESTIONE COLLETTIVA DEI DIRITTI D'AUTORE

Con [*D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 35*](#) (in G.U. n. 72 del 27.3.2017) è stata data attuazione alla direttiva 2014/26/UE, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno ³²⁰.

In particolare, il decreto in oggetto stabilisce i requisiti necessari per garantire il buon funzionamento della gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi da parte degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente.

Gli organismi di gestione collettiva agiscono nell'interesse dei titolari dei diritti da essi rappresentati, senza imporre loro alcun obbligo che non sia oggettivamente necessario alla protezione dei loro diritti e interessi o alla gestione efficace di questi ultimi. I titolari dei diritti possono affidare ad un organismo di gestione collettiva o ad un'entità di gestione indipendente di loro scelta la gestione dei loro diritti, delle relative categorie o dei tipi di opere e degli altri materiali protetti per i territori da essi indicati, indipendentemente dallo Stato dell'Unione europea di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva, dell'entità di gestione indipendente o del titolare dei diritti, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 180, della legge 22 aprile 1941, n. 633, in riferimento all'attività di intermediazione di diritti d'autore della SIAE. L'organismo di gestione collettiva scelto è obbligato ad assumere la gestione affidatagli, se questa rientra nel proprio

³²⁰ Cfr. SIROTTI GAUDENZI, *Richiesto più impegno su comunicazioni e gestione finanziaria*, in *Guida al diritto*, 2017, 29, p. 37; ID., *La natura dell'ente è quella di organismo di diritto pubblico*, in *Guida al diritto*, 2017, 29, p. 41; ID., *Previste agevolazioni per esordienti e spettacoli dal vivo*, in *Guida al diritto*, 2017, 29, p. 44.

ambito di attività e non sussistono ragioni oggettivamente giustificate per rifiutarla. Resta in ogni caso salvo il diritto dei titolari dei diritti di concedere licenze per l'uso non commerciale di diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta. I titolari dei diritti hanno il diritto di revocare l'affidamento dell'attività di intermediazione da loro concesso, in tutto o in parte, per i territori di loro scelta (art. 4).

Cfr. anche la [Relazione governativa allo schema del D. Lgs. n. 35/2017](#), nonché il relativo [Dossier di documentazione](#).

BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLA VALLE D'AOSTA

Con [D. Lgs. 21 dicembre 2016, n. 259](#) (in G.U. n. 15 del 19.1.2017) sono state dettate norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di demanio idrico.

In particolare, il decreto prevede (all'art. 1) che tutti i beni del demanio idrico situati nel territorio della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, con esclusione dei beni dell'alveo e delle pertinenze della Dora Baltea dalla confluenza della Dora di Ferret con la Dora di Veny fino al confine con la Regione Piemonte in quanto fiume di ambito sovraregionale, fanno parte del demanio idrico regionale della regione stessa. In particolare fanno parte del demanio idrico regionale le acque pubbliche e le aree fluviali, gli alvei e le loro pertinenze, le opere di protezione delle acque e di contenimento delle stesse, le relative strutture accessorie, di servizio e di difesa del suolo, i ghiacciai, i laghi e le opere idrauliche, i beni immobili e mobili strumentali all'esercizio delle funzioni inerenti al demanio medesimo per quanto non oggetto di precedenti trasferimenti, ivi comprese le acque sotterranee e le acque superficiali, nonché ogni altra acqua individuata come demanio pubblico dalle norme vigenti.

I beni di cui all'articolo 1 sono individuati mediante elenchi descrittivi compilati d'intesa tra lo Stato e la regione; la relativa consegna alla Regione Valle d'Aosta avviene entro tre mesi dal 3 febbraio 2017, data di entrata in vigore del d. lgs. n. 259/2017. I processi verbali di consegna, sottoscritti dalle parti, costituiscono titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore della regione. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1 senza che i competenti uffici statali abbiano espletato le previste procedure di trasferimento, il Presidente della Regione Valle d'Aosta emana un decreto ricognitivo dei beni oggetto di trasferimento e ne dà comunicazione alla competente agenzia del demanio. Tale decreto, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione, costituisce titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore della regione (art. 2).

Tutti gli atti, contratti, formalità ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo (art. 3).

CONTI DI PAGAMENTO

Con [D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 37](#) (in G.U. n. 75 del 30.3.2017) è stata data attuazione alla direttiva 2014/92/UE, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.

La nuova disciplina, inserita nel Capo II-ter del Titolo VI del testo unico bancario (D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385), articoli 126-*decies* e seguenti, si applica ai conti di pagamento offerti a o sottoscritti da consumatori, che consentono almeno l'esecuzione di tutte le seguenti operazioni: versamento di fondi; prelievo di contanti; esecuzione e ricezione di operazioni di pagamento. Detta disciplina comprende disposizioni in materia di trasparenza e comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, trasferimento di taluni servizi connessi al conto di pagamento, accesso ai conti di pagamento con caratteristiche di base. A tali effetti, sono «prestatori di servizi di pagamento» le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e Poste Italiane s.p.a., per le attività di bancoposta di cui al d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144.

Di particolare rilievo la disciplina del conto di base, contenuta negli artt. 126-*vicies-semel* e 126-*vicies-bis* del t.u.b.

La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione della suindicata disciplina legislativa, in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2014/92/UE e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea, al fine di assicurare la trasparenza e la comprensibilità delle informazioni per i consumatori, favorire la mobilità, agevolare l'accesso ai servizi bancari e finanziari da parte della clientela.

Cfr. anche la [Relazione governativa allo schema del D. Lgs. n. 37/2017](#), nonché il relativo [Dossier di documentazione](#).

TRASFERIMENTO DI BENI CONFISCATI

L'art. 7-*septies* del [D.L. 29 dicembre 2016, n. 243](#) (in G.U. n. 304 del 30.12.2016), inserito in sede di conversione dalla [legge 27 febbraio 2017, n. 18](#) (in G.U. n. 49 del 28.2.2017), in vigore dal 1° marzo 2017, ha apportato alcune modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali.

Più precisamente, ai sensi del nuovo comma 8-*bis* dell'art. 48 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), i beni aziendali di cui al comma 8, ove si tratti di immobili facenti capo a società immobiliari, possono essere altresì trasferiti, per le finalità istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere *c*) e *d*), in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione, qualora tale destinazione non pregiudichi la prosecuzione dell'attività d'impresa o i diritti dei creditori dell'impresa stessa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, sono determinate le modalità attuative della disposizione di cui al precedente periodo. Il trasferimento di cui al primo periodo è disposto, conformemente al decreto di cui sopra, con apposita delibera dell'Agenzia per i beni confiscati.

Ai sensi del nuovo comma 8-*bis* dell'art. 117 del d. lgs. n. 159/2011, l'Agenzia per i beni confiscati dispone altresì, ai sensi del comma 8 e nei limiti di cui all'articolo 48, comma 8-*bis*, l'estromissione e il trasferimento dei beni immobili aziendali, in via prioritaria, al patrimonio degli enti territoriali che abbiano sottoscritto con l'Agenzia o con pubbliche amministrazioni protocolli di intesa, accordi di

programma ovvero analoghi atti idonei a disporre il trasferimento della proprietà degli stessi beni, con efficacia decorrente dalla data indicata nei medesimi atti.

Cfr. anche il [Dossier di documentazione](#), predisposto dai servizi studi parlamentari.

PRELIEVO FORZOSO NEI CONFRONTI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PRIVATI

Con sentenza della [Corte costituzionale 11 gennaio 2017, n. 7](#) (in G.U., 1^a serie speciale, n. 3 del 18.1.2017), è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui prevede che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per i dottori commercialisti ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato ³²¹.

La sentenza produce l'effetto di invalidare esclusivamente la norma relativa alla Cassa dei dottori commercialisti, ma il principio in essa sancito vale anche per le altre Casse previdenziali private (tra le quali rientra la Cassa nazionale del Notariato), che peraltro sono onerate di sollevare la relativa questione di legittimità costituzionale (a meno di un intervento normativo al riguardo).

CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO - ASSEGNO DI INTEGRAZIONE

Con [Comunicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 10 giugno 2017](#) (in G.U. n. 133 del 10.6.2017) è stata data notizia dell'approvazione (con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0006033/NOT-L-60 del 16 maggio 2017, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d. lgs. 30 giugno 1995, n. 509) della *Delibera n. 112, adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato in data 16 dicembre 2016*, concernente la modifica degli articoli 4, 6 e 7 del [Regolamento per l'attività di previdenza e solidarietà](#), inerenti misura, criteri e modalità per la concessione dell'assegno di integrazione.

LEGISLAZIONE REGIONALE - PRIMO SEMESTRE 2017

Cfr. nelle pagine che seguono l'elenco delle disposizioni normative regionali maggiormente rilevanti, per quanto riguarda le materie attinenti o comunque collegate al diritto privato ed ai settori di interesse notarile, pubblicate nel primo semestre 2017.

Gaetano Petrelli

³²¹ Cfr. BERETTA, *La Corte costituzionale bocchia il "prelievo forzoso" statale a carico degli enti previdenziali privatizzati (nota a Corte cost. 11 gennaio 2017, n. 7)*, in *Giur. it.*, 2017, p. 702; TROVATI, *I risparmi restano alle Casse*, in *Il Sole 24 Ore* del 12 gennaio 2017.



Dott. Gaetano Petrelli
NOTAIO

Corso Cobianchi, 62 – Verbania (VB)

Tel. 0323/516881 – Fax 0323/581832

E-mail: gpetrelli@notariato.it

Sito internet: <http://www.gaetanopetrelli.it>

C.F.: PTR GTN 62D25 F848T

SEGNALAZIONE DI NOVITÀ NORMATIVE REGIONALI

DI INTERESSE NOTARILE

PRIMO SEMESTRE 2017

Abruzzo

Delib.G.R. 14 marzo 2017, n. 109 (1).

Approvazione «Disciplinare per il Controllo Analogico sulle Società *in house* della Regione Abruzzo».

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 12 aprile 2017, n. 15.

Basilicata

L.R. 11 gennaio 2017, n. 1 (1).

Nuova disciplina in materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio.

(1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 16 gennaio 2017, n. 1.

Calabria

Reg. reg. 9 maggio 2017, n. 11 (1).

Esercizio dei poteri sostitutivi della Regione Calabria in materia urbanistica ed edilizia.

(1) Pubblicato nel B.U. Calabria 10 maggio 2017, n. 45.

Calabria

Reg. reg. 6 aprile 2017, n. 6 (1).

Regolamento di disciplina dell'uso in concessione, locazione o ad altro titolo, di beni immobili della Regione Calabria.

(1) Pubblicato nel B.U. Calabria 7 aprile 2017, n. 32.

Calabria

L.R. 9 maggio 2017, n. 13 (1).

Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di bonifica).

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 9 maggio 2017, n. 44.

Calabria

L.R. 9 maggio 2017, n. 16 (1).

Norme di salvaguardia e disposizioni in materia di rilascio di concessioni demaniali marittime. Modifiche agli articoli 9, 14 e 18 della L.R. n. 17/2005.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 9 maggio 2017, n. 44.

Calabria

Reg. reg. 6 aprile 2017, n. 7 (1).

Modifiche al Reg. reg. 16 dicembre 2016, n. 19 (Sistema per la certificazione di sostenibilità energetica e ambientale degli interventi edilizi e per l'accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità energetico e ambientale degli edifici).

(1) Pubblicato nel B.U. Calabria 7 aprile 2017, n. 32.

Calabria

Reg. reg. 21 marzo 2017, n. 3 (1).

Procedure per le nomine e le designazioni di competenza del presidente della giunta regionale e della giunta nelle società a partecipazione regionale e nelle fondazioni regionali.

(1) Pubblicato nel B.U. Calabria 22 marzo 2017, n. 28.

Calabria

Delib.G.R. 16 dicembre 2016, n. 521 (1).

Approvazione del Regolamento e del Disciplinare tecnico d'attuazione alla legge regionale 41/2011 per la Certificazione di Sostenibilità ambientale degli interventi di bioedilizia.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 5 gennaio 2017, n. 2.

Campania

L.R. 22 giugno 2017, n. 19 (1).

Misure di semplificazione e linee guida di supporto ai Comuni in materia di governo del territorio.

(1) Pubblicata nel B.U. Campania 22 giugno 2017, n. 50.

Campania

Delib.G.R. 23 maggio 2017, n. 287 (1).

Recepimento regolamento edilizio tipo (RET) approvato in conferenza unificata il 20 ottobre 2016.

(1) Pubblicata nel B.U. Campania 9 giugno 2017, n. 46.

Campania

Delib.G.R. 31 maggio 2017, n. 316 (1).

Approvazione delle modalità applicative in ordine al contributo per le start up innovative di cui all'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2016 n. 6.

(1) Pubblicata nel B.U. Campania 5 giugno 2017, n. 45.

Emilia-Romagna

L.R. 23 giugno 2017, n. 12 (1).

Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia) e alla legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326).

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 23 giugno 2017, n. 176.

Emilia-Romagna

Det. Reg. 30 marzo 2017, n. 4711 (1).

Linee guida operative per gli uffici incaricati di esprimere la valutazione preventiva in riferimento alle richieste di iscrizione di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale nei registri di cui alla legge regionale n. 12/2005 e alla legge regionale n. 34/2002 (2).

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 19 aprile 2017, n. 108.

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Dirigente regionale firmatario responsabile del Servizio politiche per l'integrazione sociale, il contrasto alla povertà e terzo settore.

Emilia-Romagna

Det. Reg. 2 gennaio 2017, n. 6 (1).

Aggiornamento limiti di reddito per l'accesso ai programmi di edilizia agevolata (2).

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 25 gennaio 2017, n. 17.

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Direttore regionale generale cura del territorio e dell'ambiente.

Friuli-Venezia Giulia

D.P.Reg. 7 giugno 2017, n. 0122/Pres. (1).

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile, emanato con D.P.Reg. 16 marzo 2015, n. 055/Pres.

(1) Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 21 giugno 2017, n. 25.

Friuli-Venezia Giulia

L.R. 9 giugno 2017, n. 22 (1).

Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria).

(1) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 2017, n. 24, S.O. n. 21.

Friuli-Venezia Giulia

D.P.Reg. 28 marzo 2017, n. 070/Pres. (1).

Regolamento di esecuzione per la disciplina delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili finalizzate alla realizzazione di alloggi da destinare alla vendita, all'assegnazione e alla locazione in regime di edilizia convenzionata e degli incentivi destinati alle Ater, agli acquirenti e agli assegnatari, di cui all'articolo 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater).

(1) Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 12 aprile 2017, n. 15.

Friuli-Venezia Giulia

D.P.Reg. 6 marzo 2017, n. 053/Pres. (1).

Regolamento recante modifiche al D.P.Reg. 8 ottobre 2015, n. 0208/Pres. (Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per i lavori in territorio montano di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali, di ristrutturazione e manutenzione edilizia, restauro e risanamento conservativo di immobili di proprietà comunale, in attuazione dell'articolo 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 come modificata dall'articolo 2, commi 55-59 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21/2007)).

(1) Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 2017, n. 11.

Friuli-Venezia Giulia

D.P.Reg. 5 gennaio 2017, n. 011/Pres. (1).

Regolamento relativo alla determinazione dei canoni demaniali dovuti per le concessioni di derivazione d'acqua, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera e), legge

regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque).

(1) Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 18 gennaio 2017, n. 3.

Lazio

L.R. 20 giugno 2017, n. 6 (1).

Disposizioni per la semplificazione normativa e procedimentale. Abrogazione espressa di leggi regionali.

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 22 giugno 2017, n. 50.

Lazio

Delib.G.R. 6 giugno 2017, n. 301 (1).

Criteri per la modifica dei termini di locazione obbligatoria, al fine della trasformazione del titolo di godimento del bene in favore dei locatari interessati per gli interventi di edilizia agevolata, in attuazione dell'articolo 2, commi 134-bis, 134-ter e 134-quater della legge regionale 7/2014 e successive modifiche.

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 22 giugno 2017, n. 50, supplemento n. 2.

Lazio

Reg. reg. 21 aprile 2017, n. 12 (1).

Disposizioni relative alla gestione dell'Elenco territoriale delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Lazio.

(1) Pubblicato nel B.U. Lazio 27 aprile 2017, n. 34.

Lazio

Reg. reg. 11 aprile 2017, n. 11 (1).

Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell'articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, e successive modificazioni (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione), recante norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo.

(1) Pubblicato nel B.U. Lazio 13 aprile 2017, n. 30.

Lazio

Reg. reg. 6 aprile 2017, n. 9 (1).

Modifiche al Reg. reg. 30 aprile 2014, n. 10 «Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi».

(1) Pubblicato nel B.U. Lazio 11 aprile 2017, n. 29.

Lazio

Delib.G.R. 4 aprile 2017, n. 153 (1).

Approvazione regolamento regionale di attuazione e integrazione dell'articolo 18, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e successive modificazioni (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione) recante norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo.

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 13 aprile 2017, n. 30.

Lazio

Reg. reg. 29 marzo 2017, n. 8 (1).

Regolamento per l'assegnazione in concessione in uso a terzi, a titolo gratuito, di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.

(1) Pubblicato nel B.U. Lazio 30 marzo 2017, n. 26.

Liguria

L.R. 6 giugno 2017, n. 12 (1).

Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali.

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 7 giugno 2017, n. 7, parte prima.

Liguria

L.R. 6 giugno 2017, n. 13 (1).

Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)) e alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo).

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 7 giugno 2017, n. 7, parte prima.

Liguria

L.R. 8 febbraio 2017, n. 1 (1).

Disposizioni in materia urbanistica e di tutela del paesaggio. Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e alla legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio).

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 15 gennaio 2017, n. 2, parte prima

Lombardia

D. Dirig. reg. 5 giugno 2017, n. 6555 (1).

Monitoraggio degli interventi di recupero dei vani e locali seminterrati in attuazione della legge regionale 10 marzo 2017, n. 7. (2)

(1) Pubblicato nel B.U. Lombardia 9 giugno 2017, n. 23.

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dalla Dirigente Regionale della Struttura Sistema informativo territoriale integrato presso la Direzione Generale Territorio, urbanistica, difesa del suolo e Città Metropolitana.

Lombardia

L.R. 26 maggio 2017, n. 16 (1).

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato).

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 30 maggio 2017, n. 22, Supplemento.

Lombardia

Delib.G.R. 4 maggio 2017, n. 10/6546 (1).

Disciplina del controllo analogo di Regione Lombardia sulle società partecipate in modo totalitario di cui all'allegato A1 e sulle società a totale partecipazione pubblica di cui all'allegato A2 alla L.R. 30/2006. integrazione Delib.G.R. 2524/2011 e revoca Delib.G.R. 1385/2011.

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 10 maggio 2017, n. 19.

Lombardia

D. Dirig. reg. 29 marzo 2017, n. 3490 (1).

Approvazione dei criteri per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 27 della legge regionale n. 24/2006 e s.m.i. conseguenti alla trasgressione delle disposizioni relative agli attestati di prestazione energetica degli edifici», in attuazione della Delib.G.R. n. 10/5900 del 28 novembre 2016. (2)

(1) Pubblicato nel B.U. Lombardia 3 aprile 2017, n. 14.

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Dirigente Regionale dell'Unità Organizzativa Energia, reti tecnologiche e gestione risorse presso la Direzione Generale Ambiente, energia e sviluppo sostenibile.

Lombardia

L.R. 10 marzo 2017, n. 7 (1).

Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti.

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 13 marzo 2017, n. 11, Supplemento.

Lombardia

D. Dirig. reg. 8 marzo 2017, n. 2456 (1).

Integrazione delle disposizioni per l'efficienza energetica degli edifici approvate con decreto n. 176 del 12 gennaio 2017 e riapprovazione complessiva delle disposizioni relative all'efficienza energetica degli edifici e all'attestato di prestazione energetica.

(2)

(1) Pubblicato nel B.U. Lombardia 20 marzo 2017, n. 12.

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Dirigente Regionale dell'Unità Organizzativa Energia, reti tecnologiche e gestione risorse presso la Direzione Generale Ambiente, energia e sviluppo sostenibile.

Lombardia

Delib.G.R. 27 febbraio 2017, n. 10/6276 (1).

Aggiornamento delle disposizioni per l'efficienza energetica degli edifici, approvate con Delib.G.R. n. 3868 del 17 luglio 2015, in relazione alle modalità per calcolare il contributo delle fonti rinnovabili mediante l'uso delle pompe di calore.

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 1° marzo 2017, n. 9.

Lombardia

D. Dirig. reg. 14 febbraio 2017, n. 1519 (1).

Aggiornamento dei limiti di reddito per l'edilizia agevolata per l'anno 2016 ai sensi della Delib.G.R. 28 giugno 1999 n. 6/43922. (2)

(1) Pubblicato nel B.U. Lombardia 20 febbraio 2017, n. 8.

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Dirigente Regionale della Struttura Welfare abitativo e housing sociale presso la Direzione Generale Casa, housing sociale, EXPO 2015 e internazionalizzazione delle imprese.

Lombardia

D. Dirig. reg. 12 gennaio 2017, n. 176 (1).

Aggiornamento delle disposizioni in merito alla disciplina per l'efficienza energetica degli edifici e al relativo attestato di prestazione energetica, in sostituzione delle disposizioni approvate con i decreti n. 6480/2015 e n. 224/2016. (2)

(1) Pubblicato nel B.U. Lombardia 24 gennaio 2017, n. 4.

(2) Per l'integrazione e la parziale sostituzione del presente decreto vedi il D. Dirig. reg. 8 marzo 2017, n. 2456.

Lombardia

Delib.G.R. 29 dicembre 2016, n. 10/6072 (1).

Modalità attuative dell'alienazione e valorizzazione del patrimonio destinato a servizi abitativi pubblici ai sensi dell'art. 28 comma I della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 «Disciplina regionale dei servizi abitativi».

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 10 gennaio 2017, n. 2.

Lombardia

Delib.G.R. 29 dicembre 2016, n. 10/6073 (1).

Istituzione e disciplina della banca dati regionale degli occupanti senza titolo di unità abitative pubbliche.

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 4 gennaio 2017, n. 1.

Marche

L.R. 6 giugno 2017, n. 19 (1).

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 «Testo unico in materia di commercio».

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 15 giugno 2017, n. 64.

Marche

L.R. 28 aprile 2017, n. 15 (1).

Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale.

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 29 aprile 2017, n. 51.

Molise

Delib.G.R. 12 maggio 2017, n. 156 (1).

Leggi regionali 4 agosto 1998, n. 12 «Nuove norme per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni» e 7 luglio 2006, n. 17 «Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica» – Direttiva.

(1) Pubblicata nel B.U. Molise 1° giugno 2017, n. 22.

Molise

L.R. 22 aprile 2017, n. 4 (1).

Disposizioni in materia di risorse idriche ed istituzione dell'Ente di governo dell'ambito del Molise (EGAM).

(1) Pubblicata nel B.U. Molise 29 aprile 2017, n. 18.

Piemonte

L.R. 19 giugno 2017, n. 8 (1).

Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di usura, estorsione e sovra indebitamento.

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 22 giugno 2017, n. 25, S.O. n. 1.

Piemonte

Delib.G.R. 15 maggio 2017, n. 13-5041 (1).

Art. 33 L.R. 23/2016. Aggiornamento 2017 delle Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e miniera e relativi importi economici unitari, da utilizzare per il calcolo delle fidejussioni a carico del richiedente. Indirizzi regionali in merito alla durata e alle modifiche delle garanzie fideiussorie.

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 1° giugno 2017, n. 22, S.O. n. 1.

Piemonte

Delib.G.R. 8 maggio 2017, n. 63-5027 (1).

Legge regionale 2 novembre 2016, n. 21, art. 4. Approvazione delle linee guida per la redazione dello statuto delle associazioni fondiarie.

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 1° giugno 2017, n. 22.

Piemonte

D.P.G.R. 15 maggio 2017, n. 8/R (1).

Regolamento regionale recante: «Modifiche all'articolo 15 del Reg. reg. 4 ottobre 2011, n. 12/R (Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2, comma 5 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)) ».

(1) Pubblicato nel B.U. Piemonte 18 maggio 2017, n. 20, S.O. n. 1.

Piemonte

Delib.G.R. 2 maggio 2017, n. 25-4946 (1).

L.R. n. 3/2010 e s.m.i., art. 19, comma 3. Aggiornamento del costo base di costruzione ai fini del calcolo del canone degli alloggi di edilizia sociale per l'anno 2016.

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 25 maggio 2017, n. 21.

Piemonte

L.R. 20 marzo 2017, n. 2 (1).

Disposizioni in materia di decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale. Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale).

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 23 marzo 2017, n. 12.

Piemonte

Det. Reg. 27 dicembre 2016, n. 1057 (1).

Aggiornamento dei limiti massimi di costo per gli interventi di Edilizia Sociale Agevolata e Sovvenzionata a decorrere dal 30 giugno 2016 (2).

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 5 gennaio 2017, n. 1.

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Direttore regionale del Settore edilizia sociale.

Piemonte

Det. Reg. 14 novembre 2016, n. 1058 (1).

Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 «Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle

città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)» – ulteriori provvedimenti di tipo organizzativo (2) (3).

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 9 febbraio 2017, n. 6.

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Direttore regionale del Settore agricoltura.

(3) NDR: Il presente provvedimento è stato pubblicato, nel Bollettino Ufficiale, privo di testo.

Puglia

L.R. 29 maggio 2017, n. 15 (1).

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 maggio 2014, n. 26 (Disposizioni per favorire l'accesso dei giovani all'agricoltura e contrastare l'abbandono e il consumo dei suoli agricoli).

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 31 maggio 2017, n. 63.

Puglia

Det. Reg. 15 maggio 2017, n. 97 (1).

DGR 243 del 18 febbraio 2013. Procedura per l'ottenimento delle attestazioni provvisorie o definitive di imprenditore agricolo professionale (IAP) per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola (CAA).

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 25 maggio 2017, n. 60.

Puglia

L.R. 18 maggio 2017, n. 11 (1).

Regolamento edilizio-tipo.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 19 maggio 2017, n. 58.

Puglia

Delib.G.R. 4 maggio 2017, n. 648 (1).

Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 20 ottobre 2016, recante l'approvazione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all'art. 4, comma 1-sexies, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Recepimento regionale. Integrazione alla Delib.G.R. 11 aprile 2017, n. 55.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 12 maggio 2017, n. 55.

Puglia

Delib.G.R. 11 aprile 2017, n. 554 (1).

Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 20 ottobre 2016, recante l'approvazione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all'art. 4, comma 1-sexies, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Recepimento regionale.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 26 aprile 2017, n. 49.

Puglia

Reg. reg. 28 febbraio 2017, n. 4 (1).

L.R. 16 aprile 2015, n. 24 «Codice di commercio»: articolo 3, comma 1, lettere h) e j): Criteri e procedure per la concessione dei posteggi su aree pubbliche. Regolamento attuativo.

(1) Pubblicato nel B.U. Puglia 2 marzo 2017, n. 27, supplemento.

Sardegna

L.R. 4 maggio 2017, n. 9 (1).

Disposizioni urgenti finalizzate all'adeguamento della legislazione regionale al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata). Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1998.

(1) Pubblicata nel B.U. Sardegna 5 maggio 2017, n. 22.

Sicilia

Circ. reg. 26 maggio 2017 (1).

Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50». Circolare recante prime indicazioni applicative.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. Sic. 16 giugno 2017, n. 25.

Sicilia

Dec.Ass. 7 febbraio 2017 (1).

Annullamento del decreto 30 luglio 2012, ed approvazione delle Linee guida per interventi in housing sociale (2).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. Reg. sic. 24 marzo 2017, n. 12.

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dall'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità.

Sicilia

Dec.Ass. 21 dicembre 2016 (1).

Nuovi criteri di riconoscimento delle associazioni pro loco (2).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. Reg. sic. 27 gennaio 2017, n. 4.

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dall'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo.

Toscana

L.R. 5 aprile 2017, n. 17 (1).

Nuova disciplina dei distretti rurali.

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 14 aprile 2017, n. 16, parte prima.

Toscana

L.R. 3 aprile 2017, n. 16 (1).

Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla L.R. 22/2015 e alla L.R. 70/2015.

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 5 aprile 2017, n. 14, parte prima.

Toscana

L.R. 7 febbraio 2017, n. 2 (1).

Professioni regolamentate. Modifiche alla L.R. n. 73/2008.

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 15 febbraio 2017, n. 4, parte prima

Toscana

L.R. 7 febbraio 2017, n. 3 (1).

Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente situato nel territorio rurale. Modifiche alla L.R. 65/2014.

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 15 febbraio 2017, n. 4, parte prima

Toscana

Delib.G.R. 27 dicembre 2016, n. 1405 (1).

Approvazione Linee guida per l'accreditamento degli incubatori di impresa e start-up house.

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 11 gennaio 2017, n. 2, parte seconda.

Trentino-Alto Adige

D.Lgs. 7 febbraio 2017, n. 16 (1).

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 febbraio 2017, n. 43.

Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma

Delib.G.P. 18 aprile 2017, n. 446 (1).

Modifiche al modello Risparmio Casa.

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 26 aprile 2017, n. 17.

Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma

Delib.G.P. 18 aprile 2017, n. 448 (1).

Edilizia abitativa agevolata – Finanziamenti di ristrutturazioni edilizie sulla base dell'importo teorico delle detrazioni fiscali. Modifica dei criteri.

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 26 aprile 2017, n. 17.

Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma

Delib.G.P. 11 aprile 2017, n. 433 (1).

Criteri generali per la concessione di finanziamenti per la promozione e la realizzazione di modelli abitativi innovativi.

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 18 aprile 2017, n. 16.

Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma

D.P.P. 23 marzo 2017, n. 8 (1).

Modifiche delle tariffe dei diritti tavolari e dei tributi speciali catastali.

(1) Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 28 marzo 2017, n. 13.

Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma

Delib.G.P. 21 marzo 2017, n. 320 (1).

Modifica della deliberazione del 14 dicembre 2009, n. 2978, «Istituzione dell'«Elenco provinciale degli amministratori di sostegno».

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 28 marzo 2017, n. 13.

Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma

L.R. 17 marzo 2017, n. 4 (1).

Disposizioni urgenti concernenti la delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari.

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 28 marzo 2017, n. 13, Supplemento n. 3.

Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma

Delib.G.P. 22 novembre 2016, n. 1270 (1).

Modifica dei criteri relativi all'assegnazione di abitazioni dell'Istituto per l'edilizia sociale a persone appartenenti a particolari categorie sociali e a persone anziane.

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 24 gennaio 2017, n. 4.

Trentino-A.A./Trento: Provincia autonoma

L.P. 16 giugno 2017, n. 3 (1).

Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e di altre disposizioni provinciali in materia di ambiente, energia, lavori pubblici, turismo e caccia.

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 13 giugno 2017, n. 24, numero straordinario 16 giugno 2017, n. 2.

Trentino-A.A./Trento: Provincia autonoma

D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. (1).

Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015) Prot. n. 103/17cdz.

(1) Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 23 maggio 2017, n. 21, Supplemento n. 3.

Trentino-A.A./Trento: Provincia autonoma

D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. (1).

Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015) Prot. n. 103/17cdz.

(1) Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 23 maggio 2017, n. 21, supplemento n. 3.

Trentino-A.A./Trento: Provincia autonoma

Delib.G.P. 24 marzo 2017, n. 457 (1).

Approvazione con decorrenza delle tipologie di accesso alle banche dati tavolare e catastale, e determinazione dei relativi importi dei diritti tavolari, dei tributi speciali catastali e dei canoni di collegamento al portale OPENkat.

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 28 marzo 2017, n. 13, Numero Straordinario n. 1.

Trentino-A.A./Trento: Provincia autonoma

L.R. 17 marzo 2017, n. 4 (1).

Disposizioni urgenti concernenti la delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari.

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 28 marzo 2017, n. 13, Supplemento n. 3.

Umbria

L.R. 7 giugno 2017, n. 6 (1).

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale).

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 14 giugno 2017, n. 24.

Umbria

L.R. 17 maggio 2017, n. 4 (1).

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura) e abrogazione di norme.

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 24 maggio 2017, n. 21.

Umbria

Delib.G.R. 15 febbraio 2017, n. 114 (1).

L.R. 28 novembre 2003, n. 23 e s.m.i. – art. 30 – Procedure di assegnazione degli alloggi di ERS pubblica – Ulteriori determinazioni.

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 1° marzo 2017, n. 9.

Valle d'Aosta

D.Lgs. 21 dicembre 2016, n. 259 (1).

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di demanio idrico.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 gennaio 2017, n. 15.

Valle d'Aosta

L.R. 30 gennaio 2017, n. 1 (1).

Disposizioni in materia di agibilità. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).

(1) Pubblicata nel B.U. Valle D'Aosta 14 febbraio 2017, n. 8.

Veneto

L.R. 6 giugno 2017, n. 14 (1).

Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio».

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 9 giugno 2017, n. 56.

Veneto

Delib.G.R. 28 aprile 2017, n. 587 (1).

Interventi regionali in materia di edilizia pubblica – Provvedimenti (L.R. n. 2/2006 art. 9, L.R. n. 27/2003 art. 50 e L.R. n. 11/2010 art. 3).

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 16 maggio 2017, n. 46.

Veneto

L.R. 14 aprile 2017, n. 10 (1).

Norme per la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli.

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 21 aprile 2017, n. 39.

Veneto

D. Dirett. reg. 14 febbraio 2017, n. 24 (1).

Determinazione del limite di reddito ai fini dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica – anno 2017. Legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 – art. 2, comma 2 (2).

(1) Pubblicato nel B.U. Veneto 14 marzo 2017, n. 27.

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Direttore regionale dell'Unità organizzativa edilizia.

Veneto

Delib.G.R. 30 dicembre 2016, n. 2279 (1).

Disposizioni per l'aggiornamento del prezzo da sottoporre a base d'asta nelle procedure di alienazione del patrimonio immobiliare disponibile dei beni compresi nel Piano di Valorizzazione e/o Alienazione.

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 3 febbraio 2017, n. 14.

Gaetano Petrelli